1

Università degli Studi di Firenze

Scuola di Dottorato in Storia

Dottorato di ricerca in Storia medievale

Signoria e società rurale nella Toscana nordorientale nei secoli XII-XIII

Tommaso Casini

(ciclo XXI)

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giuliano Pinto

Tutori:

Prof. Sandro Carocci, Prof. Paolo Pirillo, Dott. Francesco Salvestrini

Settore disciplinare: Storia medievale - M-STO/01

Firenze, esame finale 2009

Indice

Indice	2
Introduzione	7
Parte I. Questioni e fonti	12
Capitolo I. Il quadro storiografico: la signoria rurale	12
1 – Tipologia delle signorie	14
2 – I poteri dei signori	20
3 – Signoria e società rurale	23
4 – Signoria, società e comunità rurali nella Toscana del secolo XII: gl di Chris Wickham	i studi 28
Capitolo II. Il quadro storiografico: il colonato	32
1 – I contenuti istituzionali del colonato	33
2 – Le origini del colonato e il rapporto con la signoria	35
3 – Il problema della realtà sociale dei coloni	41
Capitolo III. Il quadro documentario	45
1 – I fondi diplomatici	46
2 – Gli instrumentari e i cambiamenti delle pratiche documentarie	54

Parte II. Il monastero di Passignano e la comunità	di
Poggialvento	61
Capitolo IV. La proprietà fondiaria del monastero a Poggialvento	61
1 – Le acquisizioni	62
1.1 – Le acquisizioni tramite compravendita	62
1.2 – Le altre acquisizioni	67
2 – La gestione delle terre: locazioni, commutazioni, ricognizioni	69
2.1 – Locazioni e commutazioni	69
2.2 – Le ricognizioni	71
2.3 – Le 'liquidazioni'	76
Capitolo V. Alcuni aspetti della società di Poggialvento	77
1 – La stabilizzazione della popolazione nella zona di Poggialvento	78
2 – Le forme della subordinazione personale dei dipendenti	80
3 – La partecipazione alla vita comunitaria a Poggialvento fra il 1228 1282	e il 87
4 – Il monastero e la società locale: confronto fra Passignano e Poggialven	
	90
5 – La presenza dei fiorentini a Poggialvento	94
5.1 – Le presenze più importanti: Scolari e Buondelmonti	96
5.2 – Altri fiorentini eminenti	99
5.3 – Conclusione	101
Appendice: l'elaborazione delle stime sulla partecipazione alla	vita
comunitaria	102

Capitolo VI. La costruzione del potere locale (secolo XII	e primo
decennio del XIII)	103
1 – La clientela armata dell'abate	104
2 – Diritti signorili e guerre per il potere locale	114
Capitolo VII. Il potere locale dall'eclissi all'assestamento isti	tuzionale
(secolo XIII)	128
1 – Dalla dissoluzione alla causa degli anni 1256-1258	128
2 – La signoria territoriale: istituzioni e contestazioni	138
Parte III. Signorie ecclesiastiche e signorie laiche	149
Capitolo VIII. Signoria episcopale e influenza cittadina a B	orgo San
Lorenzo e a Castelfiorentino	149
1 – Il patrimonio fondiario del vescovo di Firenze a Borgo San L Castelfiorentino	orenzo e a 149
2 – La signoria del vescovo di Firenze a Borgo San Lorenzo	153
3 – La signoria del vescovo di Firenze a Castelfiorentino	167
Capitolo IX. Signoria ecclesiastica e conflitti con i potenti	ti laici a
Castiglion Fatalbecco	176
1 – L'inizio del dominio signorile (fine del secolo XII – primo de	cennio del
XIII)	178
2 – Il periodo delle usurpazioni (prima metà del secolo XIII)	185

3 – Il periodo della riorganizzazione (seconda metà del secolo XIII)	194
4 – I fideles dell'eremo	199
5 – Conclusione	203
Capitolo X. La signoria ecclesiastica di Frassineta	205
1 – Le origini della signoria a Frassineta	206
2 – Frassineta nel conflitto fra l'eremo di Camaldoli e il monast Prataglia	tero di 212
3 – Conclusioni	222
Appendice: un documento sospetto relativo a Frassineta	226
Capitolo XI. La signoria dei conti di Romena nel Pratomagno	227
1 – L'assetto istituzionale della zona e la tipologia delle locazioni di te conti di Romena	rre dei 229
2 – Un termine di confonto: le signorie dei conti Guidi nel Valdarno inf	
3 – Locazioni in feudum, fidelitas e signoria territoriale a Loro	233
Conclusione generale	242
1 – Rapporti con i comuni cittadini, terre, rendite, poteri	242
2 – I signori e la società rurale	248

Fonti	256
Fonti inedite	256
Fonti edite	258
Bibliografia	261

Introduzione

Lo scopo di questa ricerca è quello di indagare – sulla base delle fonti relative ad un piccolo numero di aree rurali ristrette, ovvero alcuni castelli - alcune delle dinamiche che nella Toscana nordorientale dei secoli XII e XIII potevano instaurarsi fra le comunità rurali e i loro signori (cioè i soggetti che detenevano diritti di natura pubblica in quelle medesime aree), cercando soprattutto di individuare le conseguenze pratiche della presenza dei signori, nell'età del pieno sviluppo e della definizione istituzionale della signoria. Ad eccezione di uno solo dei castelli che ho selezionato per la mia indagine, cioè Loro Ciuffenna, soggetto nel secolo XIII alla signoria territoriale di un ramo dei conti Guidi, soltanto la documentazione che riguarda alcune signorie ecclesiastiche presenta delle caratteristiche che la rendono adatta per questa indagine, ragione per cui, con l'eccezione alla quale ho appena accennato, gli ambiti presi in considerazione dalla mia ricerca saranno costituiti appunto da insediamenti e piccole aree soggette al dominio signorile di enti ecclesiastici. Il mio obbiettivo è stato dunque quello di comprendere quale peso potesse avere questa presenza signorile nell'esistenza delle persone, nello svolgimento ordinario della vita sociale del castello, e infine nel promuovere l'ascesa sociale di singoli individui.

Il livello epistemologico delle spiegazioni che ho cercato di dare è semplicemente quello di una individuazione e interpretazione di fenomeni e nessi causali che non pretende di giungere ai livelli più profondi dell'analisi dei comportamenti individuali e collettivi, cioè alle loro motivazioni e ai loro meccanismi generativi, se non in modo occasionale. Questa precisazione può apparire superflua e quasi fuori luogo, ma a me è sembrata necessaria perché, al momento in cui si intraprende lo studio di piccole comunità con lo scopo di metterne in luce le dinamiche interne, si deve tener presente che questo approccio allo studio della società è tipico dell'antropologia. Bisogna esserne consapevoli e fare delle scelte. Vi sono stati anche degli storici, in primo luogo italiani, che hanno effettuato ricerche di questo tipo, cioè su delle comunità rurali, applicando teorie antropologiche all'analisi storica: penso ovviamente a Giovanni Levi, che di questo orientamento, nella forma specifica della microstoria, è stato uno degli esponenti principali. L'esempio di Levi è forse il più famoso, ma anche nella medievistica si trovano casi nei quali l'interpretazione di fatti sociali rilevati nel corso di ricerche su delle comunità rurali è stata condotta con

un'ottica di tipo antropologico, come ad esempio nel caso degli studi di Chris Wickham sulla circolazione della terra e sulle donazioni effettuate in favore dei monasteri del Casentino.²

Io mi sono interrogato circa l'opportunità di un approccio antropologico dopo aver terminato la ricognizione preliminare delle fonti. Orientarsi all'interno dell'antropologia attuale per arrivare ad individuare dei principi che avessi ritenuto convincenti, e che avessi potuto dunque adottare come criteri della mia analisi, avrebbe richiesto non poco tempo. Se è vero che la microstoria italiana – e mi riferisco proprio al libro di Levi sul villaggio di Santena – inizialmente mi sembrava offrire un modello applicabile ad almeno uno dei castelli sui quali avevo condotto la ricognizione (cioè Loro), è altrettanto vero che le discussioni suscitate dal modo in cui Levi ed altri studiosi hanno scelto i loro punti di riferimento nell'antropologia³ mi hanno portato a concludere che non è opportuno rifarsi soltanto a degli studi storici che si ispirano a posizioni antropologiche, evitando completamente il confronto diretto con questa disciplina. D'altra parte, la schedatura preliminare consentiva già di intravedere alcune delle potenzialità offerte, proprio in relazione ai temi che mi interessano di più, da un esame comparativo che, potendo essere effettuato in modo più 'tradizionale' – cioè non antropologico – non richiedeva di acquisire dimestichezza con una disciplina che non è quella nella quale io mi sono formato. Perciò ho ritenuto che, nell'economia complessiva della mia ricerca, questa seconda strada fosse la più produttiva.

Come si vedrà, gran parte delle dinamiche che mettono in relazione i signori e gli abitanti delle loro signorie rimangono in ombra, oppure risulta impossibile valutare

¹ GIOVANNI LEVI, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Microstorie, 10, Torino, Einaudi, 1985.

1

² CHRIS WICKHAM, *Vendite di terra e mercato della terra in Toscana nel secolo XI*, in «Quaderni storici», n.s., 65, XXII (1987), fasc. 2, pp. 355-377. In questo saggio (p. 370) Wickham indica come esemplare lo studio di Giovanni Levi sui rapporti fra le somme pagate per le vendite di terra, il mercato della terra e i rapporti sociali, contenuto nel libro *L'eredità immateriale*. Il tema del ruolo sociale della circolazione della terra è ripreso anche in CHRIS WICKHAM, *La montagna e la città*. *L'Appennino toscano nell'alto medioevo*, Gli Alambicchi, 14, Torino, Scriptorium, 1997 (ed. orig. col titolo *The mountains and the city*. *The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages*, Oxford, Oxford University Press, 1988), pp. 204-230 e 255-286. Circa il rapporto fra ricerca storica e antropologia sul tema della circolazione della terra si veda FLORENCE WEBER, *De l'anthropologie économique à l'ethnographie des transactions*, in *Le marché de la terre au Moyen Âge*, a cura di Laurent Feller e Chris Wickham, Collection de l'École française de Rome, 350, Rome, École française de Rome, 2005, pp. 29-48.

³ Per delle riflessioni sul rapporto fra storia e antropologia, con una notevole attenzione alle posizioni di Levi, si veda il volume *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di Jacques Revel, I libri di Viella, 54, Roma, Viella, 2006 (ed orig. col titolo *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'experience*, a cura di Jacques Revel, Paris, Gallimard - Editions du Seuil, 1996. L'edizione italiana da una parte non comprende tutti i saggi contenuti in quella francese, dall'altra ne include altri tre più recenti che non si trovano in quella originale). Per un rapidissimo quadro della microstoria, con considerazioni critiche, si veda PETER BURKE, *Storia e teoria sociale*, Universale Paperbacks, 298, Bologna, Il Mulino, 1995 (ediz. orig. col titolo *History and social theory*, Cambridge, Polity Press, 1992), pp. 53-58.

le loro conseguenze, soprattutto nel campo economico. Ma certe altre emergono con chiarezza e ciò permette di formulare delle conclusioni circa alcuni meccanismi di funzionamento, di tipo politico-istituzionale e sociale, il cui ruolo appare determinante nel quadro generale dei rapporti fra comunità e signori. All'interno di queste dinamiche, i fattori decisivi che ho avuto modo di osservare sono fondamentalmente due. Uno di questi è l'importanza che le relazioni sociali – prima ancora che politiche – con la città egemone assumono per le comunità rurali nell'ambito specifico dei rapporti fra queste ultime e i signori, tema che costituisce un aspetto particolare di un fenomeno peraltro ben noto nei suoi tratti generali, che è il ruolo fondamentale della città nell'evoluzione del proprio contado. Ma l'elemento più importante è senz'altro la funzione che l'attività militare organizzata può avere come occasione che si offre a dei soggetti che aspirano all'egemonia locale - cioè, che tendono a crearsi una signoria - non tanto come strumento di coercizione nei confronti dei dipendenti o di tutti coloro ai quali questi sogetti vogliono imporsi, quanto per far presa sulla società rurale attraverso il coinvolgimento ed il reclutamento di clientele armate locali. L'esame di quest'aspetto mi ha poi condotto ad alcune considerazioni, un po' a margine ma credo non prive d'interesse, circa la natura culturale dell'azione armata collettiva e organizzata. Riguardo a quest'ultimo punto voglio ribadire che, non avendo alcuna competenza di tipo antropologico, mi sono limitato a trarre le conclusioni più semplici, ma credo non banali, alle quali l'osservazione empirica permette di giungere. In questo quadro tematico il capitolo su Loro risulta decisamente eccentrico, nel senso che la documentazione relativa a questo distretto non fornisce alcun contributo allo studio di questi problemi; tuttavia essa permette un esame relativamente approfondito della gestione fondiaria di una signoria laica della seconda metà del secolo XIII, il che è un fatto raro, per cui ho ritenuto che si trattasse di un'occasione da cogliere in ogni caso.

L'ambito territoriale all'interno del quale ho cercato i castelli da esaminare è quello costituito dalle tre diocesi di Firenze, Fiesole, ed Arezzo. Com'è noto, nel basso Medioevo le prime due formavano, nel loro complesso, il contado di Firenze. La mia scelta è stata determinata inizialmente dal fatto che, per via del lavoro svolto in occasione della tesi di laurea, avevo già un'idea generale del panorama delle fonti documentarie disponibili per tutta quest'area subregionale, ed è stata confermata definitivamente in seguito alla ricognizione preliminare delle fonti, che mi ha portato ad individuare dei castelli che a mio parere risultavano decisamente interessanti per i temi

che volevo studiare. Questa selezione è avvenuta sulla base di una combinazione di criteri che sono stati definiti in questa stessa fase, tenendo conto delle osservazioni che avevo avuto modo di compiere nel corso della ricognizione. Questi criteri sono i seguenti:

- il fatto che un castello dipendesse in tutto o in parte da personaggi laici o da enti ecclesiastici che vi detenevano diritti signorili di livello territoriale, anche soltanto per una parte del periodo considerato. Non ho scartato preliminarmente la possibilità di studiare delle signorie mai giunte a definirsi chiaramente in modo territoriale; semplicemente quei casi mi sono sembrati lo ripeto, nei limiti di quanto la ricognizione preliminare mi ha consentito di vedere meno interessanti in funzione degli obbiettivi che mi ero posto;
- la consistenza quantitativa della documentazione superstite;
- la presenza di specifici motivi di interesse, individuati e valutati volta per volta;
- un tendenziale equilibrio nella ripartizione, fra le varie diocesi, della quantità di documenti da schedare;
- lo stato degli studi, per evitare i castelli già studiati in modo approfondito.

Nonostante le differenze che si osservano fra le vicende dei castelli che ho selezionato e nel modo in cui essi vengono illuminati dalla documentazione, è possibile adottare un approccio comparativo e nelle pagine dedicate ad ognuno di essi ho cercato di mettere in evidenza il ruolo che lo studio di ciascuno ha assunto nell'insieme del mio lavoro. A questo punto mi pare opportuno elencarli brevemente. I castelli scelti sono in tutto sei, e sono i seguenti:

- nella diocesi di Firenze: Castelfiorentino (in Val d'Elsa, a circa 30 chilometri⁴ a sudovest di Firenze) e Borgo San Lorenzo (nel Mugello, a circa 20 chilometri a nord di Firenze);

_

⁴ Tutte le distanze dei castelli dalle sedi vescovili sono misurate in linea d'aria.

- nella diocesi di Fiesole: Poggialvento (in Val di Pesa, a circa 20 chilometri a sud di Firenze);
- nella diocesi di Arezzo: Frassineta (in Casentino, a circa 35 chilometri a nord di Arezzo), Castiglion Fatalbecco (in Val Tiberina, nei pressi dell'attuale Montedoglio, a circa 20 chilometri a nord-est di Arezzo. Il sito dove sorgeva il castello attualmente è fuori dalla diocesi di Arezzo, ma vi rientrava ancora nel secolo XIII), e Loro Ciuffenna (nel Valdarno superiore, a circa 25 chilometri a nord-ovest di Arezzo). Come ho già avuto occasione di dire, Loro è l'unica signoria laica all'interno di questa lista. È inoltre da segnalare il fatto che tutto il plebato di Gropina, all'interno del quale si trova Loro, pur appartenendo alla diocesi di Arezzo rientrava nel *comitatus* di Firenze.⁵

Per l'esposizione dei risultati della ricerca ho scelto un'impostazione topografica (cui si sottrae solo la conclusione generale), schema che peraltro riflette in buona misura la struttura della documentazione, come si vedrà meglio nel capitolo dedicato alle fonti. La narrazione procede dunque castello per castello. La scelta di strutturare l'indice in questo modo è stata motivata innanzitutto dalle differenze che sussistono nella quantità, nella distribuzione nel tempo e nella ricchezza della documentazione disponibile per i vari castelli, e dalla scelta di valorizzare almeno alcuni dei motivi d'interesse specifici di ciascuno di essi. Sempre sulla base di questi fattori, ho deciso di dedicare a Poggialvento uno spazio decisamente più ampio rispetto agli altri: si tratta infatti del caso non soltanto più interessante fra quelli che ho preso in esame, ma anche di quello per cui le dinamiche legate all'attività militare sono più evidenti, e per il quale è possibile esaminare il rapporto fra società, istituzioni locali e dominio signorile in un contesto che muta, e in relazione alle vicende e agli orientamenti della politica cittadina. In secondo luogo, mi è parso opportuno non separare mai l'analisi dalla ricostruzione delle vicende dei singoli castelli, poiché gli elementi del quadro rivelano appieno il loro significato soltanto quando li si guarda nel contesto complessivo degli svolgimenti della vita locale.

⁵ Circa l'appartenenza del plebato di Gropina al *comitatus* di Firenze si veda MARIA ELENA CORTESE, Signori, castelli, città. L'aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Deputazione di storia

patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 53, Firenze, Olschki, 2007, p. XII, nota 7.

Parte I

Questioni e fonti

Capitolo I

Il quadro storiografico: la signoria rurale

Questa ricerca affronta dei temi che hanno ormai alle spalle una lunga tradizione di studi. Fra questi, i principali sono i seguenti:

- la signoria rurale;
- le comunità rurali e le loro istituzioni;
- le condizioni di dipendenza personale, e in particolare quella dei *coloni*.

Non è mia intenzione effettuare un esame approfondito di ciascuno di questi temi dal punto di vista della storia della storiografia; mi limiterò invece ad indicare quegli studi che ho assunto come punti di riferimento, e a collocare la mia ricerca nel quadro del panorama storiografico attuale. In questa esposizione procederò secondo l'ordine dell'elenco qui sopra, cominciando dunque da alcuni studi sulla signoria, cioè il fenomeno storico che costituisce il nucleo centrale dei miei interessi; per quanto riguarda invece le comunità rurali, che in termini molto generali e schematici possono essere considerate l'altro polo della dialettica politica che ha luogo a livello locale nelle aree signorili, farò soltanto un rapidissimo cenno alla fine del paragrafo relativo alla signoria. Prenderò dunque in considerazione alcuni studi sulle condizioni di dipendenza personale tipiche dei secoli XII e XIII accennando ad alcune questioni riguardanti il colonato, una condizione che secondo alcune ricerche recenti (come avrò modo di illustrare fra poco) ha netti caratteri signorili.

Si può senz'altro dire che negli ultimi trent'anni la signoria rurale ha rappresentato uno dei temi principali della medievistica italiana, nella quale vi è attualmente una nozione condivisa di signoria, concettualmente distinta sia dalla

semplice proprietà fondiaria sia dai rapporti vassallatico-beneficiari. L'accettazione pressoché generale di queste due distinzioni è, se si guarda al panorama internazionale degli studi, un tratto caratteristico dei medievisti italiani. Ad esempio, per quanto riguarda la prima, Sandro Carocci ha scritto recentemente che, mentre "per numerosi studiosi italiani neanche un grande proprietario dell'alto e pieno medioevo può essere automaticamente considerato come un signore fondiario se non è in grado di sommare alle semplici facoltà di controllo economico e egemonia sociale che gli vengono dall'ampiezza dei possessi almeno alcune prerogative giurisdizionali, fiscali e militari", ciò non accade invece nella medievistica francese. 6 Per quanto riguarda poi la seconda distinzione, essa è una conseguenza dell'interpretazione del feudalesimo che si è imposta in Italia negli ultimi decenni per impulso di Giovanni Tabacco, il quale ha inteso questo fenomeno in un senso strettamente giuridico, identificandolo appunto con i legami vassallatico-beneficiari. Ma poiché questo non è l'unico modo in cui oggi può essere concepito il feudalesimo, in altri paesi la situazione si presenta assai diversa; così dieci anni fa Chris Wickham, in un convegno, rilevava che la storiografia spagnola e una parte di quella francese fanno rientrare il tema della signoria rurale all'interno di quello del feudalesimo. Guardando agli studi italiani degli anni precedenti, Wickham aggiungeva inoltre che essi si sono concentrati soprattutto sulla signoria, ritenendola un fenomeno di gran lunga più rilevante dei rapporti vassallatico-beneficiari, almeno per quanto riguarda l'Italia centro-settentrionale. 8 Proprio nella tavola rotonda che chiuse

⁶ Si veda SANDRO CAROCCI, *Contadini, mercato della terra e signoria nell'Europa medievale*, in «Storica», IX (2003), nn. 25-26, pp. 9-42: p. 19. Sulla definizione di 'signoria fondiaria', si veda il paragrafo successivo.

Per Tabacco, mi limito a indicare, in ordine cronologico, i primi scritti in cui egli formula questa distinzione: GIOVANNI TABACCO, Feudo e signoria nell'Italia dei comuni. L'evoluzione di un tema storiografico, in ID., Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 108-145, già pubblicato col titolo: Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'évolution d'un thème historiographique, in «Le Moyen Âge», LXXV (1969), pp. 5-37, 203-218; ID., L'allodialità del potere nel Medioevo, in ID., Dai re ai signori, cit., pp. 15-66, già pubblicato in «Studi medievali», s. III, XI (1970), pp. 565-615, e infine ID., Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Piccola biblioteca Einaudi, 379, Torino, Einaudi, 1979 (soprattuto le pp. 240-275), già pubblicato - eccetto l'introduzione storiografica e l'appendice - col titolo La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali, in Storia d'Italia, vol. II: Dalla cauta dell'Impero romano al secolo XVIII, t. I, Torino, Einaudi, 1974, pp. 5-274. Per quanto riguarda gli storici che hanno seguito l'impostazione di Tabacco, mi limito qui a far riferimento a due testi importanti. Uno è la sintesi, non recentissima, di GIUSEPPE SERGI, Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale, in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, vol. II: Il Medioevo, t. 2, Popoli e strutture politiche. Torino, UTET, 1986, pp. 369-393: si vedano soprattuto le pp. 375-376, in cui tale distinzione appare come un dato acquisito. L'altro è uno dei testi fondamentali per la concezione generale della signoria come fenomeno storico, cioè CINZIO VIOLANTE, La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche, in Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXVIII (Spoleto, 19-25 aprile 1990), 2 tomi, Spoleto, CISAM, 1991, t. I, pp. 329-385: 334-336.

⁸ Su tutto il tema dei modi di intendere il feudalesimo si veda CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo,

quel convegno Cinzio Violante ribadì quest'idea, in riferimento a un problema di grande rilievo – cioè l'evoluzione politica e sociale complessiva dei secoli X e XI – affermando che "il vero fatto nuovo, l'autentico perno delle trasformazioni (non cesura!) di quest'epoca" fu la nascita delle signorie territoriali, e non l'evoluzione dei rapporti vassallatico-beneficiari. Queste relazioni ebbero comunque nelle vicende delle dominazioni signorili del regno italico un ruolo che nel complesso, e a prescindere dalla cronologia, assunse tre aspetti: reclutamento di clientele armate e di personale amministrativo o domestico, definizione dei legami con i 'sudditi' del signore in termini vassallatico-beneficiari, e forma di raccordo politico fra poteri territoriali. 10 I modi e i caratteri dell'interazione fra questi fenomeni devono essere esaminati e valutati volta per volta, all'interno dei vari contesti locali. Dunque, il fatto che in Italia vi sia una concezione prevalente della signoria, che è peraltro quella adottata anche da me in questo lavoro, e l'esistenza di alcuni testi di sintesi – quelli ai quali farò riferimento qui sotto – che ne ripercorrono la vicenda storiografica, rendono non necessario in questa sede un esame approfondito della storia del concetto di signoria; mi limiterò quindi a delle brevi definizioni, cercando però nello stesso tempo di delineare un quadro teorico generale, anche al di là di quanto pertiene alle situazioni che ho preso in considerazione nel corso della mia ricerca. Nel far questo il mio scopo principale rimane comunque quello di definire in modo chiaro i concetti che utilizzerò nelle pagine che seguono, per ridurre al minimo le ambiguità e le aporie che potrebbero presentarsi nel seguito della mia esposizione; di certo non pretendo di offrire un quadro completo ed esauriente delle conoscenze e delle interpretazioni relative al problema storico della signoria.

1 – Tipologia delle signorie

Esaminando la storiografia europea sulla signoria, Carocci ha osservato che "sia pure con varietà di interessi e di idiomi, in Francia, Italia, Spagna e in misura minore in Inghilterra e Germania, dall'ultimo dopoguerra lo studio della signoria è stato affrontato soprattutto elaborando una tipologia delle presenze signorili fondata sulla *natura* dei

XLVII (Spoleto, 8-12 aprile 1999), 2 tomi, Spoleto, CISAM, 2000, t. I, pp. 15-46. Sulla storiografia italiana si vedano le pp. 18-20; per quella spagnola e francese si vedano le pp. 24-27 e 39.

⁹ Si veda il suo intervento nella tavola rotonda conclusiva in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., pp. 1041-1057, in particolare alle pp. 1046 e 1055 (la citazione è tratta da quest'ultima pagina).

¹⁰ Per un quadro molto sintetico si veda FRANÇOIS MENANT, *La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècles*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., t. I, pp. 347-383: si vedano in particolare le pp. 353-355, 359, 370-372 e 382-383. Per una sintesi più ampia si veda GIUSEPPE ALBERTONI, LUIGI PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Le bussole, 93, Studi storici, Roma, Carocci, 2003, soprattutto le pp. 85-134.

poteri esercitati [...] e sul loro *ambito* di applicazione".¹¹ Una combinazione di questi due criteri si ritrova appunto nella tipologia che è stata proposta, rielaborando quelle già esistenti, da Violante, tipologia che è diventata canonica negli studi italiani su questa materia. Violante ha distinto i tipi seguenti di signoria:

- signoria fondiaria: si ha quando il proprietario fondiario esercita "nei riguardi di coloro che coltivano e abitano le sue terre, diritti per dirla con un termine marxista 'extraeconomici', di costringerli ad adempiere ai loro obblighi, di giudicarli, di imporre loro altre contribuzioni e prestazioni oltre a quelle dovute per le terre ricevute da coltivare"; alcuni proprietari esercitano questi poteri sui propri dipendenti (sia liberi sia servi) soltanto in questioni relative alla gestione economica delle terre, altri invece esercitano questi diritti al di là dei casi strettamente pertinenti allo sfruttamento della terra, e in controversie fra i propri concessionari e persone estranee alla loro proprietà. Violante afferma che in questo caso "i poteri signorili non solo erano strettamente connessi con la terra ma derivavano dallo stesso possesso della terra", ¹³ e pur dichiarando di non voler discutere la questione della natura privatistica o pubblicistica di questi poteri è evidente, anche soltanto per confronto con quanto egli afferma riguardo alle altre forme di signoria, che egli li ritiene di tipo privatistico. La signoria fondiaria compare alla fine del secolo VIII e si afferma fra la metà del IX e l'inizio del X;¹⁴
- signoria immunitaria: si ha quando il proprietario fondiario gode dell'immunità concessagli dal re per le sue terre; è "di origine e natura pubbliche", in quanto deriva da una concessione regia e tende ad appropriarsi dei diritti regi; si applica alle proprietà dell'immunista ma tende a trasformarsi in signoria territoriale. Compare nel regno italico con i Carolingi;¹⁵

¹¹ SANDRO CAROCCI, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in «Storica», III (1997), n. 8, pp. 49-91: p. 82. I due corsivi sono nel testo.

_

¹² VIOLANTE, *La sign. rur. nel sec. X*, cit., pp. 341-342 e 347-355. Il brano citato si trova a p. 341. Si veda anche ID., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Atti della XXXVII settimana di studio (Trento, 12-16 settembre 1994), Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 44, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 7-56: 13-

¹³ ID., *La sign. rur. secc. X-XII*, cit., p. 15.

¹⁴ ID., *La sign. rur. nel sec. X*, cit., p. 348.

¹⁵ *Ivi*, cit., pp. 343 e 355-358. La citazione è tratta da p. 343. Si veda anche ID., *La sign. rur. secc. X-XII*, cit., pp. 16-17.

- signoria territoriale (o signoria territoriale di banno): si ha quando un soggetto detiene i poteri regi (o una parte di questi) su un'area territorialmente coerente – il distretto – e su tutti i suoi abitanti, indipendentemente dal fatto che coltivino o meno terre appartenenti a lui, ad eccezione dei *nobiles*; "nel regno italico fu di carattere pubblicistico ed ebbe origine sostanzialmente pubblica". È l'esito di processi che nel regno italico iniziano nella seconda metà del secolo X. ¹⁶

È necessario soffermarsi ancora un momento sulla definizione di 'signoria fondiaria'. Si deve notare che questa espressione è correntemente usata sia per indicare la realtà illustrata da Violante, sia un tipo di assetto del potere locale che si osserva nei secoli successivi a quelli che Violante indica come il periodo del suo pieno sviluppo. Infatti, a proposito della signoria fondiaria, Luigi Provero scrive che essa consiste in

"un potere giurisdizionale su tutti coloro che vivono e lavorano sulla terra signorile: servi, coloni, affittuari; ma se questo potere si esercita su un ambito sociale e geografico analogo alle dominazioni di età carolingia, ben diversi sono la natura e i contenuti di questo potere: al controllo economico, alle forme di patronato e di egemonia sociale, si aggiungono tra X e XI secolo ampi diritti giurisdizionali (imposte, giustizia) che [...] si richiamano al potere comitale". 17

Egli poi aggiunge che i poteri regi "non sono prerogativa esclusiva delle signorie territoriali, ma si ritrovano con buona frequenza all'interno di signorie fondiarie". ¹⁸ La definizione di Provero è dunque decisamente più ampia di quella di Violante: si adatta infatti sia al fenomeno storico descritto da quest'ultimo, sia a una realtà diversa, che è quella dei secoli XII e XIII. Bisogna dunque distinguere la signoria fondiaria che sussiste all'interno dell'ordinamento carolingio e nel periodo della sua dissoluzione (che è quella di cui parla Violante) dalla signoria fondiaria dei secoli XII e XIII, la quale coesiste come fenomeno storico con la signoria territoriale, è della medesima natura quanto ai poteri che ne costituiscono il contenuto, ed è talvolta intrecciata con essa in un medesimo contesto locale. ¹⁹ Voglio chiarire che ciò che a me interessa qui non è indagare in modo compiuto ed esauriente tutti i modi in cui è stata impiegata nella

¹⁶ ID, *La sign. rur. nel sec. X*, cit., pp. 344-347 e 358-376. La citazione è tratta da p. 359. Si veda anche ID., *La sign. rur. secc. X-XII*, cit., pp. 17-25 e 39-52.

_

¹⁷ LUIGI PROVERO, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Studi superiori, 362, Le Italie medievali, Roma, Carocci, 1998, pp. 101-102.

¹⁸ *Ivi*, cit., p. 103.

¹⁹ *Ivi*, cit., p. 104.

storiografia l'espressione 'signoria fondiaria', ma soltanto spiegare il significato con il quale io, riferendomi ai secoli XII e XIII, la userò, che è appunto quello illustrato da Provero.

Gli studi su singole signorie hanno mostrato come tutte queste definizioni debbano confrontarsi con una realtà che, per lo stato lacunoso delle fonti o per la complessità di numerose situazioni locali, si adatta complessivamente male ad una qualunque categorizzazione. Tuttavia è evidente che sarebbe folle rinunciare a delle distinzioni tipologiche, e che sarebbe sbagliato anche dissolverle nella molteplicità dei casi specifici, magari conservandole soltanto come nomi vuoti. L'approccio più vantaggioso consiste invece senz'altro nel considerare queste categorie, come Carocci ha affermato in un suo scritto recente, "come schemi, come concetti tipico-ideali weberiani, che non descrivono la realtà, ma che piuttosto costituiscono modelli astratti per comprendere e paragonare le tante forme assunte, nel concreto, dalle relazioni di signoria". 20 È infatti evidente che una situazione locale può essere descritta analiticamente e interpretata soltanto attraverso un'esame ampio delle testimonianze documentarie relative a quell'area, il che vuol dire che non ci si può limitare a decidere se in un certo caso concreto si possa o meno applicare la definizione di 'signoria' sulla base di uno o di pochi elementi e pretendere poi di dedurre tutto il resto dagli schemi teorici.

Proprio nel saggio che ho appena citato Carocci propone per lo studio della signoria una tipologia diversa rispetto a quella che ho esposto fin qui. Egli opera innanzitutto una distinzione fra le situazioni caratterizzate dalla presenza di una grande proprietà fondiaria che assume il ruolo di "una forma di organizzazione non solo della produzione, ma anche della società", cosa che si verifica quando la soggezione dei coltivatori rispetto al proprietario è forte sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, e quelle in cui un grande proprietario fondiario esercita anche, a livello locale, consistenti poteri giudiziari, militari e fiscali detenuti in modo patrimoniale, finanziando la sua organizzazione locale del potere attraverso risorse raccolte sul posto e senza interferenze significative di principi, città o altri soggetti estranei nelle dinamiche locali. Il primo tipo di egemonia ha un carattere essenzialmente informale, e diventa una dominazione di natura realmente politica solo quando alla preminenza nel

²⁰ SANDRO CAROCCI, Signori e signorie, in Storia d'Europa e del Mediterraneo, vol. VIII, Il Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche, a cura di Sandro Carocci, Roma, Salerno, 2006, pp. 409-448: p. 412.

possesso fondiario si aggiungono gli altri elementi che ho appena menzionato. Riprendendo – ma in un senso più restrittivo – una definizione della storiografia francese, Carocci indica il primo di questi due assetti con l'espressione 'signoria fondiaria', mentre indica il secondo con la locuzione 'signoria locale'. In questa tipologia, le due forme di signoria sono distinte ma non separate, dato che la seconda è un sottoinsieme della prima. Carocci infatti ha voluto individuare una forma particolare di organizzazione del potere, tipica dei secoli XI-XIII e particolarmente rilevante in tutta Europa in questo arco di tempo, collocandola all'interno di un fenomeno più ampio, cronologicamente più esteso, e dunque complessivamente meno legato alle specificità delle signorie che interessano all'autore: questo fenomeno è la preminenza della grande proprietà fondiaria – o meglio, del grande possesso fondiario – nella vita delle campagne medievali e non solo medievali.²¹

È evidente che nell'ambito della signoria locale così come la intende Carocci sussistono diversità numerose e – almeno alcune – decisamante rilevanti; per questo egli propone anche un modello analitico (che esporrò più avanti) il cui scopo è non soltanto cogliere le differenze sostanziali all'interno di questa categoria, ma anche individuare gli elementi che consentono di valutare il ruolo dei signori nella vita delle comunità soggette al loro dominio signorile. Il fatto che nella categorizzazione di Carocci la territorialità non costituisca un criterio di distinzione è senz'altro notevole e rappresenta forse la differenza principale rispetto allo schema di Violante. Naturalmente Carocci non nega che alcune signorie possano gungere ad assumere un carattere effettivamente territoriale, cioè che i loro titolari possano arrivare ad esercitare i poteri di natura pubblica su un'area topograficamente coerente, ma afferma che "la territorialità è stata di norma una vocazione", una tendenza, peraltro propria non soltanto dei detentori del potere locale ma pure delle comunità rurali, anche se egli ammette che "col tempo è divenuta sempre più forte e capace di concretizzarsi", soprattutto dopo il secolo XII. In ogni caso, Carocci ritiene che il modo in cui questa nozione viene oggi comunemente usata nell'analisi della signoria risulti eccessivamente semplificante e recepisca in modo non sufficientemente critico delle definizioni che nelle fonti in cui si trovano hanno, in misura maggiore di quanto si è ritenuto finora, un carattere innanzitutto progettuale.²²

L'obbiezione di Carocci è forte e non può essere semplicemente aggirata. La mia risposta richiede però alcune anticipazioni di quanto è emerso da questa ricerca, ragione

²¹ *Ivi*, cit., pp. 412-415. La citazione è tratta da p. 413. Per i parametri che definiscono la signoria locale si vedano anche le pp. 430-432.

²² *Ivi*, cit., pp. 429 e 430. Entrambe le citazioni sono tratte da p. 429.

per cui le motivazioni che addurrò qui appariranno pienamente giustificate – o almeno lo spero - soltanto nei capitoli successivi. In breve, ho deciso di attenermi alla classificazione di Violante, con i correttivi che ho indicato sopra a proposito del concetto di signoria fondiaria, perché mi è sembrato che aderisse in modo decisamente soddisfacente alle situazioni che ho preso in considerazione, cioè che per la mia indagine essa costituisse uno strumento concettuale del tutto adeguato. Infatti nei casi che ho esaminato, la presenza di definizioni territoriali del potere signorile - che compaiono in tutti quanti, almeno nella seconda metà del secolo XIII – a mio parere corrisponde infatti a delle differenze reali e profonde, cioè a dei mutamenti effettivi e significativi nell'evoluzione di ciascuna di queste signorie, anche se non sempre l'acquisizione di una fisionomia territoriale si traduce in un rafforzamento del suo titolare nei confronti di tutti gli altri soggetti politici che hanno interessi nella zona. Mi riferisco in particolare alle città, le quali in certi casi condizionano così tanto lo sviluppo - o l'assenza di sviluppo - delle signorie che ho esaminato, che alcune di queste ultime, quelle del contado fiorentino, appaiono integrate nel sistema politico del comune cittadino egemone fin dalla loro nascita come signorie territoriali. Certo, a questo punto si potrebbe obbiettare, seguendo Carocci, che forse il linguaggio dei documenti non riflette la realtà degli assetti del potere locale. Tuttavia non credo che nei casi che ho esaminato si verifichi questo. Vi sono infatti alcuni castelli nei quali l'assunzione di un carattere inequivocabilmente territoriale da parte del potere signorile produce conseguenze immediate, cioè liti con le comunità. In altri casi la documentazione non rivela effetti di questo tipo, ma mostra che il riconoscimento del carattere territoriale dell'autorità esercitata dal signore avviene all'interno di quello stesso contesto locale, per cui si deve pensare che ciò corrisponda a una realtà almeno a livello dei rapporti politici fra i potenti della zona, il che ha di certo delle conseguenze sulla vita quotidiana degli abitanti. Applicare la nozione di signoria locale elaborata da Carocci non soltanto avrebbe reso meno evidente la cesura che questo passaggio ha rappresentato in almeno alcuni casi, peraltro decisamente interessanti e ben documentati, ma sarebbe anche risultato assai problematico a causa della difficoltà di effettuare, in relazione a quelle situazioni locali, le valutazioni di tipo quantitativo che compaiono fra i parametri indicati da Carocci per definire la signoria locale. A questo si aggiunge il fatto che il criterio della sostanziale autonomia della signoria da ogni altro potere politico mi avrebbe costretto a collocare tutte le signorie che ho esaminato, e proprio per la fase più avanzata della loro storia, nell'amplissima – e perciò vaga – categoria della signoria fondiaria (secondo la definizione di Carocci). Per questi motivi ho ritenuto preferibile seguire la tipologia di Violante piuttosto che quella di Carocci.

2 – I poteri dei signori

La signoria può dunque essere definita come un assetto politico in cui un soggetto laico o ecclesiastico esercita i poteri di natura pubblica (giustizia, comando militare, fiscalità), o almeno una parte di questi poteri, detenendoli in modo patrimoniale, cioè senza che costituiscano – in relazione all'area per la quale si intende parlare di signoria – il contenuto di un incarico di ufficiale regio, e indipendentemente dai modi in cui sono stati acquisiti, modi che possono andare dal privilegio regio alla pura e semplice usurpazione. Carocci ha osservato che vi è fra gli studiosi un sostanziale accordo circa il carattere pubblico delle prerogative giudiziarie, militari e fiscali esercitate dai signori: riferendosi in particolare al secolo XI, egli afferma che la definizione di questi poteri come 'pubblici' risulta "efficace per sottolineare come gli stessi contemporanei, dalle colte élites chiericali fino talora agli stessi rustici, dessero di alcuni poteri signorili una lettura appunto pubblica, per il tenace operare della tradizione culturale e politica carolingia, per legittimare affermazioni signorili, talora anche per tentarne un qualche disciplinamento". 23 Tuttavia lo stesso Carocci dichiara che non si tratta di "una scelta terminologica neutra e esente da rischi", in quanto "ha favorito interpretazioni anacronistiche del binomio pubblico-privato ed eccessive distinzioni tipologiche dei poteri signorili". ²⁴ Al di là di alcune differenze che si rilevano fra gli storici nel considerare certe prestazioni e certe esazioni di natura pubblica o meno, osserviamo che con l'espressione 'poteri pubblici' si intende sostanzialmente il complesso delle prerogative caratteristiche del potere regio. Vi sono poi altri diritti che possono trovarsi fra quelli esercitati dai signori ma che in genere non vengono considerati di natura pubblica. Per esaminare meglio questo tema consideriamo la classificazione dei principali diritti signorili che si trova in due opere di sintesi che trattano della signoria, una di Giuseppre Sergi e l'altra di Provero.²⁵

Entrambi questi studiosi definiscono diritti di natura pubblica i poteri giudiziari, quelli militari, l'albergaria (obbligo di alloggiare e mantenere il re o i suoi ufficiali), il fodrum (imposizione per il mantenimento dell'esercito regio), i telonea (tasse sulle

 $^{^{23}}$ ID., Sign. rur. e mutaz. feud., cit., p. 61. 24 Ivi, p. 62.

²⁵ SERGI, *Lo sviluppo signorile*, cit., p. 382-385; PROVERO, *L'Italia*, cit., pp. 130-135.

merci in transito), le tasse sui mercati, l'aquaticum (tassa sull'acqua prelevata per l'irrigazione), il ripaticum (tassa d'attracco), il boscagium (tassa sul taglio della legna), il pontaticum (tassa sull'attraversamento dei ponti); le in modo più esplicito rispetto a Sergi, Provero inserisce fra i diritti di natura pubblica anche il potere di imporre servizi per mantenere fortezze, strade, ponti e tutte le opere di interesse pubblico. I diritti signorili la cui natura è considerata non pubblica sono invece la taglia (imposta in origine straordinaria, che nel secolo XII tende a diventare annuale), il focaticum (tassa imposta per famiglie), il monopolio di mulini, forni, frantoi. Riguardo al focaticum, si deve notare che entrambi gli studiosi ritengono che derivi dalla trasformazione dell'albergaria e del fodrum in un'unica imposta, e dunque si tratta di un'imposizione che in qualche modo deriverebbe dalle prerogative regie; ma mentre Provero afferma che spesso il focaticum è soltanto un modo di riscuotere la taglia, Sergi lo distingue nettamente da quest'ultima.

In questa ricerca io adotterò una definizione dei poteri di natura pubblica appena più ampia di quella illustrata qui sopra, considerando come tali non solo i diritti caratteristici dell'autorità regia, ma anche quelle prerogative che nei secoli XII e XIII sono comuni a quei soggetti (comprese naturalmente le città) che esercitano il controllo politico su un territorio, cioè su un'area (o su un insieme di aree) delimitata da confini precisi o in via di definizione, anche nel caso che tali prerogative – a differenza di altri poteri esercitati da questi soggetti – non si esercitino su tutto il territorio su cui essi hanno imposto il loro dominio. Quindi, facendo riferimento alla classificazione dei poteri signorili riportata qui sopra, io considererò come poteri pubblici anche la taglia (chiamata anche colletta o datium). Si tratta evidentemente di una definizione empirica, esplicitamente modellata sulla realtà del periodo che interessa la mia ricerca. Restano fuori i diritti di monopolio su mulini, forni, frantoi, diritti dei quali peraltro non si trovano attestazioni chiare nella documentazione che io ho esaminato. Tuttavia, ritengo che si debbano considerare pubbliche anche tutte quelle imposizioni che, a prescindere dalla loro origine e dal loro contenuto, abbiano carattere territoriale: è quanto Carocci suggerisce in un suo studio sulle signorie laziali del secolo XIII, riferendosi alle signorie dei baroni romani, quando afferma che "anche la richiesta di prestazioni che si è soliti attribuire ai connotati fondiari della signoria assume spesso negli statuti dei castelli

²⁶ Per quanto riguarda l'*aquaticum* (Provero usa il termine *aquagium*) e il *boscaticum*, si noti che, anche se Provero non li elenca nella sezione intitolata "Diritti pubblici" ma in quella intitolata "Diritti signorili", li indica comunque come imposizioni di origine pubblica: si veda PROVERO, *L'Italia*, cit., p. 132.

baronali un carattere territoriale, una natura bannale". ²⁷ È comunque necessario tener presente la confusione che si produsse nell'ambito delle prestazioni e delle esazioni, per cui nei secoli XII e XIII risultava difficile distinguere quelle di natura pubblica; questa situazione fu favorita dal fatto che a partire dal secolo XII il valore economico dei poteri di natura pubblica era divenuto il loro elemento più importante.²⁸ Un altro fattore di confusione fu la diffusione di una concezione degli obblighi nei confronti del signore che induceva a considerarli come puri riconoscimenti di autorità. ²⁹ In ogni caso l'espressione 'poteri signorili', che è abbastanza generica, mi sembra adatta ad indicare l'insieme di tutti i diritti, sia pubblici sia non pubblici, esercitati da un signore. Tuttavia dato che – come ho appena detto – non mi è capitato di incontrare diritti signorili di monopolio su forni, frantoi o mulini, nel corso di questa ricerca le espressioni 'poteri (o diritti) di natura pubblica' e 'poteri (o diritti) signorili' avranno in pratica il medesimo significato.

Indubbiamente una definizione della signoria formulata in base a un concetto così ampio dei poteri pubblici può suscitare delle perplessità; oltre alla confusione circa la natura dei poteri esercitati, e considerando anche lo stato di frammentazione in cui possono venire a trovarsi³⁰ e che può raggiungere livelli così avanzati da generare forti dubbi sul significato pratico di quei diritti, vi è il fatto che questa definizione raccoglie sotto un'unica denominazione situazioni profondamente diverse: vi rientrano infatti, ad esempio, il caso di un distretto in cui il signore eserciti effettivamente il potere giudiziario, e quello di un'area per la quale si abbiano soltanto un paio di attestazioni di frazioni di albergaria dovute a un personaggio del luogo. Tuttavia io ritengo che, al momento in cui si mette a punto un quadro teorico, almeno per i secoli XII e XIII sia legittimo assumere come ipotesi di partenza che quei vocaboli che si riferiscono a diritti

²⁷ SANDRO CAROCCI, La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII), in La signoria rurale nel Medioevo italiano, 2 voll., a cura di Amleto Spicciani e Cinzio Violante, Atti del Seminario tenuto nel Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa e nella Scuola Normale Superiore di Pisa (Pisa, 23-25 marzo 1995), Studi Medioevali, 3 e 4, Pisa, ETS, 1997-1998, vol. I, pp. 167-198: 173-174.

²⁸ ID., Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana, in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales XI^e-XIV^e siècles: réalités et représentations paysannes, a cura di Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena, Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 63-82. Questo pubblicato rete: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori C/RM-Carocci-Signoria.zip> controllato in data 21/10/2006): si veda p. 9 del testo nella versione in rete. Tutte le citazioni che farò di questo testo si riferiranno all'edizione in rete.

²⁹ SERGI, *Lo sviluppo signorile*, cit., p. 384; PROVERO, *L'Italia*, cit., p. 134; CAROCCI, *Sign. rur. e mutaz.*

feud., cit., pp. 82-83.

³⁰ CAROCCI, Sign. rur. e mutaz. feud., cit., pp. 84-86; a p. 84 Carocci afferma che "la frammentazione e la sovrapposizione delle prerogative signorili possono essere considerati una caratteristica strutturale della

regi – o a prerogative (come il *datium*) distintive di quei soggetti che si presentano come detentori dell'autorità politica – non siano usati nella documentazione senza che vi sia almeno una qualche cognizione della loro connessione con un potere di comando di natura pubblica. Come ho appena detto, quest'idea mi pare particolarmente adatta alla realtà dei secoli XII e XIII, nel corso dei quali le prerogative dei poteri politici vengono definite e rivendicate con una chiarezza nuova. D'altra parte è ovvio che, nell'esame delle singole situazioni locali, la cosa importante non è stabilire se si possa o meno parlare di signoria, ma valutare il contesto specifico e dunque, per quanto riguarda i poteri di natura pubblica, il significato che essi hanno all'interno di quel contesto.

3 – Signoria e società rurale

Proprio per superare "il carattere uniformante e tendenzialmente descrittivo dell'analisi tipologica", Carocci ha proposto una griglia analitica concepita con l'intento di cogliere meglio la complessità e le dinamiche dei contesti locali.³¹ Nella prima formulazione, i parametri da lui proposti sono stati i seguenti: "il livello di integrazione fra proprietà fondiaria e diritti giurisdizionali, il grado di concentrazione delle prerogative di comando, la struttura della rendita signorile, i condizionamenti esercitati sull'evoluzione della società rurale e infine la fisionomia dei titolari dei poteri signorili". ³² Quest'insieme di criteri è stato elaborato e applicato da Carocci nell'ambito dello studio delle signorie rurali del Lazio del secolo XIII: come lo stesso autore fa notare, "manca, come si vede, una variabile che nel resto d'Italia (e in forme diverse in tante regioni europee) assunse proprio nel Duecento un rilievo determinante: quelle iniziative di coordinamento e contenimento delle egemonie signorili sviluppate in Italia dai grandi comuni cittadini [...] che furono viceversa ridottissime nel Lazio". 33 Ovviamente il rapporto fra signorie e comuni cittadini è invece una componente importantissima nello studio delle signorie toscane. Successivamente Carocci ha modificato questa griglia in vari punti: il primo di essi è stato semplificato, cosicché in questa seconda formulazione esso è costituito dalla valutazione della consistenza e della "concentrazione topografica dei possessi fondiari del signore", mentre il terzo e il

signoria medievale". Si veda anche PROVERO, L'Italia, cit., p. 134-136, per il ruolo della concezione patrimoniale dei poteri di natura pubblica in questi processi di frammentazione.

³³ ID., *La sign. rur. nel Lazio*, cit., pp. 170-171.

CAROCCI, Sign. rur. e mutaz. feud., cit., p. 83. In tutto questo paragrafo farò riferimento prevalentemente agli studi di Carocci. ³² *Ivi*, p. 84.

quarto sono stati sostituiti da altri due, ovvero "i fattori di tipo ecologico e la complessiva civiltà agraria", e la tipologia dell'insediamento.³⁴

Dato che, come ho detto all'inizio, l'obbiettivo che mi sono posto in questa ricerca consiste nell'approfondimento delle dinamiche interne alla signoria, ho intenzione di confrontare quanto si ricava dalla mia indagine con la griglia proposta da Carocci, utilizzandone la prima versione, che preferisco all'altra perché individua il tema dell'influenza dei signori sulle società locali come problema specifico. Questo argomento è infatti centrale fra i miei interessi, e a questo riguardo il mio lavoro ha prodotto qualche risultato. Devo però anticipare che, per quanto riguarda gli altri punti della griglia, la mia analisi non mi ha consentito di svilupparli tutti in modo ampio. D'altra parte so bene che niente mi vieterebbe di aggiungere i due parametri caratteristici della seconda versione della griglia a quelli della prima, ma nella pianificazione generale del mio lavoro ho dovuto fare delle scelte, principalmente per motivi di tempo, e dunque ho deciso di privilegiare certi temi rispetto a certi altri. Per quanto riguarda l'esposizione dei risultati, anche se ovviamente ho tenuto presente questo schema analitico nel corso di tutta la ricerca, ho ritenuto che sviluppare per ognuno dei castelli che ho preso in considerazione una riflessione punto per punto sarebbe risultato decisamente noioso per il lettore, anche perché certi aspetti si presentano con caratteri assai simili nei vari casi e quindi in diverse occasioni sarei stato costretto a ripetermi. Perciò ho ritenuto che il momento più adatto per riprendere sistematicamente la griglia fosse la conclusione generale, soprattutto perché lì ho potuto tener conto di quanto è emerso dalla comparazione fra le signorie che ho esaminato.

Torniamo ancora al problema dell'impostazione della ricerca. Il medesimo Carocci ha espresso la convinzione che, fra gli aspetti della signoria ai quali i suoi parametri fanno riferimento, si debba dedicare a quelli economici e sociali un'attenzione maggiore rispetto a quella che viene loro riservata di solito. In un saggio dedicato alle vendite di terra fra contadini all'interno delle signorie, egli ha affrontato il problema del controllo di questo fenomeno da parte dei signori, concentrandosi dunque su un aspetto della questione dei condizionamenti esercitati dalla signoria sulla società rurale, questione che secondo Carocci è appunto di natura prevalentemente economica. Egli ha messo in evidenza il ruolo dell'insieme di questi condizionamenti nel

_

³⁴ ID., *Signori e signorie*, cit., pp. 435-436. La citazione è tratta da p. 435.

³⁵ ID., *La sign. rur. nel Lazio*, cit., p. 168, e ID., *Sign. rur. e mutaz. feud.*, cit., p. 52. Quest'opinione si trova espressa anche in VIOLANTE., *La sign. rur. secc. X-XII*, cit., p. 39: "l'aspetto economico della 'signoria territoriale' in tutti i suoi risvolti, non solo agrari, andrebbe approfondito, sull'esempio degli storici tedeschi, che si sono dedicati di preferenza a tale argomento".

determinare i caratteri complessivi di una signoria, affermando la necessità di distinguere "fra la forza di una signoria e la sua pervasività"; con il termine 'forza' egli intende l'ampiezza delle prerogative di natura pubblica di una signoria, mentre con il termine 'pervasività' indica la capacità del signore di intervenire efficacemente nella vita economica e sociale della comunità soggetta alla sua signoria. ³⁶ Effettuando una comparazione fra signorie di diversi paesi europei, egli osserva che forza e pervasività sono indipendenti l'una dall'altra:

"a volte una signoria è insieme forte e pervasiva: ma i due termini – forza e pervasività – non sono sinonimi. Alcuni dei signori più forti, ampiamente dotati di poteri giudiziari, fiscali e militari [...] esercitavano un dominio poco pervasivo perché rimaneva per così dire alla superficie o all'esterno del concreto svolgersi dei rapporti sociali fra i loro sottoposti e delle attività economiche che praticavano. E all'opposto, poteva accadere che signori dotati di modestissime prerogative politiche, giudiziarie e fiscali, e dunque deboli su un piano generale, riuscissero però a condizionare in profondità la vita quotidiana dei loro contadini, grazie ad esempio all'ampiezza delle riserve signorili e alla richiesta di numerose *corvées*, o anche, più banalmente, grazie al fatto di risiedere stabilmente all'interno del villaggio e di conoscere in modo diretto e approfondito le terre, gli uomini e le bestie."³⁷

Se dunque si considera la questione della pervasività in modo ampio, possiamo farvi rientrare, assieme al problema del controllo delle vendite di terra, almeno altri due elementi importanti, cioè l'assetto della proprietà fondiaria³⁸ e il problema dell'adeguamento del prelievo signorile alle variazioni della produzione;³⁹ il tema della pervasività comprende quindi in sé il terzo e il quarto punto della prima griglia analitica predisposta da Carocci. Vediamo meglio questi tre elementi, per illustrare i quali farò riferimento quasi esclusivamente agli studi del medesimo Carocci.

_

³⁶ CAROCCI, *Contadini*, cit., pp. 35-36. La citazione è tratta da p. 35. Carocci ha ripreso la distinzione fra forza e pervasività in ID., *Signori e signorie*, cit., pp. 436-439.

³⁷ ID., *Contadini*, cit., pp. 35-36: più in generale si vedano le pp. 32-36.

³⁸ Il tema dell'assetto della proprietà fondiaria all'interno delle signorie corrisponde in sostanza al primo dei cinque punti della griglia, e così è stato collocato da Carocci nella struttura del suo saggio sulle signorie laziali: si veda ID., *La sign. rur. nel Lazio*, cit., pp. 173-175; tuttavia in uno studio successivo egli ha accennato alla questione trattando del quarto punto: v. ID., *Sign. rur. e mutaz. feud.*, cit., p. 86.

³⁹ Nel suo studio sulle signorie del Lazio, Carocci ha affrontato il tema del prelievo signorile in relazione al terzo punto della griglia, cioè la rendita signorile, ma dichiarando subito lo strettissimo rapporto fra prelievo signorile e controllo sulla società rurale da parte dei signori: v. ID., *La sign. rur. nel Lazio*, cit., pp. 178-181. Invece in un saggio successivo ha considerato il problema del prelievo come un aspetto del quarto punto, cioè della pervasività della signoria: v. ID., *Sign. rur. e mutaz. feud.*, cit., pp. 87-89.

Iniziamo dalla proprietà fondiaria. La grande proprietà è considerata dalla storiografia italiana la base dello sviluppo della signoria in Italia: "le dominazioni locali costituitesi senza una copspicua base fondiaria sono infatti rarissime". 40 Il patrimonio fondiario del signore non è soltanto una fonte di rendita, ma anche uno strumento per la creazione di una clientela locale, che rafforza la presa del signore sulla società. ⁴¹ Inoltre, come osserva Carocci, "il suo ruolo resta centrale anche in seguito. I signori italiani sono molto spesso proprietari di una vasta quota dei terreni situati nella loro signoria, e l'intensità, la forza del loro dominio dipendono moltissimo dall'ampiezza delle proprietà fondiarie". 42 Si deve comunque tener presente che in Italia, tranne che in alcune aree, all'interno delle signorie si trova anche la proprietà contadina, che in genere rimane e non viene espropriata dal signore. 43 È inoltre necessario rilevare che, sebbene vi siano signori che intervengono attivamente nelle bonifiche, nell'agricoltura o nell'attività estrattiva, l'atteggiamento prevalente è "l'estraneità al momento della produzione", dovuta al fatto che i signori considerano la terra "soprattutto come uno strumento per sostenere relazioni e clientele, piuttosto che come fonte di profitto". 44

Passiamo adesso al prelievo signorile, o meglio al problema del rapporto fra produzione e prelievo. In gran parte dell'Italia centro-settentrionale i signori non adeguarono il prelievo sulla produzione agricola all'incremento produttivo delle campagne: quantità crescenti di questa produzione rimasero ai contadini, premettendo alle società locali nel loro complesso di arricchirsi, differenziarsi al loro interno e quindi acquisire forza per opporsi al signore. Gli strumenti che permettono questo adeguamento sono i canoni parziari, che si ritrovano in alcune delle signorie laziali studiate da Carocci, nelle quali canoni di questo tipo vengono imposti dai signori non soltanto sulle terre da loro date in concessione, ma anche sugli allodi contadini. 45

Veniamo infine al problema del controllo signorile sul mercato della terra. 46 Le vendite di terra fra contadini potevano riguardare sia i fondi che essi avevano in proprietà sia quelli che essi detenevano in concessione, comprese le terre appartenenti al signore; la distinzione fra proprietà e possesso non aveva un ruolo fondamentale, a

⁴⁰ ID., Sign. rur. prel. signor. e soc. cont., cit., p. 3. Si veda anche Provero, L'Italia, cit., pp. 55.

⁴¹ PROVERO, *L'Italia*, cit., p. 104.

⁴² CAROCCI, Sign. rur. prel. signor. e soc. cont., cit., p. 4. Si veda anche PROVERO, L'Italia, cit., p. 105.

⁴³ CAROCCI, Sign. rur. prel. signor. e soc. cont., cit., p. 6.

⁴⁴ ID., *Signori e signorie*, cit., pp. 439-440. La prima citazione è tratta da p. 439, la seconda da p. 440.

⁴⁵ ID., La sign. rur. nel Lazio, cit., pp. 178-181. Si vedano anche ID., Sign. rur. e mutaz. feud., cit., pp. 87-89, e ID., Signori e signorie, cit., p. 443.

⁴⁶ Il termine 'mercato' può essere usato in riferimento alle transazioni sulla terra del Medioevo soltanto tenendo presente che, oltre alla componente puramente economica (rapporto fra domanda e offerta), in

causa sia degli ampi diritti di cui godevano i concessionari, sia dello stato di frammentazione in cui talvolta potevano trovarsi i diritti di proprietà e di possesso di livello superiore rispetto a quelli di cui godeva il concessionario coltivatore. 47 Per quanto riguarda il mercato delle terre allodiali, vi sono casi di signorie italiane che sono riuscite a controllarlo: si tratta comunque di una questione ancora poco conosciuta, sia per la carenza delle fonti sia per lo stato degli studi. 48 Per quanto riguarda invece il mercato delle terre signorili date in concessione, gli strumenti di controllo utilizzati dai signori erano i vincoli imposti alle alienazioni e la sorveglianza sulle successioni: 49 in Italia, questi elementi si ritrovano entrambi nelle signorie laziali dei baroni romani. ⁵⁰ ma circa la situazione italiana nel suo complesso Carocci afferma che la signoria non riuscì a controllare efficacemente il mercato fondiario, il quale "sembra anzi porsi, nei fatti, in una posizione di strutturale contraddizione sia con la pervasività della signoria [...] sia – nel lungo periodo – con la stessa forza del dominio locale". ⁵¹ Infatti, la circolazione della terra fra i contadini ha due effetti negativi per il signore: uno è il complicarsi dell'organizzazione e della gestione delle proprietà del signore, che danneggia la sua capacità complessiva di controllare la società; l'altro consiste nel fatto che attraverso il mercato della terra alcune famiglie all'interno delle comunità rurali si arricchiscono, creano delle clientele e acquisiscono influenza a livello locale. Questi personaggi possono assumere la guida della comunità nelle liti fra quest'ultima e il signore per la limitazione dei poteri signorili, oppure emigrare in città, incrementando dunque la proprietà cittadina all'interno della signoria; in ogni caso, circa il rafforzamento economico e l'ascesa sociale di questi notabili di campagna, Carocci ha osservato che "l'Italia comunale è sicuramente, in Europa, la zona dove il mercato della terra ha più contribuito in questo modo ad erodere la complessiva tenuta del potere signorile". 52

_

queste operazioni hanno un ruolo anche motivazioni e condizionamenti di natura politica e sociale: v. ID., *Contadini*, cit., pp. 14-16.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 23-26.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 26-28.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 29-32.

⁵⁰ ID., *La sign. rur. nel Lazio*, cit., p. 181.

⁵¹ ID., *Contadini*, cit., pp. 41-42.

⁵² Ivi, pp. 39-42; la citazione è tratta da p. 40. Si veda anche ID., Signori e signorie, cit., pp. 442-443.

4 – Signoria, società e comunità rurali nella Toscana del secolo XII: gli studi di Chris Wickham

Finora ho parlato della signoria in termini molto generali, accennando tutt'al più a certi tratti comuni delle signorie italiane. Vediamo adesso più da vicino alcune caratteristiche della signoria e della società rurale nella regione interessata dalla mia ricerca, cioè la Toscana. I punti di riferimento fondamentali nella storiografia recente sono costituiti da due studi di Wickham: mi riferisco al saggio sulla signoria rurale in Toscana⁵³ e al suo libro sui comuni rurali della zona intorno a Lucca.⁵⁴ Qui di seguito esporrò brevemente i risultati di queste sue ricerche, iniziando con il saggio sulla signoria.

In questo studio Wickham fornisce un quadro generale della signoria rurale in Toscana nel secolo XII, esaminandone le origini e i caratteri principali. L'ambito territoriale preso in considerazione è quello corrispondente alla marca di Tuscia, una scelta che dipende dall'importanza che egli attribuisce alla vicenda della marca nello sviluppo della signoria in Toscana. Wickham osserva infatti che in questa regione le istituzioni di origine carolingia e il potere marchionale rimasero efficaci all'incirca fino alla fine del secolo XI; in questa situazione, il fatto che i *marchiones* non favoriressero la nascita delle signorie rappresentò un forte ostacolo al loro sviluppo, ed esse si diffusero nella regione in misura rilevante soltanto dopo il 1100, cioè dopo la crisi della marca. L'indagine di Wickham esclude dunque la Lunigiana (che non rientrava nella marca), un'area in cui la signoria ebbe una notevole importanza. ⁵⁵

Per quanto riguarda i caratteri generali della signoria in Toscana, la conclusione dello storico inglese è che "la signoria territoriale in Toscana non fu mai forte, se si escludono il sud e alcune zone ristrette di potere a livello locale. Non sembra abbia reso molto in termini economici. Non fu per lo più una struttura sufficientemente solida da poter funzionare come base stabile per l'autorità politica locale: la proprietà terriera fu – dall'inizio alla fine – altrettanto importante, se non di più". ⁵⁶ Uno dei motivi di questa debolezza fu, secondo Wickham, la brevità del periodo che separò la dissoluzione della marca di Tuscia dall'affermazione dei comuni cittadini. ⁵⁷ Un altro motivo fu la notevole

⁵³ CHRIS WICKHAM, La signoria rurale in Toscana, in Strutture e trasformazion, cit., pp. 343-409.

⁵⁴ ID., Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca, I libri di Viella, 5, Roma, Viella, 1995.

⁵⁵ ID., La sign. rur. in Toscana, cit., pp. 343-346, 362, 370.

⁵⁶ *Ivi*, p. 408. Sulla scarsa importanza economica dei diritti signorili in particolare v. pp. 390 e 392.

⁵⁷ *Ivi*, pp. 391-392.

frammentazione della proprietà fondiaria, che era tipica della maggior parte della regione: Wickham infatti afferma che l'estensione e soprattutto la distribuzione delle terre dei soggetti che intendevano costruirsi una signoria furono molto importanti nel determinare l'esito dei loro sforzi in questa direzione, in quanto "l'effettivo potere locale" e "l'intensità della signoria stessa" dipendono probabilmente dal grado di concentrazione della proprietà fondiaria del signore; un proprietario che possiede tutte le terre di un villaggio vi esercita il suo predominio. Ma in Toscana questa situazione si presentava raramente; i piccoli allodieri rimasero numerosi, e i signori non li espropriarono. Come Carocci, Wickham si pone dunque il problema della reale incidenza della signoria nella vita quotidiana delle campagne, e ne considera gli aspetti economici.

Se è vero che la signoria in Toscana è generalmente debole, è altrettanto vero che i suoi caratteri e la sua intensità presentano differenze non trascurabili all'interno della regione, con una varietà di situazioni locali che va dalla totale assenza della signoria in alcune aree alla presenza di signorie territoriali relativamente forti, o addirittura decisamente forti, in altre. Wickham ha diviso la Toscana in tre zone, corrispondenti a tre diversi gradi di forza⁵⁹ della signoria, nel modo seguente:⁶⁰

- la prima zona è quella intorno a Lucca e a Pisa, dove non ci sono signorie;
- la seconda corrisponde alla maggior parte della Toscana settentrionale e centrale, in cui le signorie sono diffuse ma deboli;
- la terza corrisponde alla Maremma e all'Appennino, dove si formarono invece alcune signorie forti: fra queste Wickham menziona quelle degli Aldobrandeschi, studiate da Simone Collavini, ⁶¹ e quelle dei conti Guidi, famiglia alla quale nel 2003 è stato dedicato un convegno in cui è stato trattato anche il tema della signoria. ⁶²

⁵⁸ *Ivi*, pp. 363-364 e 391-393. Le due espressioni citate sono riprese da p. 392.

⁵⁹ Uso qui il termine 'forza' in senso generico.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 348-351.

⁶¹ Ivi, pp. 359-360 (menzione degli Aldobrandeschi). Lo studio a cui mi riferisco è SIMONE M. COLLAVINI, "Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da 'conti' a 'principi territoriali' (secoli IX-XIII), Studi Medioevali, 6, Pisa, ETS, 1998.

⁶² Il convegno ha avuto per titolo *La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana*, e si è tenuto a Modigliana e a Poppi dal 28 al 31 agosto del 2003. Gli atti, a cura di Federico Canaccini, sono in corso di stampa. Due delle relazioni presentate al convegno sono comunque già disponibli: si tratta di SIMONE M. COLLAVINI, *Le basi materiali della contea dei conti Guidi tra prelievo signorile e obblighi militari (1150 c.-1230 c.)*, in «Società e storia», XXX (2007), n. 115, pp. 1-32, e di FRANCESCO SALVESTRINI, *I conti Guidi e il monachesimo vallombrosano*, disponibile in rete al seguente

Ho già avuto modo di accennare all'importanza che il rapporto fra signorie e comuni cittadini ha assunto, in ambito toscano, per la storia della signoria rurale. Illustrando i tratti generali di questo rapporto, Wickham ha messo in rilievo il fatto che non vi era una incompatibilità assoluta fra le signorie e i comuni cittadini. Oltre al fatto che in numerose città i signori parteciparono alla vita politica comunale, si deve considerare che, almeno per tutta la prima metà del secolo XII, le città in genere chiesero ai signori essenzialmente il riconoscimento della supremazia politica: "a patto che i signori fossero fedeli alle città, il loro potere locale era addirittura considerato utile, come strumento di controllo sulla campagna". ⁶³ La situazione iniziò a cambiare verso la metà del secolo, cioè quando le città iniziarono a imporre il *datium* sui territori circostanti, compresi quelli signorili, rendendo quindi la loro presenza decisamente più incisiva; poi, a partire dall'inizio del secolo XIII, le città iniziarono a imporre la loro giurisdizione sulle campagne e ad avviare, almeno nel centro e nel nord della regione, il processo di eliminazione delle signorie. ⁶⁴

Passiamo adesso al problema dei rapporti fra i signori e le comunità rurali. Per questo tema utilizzerò qui principalmente il libro di Wickham sulle origini dei comuni rurali nella zona di Lucca, che ho trovato assai convincente, ⁶⁵ ma farò riferimento anche ad alcuni punti del saggio sulla signoria in Toscana a cui ho attinto qui sopra. Nel libro sulle campagne lucchesi a cui ho appena accennato, Wickham ha affrontato i problemi relativi alla nascita delle istituzioni comunali rurali; ⁶⁶ fra i molti aspetti da lui esaminati in questo suo lavoro io mi concentrerò qui su quelli che mi paiono i più interessanti nella prospettiva della mia ricerca, e cioè il rapporto fra la signoria e l'organizzazione delle comunità rurali, e il rapporto fra quest'organizzazione e le dinamiche sociali all'interno di quelle stesse comunità. Prima è però necessario un rapido chiarimento terminologico. Wickham osserva che nella medievistica italiana l'espressione 'comune rurale' indica le istituzioni delle comunità rurali, per cui in assenza di queste istituzioni

r T

URL: < http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_S/RM-Savestrini-Guidi.zip> (URL controllato in data 14/10/2004).

⁶³ WICKHAM, *La sign. rur. in Toscana*, cit., pp. 371 e 401. La citazione è tratta da p. 401.

⁶⁴ *Ivi*, pp. 401-408.

⁶⁵ ID., Comunità, cit.

⁶⁶ Per una rassegna di alcuni importanti studi prodotti nell'ultimo trentennio sui comuni rurali in Toscana (compreso, naturalmente, il libro di Wickham) si veda GABRIELE TADDEI, *Comuni rurali toscani: metodologie a confronto*, in «Archivio Storico Italiano», CLXI (2003), disp. IV, pp. 717-776.

non si parla di comune rurale.⁶⁷ Egli invece intende, con questa locuzione, una realtà che può essere decisamente meno definita. Mi pare opportuno riportare con una certa ampiezza il testo di Wickham nel quale egli spiega che impiegherà l'espressione 'comune rurale' per indicare

"associazioni collettive strutturate ed esplicite, basate su unità di insediamento rurale; unità che avevano normalmente dei capi (spesso chiamati consoli fin dall'inizio), ma non ancora necessariamente dei rappresentanti caratterizzati in modo formale; queste associazioni avevano certamente una coscienza collettiva e un certo controllo sui propri affari, ma non ancora necessariamente una definizione specifica (*commune* o *universitas*) o una struttura istituzionale definita in modo chiaro. Questa definizione (o, se preferite, "tipo ideale") dovrebbe servire a distinguere le collettività del XII secolo dalle comunità meno articolate che esistevano in quasi tutta l'Italia altomedievale, senza, però, attribuire loro una compiutezza giuridica che sarebbe forse anacronistica". 68

Wickham amplia dunque il concetto di 'comune rurale' in considerazione della gradualità con cui la comunità si organizza al suo interno. Ritengo che la definizione di 'comune rurale' debba tener conto di questa gradualità, e quindi dell'assenza di una cesura netta fra un livello di organizzazione che può essere definito pre-istituzionale e uno che può invece essere definito pienamente istituzionale.

Torniamo adesso ai due punti a cui ho accennato sopra. Per quanto riguarda il primo, cioè il rapporto fra la signoria e l'organizzazione delle comunità rurali, Wickham mostra come in Toscana i comuni rurali che si svilupparono all'interno delle signorie siano nati in genere senza un conflitto con i signori, anche se scontri fra comunità e signori certo non mancarono nel corso dei loro rapporti;⁶⁹ quest'assenza di conflitto nel periodo del primo sviluppo dei comuni rurali pare comunque da mettere in relazione con la generale debolezza della signoria nella regione, dato che nelle signorie toscane più forti le comunità rurali furono costrette a lottare con i signori per imporre i loro organi di autogoverno.⁷⁰

⁶⁸ *Ivi*, pp. 15-16; il brano citato si trova a p. 16.

⁶⁷ WICKHAM, *Comunità*, cit., pp. 14-15.

⁶⁹ Ivi, pp. 233-244, soprattutto le pp. 239 e 241-242. Questa posizione è ribadita in ID., La sign. rur. in Toscana, cit., pp. 373-374.

⁷⁰ ID., La sign. rur. in Toscana, cit., pp. 393-394.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè il rapporto fra la nascita dei comuni rurali e le dinamiche sociali che hanno luogo all'interno di questi, lo studio di Wickham rileva la centralità del ruolo dei notabili locali nella nascita dei comuni rurali: secondo lo studioso inglese infatti questi comuni nascono quando quei notabili che non riescono a entrare nell'aristocrazia (oppure che non vogliono farlo) li considerano degli strumenti utili per affermare e consolidare la loro posizione all'interno della comunità.⁷¹

Capitolo II

Il quadro storiografico: il colonato

Nella documentazione relativa alle campagne toscane dei secoli XII e XIII sono attestati diversi tipi di legami di dipendenza personale (o almeno formalmente tali) attraverso i quali dei coltivatori erano subordinati ai proprietari. La storiografia ha dedicato molta attenzione a uno di questi, cioè quello colonario, ma ve ne sono altri due: uno è quello che si può chiamare 'feudalità rustica', cioè la definizione in termini feudali della subordinazione di un concessionario coltivatore nei confronti del concedente, mentre l'altro è la comandisia, cioè il rapporto che si instaura fra un signore e una persona che viene a stabilirsi in un territorio soggetto al suo dominio signorile, chiedendone la protezione in cambio di un tributo, in genere in pepe o in cera. Come vedremo meglio a cominciare dal colonato, tutte queste tre forme vengono utilizzate come strumenti del dominio signorile. Mi sembra opportuno evidenziare subito la differenza principale che distingue i primi due legami dal terzo: consiste nel fatto che i primi due comportano sempre una concessione fondiaria, che è invece in genere assente nella comandisia. Nella documentazione che ho esaminato per questa ricerca le comandisie sono poche e tutte concentrate nella signoria guidinga di Loro, per cui mi occuperò quasi esclusivamente del colonato e della 'feudalità rustica'. Poiché, come ho appena detto, fra queste tre forme di dipendenza la storiografia si è occupata soprattutto del colonato, in questo paragrafo farò riferimento solo agli studi dedicati a questo fenomeno.

_

⁷¹ ID., *Comunità*, cit., pp. 244-251.

1 – I contenuti istituzionali del colonato

A partire dal secolo XII compaiono in Toscana delle testimonianze di relazioni fra concessionari e proprietari che non consistono semplicemente in rapporti di locazione, ma comportano degli obblighi di dipendenza personale dei primi nei confronti dei secondi: mi riferisco a quelle situazioni in cui il concessionario è chiamato colonus, manens, villanus, o con qualche altro termine che risulta in pratica sinonimo di questi. ⁷² Voglio precisare subito che riferendomi ad una persona che si trova in questa condizione io userò sempre il termine generico 'colono', e con il termine 'colonato' indicherò sempre e soltanto questa medesima condizione; in questo modo intendo evitare tutte le ambiguità legate alle espressioni 'servo della gleba', 'servitù' e 'servaggio', il cui uso renderebbe opportuno un ampio discorso introduttivo sulla collocazione del colonato dei secoli XII e XIII all'interno del quadro complessivo delle forme di dipendenza personale nel corso dell'intero Medioevo, cosa che mi porterebbe troppo lontano dai problemi specifici che mi interessano. Il tratto distintivo più evidente del colonato consiste nel fatto che il colono è un concessionario il quale, pur essendo giuridicamente libero, è legato in modo perpetuo ed ereditario alla terra ricevuta in concessione, e non può abbandonarla legittimamente di propria iniziativa. Ma gli studi di Wickham e di Collavini hanno messo in evidenza il fatto che in Toscana fra i doveri che definiscono il colonato vi sono anche degli obblighi di natura pubblica nei confronti del concedente, che dunque si presenta come il signore del colono: si tratta del *placitum*, del districtum, dell'albergaria e, in alcuni casi, di servizi militari. È importante chiarire bene un punto: secondo Wickham e Collavini, questi obblighi signorili che essi hanno rilevato gravare sui coloni non sono elementi giustapposti ai loro doveri caratteristici, ma al contrario, almeno in certe aree della Toscana, sono parte dei fattori costitutivi della loro condizione di dipendenza. Questo accade soprattutto nel territorio lucchese, in quello fiorentino e in quello aretino (in quest'ultima area assumono particolare rilievo gli obblighi militari). 73 E proprio in uno studio sui coloni della Lucchesia nel secolo XII

⁷² SIMONE M. COLLAVINI, *Il 'servaggio' in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII (2000), II: *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouveleé?*, Actes de la table ronde de Rome (8 et 9 octobre 1999) pp. 775-801. Questo testo è stato pubblicato anche in rete: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori C/RM-Collavini-Servaggio.zip (letto in data 14/10/2004; URL controllato in data 21/10/2006). Per i termini usati in Toscana nella designazione di questo tipo di concessionari si veda a p. 6 del testo nella versione in rete. Tutte le citazioni che farò si riferiranno all'edizione in rete.

⁷³ Per un'ampia sintesi su tutto il problema della dipendenza personale dei contadini nel Medioevo si veda FRANCESCO PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Le Testimonianze del Passato, 11,

(indicati nelle fonti con il termine *manentes*), in considerazione degli obblighi signorili che gravano su di loro in quanto coloni, Wickham ha definito la loro condizione come "un tipo di rapporto signorile a piccolissima scala";⁷⁴ quest'idea è stata ripresa da Collavini nel suo studio sul colonato in Toscana, nel quale egli afferma che la presenza di questo tipo di rapporto nella regione era "frutto in primo luogo dell'applicazione dei rapporti signorili a singoli individui e gruppi famigliari, autonomamente dai quadri più ampi costituiti dalla signoria fondiaria e da quella territoriale". ⁷⁵ Non si tratta peraltro di un fenomeno esclusivamente toscano: Sandro Tiberini ha osservato che anche nell'Umbria settentrionale la categoria di dipendenti definita in termini colonari è soggetta al *datium* e all'*albergaria*. ⁷⁶

Wickham attribuisce dunque un ruolo qualificante alla presenza degli oneri signorili nel quadro generale degli obblighi colonari, e Collavini mostra come questi doveri di tipo pubblico non siano una peculiarità lucchese ma si trovino in varie parti della Toscana: si tratta dunque di un'interpretazione del colonato che mette questo fenomeno storico in stretta relazione con la signoria, e che mi pare sufficientemente convincente per poter essere assunta come uno dei punti di riferimento concettuali della mia ricerca. È però necessario segnalare subito una difficoltà che non può essere in alcun modo aggirata: l'esame della documentazione rivela che non per tutti i coloni sono attestati obblighi di natura pubblica nei confronti del proprietario concedente, e se è vero che vi sono casi in cui appare ragionevole supporre che tali obblighi comunque esistano, è però altrettanto vero che quest'ipotesi non è generalizzabile in modo aprioristico. Quindi, si può affermare che la condizione di un colono è una forma di soggezione signorile soltanto quando gli obblighi signorili del colono stesso (come

7

Torino, Paravia, 1999: sul colonato v. pp. 111-115, pp. 203-240 (tutte dedicate alla Toscana), e pp. 271-275. Di Wickham si veda CHRIS WICKHAM, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società*, *istituzioni*, *spiritualità*. *Studi in onore di Cinzio Violante*, 2 voll., Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994, vol. II, pp. 1067-1080: per l'indicazione degli obblighi signorili v. p. 1068; e ID., *La sign. rur. in Toscana*, cit.: sui coloni si vedano le pp. 396-401; l'elenco degli oneri signorili è a p. 396; per gli obblighi militari in particolare v. p. 398. Si veda anche COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., pp. 9 e 12; Collavini fa riferimento agli oneri signorili in modo generico, ma menziona gli obblighi militari (p. 12). Si osservi che Wickham, nel saggio sui *manentes* della Lucchesia, indica gli obblighi signorili come tipici di questa categoria di dipendenti, mentre Collavini, nel testo appena citato, dichiara che sono pochi i casi in cui tali obblighi sono attestati per i *manentes* lucchesi (p. 12). Non ho il tempo di indagare il motivo di questa discordanza, e dunque mi limito a segnalarla.

WICKHAM, Manentes, cit., p. 1079.

⁷⁵ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 9.

⁷⁶ SANDRO TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 52, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999, pp. 194-196. Tiberini ha studiato le dinamiche dello sviluppo e dell'evoluzione della signoria, nonché le condizioni di dipendenza personale, in un contesto che presenta forti analogie con l'area subregionale in cui si trovano i castelli che ho preso in esame, ragione per cui farò più volte riferimento al suo libro.

elementi della sua condizione di dipendenza personale) sono documentati o ipotizzabili sulla base di fondamenti solidi. Le affermazioni di Wickham e di Collavini circa il rilievo degli obblighi signorili nella condizione dei coloni, sebbene fondate su una documentazione consistente, costituiscono dunque delle generalizzazioni che devono essere verificate caso per caso. Questa constatazione impone la massima attenzione per le differenze che si possono rilevare nell'ambito delle condizioni di dipendenza dei coloni; mi pare dunque che sia il caso di riformulare in relazione all'intero problema del ruolo degli obblighi signorili, in quanto elementi della condizione dei coloni, il dubbio che Collavini ha espresso circa i loro oneri militari, ben documentati per i coloni del territorio aretino ma in genere non presenti nel resto della Toscana, cioè se vi siano delle differenze reali o se quelle che la documentazione presenta come tali siano soltanto il prodotto delle caratteristiche della documentazione stessa.⁷⁷

2 – Le origini del colonato e il rapporto con la signoria

Attualmente vi è consenso fra gli studiosi circa l'idea che la condizione dei coloni dei secoli XII e XIII non rappresenti l'evoluzione di quella dei servi (nel senso specifico di dipendenti giuridicamente non liberi) dell'alto Medioevo, nonostante il fatto che entrambe queste categorie di persone siano accomunate da un elemento di importanza primaria, e cioè il fatto di essere soggette a un vincolo di dipendenza personale perpetuo ed ereditario; pare infatti che in Toscana i dipendenti non liberi siano sostanzialmente scomparsi all'incirca all'inizio del secolo XII, e che il colonato costituisca un fenomeno storico nuovo.⁷⁸ E sono proprio la soluzione di continuità rispetto ai non liberi del periodo precedente e la presenza degli obblighi signorili fra gli oneri imposti ai coloni che inducono a considerare il colonato dei secoli XII e XIII come un aspetto dello sviluppo signorile; Wickham infatti osserva che "se manentes e villani erano semplicemente ex servi, il loro status dev'essere considerato parte delle condizioni della dipendenza rurale in generale; mentre se la loro soggezione era in qualche maniera il prodotto della localizzazione del potere signorile, allora essi possono essere visti come un fattore direttamente indicativo della natura di tale potere", e conclude appunto affermando di ritenere che "gli obblighi imposti a questo strato

⁷⁷ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 12.

⁷⁸ PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 111 e 236; WICKHAM, *Manentes*, cit., pp. 1070-1074 e ID., *La sign. rur. in Toscana*, cit., pp. 396-399; COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 5.

sociale siano derivati dalla signoria". ⁷⁹ Vi è un sostanziale accordo anche sulle cause che hanno prodotto questa nuova forma di dipendenza personale: Wickham ha sintetizzato questi motivi scrivendo che la dipendenza colonaria fu imposta "sia come misura per contrastare la frammentazione della proprietà fondiaria attraverso l'aggravamento del controllo sugli individui, sia per impedire loro di trasferirsi nelle città, sia come mera conseguenza della politica di potere signorile". ⁸⁰ L'ultimo dei motivi menzionati da Wickham richiama ancora una volta il ruolo del colonato come forma di signoria. Secondo Collavini questo elemento ha addirittura un ruolo primario nella creazione dei vincoli colonari: egli infatti dichiara che "è anzi probabile che l'imposizione del 'servaggio' risulti normalmente funzionale all'esercizio dei poteri signorili". ⁸¹

Ritengo che a questo punto sia opportuno accennare brevemente al rapporto fra il colonato e lo sviluppo signorile considerato nel suo complesso, dato che l'esame di questo rapporto avrà un certo rilievo nel corso della mia ricerca. Si tratta di un problema sul quale le posizioni di Wickham e di Collavini non coincidono perfettamente. A questo proposito Wickham scrive:

"sembra che l'introduzione di un controllo stretto e prepotente su questo specifico strato di coltivatori dipendenti sia stata un'alternativa al potere territoriale signorile, o anche alle più comuni forme di signoria fondiaria, che avrebbero incluso tutte le categorie di dipendenti ma che non sarebbero state necessariamente così autoritarie: i contadini sottoposti ad un generalizzato controllo signorile, in particolare, non erano obbligatoriamente vincolati alla terra". 82

Egli aggiunge inoltre che in Toscana le zone nelle quali si diffonde il colonato sono quelle in cui i poteri signorili risultano più forti,⁸³ il che significa che almeno in certe aree quei poteri assumono prevalentemente la forma della dipendenza colonaria. Anche Collavini concepisce il colonato come un'alternativa alle altre forme di signoria, e in particolare alla signoria territoriale, ma afferma che i signori ricorrono al colonato

82 WICKHAM, La sign. rur. in Toscana, cit., p. 397.

⁷⁹ WICKHAM, *La sign. rur. in Toscana.*, cit.; entrambe le citazioni sono tratte da p. 398. Quest'idea di Wickham è recepita in PROVERO, *L'Italia*, cit., p. 188.

⁸⁰ WICKHAM, *La sign. rur. in Toscana*, cit., p. 397. Sulle cause si vedano anche PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 111-115, 220 e 234-240 e COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 4: Collavini fa riferimento, come fattore che metteva in pericolo la soggezione dei contadini, al più generale "contesto dei sommovimenti dovuti alla crescita economica complessiva e allo sviluppo dei centri urbani".

⁸¹ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 12; sulla Toscana centrale in particolare v. p. 14. Sul colonato come forma di signoria si veda anche PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 113, 114, 214-215.

soltanto laddove non riescono a instaurare delle signorie forti;⁸⁴ quando invece questo accade il colonato non si sviluppa, come nel caso della Maremma, nella quale Collavini constata "uno stretto nesso tra forza della signoria territoriale e scarsa incidenza del 'servaggio'". 85 In un altro saggio poi egli dichiara in modo più generale, citando come esempio un caso laziale della metà del secolo XIII, che "nelle situazioni in cui il potere signorile, soprattutto se territoriale, era invece pienamente egemonico, perché fondato su un'oggettiva e indiscutibile superiorità economica e sociale, non era necessario sottolineare lo status di manentes di contadini che non pensavano neppure a emigrare o evadere dalla struttura signorile", 86 ammettendo comunque che "nelle aree di signoria forte [...] manentia e colonato, in quanto figure giuridiche precisamente definite, potevano avere un ruolo secondario". ⁸⁷ Nonostante questa sfumatura l'idea di Collavini è chiara: se vi è una signoria territoriale veramente forte, i signori non hanno bisogno della dipendenza colonaria. Dunque le posizioni di Wickham e di Collavini non coincidono del tutto, ma in effetti non mi sembra che siano opposte come potrebbe apparire a prima vista. Credo che questa differenza derivi dal fatto che Wickham non ha preso in considerazione in modo abbastanza approfondito la Maremma, e tanto meno ha effettuato paragoni con le signorie laziali, mentre Collavini ha condotto studi specifici proprio sulla Maremma. Se si tiene conto di questo, è evidente che le affermazioni di Wickham e di Collavini risultano integrabili in un'unica conclusione che può essere formulata in questo modo: nella situazione generale della Toscana (a parte la Maremma) il colonato è stato lo strumento che ha consentito di imporre dei diritti signorili con una certa forza, ma se si esce da quel quadro di signoria mediamente debole, allora si osserva che una signoria territoriale forte si impone senza ricorrere al colonato.

Wickham e Collavini hanno dunque mostrato in maniera convincente come il colonato possa rappresentare una forma di signoria. Si deve però ricordare che, come ho detto sopra, vi sono casi di coloni per i quali la presenza di obblighi signorili come elementi della loro condizione di dipendenza è quanto meno dubbia, ragione per cui è

⁸³ Ivi, p. 400. Quest'idea è già presente, sebbene in modo meno esplicito, in ID., Manentes, cit., p. 1080.

⁸⁴ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 8

⁸⁵ *Ivi*, p. 14.

⁸⁶ ID., La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane, in La signoria rurale in Italia nel medioevo, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Studi Medioevali, 11, Pisa, ETS, 2006, pp. 331-384: p. 371. Nella sua forma definitiva, questo saggio è stato completato nel luglio 1999 (v. p. 383).

⁸⁷ *Ivi*, p. 382. Nel caso delle signorie laiche dell'Umbria settentrionale, Tiberini afferma che il ricorso al colonato come forma di signoria fu imposto dal fatto che i laici con ambizioni signorili si trovarono

necessario affrontare il problema storico del colonato con una particolare attenzione alle differenze rilevabili fra i vari complessi di obblighi che definiscono la situazione dei singoli coloni.

Vi sono invece posizioni radicalmente diverse sulla questione del modo in cui si acquisiva la condizione di colono, cioè se questo legame di dipendenza derivasse necessariamente da un contratto scritto (è l'idea di Francesco Panero) o dalla consuetudine (come afferma Collavini). Iniziamo dalla posizione di Panero. Egli sostiene che all'origine della condizione colonaria vi è sempre un contratto scritto, che definisce la dipendenza dei coloni dei secoli XII e XIII riprendendo i termini di quella dei coloni tardoantichi, codificata dal Corpus iuris civilis. Nel suo libro del 1999, Panero dedica ampio spazio alla posizione dei giuristi che nel secolo XIII hanno riflettuto sui coloni del loro tempo, ed è evidente che egli ritiene che la necessità di un contratto per sancire la dipendenza colonaria, affermata in genere dai civilisti – ma i canonisti erano di parere diverso – sia stata pienamente recepita dalla società, fino al punto di realizzare, su questo punto, una totale coincidenza fra teoria giuridica e realtà pratica.⁸⁸ Di diversa opinione è invece Collavini, il quale ritiene che la condizione dei coloni sia in genere il prodotto non di un contratto scritto ma della consuetudine, anche se poteva accadere che in alcuni casi all'origine della dipendenza di un colono vi fosse effettivamente un contratto di questo tipo. 89 Anche Emanuele Conte, che ha studiato in particolare gli aspetti specificamente giuridici del colonato dei secoli XII e XIII, condivide l'idea che il diritto romano giustinianeo sia stato usato per formalizzare una dipendenza consuetudinaria; 90 del medesimo parere è inoltre Carmelo Tavilla, che ha condotto uno studio sull'hominicia, una condizione personale i cui contenuti non sono determinati in modo chiaro e univoco, ma che ha in comune con il colonato il carattere

nell'impossibilità di costruire delle dominazioni territoriali: si veda TIBERINI, Le signorie rurali, cit., p.

⁸⁸ PANERO, Schiavi, cit., pp. 112, 184, 216-221 e 230-240. Il medesimo concetto è espresso in ID., Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XIIe et XIIIe siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII, (2000), II: Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne, Actes de la table ronde de Nanterre (12 et 13 décembre 1997) pp. 551-561: in particolare v. p. 556. ⁸⁹ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., pp. 2-3 e 10.

⁹⁰ EMANUELE CONTE, Servi medievali: dinamiche del diritto comune, Ius nostrum, 21, Roma, Viella, 1996, pp. 98, 104-111 e 149. Quest'opinione è ribadita in ID., Declino e rilancio della servitù: tra teoria e pratica giuridica, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII, (2000), II: La servitude, cit., pp. 663-685; riferendosi a una disputa relativa alla condizione di un uomo che negava di essere un colono, circa il fatto che il proprietario fondiario non aveva atti scritti utilizzabili per provare la condizione colonaria del suo dipendente Conte scrive: "è naturale che l'attore non disponesse di queste duplici scritture, né tantomeno i suoi antenati avevano pensato a farle redigere dagli antenati del convenuto" (p. 670).

perpetuo ed ereditario e che, secondo Tavilla, "raccoglie all'interno della sua figura, senza esaurirle, le molteplici forme di dipendenza personale attive nella complessa realtà agraria della metà del sec. XIII" (quindi anche il colonato). ⁹¹ Va comunque osservato che l'*hominicia*, sebbene possa associarsi a una concessione fondiaria e, in questo caso, comportare l'obbligo della residenza, differisce dal colonato in quanto "si caratterizza per l'assenza di quell'elemento reale che è la concessione di un terreno". ⁹²

A me sembra che da un rapido esame della struttura della documentazione diplomatica si possano ricavare forti indizi a favore della posizione di Collavini, Conte e Tavilla, pur con tutti i rischi che derivano dal fatto di basarsi soltanto sulle pergamene (o sui regesti medievali di pergamene). Innanzitutto, se si prendono in considerazione gli archivi di alcuni enti ecclesiastici delle diocesi di Firenze, Fiesole e Arezzo, si nota che gli atti che istituiscono un legame di dipendenza colonaria sono decisamente pochi. All'interno di questa documentazione vi sono poi alcune circostanze che mi paiono particolarmente significative. Se infatti si esaminano il Bullettone del vescovado di Firenze e i fondi diplomatici dei monasteri di Passignano e di Prataglia (quest'ultimo confluito in quello di Camaldoli)⁹³ si osserva che, mentre gli atti di soggezione sono relativamente scarsi, il numero dei coloni di questi enti per i quali vi è una qualche attestazione è decisamente rilevante. Iniziamo con il vescovado di Firenze: il *Bullettone*, che riporta pochissimi atti di soggezione, contiene numerose ricognizioni di coloni del vescovo effettuate nel corso del secolo XIII; questi coloni appaiono concentrati soprattutto a Vaglia, nel Mugello e nella bassa Val di Sieve (Montefiesole, Pievecchia, Fornello). Il caso del Bullettone è, ai fini del mio discorso, il più interessante: dato che questo registro fu redatto nel 1323 per documentare in modo tendenzialmente completo i diritti del vescovo, è ragionevole pensare che, se effettivamente gli atti di soggezione dei coloni vi fossero stati, all'inizio del secolo XIV avrebbero dovuto essere ancora conservati nell'archivio vescovile e quindi riportati nel Bullettone. È dunque la natura del Bullettone a rendere particolarmente significativa la sproporzione fra gli atti di soggezione e le attestazioni dei coloni.

⁹¹ CARMELO E. TAVILLA, <u>Homo alterius</u>: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato <u>De hominiciis</u> di Martino da Fano, Università degli studi di Reggio Calabria, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza di Catanzaro, 22, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993. Per il ruolo della consuetudine v. p. 42 e soprattutto p. 180; per il resto v. pp. 33-34, 42, 43, e 179 (da dove è tratta la citazione).

⁹² *Ivi*, pp. 33-35 per il caso in cui vi sia la concessione fondiaria, e pp. 153 e 171 (da dove è tratta la citazione), sull'assenza di tale concessione.

⁹³ Per le indicazioni fondamentali sulla documentazione si veda il capitolo sulle fonti.

Non si tratta comunque di un caso isolato: anche i fondi diplomatici dei monasteri di Passignano e di Prataglia presentano una discordanza simile, seppure quantitativamente meno ampia. Nel fondo del monastero di Passignano si trovano delle serie di atti relativi al pagamento di canoni annui dovuti al monastero da coloni nella seconda metà del secolo XIII; questi documenti attestano la presenza di un certo numero di coloni per i quali non si hanno invece gli atti istitutivi della loro condizione. Una situazione analoga si verifica per il monastero di Prataglia, fra le cui pergamene si trova una decina di atti di ricognizione sottoscritti da coloni nel periodo che va dall'inizio del secolo XIII al 1265, mentre non si hanno i corrispondenti atti di soggezione. In breve, abbiamo testimonianze certe dell'esistenza di gruppi consistenti di coloni per i quali non abbiamo gli atti di soggezione.

Ora, perché questi enti ecclesiastici non avrebbero dovuto conservare degli atti che davano origine a diritti durevoli, quando hanno conservato un buon numero di contratti di locazione perpetui o a lungo termine e addirittura alcune concessioni a breve termine? Forse si potrebbe supporre che gli atti di soggezione rimanessero di solito allo stato di imbreviatura, e che raramente ne venisse tratto l'*instrumentum*, ⁹⁴ ma mi pare che questo non sia sufficiente per spiegare la totale assenza di atti di quest'ultimo tipo che si osserva nei casi di cui ho appena parlato. Insomma, se si considera la fisionomia della documentazione diplomatica degli enti ecclesiastici che ho preso in considerazione qui sopra, si deve concludere che non vi è un motivo davvero valido per supporre che per ogni colono di questi enti fosse stato rogato un atto di soggezione e che la quasi totalità di questi atti sia andata perduta. Certo, uno sguardo più ampio, anche se nel mio caso necessariamente sommario, alle pergamene superstiti dei secoli XII e XIII relative ai tre territori diocesani che ho preso in considerazione, rivela che effettivamente si sono conservati degli atti – pochi – con cui degli uomini assumono la condizione di coloni, ma questo non cambia la conclusione che si trae dalle considerazioni che ho appena fatto, e cioè che la condizione di colono appare un fatto stabilito prevalentemente in base alla consuetudine, e non a seguito di un contratto scritto. Certamente Panero non ignora la situazione della documentazione; a questo proposito egli afferma che

"effettivamente negli atti notarili non è facile reperire la duplice scrittura della promessa e della confessione relative all'assunzione della condizione ascrittizia –

.

⁹⁴ Per *instrumentum* intendo sempre quello vero e proprio, cioè la *redactio in mundum* dell'atto.

che Rolando da Lucca, Azzone e Roffredo ritenevano indispensabili per creare tale stato –, anche perché spesso la dichiarazione di consapevolezza di essere ascrittizio era riassunta attraverso una formula simile alle precedenti, inserita nello specifico contratto agrario, quando non era addirittura assente". 95

Ma io non credo che questo possa spiegare i casi degli archivi di cui ho parlato qui sopra, e l'idea che la dichiarazione di *adscriptio terrae* possa considerarsi sottintesa mi pare dedotta dal principio che si diventa coloni esclusivamente con un contratto scritto.

A questo punto mi sembra utile una breve considerazione su un aspetto particolare del ruolo della consuetudine, sempre in relazione alla questione degli atti di soggezione. Ci si potrebbe infatti chiedere in che misura gli atti di soggezione fossero utili nelle dispute, sia nei tribunali sia negli arbitrati. Ebbene, uno studio di Wickham sulle dispute toscane del secolo XII mostra come nella Toscana di quel tempo (eccetto che a Pisa) e particolarmente nel territorio fiorentino (cioè nelle diocesi di Firenze e Fiesole), le prove che risultavano decisive in giudizio fossero tutte di natura consuetudinaria, e come il diritto romano non vi avesse praticamente alcun ruolo.⁹⁶ Questo significa che, almeno per il secolo XII, nella maggior parte della Toscana il modo di risoluzione delle dispute (sia giudiziarie sia extragiudiziarie) pare confermare l'ipotesi secondo la quale la condizione colonaria si assume per consuetudine. È vero che l'analisi di Wickham non si estende al secolo XIII, che è il periodo in cui vengono scritte e si diffondono le opere giuridiche di quei civilisti che, sulla base dello studio del diritto romano giustinianeo, affermano l'importanza degli atti scritti per provare che un uomo è un colono, ma, come ho detto sopra, si deve considerare che gli enti ecclesiastici di cui ho parlato non paiono essersi mai preoccupati di disporre di una documentazione che provasse i loro diritti sui coloni secondo le forme delle due scritture di cui parlano i civilisti citati da Panero.

3 – Il problema della realtà sociale dei coloni

Concludo questa esposizione delle questioni generali relative al colonato accennando ad un aspetto sul quale avrò occasione di ritornare più avanti, cioè la realtà

-

⁹⁵ PANERO, Schiavi, cit., p. 231.

⁹⁶ CHRIS WICKHAM, *Legge*, pratiche e conflitti. *Tribunali* e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, a cura di Antonio C. Sennis, I libri di Viella, 23, Roma, Viella, 2000, pp. 474-476 e 482-484.

sociale dei coloni. Tutto quanto ho detto finora su queste figure della società rurale fa pensare ad una condizione di dipendenza fortissima, e quindi ad una inferiorità sociale netta ed evidente. Ma esistono elementi rilevanti che inducono ad una visione più sfumata. Se infatti ci si distacca da tutti i problemi legati alle definizioni della dipendenza colonaria (siano esse romanistiche o consuetudinarie) per spostarsi sul piano economico e patrimoniale attraverso l'esame di singoli casi documentati, allora si riesce a cogliere qualche aspetto dell'effettiva capacità dei coloni, o almeno di una parte di essi, di migliorare la propria situazione e di agire nella comunità in cui vivono. Vi sono infatti attestazioni di coloni che sono anche allodieri e concessionari di terre appartenenti a proprietari nei confronti dei quali non hanno alcun obbligo colonario. ⁹⁷ Ora, è evidente che per un colono la disponibilità di terre in allodio, o in concessione da un proprietario diverso da quello nei confronti del quale è legato con un vincolo colonario, costituisce un fondamentale elemento di autonomia, e infatti queste circostanze sono spesso usate come argomenti nelle dispute da parte di personaggi che, a torto o a ragione, negano la loro condizione di coloni. ⁹⁸

È dunque l'attestazione di un rapporto con la terra come proprietario o come semplice concessionario che permette di supporre che un colono sia di fatto capace di conquistarsi nella comunità in cui vive un posto che non è quello che si potrebbe supporre se ci si limitasse a considerare la sua condizione personale. Al momento in cui questo accade, si deve riconoscere che la collocazione sociale di quell'individuo non è più determinata esclusivamente dalla dipendenza colonaria, anche se egli continua ad essere definito un colono nei documenti. Collavini scrive che i coloni "sono normalmente privi di beni allodiali, almeno in origine, e quando riescono ad acquistarne ciò ne mette in questione lo *status*. Tengono per lo più la terra in conduzione da un solo signore". Panero invece dichiara che "anche *coloni* e *villani* potevano possedere terre allodiali", ¹⁰⁰ e Provero afferma, come cosa del tutto normale, che "un contadino potrà essere al contempo *manens* di un signore e libero affittuario di altri grandi

⁹⁷ Si veda il caso di un *manens* della Lucchesia che tiene delle terre in concessione da diversi proprietari oltre che dal suo signore, citato in WICKHAM, *Manentes*, cit., p. 1078, menzionato di nuovo, assieme ad altre dispute relative a coloni lucchesi, in ID., *Legge*, cit., pp. 155-160. Per altri due casi ben documentati, uno di area aretina e uno di area senese, si veda COLLAVINI., *La condizione dei rustici/villani*, cit., pp. 372-377. La medesima situazione si ritrova nell'Umbria settentrionale: si veda TIBERINI, *Le signorie rurali*, cit., pp. 199-200.

⁹⁸ Si vedano i testi indicati alla nota precedente. WICKHAM, *Manentes*, cit., p. 1078, riferendosi a un colono della Lucchesia afferma: "la possibilità di controllare praticamente un contadino dipendente da sei proprietari era, con ogni probabilità, soltanto relativa".

⁵⁹ COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., p. 5.

¹⁰⁰ PANERO, Schiavi, cit., p. 230.

proprietari". Si tratta di affermazioni che sarebbe opportuno verificare da un punto di vista quantitativo (quanti sono i casi attestati dell'una e dell'altra situazione?) e tenendo presente la cronologia delle testimonianze. Bisogna infine ricordare quei casi, invero numerosi, in cui il consolidamento della situazione economica di un colono è reso manifesto esclusivamente dal fatto che quel colono viene affrancato, magari in cambio di una somma di denaro, e diventa un semplice concessionario, oppure addirittura compra quella stessa terra che teneva in concessione come colono. Anche a proposito di questo fenomeno bisognerebbe chiarire alcuni aspetti quantitativi, cioè cercare di capire in che misura questi modi non conflittuali – almeno nella loro fase finale – di sancire la fine della condizione colonaria hanno influito sull'andamento del numero dei coloni e sull'evoluzione complessiva della società rurale.

Gli obblighi signorili dei coloni in quanto tali – cioè quelli cui essi sono soggetti in virtù della loro condizione di coloni – sono forse invece, almeno in Toscana, meno rilevanti agli effetti della valutazione del grado di autonomia conseguita da un colono, dato il carattere generalmente debole che la signoria ha in questa regione. In ogni caso sono di certo assai meno osservabili: almeno per i secoli XII e XIII in genere non vi è modo di sapere se e in che misura un colono sia effettivamente soggetto alla giurisdizione del suo signore o gli presti veramente i servizi militari. Mi pare comunque prudente presumere che il quadro della posizione sociale dei coloni si presentasse in modo molto differenziato al suo interno, ¹⁰³ articolato in una varietà di situazioni che andavano da una soggezione semiservile ad una sostanziale autonomia, il cui esito poteva essere anche l'abbandono del fondo. Del resto Panero afferma che i vincoli colonari non riuscirono a frenare efficacemente la mobilità contadina, ¹⁰⁴ che nel caso di un colono portava alla dissoluzione di fatto della sua dipendenza, ovviamente a meno che il proprietario non riuscisse a costringere il colono a tornare sul fondo.

Riguardo al rapporto fra condizioni di dipendenza personale e realtà sociale, Collavini ha addirittura sostenuto "l'opportunità di considerare il complesso delle condizioni di dipendenza personale (dalla servitù altomedievale alla cosiddetta 'servitù della gleba', e alle altre forme di dipendenza più o meno onorevole così diffuse nelle

¹⁰¹ PROVERO, L'Italia, cit., p. 188.

COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani*, cit., pp. 377-379, e PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 272-274.

¹⁰³ Sulle differenze nella realtà sociale dei coloni nel secolo XII si tenga presente WICKHAM, *Manentes*, cit., p. 1079: "le variabilità delle strutture delle società del XII secolo erano talmente grandi che anche un ceto apparentemente assai diffuso e giuridicamente definito (e confortato dalle lunghe discussioni dei giuristi), a un esame più approfondito, si disarticola in tante piccole realtà. Non escluderei che anche localmente lo *status de facto* dei *manentes* variasse, da villaggio a villaggio, nonostante l'uniformità giuridica della loro condizione".

campagne toscane del tardo XII e XIII secolo) non tanto come condizioni giuridiche rigidamente definite, ma come 'argomenti' o strumenti impiegati dai signori per controllare e/o tassare specifici gruppi e individui", 105 e riferendosi in particolare al colonato in Toscana, ha affermato che quelle definizioni giuridiche vanno considerate all'interno del quadro complessivo delle dinamiche sociali delle campagne e alla luce della difficoltà che le strutture signorili incontravano nell'inquadrare la società rurale: egli infatti ha scritto che "in tale contesto [...] realtà giuridiche come la *manentia*, la servitù e la dipendenza vassallatica perdono l'aspetto di rigide 'condizioni giuridiche personali' per rivelarsi strumenti del gioco sociale occasionalmente e strumentalmente impiegati per confermare o ricontrattare vincoli consuetudinari messi in questione, se non in crisi, dalle dinamiche sociali o economiche". 106

Vi è infine un altro punto che ritengo opportuno affrontare subito, per evitare ambiguità o fraintendimenti. Nell'insieme dei documenti con cui degli individui vengono liberati dalla condizione servile, ¹⁰⁷ dalla condizione colonaria, ¹⁰⁸ dagli oneri signorili o da obblighi e prestazioni di natura economica, Panero distingue due categorie di azioni giuridiche, cioè le manumissioni e le affrancazioni. Con il termine 'manumissione' Panero indica un'azione giuridica che muta la condizione personale della persona che è oggetto dell'atto, rimuovendo in tutto o in parte i vincoli che definiscono la non-libertà di quella stessa persona oppure, nel caso dei coloni dei secoli XII e XIII, quegli obblighi personali che li rendono molto simili ai non liberi; con il termine 'affrancazione' egli indica invece un'azione giuridica che libera un individuo da un qualsiasi obbligo (o insieme di obblighi) che non riguardi la sua condizione personale, sia esso di tipo signorile o di tipo economico. Per quanto riguarda i coloni del basso Medioevo, Panero osserva che manumissione e affrancazione si trovano in genere in un medesimo documento: "en Toscane, la libération des coloni-ascripticii aux XIIe et XIII^e siècles prévoit souvent les deux actes réunis: d'un côté la manumissio est indispensable pour rétablir le status de liberté du paysan devenu ascripticius, de l'autre

10

108 Mi riferisco ai coloni dei secoli XII e XIII.

¹⁰⁴ PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 114-115 e 236-237.

¹⁰⁵ COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani*, cit., p. 369. Il medesimo concetto è espresso in CONTE, *Servi medievali*, cit., nel quale Conte afferma che nella razionalizzazione della realtà sociale effettuata dai giuristi del secolo XIII sulla base del diritto romano "gli istituti giustinianei costituiscono non un sistema predeterminato e ineludibile, ma un armamentario argomentativo" (p. 21).

predeterminato e ineludibile, ma un armamentario argomentativo" (p. 21). ¹⁰⁶ COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani*, cit., p. 371. Si vedano anche le pp. 381-383. Per due casi specifici toscani v. pp. 372-377.

¹⁰⁷ Mi riferisco in modo generico agli individui giuridicamente non liberi di qualunque periodo nell'arco di tempo che va dalla tarda Antichità alla fine del Medioevo.

l'affranchissement a pour but de l'exempter de son travail et des taxes qui témoignaient de sa subordination héréditaire". Questo tipo di atto, che combina manumissione e affrancazione di un colono, è denominato da Panero 'atto di liberazione', o semplicemente 'liberazione'. 110

L'applicazione della distinzione fra manumissione e affrancazione alla situazione dei coloni deriva dall'attenzione di Panero nei confronti di quell'elemento che costituisce la peculiarità delle definizioni giuridiche del colonato, cioè quella forte limitazione della libertà che è propria dei coloni ed è prodotta sostanzialmente dal legame con la terra, ereditario e non rescindibile per iniziativa del colono. Ma sulla base delle considerazioni (e delle mie scelte) fatte nelle pagine precedenti circa la natura consuetudinaria del vincolo colonario, il valore strumentale e argomentativo delle definizioni giuridiche, la capacità dei coloni di conseguire una certa autonomia di fatto e di elevarsi economicamente e socialmente, e infine l'incapacità dei proprietari fondiari e dei signori di frenare in modo efficace la mobilità dei contadini (compresi i coloni), trovo del tutto legittimo prescindere da una terminologia così precisa e costruita intorno a nozioni giuridiche. Perciò nel corso della mia ricerca, anche se userò il termine 'liberazione' con un significato identico a quello attribuito a questa parola da Panero, utilizzerò come suo sinonimo il termine 'affrancamento'.

Capitolo III

Il quadro documentario

In questo capitolo illustrerò alcune caratteristiche della documentazione che ho utilizzato per questa ricerca e che è composta da fonti appartenenti a quattro categorie, cioè pergamene sciolte, registri di imbreviature, instrumentari e raccolte di regesti. Poiché i protocolli di imbreviature che ho utilizzato sono pochissimi (soltanto due, più un frammento di un altro), riguardano un solo castello, cioè Loro Ciuffenna, e sono peraltro già ben conosciuti ad eccezione del frammento, li presenterò brevemente all'inizio del capitolo dedicato a quel castello. Per quanto riguarda poi le raccolte di

¹⁰⁹ PANERO, *Le nouveau servage*, cit., pp. 560-561. Sulle manumissioni e gli affrancamenti in generale si veda anche ID., *Schiavi*, cit., pp. 261-270 (sui *servi*), 271-275 (sui coloni), 275-279 (sui contadini non-coloni, con una particolare attenzione agli affrancamenti dagli oneri signorili), 279-295 (su manumissioni e affrancazioni collettive nell'Italia centro-settentrionale).

regesti, ne utilizzerò soltanto una, cioè il *Bullettone* fiorentino: si tratta del manoscritto in cui, all'inizio degli anni '20 del secolo XIV, furono scritti i regesti di una selezione di atti contenuti nell'archivio vescovile di Firenze. Ho fatto ricorso al *Bullettone* come fonte principale per due castelli, cioè Castelfiorentino e Borgo San Lorenzo. Anche questo codice è noto ed è stato già ampiamente utilizzato, per cui mi limiterò ad alcuni cenni e alle segnalazioni bibliografiche qualche pagina più avanti, quando accennerò al problema del mutamento delle pratiche documentarie. Per gli altri tre castelli invece la documentazione che ho usato consiste prevalentemente in pergamene sciolte e, in misura assai minore, in atti scritti in alcuni instrumentari, per cui è su queste due categorie che concentrerò qui la mia attenzione. Voglio chiarire che in questo capitolo io non intendo effettuare uno studio quantitativo e qualitativo analitico di questa massa documentaria, ma soltanto metterne in evidenza quei tratti che mi pare ne rappresentino, almeno in relazione alla mia ricerca, i caratteri strutturali più importanti.

1 – I fondi diplomatici

Cominciamo con la prima delle due categorie di fonti che ho indicato come le principali fra quelle che ho utilizzato, e prendiamo dunque in considerazione i fondi diplomatici. Per i secoli XII e XIII le pergamene sciolte costituiscono quasi la totalità della fonti disponibili per tre dei sei castelli che ho esaminato, cioè Poggialvento, Frassineta e Castiglion Fatalbecco. Se si tiene presente che lo studio su Poggialvento occupa da solo tre capitoli di questo lavoro – tutta la parte II – risulta evidente che la maggior parte delle mie ricostruzioni e delle mie riflessioni si fonda sugli atti che ci sono giunti in forma di pergamene sciolte. Fra queste, quelle relative a Poggialvento si trovano all'interno del fondo diplomatico del monastero di Passignano, conservato nell'Archivio di Stato di Firenze. Quelle relative a Frassineta e a Castiglion Fatalbecco provengono invece dall'archivio dell'eremo di Camaldoli, il cui fondo diplomatico è anch'esso conservato, in gran parte, all'Archivio di Stato di Firenze ed è edito (quasi tutto) fino al 1250; vi è però una consistente minoranza di pergamene che si

¹¹² ASF, Diplomatico, Passignano, S. Michele e S. Biagio (d'ora in poi Dipl.Pass.).

¹¹⁰ ID., *Schiavi*, cit., pp. 271-275; si veda anche p. 277, dove, riferendosi a un documento lombardo, Panero dichiara che si tratta di "un semplice atto di affrancazione da tributi e servizi di natura bannale – e non una manumissione né una liberazione dalla condizione ascrittizia".

¹¹¹ L'originale è conservato nell'Archivio Arcivescovile di Firenze, *Mensa Arcivescovile*, *Bullettoni*, 1-*Bullettone* (d'ora in poi *Bull*.). Nell'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF) ne esiste una copia
fatta nel 1384 (ASF, *Manoscritti*, 48 bis), ma poiché io ho lavorato sull'originale citerò sempre quello.

trova a Camaldoli ed è attualmente conservata nel monastero, ¹¹³ che è situato un po' più in basso rispetto all'eremo, lungo il fianco della medesima montagna. Come si vedrà meglio più avanti, le pergamene precedenti al 1300 che riguardano Frassineta e Castiglion Fatalbecco non sono moltissime (rispettivamente 59 e 90), e l'unico ambito per il quale esse permettono di sviluppare un discorso organico è quello politico-istituzionale. Il caso di Poggialvento è invece molto diverso: per questo castello infatti la documentazione diplomatica (in tutto circa 530 pezzi per i secoli XII e XIII) consente di studiare anche le acquisizioni di terre e la gestione della proprietà fondiaria del monastero di Passignano.

In un esame come quello che è possibile condurre su Poggialvento, la componente quantitativa e la distribuzione nel tempo delle pergamene sciolte assumono un'importanza cruciale, ragione per cui prima di trarre conclusioni dalla documentazione diplomatica è necessario chiedersi quale potrà essere il valore di questi risultati. In altre parole: che rapporto c'è fra le caratteristiche strutturali della porzione superstite di un fondo diplomatico e i fenomeni che esso documenta? Nel porsi questo problema, si deve ovviamente tener presente quanto il panorama documentario del secolo XII sia diverso da quello del XIII. Per quanto riguarda il tipo di documenti di cui sto parlando qui, cioè le pergamene sciolte, l'innovazione più rilevante consiste – com'è noto – nella diffusione e nella piena affermazione dei registri di imbreviature, ma non si deve trascurare il fatto che all'interno dei singoli enti possono esservi anche altri cambiamenti delle pratiche documentarie. Procederò per secoli, cominciando con il XII.

Nella sua tesi di dottorato, Enrico Faini ha condotto uno studio ampio su "la quasi totalità delle fonti diplomatistiche disponibili per Firenze e il suo territorio prima

¹¹³ Le pergamene conservate a Firenze si trovano in ASF, Diplomatico, Camaldoli, S. Salvatore (d'ora in poi Dipl. Cam. SS.). Per l'edizione si veda il Regesto di Camaldoli (d'ora in poi Reg. Cam.), voll. I-II a cura di LUIGI SCHIAPARELLI e FRANCESCO BALDASSERONI, Istituto Storico Italiano, Istituto Storico Prussiano, Regesta Chartarum Italiae, 2, 5, Roma, Loescher, 1907-1909; vol. III, a cura di ERNESTO LASINIO, Istituto Storico Italiano, Istituto Storico Prussiano, Regesta Chartarum Italiae, 13, Roma, Loescher, 1914; vol. IV, a cura di ERNESTO LASINIO, Istituto Storico Italiano, Regesta Chartarum Italiae, 14, Roma, P. Maglione & C. Strini, 1922. L'edizione non comprende i documenti provenienti dagli archivi dei monasteri di Tifi e di Dicciano. Le pergamene contenute in Dipl. Cam. SS. sono, dall'inizio della documentazione fino all'anno 1300 compreso, circa 3500. Quelle conservate a Camaldoli si trovano all'Archivio di Camaldoli, nel fondo Diplomatico; all'interno di questo fondo, la sola sezione Camaldoli (d'ora in poi AC.Dipl.Cam.), cioè quella nella quale ho trovato documenti utili per la mia indagine, contiene, fino all'anno 1300 compreso, 475 pergamene, quasi tutte del secolo XIII. Sulle fonti per la storia di Camaldoli e di tutta la congregazione camaldolese fino alla fine del secolo XV si veda CÉCILE CABY, De l'érémitisme rural au monachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 305, Rome, École française de Rome, 1999, pp. 30-56. Sulla documentazione specificamente riguardante Camaldoli si vedano in particolare le pp. 33-36 (per l'Archivio di Stato di Firenze) e 42-43 (per l'Archivio del monastero di Camaldoli).

dell'anno 1201", cioè su 5.255 pergamene (comprendendo in questa cifra anche i regesti delle pergamene di questo periodo contenuti nel *Bullettone*), 114 seguendo un metodo suggerito e applicato da Wilhelm Kurze nello studio di alcuni fondi diplomatici toscani, fra i quali quelli di Passignano e di Camaldoli. Kurze si è posto il problema del ruolo che le perdite documentarie possono aver avuto nel determinare l'attuale fisionomia di questi fondi; per risolverlo ha confrontato l'andamento di alcuni di essi per i secoli VIII-X, osservando che vi sono delle concordanze sostanziali nelle tendenze dell'andamento di questi fondi, sia se si considera ciascuno di essi nel suo complesso sia se si guarda ai tipi di atti che si incontrano più frequentemente, cioè locazioni, donazioni e compravendite. Perciò Kurze afferma che "la buona concordanza che abbiamo qui mostrato delle curve nell'VIII-X secolo statisticamente parlando non può essere un caso. Dobbiamo dunque accettare questa concordanza come prova che le tendenze delle curve utilizzate per i nostri scopi non sono state modificate radicalmente dalle molte possibilità di decimazione degli antichi fondi". Torniamo dunque al secolo XII. Circa l'andamento complessivo dell'insieme di documenti che ha esaminato, Faini afferma:

"dobbiamo prendere atto che la massa documentaria fiorentina dei secoli XI – XII è caratterizzata da due picchi, 1071 – 90 e 1181 – 1200: centodieci anni e ben due voragini (1111 – 1120 e 1161 – 1170) separano le vette. Questi impoverimenti documentari non possono essere banalmente spiegati con l'incrudelire delle calamità naturali o una minore cura per gli archivi: perché il fuoco, l'acqua, i topi o la furia degli uomini avrebbero dovuto abbattersi con particolare violenza sui documenti del secolo XII e risparmiare quelli del secolo precedente? Propongo una spiegazione diversa: l'infittirsi o il diradarsi della documentazione non dipendono dal caso, ma dal maggiore o minore ricorso che gli enti ecclesiastici fecero alla documentazione scritta (almeno a questo tipo di documentazione scritta); in altre parole, si conservano più atti per i periodi nei quali se ne produssero di più". 116

Poiché un'analisi che si fosse limitata ad una valutazione globale, cioè a prescindere dall'andamento dei singoli fondi diplomatici, si sarebbe esposta al rischio di

¹¹⁴ ENRICO FAINI, *Firenze fra fine secolo XI e inizi XIII: economia e società*, Tesi di dottorato in Storia medievale (ciclo XVII) discussa all'Università degli Studi di Firenze nel 2005, pp. 57-91. La citazione è tratta da p. 57.

¹¹⁵ WILHELM KURZE, Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo – analisi storiche, in ID., Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1989, pp. 1-22, soprattutto le pp. 10-12. La citazione è tratta da p. 12.

¹¹⁶ FAINI, *Firenze*, cit., p. 72.

condurre a delle conclusioni determinate dagli archivi di pochissimi enti ecclesiastici, Faini ha esaminato l'andamento dei fondi diplomatici più importanti, concludendone quanto segue:

"ogni fondo [...] possiede caratteristiche sue proprie. Tuttavia ci sono alcune somiglianze nella rappresentazione grafica di molti archivi: 1) il picco del secolo XI, 2) l'impoverimento documentario dei primi del secolo seguente, 3) il picco della fine dello stesso secolo. Il primo elemento accomuna Passignano, Montescalari, Vallombrosa, Coltibuono, Canonica, Badia, Santa Felicita, Rosano, e in una certa misura Luco; il secondo, Passignano, Montescalari, Canonica, Badia e Santa Felicita, mentre per altri enti (Vallombrosa, vescovado, Luco e Rosano) gli anni Trenta e Quaranta del secolo XII corrispondono a un picco documentario; il picco della fine del secolo XII caratterizza molti fondi: Passignano, Vallombrosa, vescovado - *Bullettone*, Canonica, Badia, San Miniato e Luco; non lo riscontriamo in Rosano, Santa Felicita, Montescalari e Coltibuono". 117

Il fatto che i fondi diplomatici più consistenti, conservati da enti ecclesiastici situati in punti diversi del territorio fiorentino - per di più alcuni in città e altri in campagna – presentino nel loro andamento delle somiglianze significative, conferma l'idea che la fisionomia della documentazione diplomatica superstite di Firenze e del suo contado sia stata determinata, nei suoi caratteri fondamentali, non da eventi casuali ed episodici ma dalle oscillazioni del ricorso alla documentazione su pergamena sciolta, e che questa rifletta a sua volta, con una certa fedeltà, dei fenomeni economici e sociali che ebbero luogo in gran parte di questo territorio e che indussero quegli enti a produrre o a pretendere quegli atti scritti. Come dirò fra poco, per la seconda metà del secolo XII questo quadro deve essere aggiustato un po' tenendo conto della diffusione dei registri di imbreviature, ¹¹⁸ ma anticipo fin da adesso che fino alla fine del secolo credo si possa assumere che l'andamento delle pergamene rappresenti un indice complessivamente significativo dei fenomeni che quegli atti documentano. Lasciamo da parte le cause (cioè appunto questi fenomeni), che costituiscono l'oggetto della ricerca di Faini. Il punto al quale volevo arrivare è questo: mi pare che su queste basi si possa assumere come ipotesi di lavoro che l'andamento e i caratteri strutturali della documentazione del

-

¹¹⁷ *Ivi*, p. 73.

¹¹⁸ In PAOLO CAMMAROSANO, *Italia medievale*. *Struttura e geografia delle fonti scritte*, Studi superiori, 109, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, il fenomeno della diminuzione della produzione di atti su pergamene sciolte in conseguenza della diffusione dei protocolli notarili è accennato a p. 270.

secolo XII relativa a Poggialvento riflettano in modo abbastanza rappresentativo i fenomeni attestati da quegli atti. Ovviamente più il sottoinsieme di atti che si prende in considerazione è piccolo rispetto al fondo di cui fa parte, più diventa rischioso parlare di rappresentatività, e quando le pergamene che compongono questo sottoinsieme sono davvero poche non si può parlarne affatto. Quindi è necessaria una certa cautela: la cosa da fare è senz'altro procedere nella ricerca tenendo presente che il fondo nel suo complesso è lo specchio di fenomeni reali, e valutare volta per volta se un certo insieme di atti possa essere rappresentativo di un certo fenomeno oppure no. A questo punto mi pare sia utile una precisazione, che potrà apparire superflua ma che preferisco fare per evitare equivoci: affermare che l'andamento di un fondo diplomatico riflette quello della produzione della documentazione su pergamene sciolte non significa ammettere la possibilità di fare ipotesi in merito ai rapporti quantitativi fra gli atti conservati e quelli prodotti. Circa la produzione documentaria io ho parlato soltanto di andamento, mai di valori assoluti.

Nel corso del secolo XIII le cose cambiano. Ho indicato qui sopra i due fenomeni che hanno modificato il valore dei fondi diplomatici come fonti, cioè la diffusione dei registri di imbreviature e i cambiamenti nelle pratiche documentarie all'interno degli enti ecclesiastici. Vediamoli uno per volta. Giuseppe Biscione ha individuato in un documento del 1173 conservato nell'Archivio di Stato di Firenze il più antico riferimento a delle *imbreviature* all'interno del territorio fiorentino, e secondo lui già in questo periodo quel termine indica dei registri e non più delle schede sciolte. ¹¹⁹ I protocolli di imbreviature paiono dunque diffondersi nel fiorentino nella seconda metà del secolo XII e – sempre secondo Biscione – soltanto la debolezza dei sistemi di trasmissione e di conservazione di questi registri è responsabile del fatto che quelli che ci sono pervenuti siano quasi tutti piuttosto tardi (seconda metà del secolo XIII), con la sola eccezione del protocollo di Palmerio di Corbizo da Uglione, che risale alla fine degli anni '30. ¹²⁰ A questo punto bisogna chiedersi in che misura e in quali tempi

1

¹¹⁹ GIUSEPPE BISCIONE, La conservazione delle scritture notarili a Firenze dal XII secolo all'istituzione del Pubblico generale archivio dei contratti, in Dagli archivi all'Archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini, a cura di Carlo Vivoli, Archivio di Stato di Firenze, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 3, Firenze, EDIFIR, 1991, pp. 27-52: pp. 33-34 e 36.

¹²⁰ BISCIONE, *La conservazione*, cit., pp. 48-51. Sui registri di imbreviature del territorio fiorentino si veda LUCIANA MOSIICI, *Note sul più antico protocollo notarile del territorio fiorentino e su altri registri di imbreviature del secolo XIII*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un convegno (maggio 1981), Studi storici sul notariato italiano, 8, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1985, pp. 173-238. Le imbreviature del più antico di questi registri sono edite in *Palmerio di Corbizo da Uglione notaio*.

l'affermazione dei registri di imbreviature ha prodotto una divaricazione fra il numero di atti stipulati, tutti redatti in forma di imbreviatura, e gli instrumenta su pergamene sciolte, che venivano prodotti solo per una parte di quegli atti. Si tratta di un problema complesso, e poiché per il contado fiorentino non si ha neppure un registro di imbreviature che risalga alla seconda metà del secolo XII, le risposte sono necessariamente congetturali. Partirò dunque da quello che effettivamente abbiamo, cioè, ancora una volta, dalle pergamene. Come si è visto, l'analisi di Faini rivela, nell'andamento dei fondi diplomatici, somiglianze e differenze, ed egli stesso afferma che ogni ente ha delle peculiarità nel rapporto con la produzione documentaria. Se questo vale per le pergamene, non vedo perché non debba valere anche per il rapporto fra imbreviature e instrumenta. Perciò credo che soprattutto per questo primo periodo della diffusione dei registri di imbreviature si possa cercare di proporre delle ipotesi soltanto a partire dai singoli fondi. Considererò dunque il problema in relazione al caso del monastero di Passignano. Il monastero pare ricorrere molto alle pergamene. Questo si ricava non soltanto dal fatto che ci ha lasciato, almeno fino alla fine del secolo XII, il fondo diplomatico più numeroso (oltre 630 pergamene) fra quelli conservati nell'Archivio di Stato di Firenze, ma anche dal fatto che pure per la prima metà del secolo XIII esso comprende un numero relativamente alto di pergamene contenenti atti che appartengono ad alcuni dei tipi più diffusi nel secolo XII, in particolare le compravendite. 121 Ciò induce a pensare che nella seconda metà del secolo XII, e forse anche nei primi decenni del XIII, qualunque sia stato il livello di diffusione dei registri di imbreviature fra i notai che rogavano per il monastero – o per coloro che avevano rapporti con il monastero – l'andamento delle compravendite su pergamene sciolte non si discosti troppo da quello del totale degli atti stipulati. Per le altre categorie documentarie invece non vi sono elementi neppure per tentare delle ipotesi.

Naturalmente più si va avanti nel tempo più è ragionevole supporre che, in linea con la tendenza generale, anche nell'ambito della documentazione complessivamente prodotta dal monastero o per il monastero un numero sempre maggiore di atti sia rimasto esclusivamente in forma di imbreviatura e dunque sia andato perduto. In particolare, si deve considerare il fatto che nel secolo XIII si diffondono contratti di tipo nuovo come le locazioni di terra a breve termine, delle quali si trovano pochi atti e che si può supporre siano rimaste in maggioranza – o addirittura quasi tutte – in forma di

imbreviatura. Credo perciò che, sia nel caso specifico di Passignano sia (e anzi a maggior ragione) per gli altri enti ecclesiastici del territorio fiorentino, si possa affermare che nella documentazione diplomatica del secolo XIII né l'andamento complessivo di un fondo né quello di ciascun tipo di atti contenuti all'interno di esso possono essere considerati come degli indicatori significativi della produzione documentaria, se non in presenza di solidi elementi di conferma.

È prudente presumere che il rapporto fra imbreviature e *instrumenta* variasse da ente a ente, pur nel quadro della tendenza comune alla diminuzione della produzione di pergamene sciolte in rapporto al totale degli atti scritti stipulati. Ma poiché nel corso della ricognizione delle fonti delle tre diocesi all'interno delle quali ho condotto la ricerca ho individuato almeno un caso in cui questo rapporto si può misurare, ritengo che esso meriti di essere illustrato brevemente, anche se non riguarda una delle chiese delle quali ho utilizzato la documentazione per lo studio dei castelli. È giunto fino a noi un registro di imbreviature del notaio Ubaldino da Fronzola, quasi tutto dedicato – con l'eccezione di pochi atti – al monastero di San Fedele di Strumi (in Casentino, nella diocesi di Arezzo). 122 Questo piccolo manoscritto di 21 carte, che reca il titolo Liber de abreviaturis pro abbaçia de Strumi, contiene 103 imbreviature, non tutte leggibili a causa del suo stato di conservazione, molte delle quali di atti rogati per conto del monastero nel periodo che va dal 1262 al 1278. 123 Mi concentrerò sugli atti relativi alla gestione fondiaria del monastero, e poiché nel manoscritto di Ubaldino si trovano soltanto due acquisti di terra da parte di San Fedele, prenderò in considerazione le locazioni concesse dagli abati, categoria che invece comprende un numero piuttosto consistente di imbreviature. Ebbene, se si guardano le annotazioni marginali che

¹²¹ Per le cifre relative alle acquisizioni di terre a Poggialvento, si veda più avanti, al capitolo IV, il paragrafo I: *Le acquisizioni*.

¹²² Il manoscritto è attualmente conservato a Poppi, nella Biblioteca Comunale Rilliana (d'ora in poi BCRP), con la segnatura ms. 36. Ad esso è dedicata una scheda all'interno del volume I manoscritti della Biblioteca comunale di Poppi (secoli XII-XVI). Un esperimento di catalogazione diretto da Emanuele Casamassima, revisione del catalogo di Guglielmo Bartoletti e Ilaria Pescini, presentazione di Giancarlo Savino, Inventari e cataloghi toscani, 42, Firenze-Milano, Giunta regionale toscana-Editrice Bibliografica, 1993, pp. 31-32. Il monastero di San Fedele si trovava inizialmente a Strumi, ma fu trasferito nel vicino castello di Poppi - dove si trova tuttora - nella seconda metà del secolo XII (entro il 1197): si veda WICKHAM, La montagna, cit., p. 213, e nota 24 alle pp. 213-214. Le pergamene superstiti di San Fedele si trovano oggi nell'Archivio di Stato di Firenze, all'interno del fondo Diplomatico, divise in due provenienze diverse denominate Santa Trinita (acquisto) e Passerini (dono) (d'ora in poi Dipl.Passerini). In tutto sono circa 400 pergamene dall'inizio della documentazione fino all'anno 1300 compreso. Il protocollo di Ubaldino è stato inoltre trascritto integralmente nel cartulario del monastero, un lavoro realizzato in Età moderna, sul quale sono stati copiati - sempre per intero - tutti gli atti conservati su pergamene sciolte. Anche questo cartulario è conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, nel fondo Corporazioni religiose soppresse dal governo francese (d'ora in poi Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr.), 224, nn. 227-229: la trascrizione delle imbreviature di Ubaldino si trova nel pezzo n. 228, alle pp. 238-328.

indicano l'estrazione dell'instrumentum, si osserva che mentre per le locazioni perpetue gli instrumenta realizzati sono 2 su un totale di 4 atti imbreviati, per le locazioni a breve termine essi sono solo 4 su 46 rogati da Ubaldino. Quest'ultimo tipo di contratto riguarda terre e in qualche caso mulini, ha una durata compresa fra 1 e 7 anni, e prevede il pagamento di canoni fissi in natura per i terreni e canoni calcolati in quote dei proventi della molitura per i mulini. È dunque evidente che questa categoria di atti rimane quasi esclusivamente in forma di imbreviatura, ragione per cui se anche ci fosse giunto tutto l'archivio diplomatico del monastero, vale a dire anche qualora non vi fossero state dispersioni, basandoci soltanto sulle pergamene sciolte non avremmo comunque potuto avere neppure un'idea della portata di un fenomeno decisamente importante, cioè del fatto che nella seconda metà del secolo XIII il monastero di Strumi ha applicato nella gestione delle proprie terre dei contratti in cui era presente un fondamentale elemento di modernità, ovvero la durata breve delle locazioni fondiarie. Si deve però tener presente che il liber di Ubaldino è evidentemente un protocollo di imbreviature abbastanza particolare, com'è testimoniato anche dal fatto che è stato trascritto nel cartulario moderno di San Fedele. 124 Probabilmente il monastero volle averlo per via delle concessioni a breve termine: queste si concentrano negli anni 1266-1269, forse rappresentano nel loro complesso una buona parte di tutti gli atti di questo tipo stipulati in questo periodo, e dunque è possibile che costituiscano la testimonianza di un'innovazione di rilievo nella gestione fondiaria del monastero. Quest'ultimo ne fece trarre gli instrumenta soltanto in pochi casi (farli redigere tutti in mundum sarebbe stato troppo costoso), ma fece in modo di averne le imbreviature, ed è plausibile che lo abbia fatto appunto perché esse documentavano un mutamento importante nell'organizzazione della proprietà terriera del monastero.

Ma tutto questo ovviamente non significa che le pergamene del secolo XIII siano inutilizzabili. Se è vero che non si può basarsi esclusivamente sulla documentazione diplomatica duecentesca per ricostruire i fenomeni economici e sociali come quello che ho illustrato qui sopra in relazione al monastero di San Fedele, è anche vero che non è irragionevole partire dall'ipotesi che, almeno nel caso dei fondi che ho preso in esame, integrando le pergamene superstiti con i documenti *in mundum* contenuti negli instrumentari (dei quali parlerò fra poco) si possano invece elaborare

 ¹²³ La distribuzione degli atti nel tempo non è affatto regolare: vi è un vuoto che si estende dal 1262 al 1267, e dopo il 1271 si hanno soltanto quattro atti, cioè due del 1274 e due del 1278.
 124 Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr., 224, n. 228, pp. 238-328.

delle ricostruzioni generali accettabili e non fuorvianti nell'ambito dei fatti di natura politico-istituzionale e più precisamente per tutto ciò che riguarda il dominio signorile e gli assetti complessivi dei poteri locali. Si può infatti ipotizzare che questi enti abbiano voluto far redigere nella forma più solenne e conservare presso di sé la documentazione relativa ai propri diritti – soprattutto quelli di tipo territoriale – in questo campo, che erano diritti durevoli, costituivano la base giuridica del potere locale e potevano avere magari un certo rilievo economico (si pensi ai proventi di giustizia, al *datium* e ad altre tasse); mi riferisco in particolare ai giuramenti di obbedienza o di fedeltà, agli accordi politici e alle sentenze relative a diritti signorili. Un po' diverso è il caso del *Bullettone*, nel quale sono stati regestati anche degli atti che si trovavano in forma di imbreviatura, per cui nel caso del vescovado di Firenze è forse ancor più ragionevole avere una certa fiducia circa il fatto che almeno per quanto riguarda l'ambito politico-istituzionale la documentazione regestata sia abbastanza rappresentativa dei fenomeni.

2 - Gli instrumentari e i cambiamenti delle pratiche documentarie

Anche se le pergamene sciolte hanno costituito la base principale di questa ricerca, vi è un'altra categoria di fonti che è risultata particolarmente utile, cioè gli instrumentari. Ne parlerò brevemente adesso, cogliendo quest'occasione per fare anche alcune considerazioni sui cambiamenti delle pratiche documentarie avvenuti nel corso del secolo XIII negli enti ecclesiatici che li hanno prodotti. Per 'instrumentari' intendo dei manoscritti – che possono consistere anche in fascicoli singoli – che contengono atti redatti *in mundum* senza alcun elemento che faccia pensare che si tratti di copie. 125 Questo ovviamente non esclude che altri originali di atti che compaiono in questi manoscritti possano trovarsi su pergamena sciolta, ma il punto non cambia: gli atti che si trovano negli instrumentari sono degli originali. Mi pare assimilabile a questi instrumentari anche una raccolta di attestazioni di pagamento di canoni fondiari pagati dagli uomini di Poggialvento al monastero di Passignano, scritta su un fascicolo di

Voglio chiarire che non sto proponendo una distinzione tipologica generale basata su criteri diplomatistici. Semplicemente preferisco la parola 'instrumentari' perché mi pare sottolinei meglio il fatto che i documenti che si trovano in questi manoscritti sono degli originali, il che non mi sembra una cosa del tutto irrilevante nel mutamento delle pratiche documentarie. Per una scelta diversa si veda DINO PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV)*, Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci e G. Borri, Studi e ricerche, 1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999, pp. 341-380, dove Puncuh dichiara che applicherà anche a questa categoria di manoscritti il nome di 'cartulari' (p. 341 e nota 3 alle pp. 341-342, ed anche p. 351).

pergamena; dato che il notaio, nella sottoscrizione che la chiude, dichiara di aver redatto quegli atti *in publicam formam*, e poiché anche in questo caso non si tratta di copie, si deve ammettere che siano degli originali, peraltro forse gli unici dato che per questa serie di pagamenti non si trovano pergamene sciolte, a differenza di quanto si verifica per atti analoghi risalenti al decennio precedente.¹²⁶

Queste forme documentarie nuove si affermano nella seconda metà del secolo XIII. Il caso più precoce fra quelli che ho incontrato è rappresentato dell'instrumentario dell'eremo di Camaldoli, che prenderò in considerazione per primo, procedendo in ordine cronologico. Questo manoscritto camaldolese spicca senz'altro fra gli instrumentari che ho visto per la sua varietà e la sua consistenza, e si inserisce in un processo di mutamento delle pratiche documentarie – quello appunto dell'eremo – che appare più ampio e articolato di quello degli altri enti ecclesiastici che ho preso in considerazione. Perciò mi soffermerò più a lungo su questo codice e sul caso di Camaldoli.

Il manoscritto che per semplicità ho chiamato 'l'instrumentario di Camaldoli' è un codice composito pergamenaceo di 244 carte, ¹²⁷ formato da fascicoli – originariamente autonomi – di dimensioni diverse, i quali contengono atti che risalgono quasi tutti agli anni 1265-1285, più quattro del secolo XIV, per un totale di oltre 370 *instrumenta*, ai quali si devono poi aggiungere circa 110 imbreviature ¹²⁸ e le copie dei regesti di altri 53 atti. ¹²⁹ I fascicoli, alcuni dei quali sono contrassegnati da una lettera, sono raggruppati per notaio rogatario e disposti in un ordine cronologico non rigoroso. Ciascuno dei fascicoli reca un titolo che indica sempre la zona interessata dai documenti che contiene, e talvolta la natura degli atti (ad esempio: *assignationes*), che in qualcuno di essi sono esplicitamente definiti *instrumenta*. Qualche fascicolo ha anche, sotto il titolo, l'elenco degli atti che contiene. La maggior parte dei documenti è rogata da Bruno di Migliorello da Fiesole, che ha lavorato contemporaneamente su più fascicoli. Nel complesso la materia è abbastanza varia: vi sono ricognizioni di beni appartenenti a Camaldoli, locazioni, compravendite, e molti atti che riguardano materie propriamente

1′

¹²⁶ Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr., 179, 34 (sez. I all'interno del pezzo), cc. 63v-70r.

Archivio del monastero di Camaldoli, ms. segnato *Camaldoli* 262 (d'ora in poi AC., C.262,). Al codice è stato dato, in Età moderna, il titolo di *Registro primo. Ex anno 1264 ad annum 1281. 1320. 1333. 1337. 1342. 1362.* Non segnalato in CABY, *De l'érémitisme rural*, cit.

¹²⁸ Si tratta di imbreviature di atti rogati dal notaio Giovanni da Freggina negli anni 1274-1285, tutti relativi al Casentino. Occupano le carte 212-226.

¹²⁹ È la copia, effettuata nel 1334, di un gruppo di 53 atti di ricognizione di beni, rogati dal notaio Pagno da Ragginopoli nel 1275. Occupa le carte 237-240.

ecclesiastiche, fra i quali un nutrito gruppo di visite condotte in monasteri camaldolesi. Fra gli instrumenta scritti su questi fascicoli ve ne sono almeno alcuni di notevole importanza per la storia del potere locale dell'eremo in Casentino, o quanto meno per i suoi tentativi in questa direzione: vi si trovano infatti una serie di documenti del 1269 relativi ai rapporti fra l'eremo e la comunità di Frassineta, come si vedrà più avanti nel capitolo dedicato a questo castello, e lo statuto di Moggiona del 1269. 130 Ora, si deve tener presente che proprio a partire dalla fine degli anni '60 - fra il dicembre 1268 e il settembre 1271 – l'eremo effettua un'ampia operazione di regestazione dei propri documenti, facendo redigere i Summaria, cioè i regesti degli atti risalenti agli anni compresi fra il 1001 e il 1269 conservati nel proprio archivio, prevalentemente in forma di pergamene sciolte. I Summaria furono scritti su fascicoli pergamenacei poi rilegati in un unico codice, attualmente conservato all'Archivio di Stato di Firenze. 131 Quest'esemplare non fu peraltro l'unico realizzato in quegli anni o in un periodo non troppo posteriore: ne esiste infatti almeno un altro, cartaceo, mutilo, ancora conservato a Camaldoli, nell'archivio del monastero. 132 Il consolidarsi dell'uso dei registri nella produzione documentaria dell'eremo è poi testimoniato da una serie di manoscritti – i più antichi dei quali risalgono agli ultimi due decenni del secolo XIII - contenenti regesti di lettere e mandati inviati dal priore di Camaldoli. 133

In questa evoluzione, la seconda metà degli anni '60 appare un momento di svolta nelle pratiche documentarie dell'eremo, cioè il momento in cui i camaldolesi iniziano a fare ricorso alla documentazione su registro. Inizialmente questo passaggio avviene attraverso la redazione di *instrumenta* su fascicoli, ma già prima della fine del secolo si osserva l'inizio della registrazione sistematica di certe scritture (i mandati dei priori). Si deve inoltre osservare che queste innovazioni si collocano all'interno di un periodo in cui l'eremo appare intensamente impegnato nel tentativo di consolidare ed espandere sia la propria autorità ecclesiastica sia il proprio potere signorile. Infatti la documentazione conservata nell'instrumentario mostra come fra la fine del 1268 e

Questo statuto è pubblicato in PIERLUIGI LICCIARDELLO, GIAN PAOLO G. SCHARF, Statuto di Moggiona e documenti annessi (fine 1268 - inizi 1269), in «Archivio storico italiano», CLXV (2007), disp. I, pp. 121-144; l'edizione dello statuto è alle pp. 142-144.

¹³¹ Su questi *Summaria* si veda *Reg.Cam.*, vol. IV, cit., pp. VIII-XV. La segnatura del ms. è ASF, *Camaldoli, Appendice*, 8.

¹³² Archivio del monastero di Camaldoli, ms. segnato *Camaldoli* 194. Non segnalato in CABY, *De l'érémitisme rural*, cit.

¹³³ Mi riferisco alla serie i cui pezzi vengono indicati negli inventari con il nome di *Registri generalizi*. Indico le segnature dei primi tre: ASF, *Camaldoli*, *Appendice*, nn. 19 (documenti degli anni 1279-1283), 20 (anni 1283-1288) e 21 (anni 1293-1315).

l'inizio del 1269 l'eremo abbia ribadito e definito meglio i propri diritti su Moggiona e sui suoi abitanti. 134 Risalgono poi al 1269 lo scontro con il monastero di Prataglia – donato all'eremo in quello stesso anno dal vescovo di Arezzo - e il conseguente tentativo di imporre l'autorità del priore di Camaldoli sul castello di Frassineta, allora soggetto appunto ai monaci di Prataglia. 135 Poiché nell'istrumentario vi sono diversi fascicoli che contengono soltanto atti prececenti al 1268, non è possibile dire che le innovazioni nelle pratiche documentarie dell'eremo siano state esclusivamente una conseguenza del dinamismo e dello slancio dell'eremo in questa fase della sua storia. Tuttavia non soltanto esse ne sono di sicuro un aspetto, ma è ragionevole supporre che siano state incoraggiate in modo decisivo dai progetti di riordino e di espansione portati avanti dall'eremo.

A Passignano il mutamento appare più tardo, e probabilmente deve essere messo in relazione non con una fase di espansione ma con un momento di crisi del potere locale del monastero. Il primi sintomi di un cambiamento si avvertono nel 1281. In quell'anno infatti il monastero fa copiare su fascicoli una serie di ricognizioni degli anni 1268-1278, relative ai canoni dovuti all'abate dagli uomini di Passignano e di Poggialvento. 136 Poi, fra il 1284 e il 1289 altre serie di ricognizioni e registrazioni di pagamenti di pensiones, sempre relative a questi due castelli, vengono redatte direttamente su registro. 137 Come vedremo più avanti, tutto questo è probabilmente da mettere in relazione con un periodo – che, almeno per quanto riguarda i rapporti con Poggialvento, inizia proprio nel gennaio del 1281 – in cui il monastero perde il controllo politico dei due castelli di Passignano e Poggialvento, senza peraltro che i suoi diritti di proprietario fondiario vengano mai contestati sul piano giuridico dai suoi concessionari locali. La crisi politica spinge dunque il monastero a ribadire i diritti che ha sulle proprie terre, anche perché le concessioni fondiarie perpetue comportano, per i locatari, il giuramento di fedeltà all'abate. Vedremo meglio tutto questo in relazione al caso specifico di Poggialvento.

¹³⁴ Si vedano i documenti editi in LICCIARDELLO, SCHARF, Statuto di Moggiona, cit., alle pp. 137-144.

¹³⁵ Per lo scontro fra l'eremo di Camaldoli e il monastero di Prataglia, e in particolare per la questione di Frassineta, si veda più avanti, al capitolo X, il paragrafo 2: Frassineta nel conflitto fra l'eremo di *Camaldoli e il monastero di Prataglia*, e i relativi riferimenti bibliografici. ¹³⁶ *Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr.*, 179, 34 (sezione I all'interno del pezzo), cc. 109r-126v.

¹³⁷ Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr., 179, 34 (sezione I all'interno del pezzo), cc. 1r-108v.

Per quanto riguarda il vescovado di Firenze¹³⁸, un discorso limitato al secolo XIII appare, più che nei due casi considerati finora, parziale. Uno sguardo sommario al Bullettone è sufficiente per capire che un'illustrazione del mutamento delle pratiche documentarie dei vescovi fiorentini dovrebbe arrivare fino alla redazione dello stesso Bullettone, cioè fino al 1323. 139 Tuttavia nel corso della mia ricerca non ho avuto il tempo di affettuare un'indagine approfondita e specifica su questo punto, ragione per cui ciò che farò sarà mettere in evidenza quello che pare essere stato il primo episodio importante di questo mutamento. Fra il 1288 e il 1289 il vescovo promuove un'operazione di ricognizione dei canoni fondiari che, pur non riguardando l'intera proprietà vescovile, risulta comunque decisamente ampia, in quanto copre l'intera parte sud della diocesi, ovvero la Val d'Elsa e la Val di Pesa. Questa campagna di ricognizione interessa dunque, fra gli altri, uno dei castelli che ho selezionato per la mia ricerca, cioè Castelfiorentino, in Val d'Elsa. Per ciascuna di queste ricognizioni è stato redatto un instrumentum, e questi atti sono stati tutti scritti in originale su un fascicolo pergamenaceo di 48 carte che ci è arrivato sicuramente completo. 140 Si deve poi precisare che, anche se le ricognizioni costituiscono il tipo di atto di gran lunga prevalente (oltre 160), si trovano nel manoscritto anche altri documenti: andando dalla categoria più numerosa a quella meno numerosa abbiamo infatti sei assegnazioni di mundualdo, 141 due giuramenti di risiedere come masnaderius del vescovo a Monte Campolese (in Val di Pesa), due locazioni a termine di terre vescovili (entrambe della durata di 10 anni), due refute a beneficio del vescovo e un'entrata nel possesso effettuata dal medesimo vescovo. Quasi tutto il contenuto di questo manoscritto è stato

__

¹³⁸ Sulla documentazione vescovile in forma di registro si veda il volume *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon, Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 72, Roma, Herder, 2003.

¹³⁹ Sul *Bullettone* si veda GEORGE DAMERON, *Episcopal power and Florentine society 1000-1320*, Harvard historical studies, 107, Cambridge (Massachussetts) – London (England), Harvard University Press, 1991, pp. 16-21, ed anche ID., *Manuscript and published versions of the 1323 Florentine episcopal Register (the Bullettone*), in «Manuscripta», XXXIII (1989), pp. 40-46.

Archivio Arcivescovile di Firenze, *Mensa Arcivescovile*, *Bullettoni*, 2. Gli *instrumenta* delle ricongnizioni relative a Castelfiorentino sono tutti editi, assieme ai rispettivi regesti del *Bullettone*, in MICHELE CIONI, *Una ricognizione di beni feudali a Castelfiorentino*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», XX (1912), fasc. 2, pp. 84-92, fasc. 3, pp. 127-151; XXII (1914), fasc. 1-2, pp. 20-50, fasc. 3 pp. 189-199; XXIII (1915), fasc. 1-2, pp. 16-36.

Circa le assegnazioni di mundualdo, si noti che esse sono strettamente legate alle ricognizioni: i mundualdi vengono richiesti ed assegnati sul momento da donne che hanno ereditato terre appartenenti al vescovo, al quale devono dunque promettere di pagare i canoni dovuti, atto per il quale hanno però bisogno del consenso da parte del mundualdo. Perciò ciascuna di queste assegnazioni è considerata nel registro un tutt'uno con la ricognizione e la promessa fatta dalla medesima donna, atto che viene immediatamente dopo l'assegnazione del mundualdo.

regestato nel *Bullettone*; ¹⁴² sono state escluse soltanto le locazioni a termine, lasciate fuori perché non documentavano rendite permanenti, come spiegano le annotazioni apposte sull'instrumentario accanto agli atti esclusi. È proprio il confronto con il *Bullettone* a suggerire che l'instrumentario ci sia giunto completo; si deve però anche tener presente il fatto che nel *Bullettone* non è specificato che questa serie di regesti è stata ricavata da un registro invece che da pergamene sciolte, ragione per cui non si può essere sicuri che non vi fossero altri registri simili, poi andati perduti. In ogni caso non vi è nel *Bullettone* un'altra serie di regesti del secolo XIII che sia altrettanto ampia e tutta concentrata in un tempo così breve, per cui credo si possa affermare che il registro delle ricognizioni del 1288-1289 è stato – se non il primo o l'unico – il più significativo manoscritto di questo tipo prodotto per conto del vescovado fiorentino fino alla fine del secolo XIII.

A questo punto mi pare opportuno fare – sulla base dei casi che ho appena illustrato – qualche breve considerazione in merito a questo mutamento delle pratiche documentarie. Di certo non si tratta di un cambiamento paragonabile per importanza all'introduzione dei registri di amministrazione corrente, cioè quelle scritture utilizzate per la gestione ordinaria di un'attività, sia essa politica, giurisdizionale o economica, che si diffondono nei comuni urbani dell'Italia centrosettentrionale a partire proprio da questo periodo, ovvero dalla seconda metà del secolo XIII. Almeno nei casi che ho esaminato infatti non pare che la pratica di far redigere gli instrumenta su fascicoli abbia prodotto degli effetti di potere nuovi in favore degli enti che l'hanno adottata, in quanto questi ultimi non sembrano aver ricavato da tale novità alcun vantaggio che sia andato al di là dello scopo tradizionale della redazione degli atti, cioè la certificazione di certi diritti patrimoniali e di certi accordi di carattere politico-istituzionale. La scrittura instrumenta su fascicoli risponde evidentemente ad un'esigenza di razionalizzazione che è innanzitutto quella di una maggior facilità di reperimento degli atti: l'eremo di Camaldoli, il monastero di Passignano e il vescovo di Firenze (ma soprattutto i primi due) possedevano nella seconda metà del secolo XIII archivi diplomatici enormi, e probabilmente cominciavano ad avere difficoltà nel gestirli, cioè – in termini molto semplici – nel trovare le pergamene. In questa situazione alcuni enti, quali soltanto per alcune operazioni specifiche (Passignano e il vescovo di Firenze), quali in modo più generale (Camaldoli), ricorsero ai registri, e si deve notare che solo a

.

¹⁴² Bull., cc. 175r-187v.

Camaldoli questo mutamento nelle pratiche si accompagnò alla regestazione dell'intero archivio diplomatico. Infine, si deve osservare che la redazione degli *instrumenta* su fascicoli fu una fase transitoria. Le ragioni di questa transitorietà furono probabilmente varie, ma credo che le principali siano state due. Innanzitutto questi registri di *instrumenta* sembrano corrispondere a dei periodi in cui l'attività di produzione documentaria da parte di questi enti si è intensificata. In secondo luogo, mi pare ragionevole supporre che l'estendersi dell'uso dei protocolli di imbreviature abbia fatto sì che il ricorso a queste ultime sia stato alla fine preferito agli *instrumenta* quasi in ogni circostanza.

Parte II

Il monastero di Passignano e la comunità di Poggialvento

Il castello di Poggialvento fu costruito nella seconda metà del secolo XII¹⁴³ su una collina vicinissima al monastero di Passignano, in una zona in cui quest'ultimo era ben radicato già dal secolo precedente. Si tratta di un'area peraltro relativamente nota nell'ambito della medievistica italiana per aver costituito l'oggetto di uno studio famoso di Elio Conti, dedicato alla struttura agraria nel secolo XI. Ha Ma mentre il castello in cui il monastero aveva la propria sede, cioè Passignano, è stato studiato anche per i secoli successivi – soprattutto il XIII – da Johan Plesner in un altro notissimo libro, Per Poggialvento questo non è accaduto. Le fonti relative a Poggialvento e alla sua comunità nei secoli XII e XIII sono però non soltanto assai consistenti dal punto di vista quantitativo, ma anche decisamente interessanti proprio per il tema che costituisce l'oggetto della mia ricerca, cioè la signoria e i rapporti fra il signore e la comunità locale. Per tutti questi motivi ho deciso di iniziare esaminando il caso Poggialvento, e di dedicargli uno spazio adeguato alla ricchezza della documentazione che lo riguarda.

Capitolo IV

La proprietà fondiaria del monastero a Poggialvento

Non è possibile mettere in rapporto l'evoluzione e le caratteristiche della proprietà del monastero a Poggialvento con l'insieme delle terre della zona: questo è dovuto sia al fatto che la documentazione relativa ai beni del monastero è sicuramente incompleta, sia al fatto che la documentazione conservata dal monastero non permette di conoscere in modo sufficientemente preciso l'entità e i caratteri dei beni allodiali dei laici e dei patrimoni delle altre chiese della zona. Perciò, tutto quello che si può fare è seguire l'attività del monastero nelle acquisizioni e nella gestione delle terre, rilevando andamenti e tendenze.

¹⁴³ Sulla fondazione del castello, il suo contesto ed i suoi effetti si vedano i capitoli successivi.

¹⁴⁴ ELIO CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, vol. I: *Le campagne nell'età precomunale*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici, 18 (fasc. 51-55), Roma, ISIME, 1965.

¹⁴⁵ JOHAN PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Firenze, Papafava, 1979 (ediz. orig. col titolo *L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII siècle*, Copenhagen, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1934).

1 – Le acquisizioni

Stando alla documentazione su pergamene sciolte che è giunta fino a noi, il monastero acquisisce beni fondiari principalmente attraverso tre categorie di atti, cioè le vendite, le donazioni e le permute; oltre a questi documenti ci sono poi pervenute alcune investiture, pochissimi atti di locazione in cui il monastero compare come concessionario di terre situate a Poggialvento, un lodo e un testamento. Vediamo adesso questi documenti, procedendo dalla categoria più numerosa a quelle meno numerose.

1.1 – Le acquisizioni tramite compravendita

Nei secoli XII e XIII le vendite al monastero che hanno per oggetto beni fondiari a Poggialvento sono in tutto 41; fra queste, 11 risalgono alla prima metà del secolo XII, 12 alla seconda metà del medesimo secolo, 13 alla prima metà del secolo XIII e 5 alla seconda metà di quel secolo. Se oltre al fatto che di certo dei documenti sono andati perduti si tiene presente che – come ho detto nel capitolo precedente – nel territorio fiorentino l'uso dei registri di imbreviature si diffonde nella seconda metà del secolo XII, 147 si può presumere che l'incremento delle vendite al monastero nel corso di quel cinquantennio e di quello successivo siano stati ancora maggiori di quanto appare dall'andamento del numero degli *instrumenta* su pergamene sciolte. In ogni caso, il fatto che quest'andamento – anche se in modo appena percettibile – concordi con l'ipotesi di un aumento degli atti di vendita non documentabile in tutta la sua ampiezza a causa della perdita delle imbreviature, permette di dire che la tendenza che si ricava dalla distribuzione delle pergamene nel tempo è rappresentativa del fenomeno.

Il dato relativo alla seconda metà del secolo XIII è invece più difficile da interpretare: il dubbio è se si sia avuto un vero calo nelle vendite al monastero o se sia aumentato il numero di atti di questo tipo che sono stati scritti soltanto in forma di imbreviatura. Vi è innanzitutto da considerare il fatto che quelle 5 vendite sono tutte

¹⁴⁶ Mi riferisco a quelle pergamene nelle quali l'azione giuridica è espressa dal verbo *investio* senza che vi sia nel documento alcun elemento che permetta di collegare con certezza l'atto dell'investire a una forma precisa di transazione sulla terra o comunque ad un impegno i cui termini siano espliciti. Vi sono invece delle *investitiones* in cui questa precisazione è possibile: ad esempio *Dipl.Pass.*, 1123 feb. [1] è una refuta onerosa (vi si legge "investierunt et refutaverunt", e vi è il *meritum*); *Dipl.Pass.*, 1134 lug. 21 è una locazione (vi si legge "ad laborandum", ed è indicato il canone); *Dipl.Pass.*, 1149 gen. 14 è una promessa di non acquisire certi diritti sul monastero.

¹⁴⁷ BISCIONE, *La conservazione*, cit., pp. 33-34.

successive al 1270, il che mi sembra una circostanza decisamente significativa: il vuoto degli anni 1250-1270 può infatti essere spiegato dapprima con il conflitto fra il monastero e la comunità di Poggialvento in merito alla giurisdizione sul castello (anni 1256-1258), per cui si può presumere che in quegli anni gli abitanti del luogo non volessero rafforzare la posizione economica del monastero vendendogli terre nella zona, e poi con il disordine degli anni '60, disordine da cui il monastero iniziò a riprendersi, a quanto pare, soltanto nel 1268. È comunque vero che 4 di esse si collocano nell'ultimo venticinquennio del secolo, e che quest'ultimo dato costituisce effettivamente un calo rispetto alla prima metà del medesimo secolo, in cui si hanno 6 vendite negli anni 1201-1225 e 7 vendite nel periodo 1226-1250. Il fatto che il monastero di Passignano ricorra molto agli instrumenta per i documenti relativi ai diritti durevoli indurrebbe a pensare che il dato che si ricava dalle pergamene sia rappresentativo del fenomeno anche per la seconda metà del secolo XIII, ma questi atti sono davvero troppo pochi e dunque non è possibile andare oltre. In ogni caso, se dall'andamento degli atti di vendita scritti su pergamene sciolte in questi due secoli si può trarre una conclusione, questa è che il monastero ha mantenuto un interesse costante – salvo gli eventi eccezionali ai quali ho accennato – nell'acquisto di terre nella zona di Poggialvento. Questo significa altresì che se anche il monastero era presumibilmente il più grande proprietario fondiario nel castello e nel distretto già nei primi decenni del secolo XIII - come si può supporre in base al fatto che, come si vedrà più avanti, tutti gli individui che compaiono nel censimento di Poggialvento del 1233 sono suoi concessionari - non era comunque l'unico, e non lo era neppure all'inizio del secolo XIV. 148

Consideriamo adesso le spese sostenute dal monastero per effettuare gli acquisti di cui ho parlato qui sopra. Questi atti di vendita non riportano mai, tranne che in un caso, l'estensione della terra venduta, ragione per cui – anche senza tener conto dell'incompletezza della documentazione – non è possibile fare uno studio sui movimenti dei prezzi; a questo si deve aggiungere che, se anche si conoscessero le dimensioni dei terreni, non si potrebbe comunque valutare un altro parametro fondamentale, cioè la qualità delle terre vendute. Perciò partirò dalle cifre complessive spese dal monastero per acquistare terre a Poggialvento, con lo scopo di metterne in evidenza l'andamento generale e rilevarne i caratteri più interessanti. Riportando

.

¹⁴⁸ Si veda CONTI, *La formazione*, cit., pp. 297-305.

dunque tutto in soldi, si rileva che il monastero ne ha spesi oltre 500¹⁴⁹ nella prima metà del secolo XII, 7.075 nella seconda metà, 11.112 nella prima metà del secolo XIII e 3.600 nella seconda metà. Partiamo da quest'ultimo dato, poiché la sua spiegazione si ricollega a quanto ho detto poco sopra: la forte diminuzione della spesa per gli acquisti di terre nella seconda metà del secolo XIII deve infatti essere messa in relazione con la diminuzione del numero degli atti conservati e dunque con le cause di quest'ultima. Si deve comunque osservare che, rispetto alla prima metà del secolo, la diminuzione della spesa complessiva (oltre 2/3 in meno) è decisamente superiore a quella del numero degli acquisti. Il confronto fra i totali delle somme spese in ogni cinquantennio permette di precisare quanto si ricava dall'andamento del numero delle operazioni di acquisto; se infatti quest'andamento rivela che nel corso dei secoli XII e XIII il monastero ha mantenuto l'interesse per l'espansione del proprio patrimonio a Poggialvento, la distribuzione nel tempo delle spese per questi acquisti mostra che la prima metà del secolo XIII è stato il periodo in cui il monastero ha compiuto il suo massimo sforzo per comprare terre in quella zona.

Nell'andamento di queste spese il dato più eclatante è comunque un altro, cioè la differenza fra la prima e la seconda metà del secolo XII, e questo scarto si rivela ancor più notevole se si considera che, mentre gli atti di vendita della prima metà del secolo sono distribuiti su tutti i cinque decenni, quelli della seconda metà sono tutti successivi al 1177. A questo si deve aggiungere che, se è ragionevole supporre che le dispersioni abbiano inciso in maniera uguale sui documenti delle due metà del secolo, per il secondo cinquantennio si deve tener presente che una parte delle vendite potrebbe essere stata scritta solo in forma di imbreviatura. Ma una valutazione basata soltanto sui pagamenti effettuati per gli acquisti sarebbe decisamente parziale, per cui è opportuno aggiungere al computo le cifre pagate per le transazioni con cui il monastero ha riottenuto terre a Poggialvento o garantito i propri diritti su di esse, cioè le refute onerose e alcune promesse di non molestare. I totali diventano allora i seguenti: oltre

¹⁴⁹ Non è possibile stabilire la cifra esatta, perché in uno degli atti di vendita la somma pagata dal monastero è illeggibile.

Ho escluso dal computo il valore delle *crosne*, ma ho dovuto includere il valore della moneta sostitutiva perché non è mai distinguibile da quello della moneta coniata: nei documenti il prezzo infatti è accompagnato quasi sempre dall'espressione "inter argentum et alias mobilias". Nella documentazione relativa a Poggialvento la moneta sostitutiva compare per l'ultima volta in un documento del 1177 (*Dipl.Pass.*, 1177 ott. 29), ma poiché dall'inizio degli anni '70 – come si vedrà fra poco – la quantità di moneta coniata nella zona doveva essere aumentata notevolmente, è possibile che almeno a partire dai primi anni del terzultimo decennio del secolo il richiamo alla moneta sostitutiva fosse soltanto una formula.

960 soldi nella prima metà del secolo XII e 7.751 nella seconda metà. Un aumento di oltre otto volte (che è quello rilevabile) non può essere spiegato semplicemente con una maggiore propensione a spendere: di certo è possibile che il monastero fosse disposto a spendere di più, ma un simile salto nell'ordine di grandezza di queste spese non mi pare spiegabile senza fare riferimento ad un contesto piu ampio.

Il primo elemento di questo contesto di cui si deve tener conto è la forte inflazione che vi fu in tutta la Toscana nella seconda metà del secolo XII, un fenomeno che, proprio in relazione allo sviluppo economico del territorio fiorentino e della stessa Firenze, è stato studiato da Faini. Se dunque, come pare ragionevole, si vuole interpretare alla luce dell'inflazione l'aumento delle spese del monastero, si deve ammettere che anche nella zona di Passignano-Poggialvento vi sia stato un aumento consistente della disponibilità di denaro, aumento che qui, stando all'andamento degli acquisti del monastero, si è verificato fra la metà del secolo e la fine degli anni '70, manifestandosi per la prima volta – e in modo clamoroso – nel 1179, in un acquisto di terre e diritti signorili per i quali il monastero paga la somma di 4.000 soldi, sborsando dunque in una sola operazione una cifra superiore di oltre quattro volte a quella documentata dall'insieme degli acquisti, refute e promesse di non molestare superstiti effettuati nella zona nella prima metà del secolo.

Da dove arrivava questo denaro? L'enorme spesa sostenuta dal monastero nel 1179 induce a mettere in relazione l'aumento della moneta circolante con un altro elemento di quel contesto più ampio a cui ho accennato sopra, cioè l'accordo stipulato fra Firenze e Pisa nel luglio del 1171. Questo accordo prevedeva che i fiorentini percepissero la metà dei proventi della zecca di Pisa, il che significa che, come ha rilevato Faini, "evidentemente si riteneva che almeno la metà dell'argento che sarebbe giunto alla zecca pisana sarebbe stato procurato dagli affari dei Fiorentini". L'ipotesi che l'aumento della moneta circolante nella zona sia da mettere in relazione con questo accordo, e quindi sia dovuto ai fiorentini, è rafforzata dal fatto che la moneta pisana

1.0

¹⁵¹ FAINI, *Firenze*, cit., pp. 208-213. Già Cammarosano, al termine della sua analisi delle compravendite di terra nella Berardenga, aveva ipotizzato che fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII l'inflazione avesse avuto un ruolo nel determinare l'aumento delle somme pagate in queste transazioni e la diffusione dei canoni in natura: si veda PAOLO CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Biblioteca degli Studi medievali, 6, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1974, p. 350.

¹⁵² *Dipl.Pass.*, 1179 sett. 29.

¹⁵³ Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, a cura di PIETRO SANTINI, Regia Deputazione sugli studi di storia patria per le province di Toscana e dell'Umbria, Documenti di storia italiana, 10, Firenze, G. P. Vieusseux, 1895, pp. 5-6.

¹⁵⁴ FAINI, *Firenze*, cit., p. 217. Sull'accordo fra Firenze e Pisa e il suo rapporto con lo sviluppo economico di Firenze si veda *Ivi*, pp. 216-221.

compare in quella parte della Val di Pesa proprio in quel periodo, e soltanto la prima attestazione risale a una data precedente al luglio 1171. 155 Dunque i fiorentini avevano denaro da spendere. È vero che sui modi in cui questo denaro perveniva al monastero si può andare poco oltre le ipotesi, ma si tratta di supposizioni del tutto ragionevoli: è infatti presumibile che i modi fossero principalmente due, e cioè il prestito – e si deve ricordare che già nel 1199 l'indebitamento del monastero appariva gravissimo 156 – e la vendita dei prodotti agricoli ricavati dalle terre del monastero, in un momento favorevole per i venditori a causa dell'aumento della popolazione. Come si vedrà più avanti, questi prodotti pervenivano al monastero in parte come canoni di locazione fissi in natura (ma solo dopo il 1180 e solo in piccola misura), ma soprattutto come frutti dei terreni che il monastero gestiva direttamente; che poi tale gestione diretta vi fosse effettivamente e avesse questa rilevanza, è confermato dai riferimenti alle prestazioni d'opera che, come spiegherò meglio più avanti, si trovano nella documentazione relativa ai concessionari del monastero almeno fino ai primi decenni del secolo XIII. A queste entrate si aggiungevano poi quelle derivanti dai mulini del monastero, il primo dei quali è attestato nel 1125. 157 Vi era in verità un'altra possibilità per ottenere denaro, e cioè l'imposizione del datium. Su questo punto tornerò più avanti, al momento di trattare il tema dei diritti signorili; per il momento mi limito ad osservare che, sebbene non vi siano elementi per valutarne il peso quantitativo per tutto il periodo che ho preso in considerazione, gli unici due datia – entrambi imposti negli ultimi anni del secolo XII - di cui conosciamo l'ammontare complessivo sono di entità decisamente consistenti, cioè 5.710 soldi in un caso e addirittura 14.000 soldi nell'altro. 158 Naturamente l'incidenza di questo prelievo sulla situazione economica generale del monastero potrebbe essere valutata soltanto avendo un quadro più ampio delle spese, cosa che in questa sede non ho avuto modo di fare; ho voluto soltanto utilizzare i dati sugli acquisti fondiari effettuati dal monastero nell'area di Poggialvento, nella quale evidentemente esso si impegnava molto, per individuare alcuni orientamenti del monastero e alcune tendenze dell'economia, e soprattutto per mettere in rilievo come nella seconda metà del

¹⁵⁵ *Dipl.Pass.*, 1170 feb. 4. La menzione successiva della moneta pisana si trova in *Dipl.Pass.*, 1171 gen.

¹⁵⁶ *Dipl.Pass.*, 1199 nov. 20.

¹⁵⁷ Sui mulini di Passignano si veda GLORIA PAPACCIO, *I mulini del monastero di Passignano*, in *Passignano e i vallombrosani nel Chianti*, Atti della giornata di studi (Badia a Passignano, 3 ottobre 1988), a cura di Italo Moretti, numero monografico di «Il Chianti. Storia, arte, cultura, territorio. Periodico del Centro di studi storici chiantigiani», n. 23 (2004), pp. 63-89. Per le rendite dei mulini nei primi decenni del secolo XIII si veda Santini, *Documenti*, cit., doc. del 1217 giu. 27, alle pp. 238-240.

secolo quel tratto della Val di Pesa avesse già dei legami decisamente forti con l'economia fiorentina.

1.2 – Le altre acquisizioni

Passiamo dunque alle donazioni. Per questi due secoli sono in tutto 27; fra queste, 14 risalgono alla prima metà del secolo XII, 8 alla seconda metà del medesimo secolo e 5 alla prima metà del secolo XIII (l'ultima è del 1230). L'entità dei beni donati è indicata quasi sempre in modo assai generico, e solo in due dei pochi casi in cui i documenti sono più precisi la quantità di terra donata appare consistente, cioè 19 o 20 pezzi di terra in una donazione del 1222 e 12 pezzi di terra più una casa, situata nel castello di Poggialvento, nel 1224. Sono tutte donazioni *pro anima*, e dunque gratuite. Non credo si debba cercare un motivo specificamente locale per spiegare la diminuzione – fino alla cessazione – delle donazioni; questo fenomeno è stato rilevato anche per altri monasteri, e a quanto pare il venir meno delle donazioni nei primi decenni del secolo XIII è un fenomeno generale. Quale sia il motivo dell'esaurirsi di questa pratica devota è dunque una questione che esula dall'ambito di una ricerca mirata sul territorio, e quindi non mi porrò il problema.

Ancora minore è il numero complessivo delle permute attraverso le quali il monastero acquisisce beni nella zona di Poggialvento: se ne sono conservate in tutto 10, cioè 7 del secolo XII e 3 del XIII. Si deve notare che due fra quelle del secolo XIII sono di un tipo particolare, cioè atti che pur essendo definiti permute sono molto simili a certe refute, e che rientrano in una categoria di documenti che ho definito 'liquidazioni', della quale parlerò più avanti. Queste due permute-refute hanno per oggetto degli insiemi di beni decisamente consistenti, mentre le altre permute riguardano un numero di pezzi di terra nel complesso esiguo. Due di queste (una del secolo XII e una del XIII) sono atti con i quali il monastero cede delle terre nella zona di Poggialvento per acquisirne altre situate altrove. In ogni caso, anche tenendo conto di questi due atti, il bilancio complessivo dei movimenti delle terre di Poggialvento scambiate dal

¹⁵⁸ *Dipl.Pass.*, 1204 [2]. Il termine indicato nel documento è *acattum*. In WICKHAM, *Legge*, cit., a p. 329 nota 74, si accenna a un importo di "oltre 600 *lirae*", ma il documento indica con chiarezza la cifra di 700 lire.

¹⁵⁹ *Dipl.Pass.*, 1221 feb. 5, 1224 sett. 25.

¹⁶⁰ Il carattere generale di questo fenomeno, e non solo in Toscana, è rilevato in FRANCESCO SALVESTRINI, *Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale*, Biblioteca storica toscana, a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 33, Firenze, Olschki, 1998, pp. 42-43.

monastero attraverso le permute sembra sostanzialmente in pari. Si deve tener presente che lo scarso numero degli atti conservati e la tendenza alla loro diminuzione non consentono di ipotizzare che l'andamento delle permute giunte sino a noi sia rappresentativo del fenomeno e del suo peso in rapporto agli acquisti di terra effettuati dal monastero. Qualora però lo fosse, e considerando anche lo scarso numero di documenti superstiti relativi ad acquisizioni fatte in modi diversi dalla compravendita, se ne dovrebbe trarre la conclusione che il monastero ha ampliato il proprio patrimonio nella zona di Poggialvento sostanzialmente attraverso acquisti di terre.

Come ho appena detto, gli altri documenti che testimoniano acquisizioni di terre a Poggialvento da parte del monastero sono decisamente pochi, e non vi è modo di inserirli in un quadro generale se non supponendo che lo scarso numero degli atti conservati rifletta nel complesso il loro ruolo marginale nella costruzione del patrimonio del monastero nella zona. Le investiture non collegabili a forme precise di transazione sulla terra sono solo due e risalgono al secolo XII (più una terza del secolo XIII che ha per oggetto non un terreno ma la decima su un terreno). A queste si deve aggiungere l'investitura con cui nel 1110 (o 1111) Dando di Rolando, eseguendo la volontà di Ildebrando di Tederico da Callebona, consegna al monastero la curtis, la chiesa e il castello di Callebona, che Ildebrando aveva lasciato al monastero in fedecommesso. 161 Il valore dei beni in questione appare in questo caso consistente: dalla pena prevista nell'atto, che è di 50 lire, si ricava che esso veniva stimato in 25 lire, cioè 500 soldi, una cifra praticamente uguale alla somma che il monastero ha speso nelle compravendite con le quali ha acquistato terre a Poggialvento in tutta la prima metà di quello stesso secolo. Per quanto riguarda poi le due locazioni di terre situate a Poggialvento in cui il monastero compare come concessionario, esse appaiono trascurabili sia per il loro numero sia per l'entità dei beni in questione, cioè la metà di un singolo pezzo di terra nella locazione del 1136 e un ottavo di manso in quella del 1188. 162 È altrettanto trascurabile la quantità di terra che entra nel patrimonio del monastero con un lodo del 1192. 163 Non vi sono invece elementi sufficienti per stabilire la consistenza dei beni lasciati al monastero nel 1294 da un laico di Aialta (nel distretto di Poggialvento) con il proprio testamento. 164

¹⁶¹ *Dipl.Pass.*, 1110 mar. [3].

Dipl. Pass., 1136 lug. 29, 1188 sett. 4.

¹⁶³ *Dipl.Pass.*, 1192 dic. 21.

2 – La gestione delle terre: locazioni, commutazioni, ricognizioni

2.1 – Locazioni e commutazioni

Per i secoli XII e XIII ci sono pervenuti 45 atti di locazione di terre del monastero situate a Poggialvento (23 del secolo XII e 22 del XIII), compresi 4 rinnovi e un atto con cui il monastero dà in concessione alcuni beni per la prima volta e rinnova la locazione di altri. Sono quasi tutte locazioni perpetue o a lunghissimo termine, con tre sole eccezioni: una concessione del 1240 con un termine di 20 anni, una del 1250 con uno di 8 anni, e una del 1296 con uno di 2 anni. Come ho già avuto modo di dire nel capitolo dedicato alle fonti, nel secolo XIII le locazioni a breve termine rimangono quasi sempre in forma di imbreviatura; i fondi diplomatici conservano fondamentalmente le locazioni perpetue o a lunghissimo termine, mentre quelle a breve termine sono presenti in misura minima e la loro comparsa non può essere considerata un indizio significativo del momento in cui il monastero ha iniziato a farvi ricorso, perché questo può essere accaduto decenni prima. Con i dati che abbiamo si può al massimo supporre che il monastero abbia introdotto sulle sue terre di Poggialvento le locazioni a breve termine nella prima metà del secolo XIII, e mi pare che ciò sia tutto quello che si può dire a questo proposito.

Mi concentrerò dunque sulle locazioni perpetue e a lunghissimo termine. Il dato che emerge con maggiore sicurezza dall'esame di queste locazioni è il passaggio dalle concessioni con canoni in denaro e obbligo di prestazioni d'opera a quelle con canone fisso in natura. La prima locazione di quest'ultimo tipo risale al 1144 ma è un caso isolato; ¹⁶⁶ un elenco di canoni dovuti al monastero attribuibile agli anni 1160-1180 riporta soltanto canoni in denaro e prestazioni d'opera. ¹⁶⁷ Solo a partire dagli anni '80 i canoni in natura diventano la norma, tanto che da allora in poi si trova una sola locazione con canone in denaro (del 1198), peraltro senza prestazioni d'opera. ¹⁶⁸ Vi è fra gli storici un consenso generale circa il fatto che il passaggio dai canoni in denaro a quelli in natura debba essere interpretato come un indice dell'espansione del mercato del grano provocata dall'incremento demografico generale; ¹⁶⁹ dunque le commutazioni

¹⁶⁴ Dipl.Pass., 1294 giu. 4.

¹⁶⁵ *Dipl.Pass.*, 1240 lug. 29 [1], 1250 ag. 20, e 1296 mag. 13.

¹⁶⁶ *Dipl.Pass.*, 1144 giu. 18.

¹⁶⁷ CONTI, La formazione, cit., pp. 277-282.

¹⁶⁸ *Dipl.Pass.*, 1198 apr. 17.

¹⁶⁹ Si veda PHILIP JONES, *Le terre del capitolo della cattedrale di Lucca (900-1200)*, in ID., *Economia e società nell'Italia medievale*, Biblioteca di cultura storica, 141, Torino, Einaudi, 1980, pp. 275-294 (già

promosse dal monastero segnalano il momento in cui esso ha deciso di approfittare di questo fenomeno aumentando la quantità di grano a sua disposizione per la vendita. Si noti che il periodo in cui questo passaggio avviene è appunto quello in cui si manifesta un netto aumento delle somme spese dal monastero negli acquisti di terra a Poggialvento, cosicché l'insieme di questi fenomeni disegna un panorama coerente, in cui il monastero cerca di cogliere subito le opportunità offerte dello sviluppo economico e dell'accrescimento demografico.

In questo quadro si inserisce dunque perfettamente un gruppo di 12 atti con cui i canoni in denaro e le prestazioni d'opera dovute per alcune terre del monastero situate a Poggialvento sono commutati in canoni in natura. Questi documenti risalgono agli anni compresi fra il 1193 e il 1214; sono 4 per l'ultimo decennio del secolo XII e 8 per i due decenni successivi. È evidente che il monastero inizia ad accrescere la quantità di grano a sua disposizione con le locazioni nuove; tuttavia se, come si può tranquillamente supporre, la collocazione cronologica delle commutazioni riflette l'andamento del fenomeno, questo vuol dire che quasi contemporaneamente viene avviato anche il processo di adeguamento delle locazioni già in vigore alle nuove esigenze del monastero. Non sorprende dunque constatare che il periodo in cui le commutazioni sono più numerose si colloca all'interno della prima metà del secolo XIII, cioè in quell'arco di tempo in cui il monastero si impegna di più nell'acquisto di terre nella zona di Poggialvento. È il caso di rilevare il fatto che non vi è alcuna traccia di opposizione o resistenza alla commutazione dei canoni da parte dei concessionari. Questo si spiega considerando che le commutazioni liberavano i locatari da delle prestazioni lavorative

pubblicato, con il titolo An Italian Estate, 900-1200, in «Economic History Review», serie II, vol. VII (1954), fasc. 1, pp. 18-32), soprattutto le pp. 288-289. Quest'idea è ripresa in LJUBOV ALEKSANDROVNA KOTEL'NIKOVA, Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale, Saggi, 232, Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. orig. col titolo Ital'janskoe krest'janstvo i gorod v XI-XIV v.v., Moskva, Izdatelstvo Nauka, 1967), della quale si vedano, su questo tema, soprattutto le pagine 23-24, 59, 108-110 (sulla Toscana in generale), 392-393 e 404, e in CINZIO VIOLANTE, Monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria (secoli XI-XIII), in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215), Atti della settima Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto - 3 settembre 1977), Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Miscellanea del Centro di studi medievali, 9, Milano, Vita e Pensiero, 1980, pp. 369-416: pp. 402-403. Quest'interpretazione è accolta anche in RINALDO COMBA, Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII), in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, vol. I: Il Medioevo, 1, I quadri generali, Torino, UTET, 1988, pp. 91-116: p. 111. Alfio Cortonesi ha rilevato che molti enti ecclesiastici preferirono mantenere i canoni fissi in natura anche quando si stavano diffondendo i canoni parziari perché non erano disposti a dedicare troppe energie al controllo sui singoli concessionari: si veda Alfio Cortonesi, Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII - inizi sec. XIV). Qualche osservazione, in Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV), Sedicesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 89-123: pp. 97-98.

che probabilmente erano sentite come fastidiose pur non essendo veramente pesanti; inoltre dato che la diminuzione di queste prestazioni di certo obbligava il monastero a ridurre l'estensione della riserva dandone in concessione parti sempre più ampie, dava luogo alla possibilità, per i concessionari, di ottenere altra terra in locazione. Si noti che neppure negli altri castelli che ho esaminato pare che le commutazioni abbiano suscitato movimenti di opposizione; il caso di San Casciano in Val di Pesa, dove questo invece è accaduto, è un caso più complesso, nel quale le motivazioni economiche si sono collegate con la rivendicazione dell'autonomia della comunità nei confronti del vescovo, e insieme hanno provocato la reazione dei concessionari contro quest'ultimo. Infine, si osservi che tutti i concessionari che compaiono in questi atti di commutazione sono definiti *homines* e *coloni* del monastero, un punto sul quale ritornerò nel capitolo dedicato alla società di Poggialvento.

2.2 – Le ricognizioni

Per gli anni compresi fra il 1268 e il 1278 si trova fra le pergamene del monastero riguardanti Poggialvento un gruppo relativamente consistente di documenti che risultano di notevole interesse sia per quanto riguarda la gestione del patrimonio fondiario sia nell'ambito più generale delle relazioni fra il monastero e la comunità: si tratta di 97 atti di ricognizione, che si presentano nella forma di promesse di pagamento di canoni di locazione, tutti in natura. Queste ricognizioni sono state copiate su registro nel 1281, e sebbene la serie delle copie non ci sia giunta intera, il registro permette comunque di aggiungere qualche atto a quelli conservati su pergamena sciolta. ¹⁷¹ Lo stesso registro contiene anche una serie di ricognizioni di canoni dovuti dai concessionari di Poggialvento nel 1287. ¹⁷²

Già nella prima metà del secolo XIII si trovano delle dichiarazioni con cui dei concessionari di Poggialvento affermano di tenere dei beni fondiari dal monastero; in tre casi queste dichiarazioni si presentano come atti autonomi, mentre negli altri quattro casi sono inserite in atti di natura diversa. Ma le ricognizioni degli anni 1268-1287 sono un'altra cosa: il loro numero, la loro concentrazione in periodi limitati e il fatto di

¹⁷⁰ GEORGE DAMERON, *Episcopal lordship in the diocese of Florence and the origins of the commune of San Casciano Val di Pesa, 1230-1247*, in «Journal of Medieval History», XII (1986), n. 2, pp. 135-154, soprattutto le pp. 147-150.

¹⁷¹ Corp.Rel.Soppr.Gov.Fr., 179, 34 (sez. I all'interno del pezzo), cc. 109r-126v.

¹⁷² *Ivi*, cc. 63v-70r. Queste ricognizioni non si presentano come copie e non ne esistono esemplari su pergamena sciolta, dunque sono state scritte subito sul registro.

seguire soltanto quattro modelli nella struttura interna rivelano l'intenzione, da parte del monastero, di produrre una documentazione che certifichi i suoi diritti in modo completo e sistematico. È opportuno chiarire subito che anche se le ricognizioni si riferiscono tutte a concessionari di Poggialvento, di certo fra le terre per le quali questi canoni sono dovuti ve ne sono alcune situate nel distretto di Passignano o altrove, così come vi sono probabilmente terre situate a Poggialvento fra quelle date in concessione a persone che non vivono nel distretto. In ogni caso l'esame della documentazione nel suo complesso mostra che le terre concesse dal monastero agli abitanti di Poggialvento si trovavano quasi tutte in questo distretto.

In tutte queste ricognizioni ciò che interessa al monastero è il canone, che è sempre indicato con precisione, e non le terre, le quali o non sono menzionate affatto o lo sono soltanto in modo vaghissimo. È evidente che queste ricognizioni costituiscono uno dei modi attraverso i quali l'abate Ruggero opera per ristabilire le prerogative del monastero dopo il periodo di disorganizzazione provocato dall'occupazione da parte degli Scolari e dei da Vignola. L'azione dell'abate in questo senso è ampia e decisamente energica: l'inizio delle ricognizioni coincide infatti con il momento in cui l'abate comincia a nominare – ed è la prima volta che accade, almeno stando alla documentazione conservata – i *rectores* e i podestà del castello di Poggialvento. 173

L'insieme delle ricognizioni degli anni 1268-1287 può essere diviso in tre serie sulla base delle differenze più importanti che si osservano nella struttura interna dei documenti:

- le ricognizioni degli anni 1268-1271, che sono soltanto 9, riportano tutte il giuramento di fedeltà che ciascuno dei concessionari presta all'abate, e non vi è alcun riferimento, neanche generico, ai beni per i quali i canoni sono dovuti. I

173 Per la prima attestazione di un *rector* di Poggialvento eletto dall'abate si veda *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17

Per la prima attestazione di un *rector* di Poggialvento eletto dall'abate si veda *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17 [2]. Per il primo podestà di Poggialvento eletto dall'abate si veda *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17 [1]. Il primo podestà di Passignano eletto dall'abate di cui si abbia notizia è di poco più tardo: si veda *Dipl.Pass.*, atto datato 1276 mar. 7 nella perg. segnata 1276 gen. 5. Su Ruggero dei Buondelmonti si veda la scheda biografica in POMPEO LITTA, *Buondelmonti*, all'interno dell'opera *Famiglie celebri italiane*, dispensa 122, tavola VI, Milano, Tipografia Ferrario, 1850. Ruggero fu eletto abate di Passignano nel 1266, e tenne la carica fino al 1301. Davidsohn dice che potè esercitarla soltanto a partire dal 1272 (ROBERT DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, 8 voll., Firenze, Sansoni, 1956-1968, nuova ediz. 1977-1978 (ediz. orig. col titolo: *Geschichte von Florenz*, 4 voll. in 7 tomi, Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1896-1927), vol. II, pp. 768-769 e vol. VII, p. 27; sui rapporti fra Ruggero e il monastero di Passignano si vedano anche, sempre nel vol. VII, le pp. 34-35), ma non mi pare che sia così, dato che almeno dal 1268 Ruggero stipula nella zona atti a nome del monastero, comparendo appunto come abate.

concessionari sono tutti definiti *fideles et coloni*, talvolta con l'aggiunta del termine *subditi*;

- quelle degli anni 1272-1278, che sono 87, non riportano alcun giuramento, ma in ciascuna di esse compare l'affermazione che il monastero ha la *iurisdictio* sul castello di Poggialvento. I beni per i quali i canoni sono dovuti vengono indicati in modo estremamente generico, con una formula che è quasi identica per tutti gli atti. Inoltre, ognuno dei documenti di questa serie attesta l'avvenuto pagamento del canone per l'anno in cui l'atto è stato rogato. I concessionari sono definiti *homines et fideles* nelle ricognizioni del 1272 e 1273, e *fideles et coloni* (talvolta *homines, fideles et coloni*) in quelle del 1277-1278: le due espressioni sono evidentemente del tutto equivalenti, com'è provato dal fatto che vi sono concessionari che compaiono sia nelle ricognizioni del 1272-1273 sia in quelle del 1277-1278, e per i quali vengono dunque usate entrambe le espressioni; ¹⁷⁴
- quelle del 1287, che sono 28, non contengono giuramenti e indicano i beni in modo generico (come quelle degli anni 1272-1278); vi sono i riferimenti alla condizione colonaria dei concessionari, ma mancano quelli alla *iurisdictio* dell'abate.

La più rilevante fra queste differenze è quella che riguarda il giuramento di fedeltà. La presenza di questo giuramento nella prima serie di ricognizioni si spiega facilmente, considerando che questi documenti appartengono al periodo in cui il monastero sta iniziando a riorganizzarsi e dunque le ricognizioni vengono usate anche per ribadire l'obbligo di fedeltà all'abate. Si può dunque ipotizzare che già pochi anni dopo il monastero non avvertisse più l'esigenza di consolidare l'autorità dell'abate mettendo per iscritto i giuramenti di fedeltà, che di certo potevano essere prestati anche soltanto oralmente. Le inoltre possibile che l'abate ritenesse sufficienti a questo scopo i giuramenti di obbedienza ai *rectores* e ai podestà che egli stesso nominava. Nel caso delle ricognizioni del 1287 io credo però che l'assenza del giuramento sia da mettere in relazione con una situazione di conflitto fra l'abate e la comunità, come si vedrà meglio nel capitolo dedicato al potere locale del monastero.

-

¹⁷⁴ Si veda ad esempio il caso di Iacopo di Bono, in *Dipl.Pass.*, 1272 ag. 30, 1277 ott. 17 [1], e 1278 sett. 16 [2]. Ma ce ne sono altri.

La serie delle ricognizioni comprese fra gli anni 1272 e 1278 può a sua volta essere ripartita in tre serie, ciascuna corrispondente a un singolo anno computato nello stile utilizzato in quegli stessi documenti, cioè quello ab incarnatione al modo fiorentino. I tre anni sono il 1272, il 1277 e il 1278. Questa distinzione delle tre serie è resa opportuna dal fatto che in esse si ritrovano da un anno all'altro i medesimi locatari, che pagano i canoni con una cadenza annuale secondo quel modo di computare gli anni. Dunque, a quanto pare, in ciascuno di questi anni erano stati documentati tramite instrumenta i pagamenti dei canoni dovuti da tutti i concessionari del monastero residenti a Poggialvento, e solo con la serie del 1287 il monastero iniziò a farli riportare direttamente su registro. Le ricognizioni rispecchiano la situazione anno per anno: le quantità di grano dovute da uno stesso concessionario sono talvolta differenti da un anno all'altro, evidentemente perché le terre in concessione circolano e il fatto che in questi documenti le indicazioni relative ad esse siano così generiche rivela il fatto che al monastero non interessa documentare questi passaggi. Ciò però non vuol dire che essi avvenissero senza l'autorizzazione del monastero, che era prevista dalle clausole di limitazione del diritto di alienazione contenute nella maggior parte delle locazioni già a partire dalla prima metà del secolo XII: infatti non vi è motivo per non pensare che l'autorizzazione del monastero potesse essere concessa oralmente.

Se, tralasciando le pochissime ricognizioni precedenti a quelle dell'anno *ab incarnatione* 1272, prendiamo in considerazione sia gli atti originali sia quelli che si sono conservati soltanto in copia su registro, i dati che si ricavano sono quelli riportati nella tabella qui sotto.

Anno	N. atti	N. concessionari	Somma dei canoni
(ab incar.)	superstiti	attestati ¹⁷⁶	(in staia di grano)
1272	25	oltre 40	240 e 17/24
1277	40	oltre 54	347 e 1/4
1278	32	33	257
1287	28	oltre 51	262 e 3/8

¹⁷⁵ È quanto si ricava da *Dipl.Pass.*, 1294 giu. 10 [1]. Nel documento si legge che la *fidelitas* può essere promessa "cum scriptura vel sine", e che era così già per le generazioni passate.

¹⁷⁶ È impossibile stabilire il numero esatto dei concessionari tenuti a pagare i canoni attestati dalle

¹⁷⁶ È impossibile stabilire il numero esatto dei concessionari tenuti a pagare i canoni attestati dalle ricognizioni del 1272, 1277 e 1287: in alcuni atti infatti si fa un riferimento generico, come contitolari della concessione, a gruppi di fratelli, senza che si dica chi sono. In questi casi ho considerato due persone

Poiché, come ho già detto sopra, le ricognizioni sono ordinate in base al luogo di residenza dei concessionari, mentre non c'è modo di conoscere l'ubicazione delle terre, è evidente che le serie più complete sono quelle del 1277 e del 1287. Ora, sulla base delle mie ricostruzioni genealogiche vivevano in quel periodo nel distretto di Poggialvento circa una trentina di famiglie, a quanto pare ciascuna con un numero di membri piuttosto ristretto, per cui il numero dei concessionari del monastero, supponendo che quasi tutti gli uomini adulti del distretto lo fossero, a prescindere dalla quantità delle terre tenute in concessione, non doveva essere troppo superiore a quello che si ricava da queste due serie. Ma le somme dei canoni di ciascuna di queste due serie sono abbastanza diverse: la differenza fra l'una e l'altra è infatti di quasi 85 staia. È possibile che la serie del 1287 sia meno completa di quella del 1277, ma credo che la ragione principale di questa differenza sia da ricercare nell'ubicazione delle terre per cui quei canoni vengono pagati. Perciò o nel 1277 i concessionari di Poggialvento tenevano dall'abate più terre fuori dal loro distretto di residenza, oppure nel 1287 era una quota maggiore delle terre del monastero a Poggialvento ad essere nelle mani di concessionari che risiedevano fuori.

In ogni caso questa differenza si riduce se si calcolano le quantità medie di grano per concessionario dovute al monastero, che sono di 6,42 staia nel 1277 e 5,14 nel 1287. Possiamo confrontare questo dato con le rendite che un altro grande proprietario fondiario, cioè il vescovo di Firenze, percepiva dalle sue terre della Val di Pesa alla fine del secolo XIII. Queste medie erano di 5,05 staia per concessionario nel plebato di Campoli, di 9,45 nel plebato di Santa Cecilia a Decimo, e di 10,23 nella zona di Fabbrica (parrochia di Sant'Andrea a Fabbrica e parrocchie confinanti). Non ho elementi per valutare le differenze fra questi dati; in assenza di altre informazioni si potrebbe supporre che fossero dovute alla diversa qualità del terreno. Mi limito perciò a osservare che le rendite medie per concessionario che il monastero ricavava dalle terre di Poggialvento nel terzultimo e nel penultimo decennio del secolo XIII erano vicine a quella più bassa delle terre del vescovo in Val di Pesa.

in più, cioè il minimo che possa giustificare l'uso del plurale nei documenti. Si tratta presumibilmente di un'approssimazione per difetto.

¹⁷⁷ ELIO CONTI, *Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Dugento*, in RENZO NELLI, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo. Con un saggio di Elio Conti su: Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Dugento*, Documenti e ricerche, 2, Pontassieve, Comune di Pontassieve, 1985, pp. XI-XLIII: questi dati si trovano alle pp. XXXV-XXXVI.

2.3 – Le 'liquidazioni'

Mi soffermerò adesso, in modo assai rapido, su una categoria di documenti che non sono atti di gestione ma riguardano un ambito affine a questo, cioè quello della conservazione del patrimonio fondiario del monastero. Con la parola 'liquidazioni' intendo infatti indicare un piccolo gruppo di documenti risalenti agli anni compresi fra il 1279 e il 1294 (9 atti in tutto) che, al di là delle forme con cui si presentano, hanno in comune il fatto di sancire il distacco dalla zona di Poggialvento – immediato o differito di qualche anno – di alcuni concessionari del monastero, distacco che avviene attraverso la restituzione al monastero delle terre e delle case che essi tenevano in locazione da quest'ultimo e la promessa non soltanto di non acquisire in futuro beni o diritti in quel castello e nel suo distretto, ma addirittura di non risiedervi neppure, senza il permesso dell'abate. ¹⁷⁸ A giudicare dai canoni dovuti e riportati in questi documenti, gli insiemi di beni restituiti al monastero sono di consistenza piuttosto disuguale, e dunque non si può dire che queste operazioni riguardino solo i patrimoni di una certa entità. Inoltre si osserva che, se è vero che il monastero in qualche caso oltre alla restituzione delle terre ottiene anche delle somme notevoli in denaro, è anche vero che per quelle liquidazioni che assumono la forma di una refuta onerosa o di una vera e propria vendita (con refuta dei diritti sulle terre vendute) il monastero paga somme altrettanto considerevoli, per cui non mi pare che le 'liquidazioni' possano essere spiegate con il desiderio del monastero di procurarsi del denaro.

Il motivo che spinge il monastero a stipulare questi atti è dunque da ricercarsi nel desiderio di evitare che le sue terre di Poggialvento fossero detenute da concessionari che, avendo scelto di andarsene dal distretto, si sarebbero trovati – o si trovavano già – completamente al di fuori della sua influenza, e avrebbero quindi avuto le più ampie opportunità non soltanto per non pagare i canoni, cosa che peraltro alcuni di loro dichiararono di fare già, non avendoli pagati per oltre 10 anni, ma soprattutto per eludere le norme sul divieto di alienazione delle terre ricevute in concessione, il che avrebbe comportato, di fatto, la completa liberalizzazione della circolazione della terra del monastero e quindi, come ulteriore conseguenza, la sottrazione di quelle terre al

-

¹⁷⁸ Nel gruppo delle 'liquidazioni' il sottogruppo più numeroso è costituito dalle refute, che sono cinque, tre delle quali onerose, per una spesa complessiva di 1240 soldi da parte del monastero (fra il 1289 e il 1290). Poi abbiamo due permute, nelle quali i concessionari, oltre a restituire le terre che tenevano dal monastero, pagano a quest'ultimo una somma in denaro che ammonta globalmente a 6.000 soldi (nel 1279). Vi sono infine due vendite, per le quali il monastero spende in totale 2.200 soldi (fra il 1285 e il 1287). Segnalo che quest'ultima cifra rientra nel calcolo delle spese del monastero per gli acquisti, calcolo che ho effettuato nella parte relativa alle vendite.

monastero. Non sono invece in grado di dire se nei casi in cui la cessione al monastero avviene attraverso una vendita, assieme alle terre tenute in concessione passino al monastero anche i beni allodiali del venditore. In ogni caso, lo scopo principale del monastero è evidentemente quello di preservare il proprio patrimonio. In questo stesso periodo, a quanto pare, il monastero si comporta in modo identico con alcuni concessionari di Passignano: stando però a quello che dice Plesner, a Passignano queste 'liquidazioni' interessarono soltanto le famiglie più importanti, ¹⁷⁹ mentre per Poggialvento, come ho detto sopra, non mi pare che si possa dire la stessa cosa.

Capitolo V

Alcuni aspetti della società di Poggialvento

Nell'intraprendere lo studio della società di Poggialvento si deve innanzitutto tener presente il fatto che le fonti, che pure per questo castello hanno una consistenza eccezionale, pongono limiti fortissimi alla ricostruzione di profili individuali e familiari. Se dunque è vero che si può ragionevolmente presumere di poter ricavare dalla documentazione le coordinate essenziali dei rapporti degli abitanti della zona con il monastero e le loro posizioni in alcuni momenti fondamentali della vita politica del castello, è anche vero – e si tratta di un fatto ben noto – che non possiamo pensare che gli atti superstiti relativi alle relazioni fra laici siano, da un punto di vista strutturale, effettivamente rappresentativi. Questo non deve però far dimenticare il fatto che, dal punto di vista quantitativo, l'insieme di documenti dei secoli XII e XIII conservati per una zona così ristretta rappresenta un fatto notevole e fornisce un'accasione rarissima per lo studio della società rurale di questi secoli: la ricognizione preliminare che ho effettuato per selezionare i castelli da esaminare ha mostrato che proprio per quanto riguarda la disponibilità di fonti il caso di Poggialvento è - accanto a quello di Passignano - senz'altro unico in tutta l'area delle diocesi di Pistoia, Firenze, Fiesole e Arezzo. 180

11

¹⁷⁹ PLESNER, L'emigrazione, cit., pp. 148-150.

¹⁸⁰ È vero che per la zona di Loro Ciuffenna vi sono le circa 4.000 imbreviature di Vigoroso di Paradiso da Loro, una quantità che supera abbondantemente la consistenza dell'intero fondo diplomatico del monastero di Passignano per i secoli XII e XIII (circa 2.600 pergamene). Ma queste imbreviature sono tutte della seconda metà del secolo XIII, e quindi non permettono un'analisi che abbracci un arco di tempo simile a quello che si può invece studiare sulla base dalle pergamene di Passignano. Ho accennato qui alla diocesi di Pistoia perché nel corso della ricognizione preliminare ho preso in considerazione

È dunque evidente che il mio obbiettivo non può essere quello di effettuare una vera ricostruzione della società locale, ma bensì quello di cercare di individuare, all'interno di quella società, dei tratti significativi e delle tendenze. Procederò dunque in modo tematico, analizzando cinque punti per i quali la documentazione consente di raggiungere conclusioni relativamente sicure circa alcuni tratti della società locale, i rapporti fra questa e il monastero e la capacità di quest'ultimo di influire su quella stessa società.

1 – La stabilizzazione della popolazione nella zona di Poggialvento

I limiti cronologici netti che mi sono imposto nell'esame della documentazione non mi permettono di valutare la continuità delle famiglie di Poggialvento fra i secoli XI e XII o fra il XIII e il XIV; posso invece fare una breve osservazione circa la loro continuità fra i secoli XII e XIII. Se si considera in modo complessivo la collocazione cronologica delle famiglie residenti nella zona di Poggialvento documentate per almeno tre generazioni, intendendo con la parola 'famiglia' l'intera discendenza in linea maschile di un individuo identificato come capostipite, si osserva che quelle attestate nella prima metà del secolo XII che si ritrovano anche nel XIII sono soltanto 3, mentre tutte le altre famiglie di questa categoria documentate nel secolo XIII, che sono 17, compaiono nelle pergamene o a partire dagli ultimi decenni del secolo XII o nel corso dello stesso secolo XIII. L'elemento più vistoso di questa situazione è la comparsa di un gruppo di 13 famiglie attestate a partire dagli ultimi decenni del secolo XII. Supponendo che io non abbia commesso errori troppo gravi nella ricostruzione delle genealogie, un aspetto della spiegazione di questo fenomeno può essere ricercato nella struttura della documentazione relativa a questa zona, che negli ultimi 30 anni del secolo XII si infittisce: infatti le pergamene, relative a terre o persone di Poggialvento, da cui ho ricavato i dati sulle famiglie che ho appena esposto sono 125 per tutto il periodo che va dal 1101 al 1170, e 78 per quello che va dal 1171 al 1200, dunque rispetto al primo periodo – oltre la metà del numero dei documenti in meno della metà degli anni. 181

anche quella, ma senza trovare un solo castello che si presentasse con delle caratteristiche soddisfacenti secondo i criteri che ho esposto nell'introduzione.

¹⁸¹ L'incremento – assai netto – che ha luogo negli ultimi decenni del secolo può essere colto ancora meglio se, sempre all'interno della mia selezione di documenti, si confronta il numero delle pergamene risalenti al venticinquennio 1151-1175 (34 documenti) con quello relativo al venticinquennio successivo, cioè agli anni 1176-1200 (67 documenti). Quest'incremento è dunque appena inferiore al 100%. Per l'andamento cronologico di tutto il fondo diplomatico del monastero di Passignano (escluse le pergamene

È però evidente che questo fatto, da solo, spiega poco, dato che le famiglie del gruppo definito sopra che risultano attestate a partire dagli ultimi decenni del secolo XII superano di oltre quattro volte quelle della medesima categoria che compaiono nella documentazione fino ad allora a partire dall'inizio del medesimo secolo. Perciò è chiaro che negli ultimi decenni del secolo XII si è avuta nella zona di Poggialvento una certa diminuzione nella mobilità delle famiglie e che questo ha incrementato molto il numero dei residenti stabili, creando un nucleo che si è mantenuto quasi inalterato fino agli ultimi decenni del secolo XIII. Proprio nella seconda metà di quel secolo la mobilità è aumentata di nuovo, in parte per l'emigrazione diretta verso Firenze, ma più ancora per spostamenti che sono rimasti all'interno del contado, entro una distanza limitata da Poggialvento.

Appare ragionevole mettere in relazione la stabilizzazione che ha luogo nella seconda metà del secolo XII con la costruzione del castello di Poggialvento, che è attestato per la prima volta nel 1179¹⁸² in un documento dal quale si ricava che esso è soggetto all'autorità dell'abate di Passignano, sebbene in un modo non precisabile, e dunque che con ogni probabilità è stato fondato dal monastero o comunque con il concorso decisivo di quest'ultimo. Parlerò più ampiamente dei rapporti fra il monastero e i castelli della zona nel capitolo dedicato ai diritti signorili; per il momento mi interessa soltanto rilevare che in questa occasione il monastero si rivela capace di agire efficacemente sull'assetto del popolamento, sebbene su piccola scala. La nascita di Poggialvento si colloca all'interno di quel fenomeno che è conosciuto come 'secondo incastellamento', ed è interessante notare che si tratta dell'unico castello, fra quelli sorti nei secoli XII e XIII nel territorio delle diocesi di Firenze e Fiesole, per il quale si abbia la certezza che è stato fondato da un monastero. 183 Peraltro in tutta la Toscana il contributo dei monasteri all'edificazione dei castelli in questi due secoli appare, allo stato attuale degli studi, decisamente scarso: i soli casi attestati con sicurezza, oltre Poggialvento, sono Anghiari, rifondato dall'eremo di Camaldoli, Castelnuovo dell'Abate, fondato dal monastero di Sant'Antimo, e Abbadia San Salvatore, fondato

rogate fuori dal contado fiorentino) si veda FAINI, Firenze, cit., pp. 71-76 e le parti relative a questo medesimo fondo nella tabella 1.2 e nella figura 1.5. Secondo questi dati, l'incremento delle pergamene fra il venticinquennio 1151-1175 e quello 1176-1200 è del 67,2%. ¹⁸² *Dipl.Pass.*, 1179 sett. 29.

¹⁸³ RICCARDO FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino nei secoli XII e XIII, Firenze, CLUSF, 1973. Francovich non dà indicazioni sistematiche sui proprietari dei castelli, ma mi pare che le notizie fornite nelle schede siano comunque sufficienti per trarre questa conclusione.

dal monastero di San Salvatore dell'Amiata. ¹⁸⁴ La prima menzione del castello è contemporanea rispetto alle prime testimonianze sui conflitti violenti fra il monastero e alcune famiglie laiche della zona, conflitti che hanno avuto luogo negli ultimi decenni del secolo, ¹⁸⁵ cosicché se pure è vero che, come ha scritto Maire Vigueur, "non c'è [...] una sola fondazione che non sia riconducibile ad una pluralità di motivazioni", e che questo è "verificabile anche nel caso delle più modeste fondazioni", ¹⁸⁶ è altrettanto vero che la costruzione di Poggialvento appare motivata essenzialmente da un'esigenza di controllo della popolazione, sorta a causa di una situazione di guerra. È opportuno dare risalto al fatto che, nel caso di Poggialvento, il fenomeno che la documentazione permette di rilevare è non un semplice concentramento di persone in un centro abitato nuovo ma, come ho detto, una stabilizzazione della popolazione locale: più famiglie si fissano in un luogo per tempi più lunghi, e questo significa che il sorgere del castello ha avuto sull'assetto del popolamento locale un'incidenza decisamente più forte che non un puro spostamento.

2 - Le forme della subordinazione personale dei dipendenti

Nella seconda metà del secolo XII si diffonde nella zona di Passignano-Poggialvento una forma di dipendenza personale forte, che comporta per i concessionari obblighi espressi con un linguaggio signorile: la testimonianza forse più chiara di ciò è fornita da un atto del 1179 stipulato dai Malapresa a favore del monastero, dal quale si ricava che i Malapresa avevano il controllo addirittura sugli allodi dei loro concessionari soggetti a quella forma di dipendenza. Fra i diritti che i Malapresa dichiarano di esercitare sui locatari che essi con questo documento cedono al monastero

MARIA ELENA CORTESE, <u>Castra</u> e terre nuove. Strategie signorili e cittadine per la fondazione di nuovi insediamenti in Toscana (metà XII-fine XIII sec.), in Le Terre nuove, a cura di David Friedman e Paolo Pirillo, Atti del seminario internazionale (Firenze - San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 44, Firenze, Olschki, 2004, pp. 283-318: pp. 295-298. L'autrice, dopo ulteriori ricerche, ha confermato questa valutazione generale sullo scarso ruolo dei monasteri nel 'secondo incastellamento' in EAD., Assetti insediativi ed equilibri di potere: Semifonte nel contesto delle nuove fondazioni signorili in Toscana, in Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale, a cura di Paolo Pirillo, Atti del convegno nazionale (Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 2002), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 46, Firenze, Olschki, 2004, pp. 197-211: p. 201. Studi sull'incastellamento (non solo sul 'secondo incastellamento') relativi alle diocesi di Arezzo, Siena, Volterra, Populonia-Massa e Roselle-Grosseto si trovano nel volume Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, vol. I, a cura di Riccardo Francovich e Maria Ginatempo, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2000.

¹⁸⁵ La prima testimonianza di un conflitto di carattere sicuramente violento fra il monastero e una famiglia di potenti laici si ha in *Dipl.Pass.*, 1173 ott. 12.

¹⁸⁶ JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Conclusioni*, in *Semifonte in Val d'Elsa*, cit., pp. 337-349: p. 344 (entrambi i passi).

vi sono l'adcatum, che essi prelevano "per violentiam", il districtus e la collecta; inoltre Rinaldo di Malapresa libera questi concessionari "ab omni iuramento et obligo quo mihi tenebatur". 187 Il termine colonus compare pochi anni dopo ed evidentemente si riferisce a questa categoria di dipendenti, ma nelle testimonianze sui coloni le notizie circa i contenuti del vincolo colonario in questa zona sono pochissime, e si ricavano da due soli documenti. Il primo è l'atto con cui nel 1202¹⁸⁸ i Malapresa vendono a un laico tutte le loro terre tenute da una famiglia di Poggialvento (e quindi presumibilmente situate almeno in parte a Poggialvento) e tutti i diritti che essi hanno su quegli stessi concessionari, fra i quali "omni iure, usu, actione, abusu, placito et districtu [...] in personis eorum et descendentium et in rebus competenti, aliquo modo vel ingenio competenti". Questi locatari sono evidentemente dei coloni, anche se nel documento la parola non compare. Il secondo è un atto del 1206, ¹⁸⁹ con il quale la famiglia fiorentina degli Scolari affranca dei coloni di Passignano, che essi hanno comuniter (probabilmente a metà) con il monastero, da tutti gli obblighi che questi avevano verso gli stessi Scolari, obblighi fra i quali vengono menzionati "datium et acattum sive albergarias"; mancano però in questo documento quelle espressioni forti come "per violentiam" che si trovano nell'atto del 1179, e i riferimenti ai poteri giudiziari e di coercizione contenuti in quello del 1202. Perciò non si hanno elementi sufficienti per dire se alla fine del secolo XII e nella prima metà del XIII la parola colonus corrispondesse, per tutti coloro cui si applicava, a una dipendenza che avesse nella realtà pratica quei caratteri così forti che emergono dal documento del 1179. In effetti la documentazione pare suggerire che nella zona di Poggialvento certi coloni dei Malapresa sperimentassero delle condizioni di subordinazione decisamente più dure degli altri, e dunque anche di quelli del monastero. In ogni caso, anche se gli elementi sono pochi, è evidente che il quadro generale della condizione di questi dipendenti è quello di una subordinazione di tipo signorile, il che è del tutto coerente con l'interpretazione del colonato bassomedievale elaborata da Wickham e condivisa da Collavini. 190

Il fatto che nella zona di Poggialvento i coloni più antichi che compaiono nella documentazione siano dei dipendenti di proprietari laici suggerisce che siano stati questi a introdurvi il colonato: i primi coloni del monastero di cui di ha notizia sono infatti

¹⁸⁷ *Dipl.Pass.*, 1179 sett. 29.

¹⁸⁸ *Dipl.Pass.*, 1201 gen. 30.

¹⁸⁹ *Dipl.Pass.*, 1206 apr. 14.

¹⁹⁰ Per i riferimenti storiografici sulla questione del colonato si veda il capitolo II.

quelli ceduti a quest'ultimo da dei laici. 191 Fra la fine del secolo XII e i primi decenni del XIII il monastero di Passignano aveva in questa zona un numero consistente di coloni, tanto che mi sembra ragionevole supporre che cercasse di qualificare come tali tutti i concessionari delle proprie terre, anche se non è possibile dire se vi sia riuscito. 192 Non si può escludere del tutto che il monastero definisse in questo modo i propri concessionari a prescindere dal loro grado di soggezione effettiva, nel qual caso lo scopo sarebbe stato evidentemente quello di rivendicare la più ampia autorità possibile su di essi, esprimendo dunque un'ambizione signorile piuttosto che la realtà dei rapporti di dipendenza. Ma trovo decisamente più coerente con gli indizi forniti dalle fonti alle quali ho accennato sopra supporre che il monastero esercitasse effettivamente sui propri coloni dei diritti signorili legati alla loro condizione, anche se forse limitati a un datium (o accattum o collectam) riscosso una sola volta nel giro di alcuni anni - pare che in questo periodo il datium triennale fosse un obbligo tipico e specifico dei coloni¹⁹³ – e all'albergaria. 194 Si deve tener presente il fatto che – come si vedrà meglio nel prossimo capitolo – fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII l'egemonia del monastero sulla zona di Poggialvento non appare definita in termini territoriali; per questo mi pare legittimo pensare che, nel modo in cui il monastero e gli abitanti del luogo concepivano i loro rapporti reciproci, l'autorità del monastero su Poggialvento fosse in buona parte il risultato della somma dei diritti sui singoli coloni, cui presumibilmente si aggiungevano soltanto gli obblighi di guardia e manutenzione del castello.

Come ho appena detto, la documentazione non permette di chiarire quali fossero effettivamente i caratteri della dipendenza dei coloni; si può però osservare che, se si

¹⁹¹ *Dipl.Pass.*, 1185 ott. 9 [1], 1185 ott. 9 [2], 1187 giu. 1, 1187 giu. 5, 1193 giu. 18.

¹⁹² Si può fare un confronto con la situazione del castello di Gambassi in Val d'Elsa, studiato in ANTONELLA DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzioni (secoli X-XIII), Biblioteca della Miscellanea storica della Valdelsa, 14, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1998. La documentazione relativa a Gambassi fa pensare che in questo stesso periodo la percentuale di coloni del vescovo di Volterra in rapporto al totale dei concessionari del medesimo vescovo nella zona fosse più bassa: in un documento del 1211 su 26 abitanti del castello che tengono terre dal vescovo solo 4 sono *coloni* (pp. 56 e 270-273).

193 A Gambassi all'inzio del secolo XIII il *datium*, che grava soltanto sui *coloni*, è riscosso dal vescovo di

Volterra ogni tre anni: si veda Ivi, cit., pp. 56 e 65. In quello stesso anno il monastero di San Salvatore a Settimo, concedendo in pegno per sei anni tutti i beni e i diritti che possiede nella parrochia di San Martino alla Palma (compresi quelli signorili) a garanzia di un prestito, autorizza i prestatori a riscuotere i frutti delle terre del monastero e a imporre il datium vel accaptum agli homines et coloni del medesimo monastero per due volte nel giro dei sei anni, il che fa pensare che la cadenza triennale fosse quella abituale : si veda ASF, Diplomatico, Firenze, San Frediano in Cestello (d'ora in poi Dipl. Cestello, 1211

sett. 14).

194 Per un esempio di *albergaria* si veda *Dipl.Pass.*, 1188 sett. 4. Si tratta di una locazione, nella quale si legge che il concessionario - che fra l'altro è il monastero - deve al concedente "duas albergarias convenientes cum uno vel duobus sociis, omni anno congruenti tempore". È evidente che in questo caso la definizione di 'diritto signorile' può suscitare qualche perplessità. Ma il punto qui non è stabilire il

considera il complesso degli atti relativi a Poggialvento, la condizione dei coloni del monastero appare troppo uniforme per corrispondere in modo convincente a una soggezione veramente pesante – cioè che andasse al di là del datium e di poco altro – in ognuno dei casi attestati. Mi spiego meglio: mancano quegli atti di esenzione da alcuni degli obblighi colonari che, variando il panorama delle condizioni di soggezione, lo renderebbero più credibile, in quanto costituirebbero uno specchio più plausibile dei mutamenti e del dinamismo della società locale; che poi tale dinamismo vi fosse è provato dalle transazioni fra laici e dalla storia dei rapporti fra la comunità di Poggialvento e il monastero nel secolo XIII. Si tratta peraltro di documenti che il monastero avrebbe avuto tutte le ragioni di conservare, dato che l'esenzione da alcuni di questi obblighi sarebbe stata di certo accompagnata dalla conferma degli altri, così come accade in quei documenti che rappresentano l'unico tipo di modifiche che si hanno nei doveri di alcuni coloni verso il monastero, cioè quelle commutazioni di canoni, in genere con cancellazione delle prestazioni d'opera, rogate fra l'ultimo decennio del secolo XII e il secondo decennio del XIII, e che costituiscono la quasi totalità dei documenti che abbiamo circa i coloni del monastero nella zona di Poggialvento prima delle ricognizioni degli anni '70. In questi atti di commutazione gli aspetti di soggezione personale non vengono mai menzionati in dettaglio ma solo ribaditi in modo generico tramite la conferma della condizione di colono del concessionario, espressa con una formula fissa. 195

Nel censimento effettuato per ordine del comune di Firenze nel 1233, tutti gli uomini di Poggialvento presenti nell'elenco vengono definiti homines del monastero, denominazione che di certo deve essere considerata del tutto equivalente a quella di fictaioli perpetuales et fideles che si incontra nel censimento del castello di Passignano effettuato in quello stesso anno, e che si applica quasi a tutti coloro che compaiono in questa seconda lista come dipendenti dell'abate. 196 Mi pare infatti azzardato ipotizzare che in due castelli così vicini fra loro, e i cui uomini sono da tempo soggetti dall'abate, la differenza fra le parole usate per gli abitanti di uno di essi e quelle usate per gli

confine fra obblighi signorili e non signorili: ciò che mi interessa è che questo documento indica con una certa precisione che cosa poteva essere l'albergaria in questo periodo e in questa zona.

¹⁹⁵ Per le famiglie della zona di Poggialvento attestate per almeno tre generazioni i docc. di questo tipo sono i seguenti: Dipl.Pass., 1192 mar.15 (fam. di Grigiotto); 1193 giu. 23 (fam. di Cillone); 1201 nov. 11 [2] (fam. di Cristofano); 1202 lug. 28 (fam. di Ugolino); 1202 nov. 18; 1202 gen. 28; 1203 feb. 15 [1]; 1204 mar. 17 [3] (fam. di Pelavacca); 1212 dic. 10 (fam. di Bonaguida); 1214 dic. 10 [1] (fam. di Giannuccio).

¹⁹⁶ Dipl.Pass., 1232 mar. 16 [1] (Poggialvento) e 1233 mag. 4 (Passignano). Sono entrambi pubblicati in SANTINI, Documenti, cit., pp. 402-406. Ho visto direttamente i documenti, per cui citerò sempre le pergamene e non l'edizione.

abitanti dell'altro possa rispecchiare delle differenze effettive nelle loro condizioni di soggezione. A questo si deve aggiungere un'altra considerazione: da un elenco delle categorie da utilizzare per la classificazione degli uomini proprio in questo censimento, si ricava che le espressioni homo alterius e fidelis sono considerate, ai fini della registrazione fiscale, del tutto equivalenti. 197 Un altro elenco di uomini steso per questo medesimo censimento parla di homines et coloni, con una espessione in cui i due termini paiono accostati in modo ridondante: l'uno o l'altro sarebbe sufficiente. 198 Dunque il comune di Firenze in questa operazione non distingue i coloni da quei contadini che avessero soltanto prestato un giuramento di fedeltà in virtù di una concessione fondiaria perpetua, divenendo dunque dei fideles, cioè degli autentici vassalli. È probabile che questa vaghezza nasca dal fatto che nella realtà queste due definizioni, con i relativi obblighi, si ritrovavano per lo più congiunte nelle medesime persone, cioè che nella maggior parte dei casi quelli che erano coloni fossero anche fideles. In ogni caso l'uso che nel censimento viene fatto di queste categorie pone forti limiti all'utilità degli elenchi del 1233 come fonti per la condizione personale degli uomini di Poggialvento, e poiché le pergamene di questi anni provenienti dall'archivio di Passignano non forniscono elementi utili per chiarire meglio la situazione, tutto quello che si può dire è che a questa data tutti gli abitanti del castello sono legati al monastero attraverso un rapporto di subordinazione personale, senza che però si possa dire con certezza quali siano i contenuti di questa dipendenza.

È plausibile che il monastero sia riuscito a qualificare la soggezione di tutti gli uomini di Poggialvento in termini colonari, cosa che probabilmente esso aveva iniziato a fare già negli ultimi anni del secolo XII, e quindi a imporre alcuni obblighi signorili come oneri personali; quello che invece è decisamente più incerto è se a Poggialvento il monastero abbia utilizzato le locazioni perpetue per definire la dipendenza degli abitanti del castello anche in termini feudali, ovviamente allo scopo di ottenere da loro il giuramento di fedeltà. Questa seconda ipotesi non può essere esclusa a priori, anche perché vi sono indizi del fatto che in questi decenni le pretese dell'abate nei confronti del castello stiano diventando più precise: infatti nonostante il fatto che – come si vedrà nel capitolo successivo – il periodo che va dagli anni '10 alla fine degli anni '50 rappresenti una fase di eclisse del potere locale del monastero, il quale appare incapace di controllare politicamente il castello, vi è una testimonianza del 1242 che è del tutto esplicita circa il fatto che l'abate avesse inziato a pretendere – probabilmente senza

-

¹⁹⁷ ASF, Diplomatico, Coltibuono, San Lorenzo, 1232 apr. 26. Non si trova in SANTINI, Documenti, cit.

alcuna efficacia – di avere su Poggialvento, come pure su Passignano, un potere signorile di tipo territoriale. ¹⁹⁹

Dopo la metà del secolo XIII le cose cambiano e, almeno al livello delle definizioni, diventano più precise. Fra il 1256 e il 1258 il monastero ottiene dal comune di Firenze il riconoscimento dei diritti giurisdizionali sul castello e sul distretto di Poggialvento, anche se probabilmente l'abate è riuscito a rendere effettiva quest'autorità, nominandovi degli ufficiali signorili, soltanto fra il 1269 e il 1281, per ristabilirvi poi di nuovo il proprio potere signorile solo nel 1306.²⁰⁰ Nel capitolo precedente ho mostrato come nelle ricognizioni degli anni compresi fra il 1268 e il 1271 i concessionari perpetui del monastero siano definiti in termini colonari e prestino il giuramento di fedeltà, e come in questi documenti il termine colonus sia utilizzato come sinonimo perfetto di *fidelis*. ²⁰¹ È vero che nelle ricognizioni successive, cioè nelle altre degli anni '70 e in quelle del 1287, si ha la definizione in termini colonari ma non il giuramento; tuttavia la mancanza del giuramento è spiegabile con motivi circostanziali, mentre pare piuttosto evidente che, al livello delle definizioni della dipendenza, si è cristallizzata una figura di colonus et fidelis che riassume in sé tutti i vincoli di dipendenza personale che legano il concessionario al monastero, e che hanno natura sia signorile – nonostante il fatto che ora il castello sia una signoria territoriale ben definita - sia feudale. Insomma, dagli anni '60 in poi essere coloni del monastero, o meglio coloni et fideles, in sostanza significa essere suoi concessionari perpetui e dover obbedire all'abate in virtù del giuramento di fedeltà, il che comporta il rispetto dei suoi diritti signorili sul castello e l'impegno a preservarli. Ma di certo nessuno intendeva questi coloni come realmente vincolati alla residenza sul fondo o assoggettabili a obblighi e prestazioni a piacimento del proprietario: in questa zona e in questo periodo il colonus era un 'suddito' dell'abate, ma non un quasi-servo. Inoltre, come vedremo più avanti, questa definizione della loro dipendenza non impediva a questi concessionari di disobbedire all'abate e di opporglisi in modo deciso addirittura per decenni. Non è detto che la ricomparsa e l'affermazione del termine colonus a Poggialvento sia da imputare a delle specificità della situazione locale; tuttavia non si può escludere che sia proprio

¹⁹⁸ Dipl. Cestello, 1232 feb. 24. Edito in SANTINI, Documenti, cit., p. 401.

¹⁹⁹ *Dipl.Pass.*, 1241 gen. 10.

²⁰⁰ Su tutto questo si veda il capitolo VII.

²⁰¹ All'inizio del secolo XIII a Gambassi i termini *colonus* e *homo* sono sinonimi, ma solo in alcuni casi un *colonus* è indicato come *fidelis*: si veda DUCCINI, *Il castello di Gambassi*, cit., p. 57. Secondo Tiberini, nell'Umbria settentrionale fino alla fine del secolo XIII i termini *manens*, *colonus*, *fidelis*, *vasallus* e altri ancora sono usati per esprimere la medesima condizione di dipendenza: si veda TIBERINI, *Le signorie rurali*, cit., pp. 192-197.

così, e che il linguaggio della dipendenza colonaria sia stato reintrodotto per accentuare e appesantire quanto più possibile la definizione della soggezione personale dei dipendenti dell'abate.

L'osservazione dell'evoluzione del colonato – ma, come risulta evidente da tutto quello che ho detto sopra, sarebbe più corretto dire che la questione è quella dell'uso del termine colonus – in un arco di tempo abbastanza ampio, com'è stato possibile fare per la zona di Poggialvento, consente un confronto con alcune delle conclusioni elaborate da Monique Bourin e Paul Freedman sulla base delle ricerche presentate nel 1999 alla tavola rotonda di Roma sul tema della servitude nei paesi cristiani del Mediterraneo occidentale dal secolo XII in poi. Mi riferisco in particolare allo schema di evoluzione che, secondo questi due studiosi, risulta valido per tutto questo fenomeno (all'interno del quale viene inserito anche il colonato toscano) in tutta l'area presa in considerazione in quelle ricerche e per tutto il periodo che va dalla metà del secolo XII fino al XIV. Lo schema si articola in tre fasi: una prima fase in cui la dipendenza colonaria ha un carattere indefinito, una seconda in cui questa dipendenza assume caratteri istituzionali precisi, e infine una "'âge classique' de la servitude". 202 Questo schema ha indubbiamente una sua utilità per inquadrare il fenomeno nel suo insieme, ma non bisogna perdere di vista il fatto che esso è tutto concentrato sugli aspetti istituzionali. Si rivela dunque interessante confrontare questo schema con le conclusioni che la documentazione di Poggialvento permette di trarre circa la forza effettiva di questa forma di subordinazione fra gli ultimi decenni del secolo XII e i primi del XIII (dal 1268 il colonus è sostanzialmente un'altra cosa), e osservare che l'andamento di questa forza appare esattamente inverso rispetto a quello della definizione istituzionale, cioè mentre quest'ultima sembra consolidarsi nel corso del tempo (la condizione dei coloni tende a standardizzarsi), il peso effettivo della dipendenza diminuisce, e la testimonianza in cui il potere sui coloni appare più esplicito, ampio e oppressivo è proprio la prima, cioè la donazione del 1179.

Come ho detto sopra, dal 1268 in poi la qualifica di *colonus*, ormai connessa sistematicamente a quella di *fidelis*, appare nella documentazione di Poggialvento come definizione in termini di dipendenza personale di una subordinazione signorile che si realizza nel quadro della signoria territoriale del'abate, e il cui scopo è senz'altro quello

di rafforzare retoricamente le forme con cui il monastero rivendica e descrive il proprio potere signorile sul castello. Insomma, dal punto di vista pratico in questo periodo il termine colonus non è tanto la denominazione di una condizione personale quanto, per riprendere una parola usata da Collavini, un 'argomento' usato dal signore di fronte alla comunità che egli si sforza di tenere sotto controllo. 203 Tuttavia è vero che l'applicazione di questo termine – o di suoi sinonimi, come homo – ai concessionari perpetui del monastero a Poggialvento in quel momento è già piuttosto antica, e in relazione agli inizi della sua esistenza documentata, cioè fra al fine del secolo XII e i primi due decenni del XIII, possiamo porci il problema circa l'origine, consuetudinaria o contrattuale, della condizione colonaria di questi dipendenti del monastero. Ebbene, non vi sono per questo periodo documenti relativi a questa zona che possano essere interpretati con certezza come atti con cui un locatario del monastero assume la condizione colonaria. È vero che in alcune locazioni di terre del monastero risalenti ai primi decenni del secolo XIII compaiono come destinatari alcuni coloni dei quali non sempre si dice che almeno i padri fossero subordinati anch'essi come coloni al monastero. Ma è altrettanto vero che per questo periodo i documenti relativi al patrimonio del monastero a Poggialvento presentano formule tendenzialmente fisse sia nel riferirsi a coloni che sono già tali da due generazioni quando il documento viene rogato, sia in quelle locazioni a cui ho appena accennato, nelle quali la cosa è meno chiara; in queste formule si dice che il concessionario dovrà rimanere (permanere) nella condizione di colonus, ragione per cui si può supporre che in tutti questi casi il legame colonario sussista già, e che nel caso dei coloni del monastero a Poggialvento questo vincolo – quali che siano i suoi contenuti effettivi – si sia originato per consuetudine, come sostengono Conte e Collavini.²⁰⁴

3 – La partecipazione alla vita comunitaria a Poggialvento fra il 1228 e il 1282

Fra i castelli che ho selezionato per la mia ricerca, Poggialvento è l'unico per il quale la documentazione permetta di sviluppare un discorso sulle famiglie politicamente attive, offrendo dunque un'occasione che io ritengo sia da cogliere, pur con tutte le

²⁰² MONIQUE BOURIN, PAUL FREEDMAN, *Conclusion*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII (2000), II: *La servitude*, cit., pp. 1039-1055: pp. 1046-1048 (la citazione è tratta da p. 1046). ²⁰³ Su questo si veda il capitolo II.

²⁰⁴ CONTE, *Servi medievali*, cit., pp. 98, 104-111 e 149. Quest'opinione è ribadita in ID., *Declino e rilancio*, cit., si veda in particolare a p. 670. Si veda inoltre COLLAVINI, *Il 'servaggio'*, cit., pp. 2-3 e 10. Come ho già avuto modo di dire, Collavini non esclude che la condizione di colono potesse essere acquisita anche con un contratto.

cautele necessarie e nonostante tutti i limiti posti dalle fonti. Per evitare fraintendimenti, chiarisco subito che con l'espressione 'famiglia politicamente attiva' io intendo ogni famiglia (nel senso che ho specificato sopra), 205 fra quelle residenti nella zona di Poggialvento, in cui almeno un membro sia attestato in almeno una occasione come titolare di una carica all'interno dell'organizzazione comunitaria del castello (camarlinghus, consiliarius, rector, massarius), oppure come procuratore incaricato di rappresentare il comune o come custode di una delle chiavi del medesimo castello, oppure ancora come ufficiale locale, anche nel caso in cui l'autorità da cui deriva la sua carica sia incerta (mi riferisco alla carica di capitaneus hominum plebis Sancti Petri in Sillano). A questi si devono aggiungere – ed è un'aggiunta non irrilevante, almeno quantitativamente – gli otto personaggi che nel giugno del 1240 nominano due procuratori per rappresentarli in una lite contro Baldovinetto di Cece, nonché quegli stessi procuratori, dato che con ogni probabilità Baldovinetto agisce per conto del monastero in una causa che riguarda l'intera comunità di Poggialvento, a nome della quale dunque viene effettuata la nomina dei due procuratori. 206

Ho stimato in 63 il numero complessivo delle famiglie che hanno vissuto a Poggialvento fra il 1233 e il 1280. In questo medesimo periodo (per la precisione negli anni 1228-1282), le famiglie che sono state attive in qualche modo nella vita comunitaria sono stimabili in almeno 46 (la cifra è approssimata per difetto, ed è una stima decisamente prudente). Di queste – sempre secondo le mie stime – almeno 32 famiglie (altra cifra approssimata per difetto) hanno fornito dei rectores, cioè la più alta istituzione del comune.²⁰⁷

Questo significa che circa i tre quarti di tutte le famiglie hanno partecipato in modo attivo alla vita comunitaria del castello in questo periodo, e almeno la metà è arrivata alla posizione di vertice, cioè alla carica di rector. Dunque si può affermare che nel corso del secolo l'attività politica a Poggialvento è rimasta sostanzialmente aperta; probabilmente alcune famiglie vi hanno avuto un ruolo maggiore di altre, ma non è possibile individuare dei gruppi politicamente egemoni.

Quest'apertura non sorprende: in fondo corrisponde all'immagine che si ha comunemente della vita comunitaria di un piccolo centro rurale. Ma senza una verifica tutto ciò che si avrebbe sarebbe al massimo una supposizione, che io non mi sentirei

 Dipl.Pass., atto datato 1240 giu. 27 nella perg. segnata 1240 lug. 23.
 Per i dettagli circa il modo in cui ho effettuato queste stime si veda l'appendice alla fine di questo capitolo.

²⁰⁵ Cioè intendendo con la parola 'famiglia' l'intera discendenza in linea maschile di un individuo identificato come capostipite.

affatto di proporre, ad esempio, per il castello di Passignano, a poca distanza dallo stesso Poggialvento, dato che in quel caso manca una documentazione adatta a verificare quest'ipotesi; si deve inoltre tener presente che nella prima metà del secolo XIII a Passignano vivono dei personaggi qualificati come *milites*, per cui la società è senz'altro più articolata rispetto a quella di Poggialvento, e dunque una certa cautela è quanto meno necessaria.

Vorrei fare un'altra considerazione sulla carica di *rector*. Come ho detto, il *rector* è la più alta istituzione del comune; fino al 1258 è eletto dalla comunità in modo del tutto autonomo, mentre almeno a partire dal 1269 è nominato dall'abate. Essendo il vertice dell'ordinamento comunitario, si può assumere che il fatto di ricoprire questa carica non rappresenti soltanto un momento di partecipazione alla vita del comune, ma sia anche un indice significativo della posizione che un individuo occupa nella società locale. Come ho appena detto, anche l'accesso a questa carica ha un carattere sostanzialmente aperto.

È interessante osservare che le scelte dei rectores effettuate dall'abate non sembrano in contrasto con questo carattere, ma anzi paiono farlo proprio. È vero che la documentazione sui rectores nominati dall'abate è limitata, ma il fatto che riguardi anni consecutivi o quasi, e non troppo posteriori al momento in cui il monastero ottiene dal comune di Firenze il riconoscimento dei diritti giurisdizionali sul castello, la rende decisamente significativa, e in questa documentazione non vi è appunto alcun indizio del fatto che l'abate abbia cercato di selezionare un vertice ristretto di famiglie da insediare e consolidare a capo della comunità. Ma si può dire di più. Il fatto che nel 1281 il rifiuto di giurare obbedienza a Tegghia dei Buondelmonti come podestà scelto dall'abate abbia finito per coinvolgere l'intera comunità, porta a concludere che il fatto di nominare i rectores non ha accresciuto in maniera decisiva il controllo politico del monastero sulla comunità: due di questi rectores scelti dall'abate addirittura compaiono nell'elenco delle persone che rifiutano il giuramento fin dal primo momento, quando agli abitanti di Poggialvento viene imposto per la prima volta di giurare obbedienza a Tegghia, e un altro di questi è uno degli oppositori che in questa circostanza si rivelano più tenaci.

4 – Il monastero e la società locale: confronto fra Poggialvento e Passignano

Nell'introduzione ho dichiarato che lo scopo principale di questa ricerca è quello di capire se e come un soggetto che deteneva diritti signorili potesse influire sulla vita delle comunità sulle quali aveva quei diritti. La documentazione del monastero di Passignano ci permette appunto di fare delle valutazioni complessive su questa influenza, attraverso un confronto fra la società di Poggialvento e quella di Passignano.

Nel secolo XII alcuni abitanti di Passignano compaiono in ruoli importanti in tutti gli atti che riguardano gli assetti del potere nella zona e coinvolgono il monastero, e questo rivela che essi godono sia della fiducia dell'abate sia di un certo prestigio a livello locale. Vediamo brevemente questi documenti. Nel 1173 tre personaggi definiti consules de Pasignano, uno dei quali appartiene alla famiglia di Borgno di Alberto, sono i destinatari "a vice monasterii et populi de Pasignano" di un atto con cui due laici perdonano tutte le violenze commesse contro di loro. ²⁰⁹ Nel lodo del 1187 riguardante una lite fra il monastero e alcuni laici, fra i quali compaiono i Malapresa, fra gli arbitri vi è Giannello di Brittone, ed anche due figli di Perito (o Peretto) da Monteficalle, la cui famiglia risiede sicuramente a Passignano nei primi decenni del secolo XIII; nel lodo appaiono subordinati ai Malapresa, che sono definiti loro seniores, ma da quando risiedono a Passignano non si hanno più tracce di questo legame.²¹⁰ Alla fine del 1192 due arbitri, uno dei quali è Truffetto di Signorello, membro della famiglia di Remberto di Ranieri, pronunciano un lodo ampio e articolato in una lite fra i Malapresa e il monastero;²¹¹ circa un anno dopo il medesimo Truffetto compare come arbitro in un altro lodo importante, che pone fine al conflitto (sicuramente violento) fra i da Montecorboli e il monastero. ²¹² A tutto questo si deve aggiungere il fatto che, nell'atto del 1199 con cui il monastero stabilisce delle regole per contenere l'indebitamento, Truffetto di Signorello e Giovanni di Giannello di Brittone sono designati assieme al decano, al camerario, ad alcuni monaci, al castaldus e ai patroni del monastero, come le persone la cui autorizzazione è necessaria all'abate per poter contrarre debiti superiori alle 20 lire all'anno, nonché per alienare beni del monastero. ²¹³ Se ora si considera che nessun abitante di Poggialvento compare in ruoli di questo tipo, si deve concludere che,

²⁰⁸ Per le vicende politico-istituzionali di Poggialvento e i rapporti fra il castello e il monastero si vedano i due capitoli successivi.

²⁰⁹ *Dipl.Pass.*, 1173 ott. 12.

²¹⁰ *Dipl.Pass.*, 1187 mag. 5.

²¹¹ *Dipl.Pass.*, 1192 dic. 21.

²¹² *Dipl.Pass.*, 1193 nov. 29.

²¹³ *Dipl.Pass.*, 1199 nov. 20.

verso la fine del secolo XII, Passignano appare come il luogo dell'eminenza sociale di tutta l'area di Passignano-Poggialvento. A questo proposito è interessante osservare che uno dei figli di Perito da Monteficalle, cioè un membro di una famiglia che negli ultimi decenni del secolo evidentemente ha una certa importanza a livello locale, si trasferisce proprio a Passignano.

La cosa di per sé non stupisce, dato che Passignano non soltanto è la sede del monastero, ma probabilmente è già l'insediamento più importante della zona dal punto di vista demografico, anche se per quanto riguarda quest'ultimo aspetto non si hanno dati utili prima del censimento del 1233, dal quale si ricava che nel distretto di Passignano vivevano allora 69 famiglie (la stima è di Plesner²¹⁴), e in quello di Poggialvento 29. Poiché questi dati riguardano i distretti, per applicare ai due castelli le conclusioni che si ricavano dal confronto di questi due documenti si dovrà supporre che il rapporto quantitativo fra la popolazione che vive nel castello e quella che vive fuori sia lo stesso sia a Passignano che a Poggialvento. Devo precisare che il termine 'famiglia' non ha esattamente lo stesso significato nello studio di Plesner e nella mia ricerca, ma dato che Plesner nello stabilire il numero delle famiglie suppone che "i fratelli, i cugini o i figli che il notaio nomina insieme abbiano vissuto in un'unica dimora", ²¹⁵ questa differenza non dovrebbe essere tale da impedire il raffronto sommario che sto conducendo qui, come sembra indurre a pensare anche il fatto che in entrambi casi la differenza che sussiste fra il numero degli uomini e quello delle famiglie è decisamente piccola. Dunque all'inizio del secolo XIII la popolazione del castello di Poggialvento è meno della metà di quella di Passignano.

Ho ritenuto opportuno dare un'idea della differenza che sussiste in questo periodo fra i livelli di popolamento dei due castelli perché questo fa risaltare meglio l'importanza locale di Passignano come centro abitato. Ma nel confronto fra gli elenchi del 1233 il punto importante è un altro e riguarda la struttura della società. Nel 1233 a Passignano si hanno un *miles nobilis*, due *milites pro comuni Florentie* e due famiglie tenute a fornire ciascuna un *miles pro comuni Florentie*, ²¹⁶ mentre tutti gli uomini che

²¹⁴ PLESNER, *L'emigrazione*, cit., pp. 87-88. L'eccezionale ricchezza della documentazione relativa al castello di Passignano ha consentito a Plesner di effettuare uno studio prosopografico veramente ampio. ²¹⁵ *Ivi*, p. 87.

-

²¹⁶ Sul *miles nobilis*, di nome Tolosano, si veda STEFANO GASPARRI, *I milites cittadini. Sudi sulla cavalleria in Italia*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 19, Roma, ISIME, 1992, pp. 124-125, e sul fatto che in questo periodo quest'obbligo in buona misura corrisponde ancora a un servizio personale e non a un pagamento si veda p. 129. Su quest'ultimo punto Gasparri riprende DANIEL P. WALEY, *The Army of the Florentine Republic from the Twelfth to the Fourteenth Century*, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, edited by Nicolai Rubinstein, London, Faber and Faber, 1968, pp. 70-108: 75-76. Più in generale, sui *milites pro comuni* nell'Italia comunale del

compaiono nell'elenco di Poggialvento sono definiti homines del monastero, termine che – come ho già avuto modo di dire sopra – ha di certo il medesimo significato dell'espressione fictaiolus perpetualis et fidelis usata nel censimento di Passignano. Fra i milites soltanto la condizione del miles nobilis (di nome Tolosano) è riconducibile con sicurezza ai rapporti con il monastero, a prescindere dal fatto che sia più o meno recente, questione sulla quale non vi è accordo fra gli storici;²¹⁷ tuttavia io credo che non sia irragionevole supporre che sia il miles nobilis sia i milites pro comuni Florentie fossero i membri più eminenti del seguito armato a cavallo dell'abate. Nella composizione che si osserva attraverso il censimento del 1233, questo seguito di cavalieri deve essersi costituito negli ultimi decenni del secolo XII, in occasione dei conflitti fra il monastero e le famiglie aristocratiche attive nella zona, e deve esser stato poi riconosciuto e legittimato dal comune di Firenze. Se dunque Passignano era il luogo in cui l'abate reclutava e magari anche radunava la parte scelta della sua clientela armata, come pare suggerire il caso di quel ramo della famiglia di Perito da Monteficalle dal quale proviene uno dei milites pro comuni Florentie, e se è questa parte ad essere definita ricorrendo al vocabolario dell'eminenza sociale, allora questa differenza profonda fra la società di Passignano e quella di Poggialvento dipende dal monastero, ed è la conseguenza diretta delle scelte degli abati nel loro rapporto con la società locale. Tale differenza risalta ancora di più se si considera il fatto che anche la popolazione di Poggialvento ha in qualche misura partecipato alle lotte violente fra l'abate e i potenti laici: in un documento del 1211 infatti una famiglia rimette all'abate, che compare come destinatario dell'atto a nome del monastero e di tutti gli uomini di Poggialvento, tutte le violenze ("iniuriis et asaltis et dampnis") che gli "homines abbatie et Podii Venti" hanno commesso contro di essa. ²¹⁸ Dunque l'abate era stato in grado di mobilitare anche gli uomini di Poggialvento, almeno in alcune occasioni, ma lì egli non aveva reclutato un seguito armato a cavallo che avesse i caratteri dell'eminenza sociale.

Riassumendo, a Passignano fra la fine del secolo XII e il quarto decennio del XIII vivono i laici che, in tutta la zona di Passignano-Poggialvento, hanno con il monastero i rapporti più stretti e socialmente qualificanti, e sono fra le persone più ricche dell'intera area (altrimenti non potrebbero mantenere un cavallo da guerra). Ma

secolo XIII si veda JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale, Bologna, Il Mulino, 2004 (ediz. orig. col titolo Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^e-XIII^e siècles, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2003), pp. 492-504

²¹⁷ Per un quadro chiaro e rapido delle diverse posizioni si veda DANIELA DE ROSA, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al 'primo popolo' (1172-1260)*, Firenze, Arnaud, 1995, pp. 47-48.
²¹⁸ *Dipl.Pass.*, 1211 nov. 16.

le relazioni instaurate dagli abati con lo strato superiore della società di Passignano non si traducono in una capacità di controllo del castello da parte del monastero: i *milites* non agiscono da agenti dell'abate nei rapporti con la comunità, della quale peraltro sono presumibilmente i capi, e dunque la differenza fra la struttura della società di Passignano e quella di Poggialvento non ha alcuna conseguenza significativa nell'evoluzione successiva delle relazioni fra ciascuno di questi castelli e il monastero. Così si osserva che Passignano e Poggialvento si contrappongono insieme all'abate all'inizio degli anni '40 del secolo XIII, in una lite di cui non conosciamo il motivo né l'esito ma che appare comunque abbastanza grave e che, in assenza di altre testimonianze, si può supporre che si sia risolta a favore delle due comunità. ²¹⁹ L'abate riuscirà ad assumere una forma di controllo su questi castelli soltanto nella seconda metà del secolo, soltanto a livello istituzionale e grazie all'appoggio del comune di Firenze.

Tutto questo ci porta ad una conclusione interessante. Il momento in cui l'influenza del monastero sulla società locale è massima è il periodo che va dal 1170 circa al terzo decennio del secolo XIII; nel quarto – come ho detto sopra – le cose sono già cambiate. Questa influenza si manifesta nella capacità di coinvolgere la società locale nell'azione militare del monastero contro i potenti laici della zona, e di promuovere una differenziazione sociale sulla base di una qualifica militare che verosimilmente è stata acquisita prestando servizi armati per lo stesso monastero. Un'altra espressione di questa capacità è la fondazione del castello di Poggialvento che, come ho detto, ha effetti duraturi sulle caratteristiche del popolamento nella zona.

È indubbio che, come ha rilevato Wickham e come avrò modo di illustrare più avanti, in questo periodo le signorie di questa zona – compresa la signoria del monastero – sono deboli dal punto di vista giuridico-istituzionale, sono soltanto uno degli elementi del potere locale e accanto a questo elemento la proprietà fondiaria ha un ruolo altrettanto decisivo. ²²⁰ Ma la conclusione che Wickham trae da tutto questo, cioè che la società locale funzionasse soltanto sulla base di relazioni informali, appare decisamente parziale, perché non dà un rilievo adeguato al fatto che, almeno per quanto riguarda il monastero, si può constatare la presenza di un potere che proprio negli ultimi tre decenni del secolo XII si rivela capace di assumere in modo efficace la guida di una parte consistente e importante della società locale. L'occasione che ha consentito al

²¹⁹ *Dipl.Pass.*, 1241 gen. 10.

monastero di costruirsi questa influenza è stata evidentemente la situazione di conflitto prolungato che si è avuta nella zona in quei tre decenni; una volta che questo stato di guerra intermittente è cessato, la capacità del monastero di guidare politicamente la società locale e di influire sulla sua struttura si è rapidamente ridotta, probabilmente fino ad azzerarsi fra gli anni '30 e '40 del secolo XIII. Indubbiamente la creazione nel 1258 di una signoria territoriale giuridicamente ben definita costringe la popolazione locale, dopo la confusione degli anni '60, a fare i conti con il monastero; ma i diritti e le istituzioni non riescono a restituire a quest'ultimo quell'influenza sulla società che aveva avuto al tempo della guerra contro i potenti laici e proprio grazie ad essa.

5 - La presenza dei fiorentini a Poggialvento

Prenderò adesso in considerazione la presenza dei fiorentini nella zona di Poggialvento nei secoli XII e XIII, con lo scopo di delineare un profilo generale del loro ruolo in quest'area. Chiarisco subito che nel far questo io mi concentrerò sul territorio, e non prenderò in considerazione i rapporti fra il monastero e i fiorentini che ad esso prestano denaro come tema autonomo, campo che invece assumerebbe una certa importanza in una ricostruzione complessiva della storia del monastero; è comunque il caso di osservare che, secondo Plesner, i prestiti fatti dai fiorentini al monastero non hanno come conseguenza il passaggio di beni dal monastero ai creditori, né a Passignano né altrove. È evidente che delle conclusioni circa la presenza dei fiorentini a Poggialvento tratte esclusivamente sulla base delle pergamene del monastero avrebbero un valore soltanto indicativo, ma poiché, come dirò meglio più avanti, esse vengono confermate da quanto si ricava dal *Liber extimationum*, è possibile ritenere che il risultato cui si giunge attraverso l'integrazione di queste fonti si avvicini abbastanza alla realtà del fenomeno, almeno fino alla fine degli anni '60 del secolo XIII.

Se dunque si escludono i fiorentini che compaiono nella documentazione del monastero soltanto come prestatori di denaro, quello che emerge dall'analisi come carattere di fondo della presenza fiorentina nella zona è il fatto che essa si limita quasi esclusivamente allo strato superiore della società; al di fuori di questo strato sono infatti

²²⁰ WICKHAM, La sign. rur. in Toscana, cit., pp. 379-383.

²²¹ PLESNER, L'emigrazione, cit., pp. 110-111.

²²² Liber Extimationum (Il Libro degli Estimi) (An. MCCLXIX), a cura di OLOF BRATTÖ, in «Acta universitatis Gothoburgensis – Göteborgs universitets årsskrift», LXII (1956), 2 (pubblicato anche come Romanica Gothoburgensia, 2, Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1956).

riuscito a individuare come fiorentini soltanto due personaggi, i quali compaiono nella mia documentazione ciascuno in una sola occasione, e cioè un tal Guerio di Donatolo (che peraltro non sono sicuro che risieda a Firenze), il quale nel 1205 compra dalla famiglia di Borgno di Alberto tre pezzi di terra situati a Poggialvento, ²²³ e Guiduccio filius Goste, che compare come testimone nell'atto con cui nell'aprile del 1271 Todino di Aiuto da Poggialvento giura fedeltà all'abate e si riconosce suo colonus. 224 Dato che nel secolo XIII l'indicazione del luogo di residenza delle persone che compaiono negli atti si diffonde fino a generalizzarsi, si può essere ragionevolmente sicuri che, almeno nei documenti relativi a Poggialvento, non ve ne siano altri; questo indubbiamente vale di meno per il secolo XII, ma se dei fiorentini – parlo sempre di personaggi che non rientrano nello strato superiore – avessero acquisito terre o instaurato rapporti durevoli nella zona in quel secolo, dovrebbero ritrovarsi indicati come fiorentini nei documenti del XIII, e poiché ciò non accade mai se ne può concludere che o non ve n'erano o la loro presenza è stata effimera. Questa conclusione è sostanzialmente confermata dal Liber extimationum, nel quale Poggialvento addirittura non compare affatto.

Passiamo dunque ai fiorentini dello strato superiore, per trattare dei quali, a differenza di quanto ho fatto per gli altri, prenderò in considerazione le testimonianze relative all'intera zona di Passignano-Poggialvento. Si tratta dei da Montebuoni, delle famiglie che ne discendono, cioè gli Scolari e i Buondelmonti, e di tre individui singoli, cioè Baldovinetto di Cece, Primerano di Ildebrando della Tosa e Mannino di Lotto di Acciaiolo. Comincerò con i da Montebuoni, un ramo dei quali nel corso della prima metà del secolo XII si trasferisce a Firenze e si divide a sua volta in due rami distinti dando luogo appunto agli Scolari e ai Buondelmonti. I da Montebuoni sono documentati fin dall'ultimo decennio del secolo X, hanno terre nel plebato di Sillano e nel corso del secolo XI hanno rapporti con il monastero di Passignano. 225 All'inizio del secolo XII, beni dei da Montebuoni sono attestati nella zona di Poggialvento, come si ricava da alcuni atti stipulati in favore del monastero da Ranieri di Ranieri da Montebuoni, cioè una donazione del 1118, un'investitura del 1119, una vendita del 1122 e una promessa di non molestare il monastero in relazione a certi beni che in parte sono forse gli stessi della vendita che ho appena menzionato, la quale è rogata lo stesso giorno della

²²³ *Dipl.Pass.*, 1205 lug. 22.

Dipl.Pass., 1271 apr. 18.
 Sui da Montebuoni si veda CORTESE, Signori, castelli, città, cit.; per il patrimonio si vedano soprattutto le pp. 334-340.

promessa di non molestare.²²⁶ Quindi i da Montebuoni spariscono del tutto dalla documentazione del monastero (cioè non solo da quella relativa a Poggialvento), e soltanto negli ultimi anni del secolo vi compaiono gli Scolari: se dunque in quest'intervallo i da Montebuoni e i loro discendenti hanno mantenuto delle relazioni con il monastero, queste probabilmente non sono state formalizzate in atti scritti.

5.1 – Le presenze più importanti: Scolari e Buondelmonti

Gli Scolari sono già una delle famiglie al vertice della società fiorentina quando li si incontra nelle pergamene di Passignano: nel 1198 Bernardo di Scolaio refuta al monastero della terra nella zona di Fabbrica, e forse si tratta della medesima terra che egli riceve in concessione dall'abate con un altro documento rogato in quello stesso giorno. 227 Alla fine dell'anno successivo Bernardo è fra i testimoni dell'atto con cui l'abate e i monaci fissano delle regole per limitare l'indebitamento del monastero, che stando a quanto vi si legge è già grave; ²²⁸ è un indizio del coinvolgimento di Bernardo nelle operazioni finanziarie del monastero, al quale egli presta del denaro all'inizio del 1204,²²⁹ accontentandosi poi di una restituzione parziale e senza interessi alla fine del 1206, con un atto di refuta in cui rinuncia ai diritti sulle terre costuite come pegno e ottiene soltanto il rimborso di un'altra somma di denaro che egli stesso aveva preso in prestito per conto del monastero. ²³⁰ Questa è l'unica operazione creditizia fra Bernardo e il monastero di cui ci sia giunta la documentazione, ma il fatto che già anni prima Bernardo fosse presente all'atto con cui il monastero stabiliva una procedura per prendere prestiti suggerisce che i rapporti di credito fra le due parti fossero ben più intensi. Sempre all'inizio del secolo, un fratello di Bernardo, Ranieri di Scolaio, ha terre e coloni in comune con il monastero nella curits di Passignano, ma non vi è alcuna attestazione di altri suoi rapporti con il monastero. 231 Nei decenni successivi e per la maggior parte del secolo XIII i documenti relativi ai rapporti degli Scolari con la zona e il monastero di Passignano sono assai più radi. Nel 1243 Sinibaldo, figlio di quel Gentile che era fratello di Bernardo e Ranieri di Scolaio, compare come fideiussore designato da Grugherio di Ristoro (della famiglia di Borgno di Albertino) in un atto con

²²⁶ Dipl.Pass., 1118 ott., 1119 dic. 18, 1122 mag. [3], 1122 mag. [4]. I beni ceduti nel 1118 e nel 1119 erano ereditati, ma quelli venduti nel 1122 erano stati acquistati dallo stesso Ranieri di Ranieri.

²²⁷ Dipl.Pass., 1198 ag. 19 [2] (refuta), 1198 ag. 2 [1] (locazione).

²²⁸ *Dipl.Pass.*, 1199 nov. 20.

²²⁹ *Dipl.Pass.*, 1203 gen. 1. Si tratta di un prestito su pegno fondiario.

²³⁰ *Dipl.Pass.*, 1206 nov. 13.

²³¹ *Dipl.Pass.*, 1206 apr. 14.

cui il medesimo Grugherio vende grano e olio a Massese di Giollarino (della famiglia di Perito da Monteficalle). ²³² Nel 1247 Aldobrandino di Filippo di Sinibaldo di Scolaio, agendo a nome proprio e dei propri fratelli Sinibaldo e Maffeo, riceve dal monastero la somma di 3200 soldi in cambio della rinuncia a una serie di corresponsioni annue in natura che il monastero doveva loro *nomine servitii et pensionis, commandiscie seu albergarie*, per alcune terre delle quali non è specificata l'ubicazione. ²³³ Il documento è interessante sia per la connotazione signorile degli obblighi, sia come testimonianza del persistere di un legame su base fondiaria fra il monastero e gli Scolari, i quali continuano inoltre ad intervenire nelle operazioni finanziarie del monastero: nel 1264 Ranieri, un altro figlio di Filippo di Sinibaldo, assieme ad altri due componenti della famiglia, si costituisce come fideiussore per una somma che il monastero prende in prestito da un laico. ²³⁴

Si deve inoltre tener presente il fatto che gli anni compresi fra il 1265 e il 1270 rappresentano un momento particolare nei rapporti fra gli Scolari e il monastero. Infatti verso la fine del periodo in cui Firenze era controllata dai ghibellini, Scolaio (detto Ciupo) e Giovanni di Sinibaldo avevano occupato il monastero con le armi e lo avevavno tenuto per oltre quattro anni, percependone le rendite e asportando oggetti sacri e arredi ecclesiastici; una lettera papale conservata fra le pergamene di Passignano testimonia che nel 1295 era in corso, appunto per questo motivo, una lite fra il monastero e quei due personaggi. Alla luce di questo non stupisce dunque il fatto che poi, verso la fine del secolo, la documentazione relativa alla presenza degli Scolari in questa zona, pur intensificandosi in modo assai deciso, non riguardi più il monastero. Il protagonista di questa nuova fase di attività è ancora Ciupo di Sinibaldo, il quale compare in 17 pergamene comprese fra il 1288 e il 1299: tutti gli atti riguardano la zona di Passignano, e consistono prevalentemente in transazioni con alcuni dei discendenti di Borgno di Alberto. Un'altra testimonianza interessante circa i rapporti fra

²³² *Dipl.Pass.*, 1242 gen. 4. Si tratta di un contratto rilevante, che impegna Gugherio e i suoi fratelli a consegnare delle quantità stabilite di grano e olio a Massese per 10 anni, in cambio di una somma che è già stata pagata per intero.

²³³ *Dipl.Pass.*, 1247 dic. 7.

²³⁴ *Dipl.Pass.*, 1264 sett. 27.

²³⁵ *Dipl.Pass.*, 1295 nov. 24. Alle violenze compiute in questi anni contro il monastero parteciparono anche membri di una famiglia di rilievo della zona di Passignano, cioè quella che Plesner chiama 'da Vignola': si veda PLESNER, *L'emigrazione*, cit., pp. 149-150. Sull'inizio dell'occupazione si veda DAVIDSOHN, *Storia di Fir.*, cit., vol. II, pp. 768-769 (della nuova ediz.).

²³⁶ Dipl.Pass., 1288 lug. 25 [3], 1288 dic. 20, 1292 mar. 7, 1293 apr. 4, 1293 nov. 26, 1294 mag. 13, 1297 apr. 21, 1297 apr. 23 (vendite di terra a Ciupo); 1296 gen. 8 (ratifica di vendite di terra fatte a Ciupo); 1299 apr. 2 (vendita di terra fatta da Ciupo); 1293 dic. 1, 1295 mar. 27, 1296 mar. 17, 1297 mar. 25 (locazioni di terra fatte da Ciupo); 1293 apr. 10, 1296 feb. 26, 1296 apr. 13 (prestiti di denaro fatti da Ciupo).

quest'ultima famiglia e gli Scolari è costituita da un documento del 1296 dal quale si ricava che un personaggio, definito *scutifer* di Ciupo di Sinibaldo degli Scolari, agendo a nome di Ciupo ha pagato la *libra* dovuta al comune di Firenze da tre discendenti di Borgno, cioe Rinaldo, Baldo e Cardinuzzo di Grugherio.²³⁷

Quanto ai Buondelmonti, in questa ricerca mi interessano soprattutto perché alcuni di loro sono stati scelti dall'abate di Passignano per ricoprire la carica di podestà di Poggialvento, ma la loro presenza nell'area di Passignano-Poggialvento e i loro rapporti con il monastero non si limitano a questo, sebbene la documentazione al riguardo sia piuttosto scarsa. Fra le pergamene di Passignano dei secoli XII e XIII i documenti che – al di fuori delle relazioni con il monastero – riguardano beni fondiari appartenenti a membri di questa famiglia sono pochi e tutti hanno per oggetto terre o case situate a Passignano: si tratta di una vendita di terra effettuata dai Buondelmonti a dei laici nel 1212, degli atti del 1281 relativi a un furto avvenuto a Passignano nella casa di Tegghia di Buondelmonte, e del testamento dello stesso Tegghia, rogato nel 1293. E interessante notare che il *Liber extimationum* non menziona beni dei Buondelmonti nella zona di Passignano-Poggialvento, e dato che Ciupo degli Scolari si era insediato nel monastero è difficile pensare che, se vi fossero stati, egli si sarebbe astenuto dal danneggiarli; mi pare dunque plausibile supporre che i beni di Tegghia nella zona, attestati nei documenti del 1281 e del 1283, siano stati acquisiti da lui dopo il 1269.

La documentazione circa i rapporti con il monastero è più ampia, ed è costituita in larga misura proprio degli atti di nomina di tre membri della famiglia, cioè Giannetto, Benghi e Tegghia di Buondelmonte, alla carica di podestà di Poggialvento fra il 1269 e il 1281; a nominarli è un altro membro della famiglia, Ruggero di Buondelmonte, allora abate del monastero. Si noti che anche l'unico podestà di Passignano conosciuto per il secolo XIII è un Buondelmonti: si tratta di Cione di Gentile, scelto di comune accordo nel 1277 dal medesimo abate Ruggero e dai rappresentanti della comunità di Passignano (il *rector* e i *consiliarii*). Le nomine di membri di questa famiglia come podestà dei due castelli continuano con Niccolò, prima vicario generale per il monastero di

²³⁷ *Dipl.Pass.*, 1296 ott. 7.

²³⁸ *Dipl.Pass.*, 1211 mar. 3, 1281 nov. 14, 1293 ag. 17.

²³⁹ *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17 [1] (Giannetto); 1274 gen. 17 [2], 1280 gen. 4 [1] (*Benghi*); 1277 gen. 6 [4], 1280 gen. 4 [1] (Tegghia).

²⁴⁰ *Dipl.Pass.*, atto datato 1276 mar. 7 nella perg. segnata 1276 gen. 5. A titolo di curiosità segnalo il fatto che nel medesimo fondo si trova una lettera non datata (segnatura 12... [25]) con cui Maccio, monaco della badia fiorentina, prega l'abate Ruggero di nominare suo fratello Guido figlio del fu *Truscius* de'Macci come podestà di Passignano.

Passignano e poi abate; così Gentile di Arnolfo dei Buondelmonti è nominato podestà di Poggialvento nel 1302 e poi ancora nel 1303 e nel 1306,²⁴¹ mentre Bindo di Gentile è nominato podestà di Passignano, sempre con la partecipazione dei rappresentanti di quel comune, nel 1303, 1034 e 1305.²⁴² Per il momento non mi soffermo sul ruolo degli ufficiali signorili, del quale parlerò più diffusamente nella parte dedicata alle istituzioni, e passo invece agli altri documenti che riguardano le relazioni con il monastero. Uno solo di questi è una transazione sulla terra, cioè una vendita effettuata nel 1243 da Buondelmonte di Uguccione. Poi abbiamo una quietanza rilasciata al monastero nel 1229 da Sinibaldo di Buondelmonte per una somma di denaro a lui dovuta, e infine due atti che attestano un qualche coinvolgimento dei Buondelmonti nelle finanze del monastero: nel 1240 Buondelmonte di Uguccione compare infatti come fideiussore in un documento con cui viene stabilita la rateizzazione della somma di denaro che il monastero deve pagare a dei laici di Passignano per una refuta di beni fondiari stipulata in quello stesso giorno, e nel 1268 Berlinghieri di Buondelmonte, come fideiussore del monastero, acquista da un fiorentino un credito nei confronti del monastero.

5.2 - Altri fiorentini eminenti

Vediamo adesso gli altri tre personaggi che ho menzionato sopra, cioè Baldovinetto di Cece (della famiglia dei Gherardini), Primerano di Ildebrando della Tosa e Mannino di Lotto di Acciaiolo. Il primo di questi, Baldovinetto di Cece, appartiene come ho appena detto alla famiglia dei Gherardini, casata che alla fine del secolo XIII aveva beni nella zona di Passignano-Poggialvento e che Conti sospettava discendesse da quella stessa famiglia dei da Montecorboli che si era scontrata con il monastero alla fine del secolo XII. Baldovinetto è attestato come rappresentante del monastero fra il 1240 e il 1242. Nell'aprile del 1240 compare come fideiussore del monastero, assieme a Buondelmonte di Uguccione, nella rateizzazione a cui ho appena accennato, e in questa occasione porta il titolo di vicecomes et sindacus et procurator del monastero. Nel giugno di quello stesso anno è menzionato come parte contrapposta ad otto uomini di Poggialvento nell'atto con cui questi ultimi nominano due procuratori per opporglisi davanti al giudice del sesto di San Pier Scheraggio; il documento non

²⁴¹ Dipl.Pass., 1302 apr. 5, 1303 giu. 16, 1305 feb. 13 [1].

²⁴² Dipl.Pass., atti datati 1302 feb. 7, 1303 gen. 24 e 1304 gen. 22, tutti nella perg. segnata 1276 gen. 5.

²⁴³ *Dipl.Pass.*, 1243 ag. 19 (vendita di terra); 1229 ott. 11 (quietanza); 1240 apr. 5 [2] (rateizzazzione); 1267 feb. 15 (vendita di credito).

²⁴⁴ CONTI, La formazione, cit., pp. 351-352.

specifica il motivo della lite, ma dato che in due locazioni del luglio di quell'anno Baldovinetto compare come *vicarius* del monastero nell'atto di dare in concessione delle terre di quest'ultimo, è probabile che già a giugno egli avesse quest'incarico e che la lite cui il primo documento si riferisce coinvolgesse il monastero. Poi all'inizio del 1242 è nominato dall'abate, assieme a due monaci e due conversi, procuratore per concludere un accordo con i comuni di Passignano e Poggialvento (purtroppo non vi si dice quale sia l'oggetto del contendere), con un documento che stabilisce anche le misure che quegli stessi procuratori sono autorizzati a prendere contro le due comunità nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto. 246

Assai diverso è il caso di Primerano di Ildebrando della Tosa, la cui presenza nella zona pare dovuta ai suoi rapporti non con il monastero ma con il comune di Poggialvento. Primerano compare nella documentazione relativa al castello nel 1257, anno in cui, essendo stato nominato da due sindaci di quel comune, è capitaneus del comune stesso.²⁴⁷ Poi all'inizio del 1258 è nominato dagli uomini di Poggialvento come procuratore del comune in una lite con il monastero di Passignano. ²⁴⁸ Il documento non specifica quale sia l'oggetto della lite: l'assenza di precisazioni farebbe pensare alla causa per la giurisdizione sul castello, che viene dibattuta fra il 1256 e il 1258, ma quando nel novembre del 1258 l'assessore del podestà si pronuncia, il comune di Poggialvento è rappresentato da Corso di Bongianni, 249 che è già attestato come procuratore del comune nel 1256 per una causa che - di nuovo - è di certo proprio quella relativa alla giurisdizione sul castello. ²⁵⁰ Non vi sono altri indizi circa il ruolo che Primerano potrebbe aver avuto nella causa: nei documenti relativi ad essa lo si ritrova una sola volta, menzionato come testimone in un atto del 1258 con cui si notifica la presentazione di documenti a sostegno dei diritti del monastero da parte del procuratore di quest'ultimo, ²⁵¹ ma senza che gli venga attribuita alcuna qualifica. Dopo di allora non si ha più alcuna traccia di rapporti fra Primerano e Poggialvento.

Il discorso su Mannino di Lotto di Acciaiolo sarà ancora più breve, anzi brevissimo: egli infatti compare nella documentazione relativa alla zona di Passignano-Poggialvento soltanto in due documenti, entrambi del febbraio 1300, dai quali si ricava

Dipl.Pass., atto datato 1240 giu. 27 nella perg. segnata 1240 lug. 23 (nomina dei procuratori degli uomini di Poggialvento); 1240 lug. 29 [1], 1240 lug. 29 [2] (locazioni).

-

²⁴⁶ *Dipl.Pass.*, 1241 gen. 10.

²⁴⁷ *Dipl.Pass.*, 1257 apr. 4; si veda anche 1257 feb. 27, compreso l'atto datato 1257 apr. 24 riportato in questa pergamena

²⁴⁸ *Dipl.Pass.*, atto datato 1257 gen. 19 nella perg. segnata 1257 apr. 4.

²⁴⁹ *Dipl.Pass.*, 1258 nov. 29 [1].

²⁵⁰ *Dipl.Pass.*, 1255 feb. 27.

che egli possiede nel popolo di San Biagio di Passignano delle terre che in questo momento, a quanto pare di capire, consistono in un insieme di 11 pezzi di terra che il procuratore di Mannino (un uomo di Passignano) cede in concessione il 5 febbraio, ²⁵² e che vengono vendute al monastero di Passignano pochi anni dopo. ²⁵³

5.3 – Conclusione

Se dunque adesso consideriamo nel suo complesso la presenza dei fiorentini nella zona di Poggialvento, possiamo aggiungere a quello che all'inizio del paragrafo ho indicato come il tratto essenziale del fenomeno – cioè il fatto di riguardare quasi esclusivamente delle famiglie eminenti – due osservazioni.

La prima è che, fra queste famiglie, quelle di gran lunga più attive sono quelle che hanno una tradizione di radicamento fondiario nella zona e di rapporti con il monastero di Passignano, cioè i da Montebuoni, gli Scolari e i Buondelmonti. Le due famiglie discese dai da Montebuoni sono presenti nella zona con modalità differenti: gli Scolari in modo più costante nel corso del secolo XIII attraverso il possesso fondiario e i rapporti economici con il monastero, fra i quali anche il prestito di denaro al medesimo monastero, senza considerare poi il periodo dell'occupazione di Passignano; i Buondelmonti invece soprattutto dopo la fine dell'occupazione e innanzitutto attraverso il controllo istituzionale del monastero e dei suoi castelli. È infatti interessante osservare che i Buondelmonti acquistano beni nella zona (presumibilmente prima non ne avevano o quasi) soltanto dopo che Ruggero è diventato abate e ha iniziato a nominare altri membri della famiglia come podestà di Passignano e di Poggialvento, cosicché in questo caso l'interesse per il possesso di beni fondiari appare suggerito e incoraggiato del controllo di prerogative di natura pubblica. In entrambi i casi, mi pare si possa ipotizzare che la tradizione di radicamento e di rapporto col monastero sia stata l'elemento determinante nell'indurre queste famiglie a rivolgere la loro attenzione a questa zona.

²⁵¹ *Dipl.Pass.*, 1257 mar. 7.

²⁵³ PLESNER, L'emigrazione, cit., p. 150.

²⁵² *Dipl.Pass.*, 1299 feb. 5 (locazione); 1299 feb. 11 (mandato di procura). Nonostante sia rogato con una data successiva a quella della locazione, la nomina del procuratore di Mannino che poi stipula l'atto di concessione è senz'altro quella che si trova in questo documento: ovviamente il mandato di procura è già dato per rogato nella locazione, ma il notaio indicato in quell'atto come rogatario del mandato è effettivamente quello che scrive il mandato del giorno 11, ed entrambi i documenti inducono a pensare che Mannino non possieda nella zona altri beni oltre e a quelli locati il giorno 5.

La seconda osservazione è che si nota, negli ultimi decenni del secolo XIII, un'intensificazione della presenza fondiaria dei fiorentini. Purtroppo non è possibile andare al di là dell'individuazione di una tendenza: non sarebbe prudente affidarsi alle pergamene di Passignano per ricavare un quadro generale della consistenza del patrimonio fondiario dei fiorentini nella zona, ed è solo il confronto con il Liber extimationum che consente di dire qualcosa di più sui beni dei Buondelmonti; su questo argomento infatti il primo punto di riferimento veramente solido è il catasto del 1427.²⁵⁴ mentre mancano degli studi recenti sia sull'espansione della proprietà dei fiorentini nel contado nel secolo XIII in generale, sia sui patrimoni duecenteschi delle grandi famiglie fiorentine in particolare.²⁵⁵

Appendice: l'elaborazione delle stime sulla partecipazione alla vita comunitaria

Durante la stesura del paragrafo sulla partecipazione alla vita comunitaria mi è sembrato che l'esposizione del procedimento attraverso il quale sono giunto alle stime che ho proposto in quel paragrafo avrebbe appesantito eccessivamente il testo. Tuttavia l'illustrazione del modo in cui sono arrivato a quelle cifre è necessaria per rendere trasparente il percorso che ho seguito, ragione per cui ho deciso di spiegarlo in questa appendice.

La documentazione utile per questa parte della mia ricerca è stata costituita da 24 atti compresi fra il 1228 e il 1282. Si tratta di un periodo indubbiamente ristretto se rapportato all'estensione cronologica di tutta la mia ricerca; tuttavia all'interno di questi cinquantacinque anni si collocano due momenti di notevole importanza nella storia dei rapporti fra la comunità e il monastero, cioè la lite del 1256-1258 e quella del 1281-1282. La distribuzione di questi documenti nel tempo non è affatto uniforme: dopo un atto del 1228 se ne hanno due nel 1240, uno nel 1244, otto fra il 1256 e il 1258, sette fra il 1269 e il 1275, uno nel 1278, e infine quattro fra il 1281 e il 1282. Tramite questa documentazione abbiamo notizia di 36 personaggi di Poggialvento politicamente attivi (compresi i rectores), appartenenti a 24 famiglie.

²⁵⁴ GIULIANO PINTO, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 157-158.

Lo studio che costituisce il punto di riferimento sul gruppo dirigente fiorentino nella seconda metà del secolo XIII fa soltanto accenni vaghissimi ai patrimoni familiari: mi riferisco a SERGIO RAVEGGI, MASSIMO TARASSI, DANIELA MEDICI, PATRIZIA PARENTI, Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Biblioteca di storia, 23, Firenze, La Nuova Italia, 1978. Per i beni situati nel contado non risulta utile neppure CAROL LANSING, The Florentine

Consideriamo adesso con più attenzione i *rectores*. A Poggialvento il primo *rector* è attestato nel 1240 e l'ultimo, almeno per il secolo XIII, nel 1282. Ma l'unico documento che menziona il *rector* in carica nel 1282 non ne indica il patronimico e non vi sono altri elementi che permettano di attribuirlo a una famiglia, per cui lo escluderò dall'analisi e prenderò in considerazione gli anni compresi fra il 1240 e il 1278, anno in cui è attestato l'ultimo *rector* conosciuto prima del 1282. Nell'arco di questi 39 anni abbiamo notizia di 12 *rectores*, ciascuno dei quali compare come titolare della carica in un solo anno; dunque, supponendo che la carica fosse annuale, che sia esistita senza soluzione di continuità e che una persona la ricoprisse una sola volta nella vita, si conclude che i *rectores* che conosciamo costituiscono poco meno di un terzo di tutti quelli che si sono avvicendati a Poggialvento in questo periodo. I 12 *rectores* documentati appartengono a 10 famiglie: due di queste ne forniscono due ciascuna, mentre da ognuna delle altre 8 proviene un solo *rector*.

Supponendo che questo rapporto fra il numero dei *rectores* e quello delle famiglie dalle quali provengono (12 a 10) sia valido per l'intero periodo 1240-1278, si conclude che a 39 *rectores* corrispondono 32 famiglie (cifra approssimata per difetto); se poi da questo numero si toglie quello delle famiglie dei *rectores* documentati, cioè 10, si ha come risultato 22, che è la cifra da aggiungere al totale delle famiglie politicamente attive attestate, cioè 24, per arrivare a una stima totale di 46 famiglie. Mi pare una stima prudente, soprattutto se si considera che non copre l'intero periodo 1228-1282, e che presumibilmente alcune famiglie partecipano alle istituzioni comunali soltanto come *consiliarii*; tutto ciò farebbe crescere ancora il numero totale delle famiglie politicamente attive, ma per un calcolo sui *consiliarii* non vi sono basi documentarie adeguate, per cui ho deciso di rinunciarvi.

Capitolo VI

La costruzione del potere locale (secolo XII e primo decennio del XIII)

Il controllo dei castelli, i rapporti feudali e i diritti signorili – oltre al possesso fondiario, naturalmente – hanno spesso come fine ultimo la costruzione di un potere locale. Poiché questo è appunto il caso del monastero di Passignano, e dato che per

Poggialvento le testimonianze relative a questi diversi aspetti non sono molte, esaminerò i documenti utili per lo studio di questi temi tutti insieme, seguendo dunque il fenomeno nel suo svolgimento complessivo e procedendo in modo cronologico.

1 – La clientela armata dell'abate

Nel comitatus fiorentino del secolo XII, come nel regno italico in generale, la violenza non è semplicemente un fatto endemico: essa è, a quanto sembra assai più che nel secolo precedente, uno strumento per la costruzione del potere locale. ²⁵⁶ Già nella prima metà del secolo XII il monastero appare capace di mobilitare i suoi dipendenti – o almeno una parte di essi – per azioni violente. È quanto si può ricavare da un documento del 1123, ²⁵⁷ con cui Bernardo di Signoretto da Callebona promette all'abate che egli e i propri eredi non agiranno contro il monastero in relazione a certi beni e non lo molesteranno in relazione alla lite che c'è stata fra lo stesso Bernardo e il monastero;²⁵⁸ nel documento si legge inoltre che se invece saranno gli uomini del monastero ("homines vestros") a molestare Bernardo, la questione dovrà essere rimessa all'arbitrato di "veraces homines et vestros fideles" entro otto giorni. Un altro indizio è contenuto in un documento del 1145,259 con il quale due coniugi di Pavelli (vicino a Figline), che possiedono parte di una casa situata nella carbonaia del castello di Passignano e terra a Callebona, refutano al monastero la loro parte della casa e rinunciano alla lite che stavano portando avanti contro il monastero sia a motivo della terra di Callebona sia per "una archa que distructa fuit", e che presumibilmente si trovava nella casa di Passignano, come si può ricavare dal fatto che, subito dopo la menzione della casa, si legge che i due coniugi escludono dalla refuta "alie vero arche residue et mobilia". Si tratta indizi indubbiamente tenui, ma comunque a mio parere significativi: essi permettono infatti di ricostruire un quadro complessivo nel quale, in occasione di almeno alcune dispute patrimoniali, il monastero utilizzava la forza e procurava ai propri avversari danni materiali, come nel caso della distruzione dell'arca dei coniugi di Pavelli. È vero che si tratta di una violenza che, almeno in questa fase,

²⁵⁶ Sulle caratteristiche di questa violenza si veda PAOLO GRILLO, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Quadrante Laterza, 142, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 63-66. ²⁵⁷ *Dipl.Pass.*, 1122 feb.

²⁵⁸ Nel documento l'indicazione della parte contrapposta a Bernardo in questa lite è andata perduta a causa della mancanza di un pezzo di pergamena, ma è ovvio che si tratta del monastero. ²⁵⁹ *Dipl.Pass.*, 1145 giu. 26.

appare limitata alla distruzione di beni, ma questo non cambia il punto fondamentale: il monastero può ricorrere a delle persone disposte ad appoggiarlo con azioni violente.

Probabilmente non era il solo. La documentazione di questi decenni conserva infatti almeno un elemento che può essere interpretato come indizio della presenza nella zona di una clientela che, se anche non viene descritta come un vero seguito armato, appare comunque potenzialmente capace di azioni violente. Infatti nell'atto con cui Adalasia del fu Tederico – appartenente a quella famiglia che Maria Elena Cortese ha denominato 'da Callebona II' – promette di non agire in futuro contro il monastero in relazione ai beni che le spettano a Callebona e a Matraia, questa promessa viene estesa non soltanto agli eredi di Adalasia, ma anche ai *sequaces* della famiglia, e questo gruppo può essere appunto interpretato senza alcuna difficoltà come una clientela disponibile per azioni violente. Si noti che questa famiglia è una di quelle (le altre sono la famiglia indicata come 'da Callebona I' e i conti Alberti) che all'inizo del secolo possiedono il castello di Callebona, castello che entro il secondo decennio del secolo XII viene acquistato, probabilmente per intero, dal monastero di Passignano. ²⁶⁰

È possibile dire qualcos'altro sulla clientela militare del monastero di Passignano? Io credo di sì. Concentriamoci su quei documenti – invero pochissimi – in cui si fa riferimento a dei personaggi che tengono della terra in concessione *in feudum*, e su quelli, altrettanto scarsi, in cui si parla di *vassalli* e di *fideles*. La prima testimonianza risale al 1089: Alberto di Ugo, che risiede fuori dalla zona, refuta al monastero un *feum* che tiene da quest'ultimo a Matraia, ricevendo in concessione altra terra e impegnandosi ad essere *fidelis* dell'abate ("sicut bonus fidelis ad seniorem suum"). La seconda testimonianza è la più incerta. È contenuta nel documento con cui nel 1121 Pietro del fu Ranieri dona al proprio fratello Guittone i beni che ha ricevuto in eredità dai propri genitori a Matraia: si tratta delle terre che il medesimo Pietro tiene "per libellum aut per feum aut per tenimentum", e il documento specifica che quelle terre gli vengono cedute affinché Guittone e i suoi eredi le tengano "et obediatis senioribus illius terre sicut et ego [cioè Pietro] facere debui". Ora, è possibile che queste

_

²⁶⁴ *Dipl.Pass.*, 1121 ag.

²⁶⁰ Dipl.Pass., 1103 ag. [2], 1110 mar. [3], 1111 apr. [1], 1113 Sui da Callebona I e II si vedano Conti, La formazione, cit., pp. 247-249 (Conti li chiama 'signori del castello' I e II), e Cortese, Signori, castelli, città, cit., pp. 274-293.

²⁶¹ Su tutta la questione dei rapporti feudali nel territorio fiorentino nel secolo XII si veda FAINI, *Firenze*, cit., pp. 329-359.

²⁶² *Dipl.Pass.*, 1089 mag.

²⁶³ Forma equivalente a *feudum* normalmente usata nel territorio fiorentino.

terre appartengano al monastero. Infatti nel 1136^{265} la figlia del medesimo Guittone, cioè Clariza, e suo marito Pietro di Martino, promettono all'abate e a Bono di Remberto, un personaggio di Passignano che ha stretti rapporti con l'abate e interessi consistenti a Poggialvento, di non alienare in alcun modo la terra situata a Matraia e tenuta in passato da Guittone stesso. I punti dubbi sono diversi. Innanzitutto non è detto che la terra menzionata nel documento del 1136 sia la stessa di cui parla l'atto del 1121, e quand'anche lo fosse non è detto che il monastero vi avesse dei diritti – peraltro forse non esclusivi, dato che si accenna a più seniores – già nel 1121; si deve però notare che, nella prima metà del secolo XII, nella documentazione relativa a Poggialvento gli atti che limitano il diritto di alienazione e le clausole che hanno questo stesso contenuto all'interno delle locazioni riguardano terre per le quali si ha quasi sempre la certezza che appartengono al monastero, mentre nella documentazione relativa alle terre dei laici compaiono soltanto nella seconda metà di quel secolo. 266 Con questo non voglio dire che nella prima metà del secolo i proprietari laici non ricorressero a questa forma di garanzia, ma trovo non irragionevole supporre che la terra per la quale il monastero ha conservato l'atto del 1121 sia la stessa di quello del 1136. Ammettiamo dunque che Pietro di Ranieri tenesse quelle terre in feudum dal monastero.

La testimonianza successiva è meno problematica, ed è interessante notare che essa è cronologicamente vicinissima a quella del 1123 alla quale ho accennato sopra. Nel 1122²⁶⁷ l'abate promette a Tegrimo di Sichelmo che il monastero non agirà più contro di lui in relazione alle case, terre e vigne che un personaggio di nome *Fralmus* ha donato al medesimo monastero.²⁶⁸ Viene però stabilito che se qualcuno degli eredi di Tegrimo vorrà diventare "vassallum et fidelem de eodem monasterio", allora "eius portionem [di quei beni] sit in potestate rectoris predicti monasterii", il quale potrà fare di quella porzione quello che vorrà; se poi lo stesso Tegrimo o qualcuno dei suoi eredi vorrà alienare o impegnare parte dei propri beni ("de vestris rebus"), dovrà concedere al monastero il diritto di prelazione. È evidente che i beni di cui si parla sono stati occupati con la forza dalla famiglia di Sichelmo, e mi pare ragionevole supporre che il diritto di prelazione del monastero si riferisca soltanto a quelli. Ma il punto interessante qui è un altro, e cioè che presumibilmente esiste già un gruppo di *vassalli et fideles* del monastero. Passiamo infine a due documenti degli anni '40 (uno è del 1146 e l'altro del

²⁶⁵ *Dipl.Pass.*, 1136 ott. 4 [1].

²⁶⁶ Il primo che ho trovato nella documentazione di questa zona riguardante beni appartenenti a laici è in *Dipl.Pass.*, 1174 ag. 28.

²⁶⁷ *Dipl.Pass.*, 1121 mar. [2].

²⁶⁸ Il documento non indica l'ubicazione delle terre.

1149) con i quali dei laici refutano al monastero delle terre situate ad Aialta e a Matraia. 269 Si tratta evidentemente di terre appartenenti al monastero, anche se questo è detto esplicitamente soltanto nel primo documento. Per quanto riguarda le forme con cui gli autori delle refute tenevano questi beni, nella refuta del 1146 si legge "per libellum et tenimentum et per feudum", e un'espressione praticamente identica si ritrova in quella del 1149.²⁷⁰

Fra il 1150 e il 1190 nella zona di Passignano-Poggialvento il lessico feudale compare soltanto in due documenti. Il primo è il giuramento di fedeltà prestato all'abate nel 1156 da un personaggio relativamente agiato, cioè il fabbro di Passignano Giovanni di Brittone, il quale immediatamente dopo riceve un beneficium di 12 denari all'anno.²⁷¹ Il secondo consiste nella registrazione di un canone di locazione dovuto nella seconda metà del secolo XII per delle terre, situate a Poggialvento, da Rembertino di Signorello, un laico che probabilmente risiede in quella stessa zona. 272 Questa registrazione si distingue da tutte le altre della parte superstite dell'elenco – che sono ben 78, alle quali se ne possono aggiungere 6 provenienti da un altro documento coevo – per tre aspetti, cioè l'entità del canone in denaro, che è il più alto (25 denari), l'assenza delle prestazioni d'opera, che compaiono in tutte le registrazioni ad eccezione di questa e di un'altra, e la presenza dell'annotazione seguente, riferita al canone in denaro: "de quibus XII sunt redobti in feudo". Il quadro che si ricava mettendo insieme questi elementi è del tutto coerente sia in sé sia con quanto ho detto sopra: da Rembertino il monastero non pretende lavori manuali; gli chiede invece un servizio al quale attribuisce un preciso valore monetario su base annuale e che, anche in considerazione della turbolenza del periodo, è ragionevole pensare che sia un servizio armato.

Fra il 1190 e i primi anni del secolo XIII la concentrazione delle testimonianze aumenta, pur mantenendosi su valori assoluti comunque bassi. Nel 1193²⁷³ dei non meglio specificati homines ac fideles monasterii compaiono accanto all'abate nel lodo che pone fine alla guerra fra il monastero e i da Montecorboli, e nel 1199²⁷⁴ tre fideles – uno dei quali è Giovanni, figlio di Giovanni di Brittone – si trovano, assieme ai patroni

²⁶⁹ Dipl.Pass., 1145 gen. 2 [2], Ivi, 1149 ag. 6.

²⁷³ *Dipl.Pass.*, 1193 nov. 29.

²⁷⁰ *Dipl.Pass.*, 1149 ag. 6. Vi si legge: "proprietario iure et libellario nomine et per tenimentum et feudum vel aliquo modo seu ingenio". L'espressione proprietario iure non deve essere intesa in questo caso come un riferimento a beni allodiali, e questo sia perché l'atto si presenta esclusivamente come una refuta, per di più del tutto gratuita, sia perché non è rarissimo che quest'espressione venga utilizzata anche in relazione a beni tenuti in concessione.

²⁷¹ *Dipl.Pass.*, 1156 nov. 19 [1].

La registrazione è contenuta nell'elenco di canoni pubblicato da Conti (da lui attribuito agli anni fra il 1160 e il 1180) di cui ho già parlato sopra, cioè CONTI, La formazione, cit., p. 281.

del monastero e a degli individui qualificati semplicemente come domini, nel gruppo di persone alle quali l'abate, i monaci e i conversi affidano degli incarichi di sorveglianza della gestione finanziaria del monastero. In entrambi i casi i personaggi definiti con il termine fidelis hanno un ruolo di rilievo, e si noti che nel documento del 1193 i fideles costituiscono il seguito dell'abate nell'atto che risolve un conflitto armato in cui il grado di violenza pare essere stato considerevole, ragione per cui appare del tutto normale supporre che in quell'occasione l'abate si sia presentato con i propri guerrieri più autorevoli. Vi è poi una testimonianza che riguarda dei personaggi di livello sociale sicuramente elevato: si tratta del documento con cui nel 1205²⁷⁵ due laici (padre e figlio) – probabilmente originari dell'area fra Passignano e Montegonzi e trasferitisi a Firenze, dov'è rogato l'atto – vendono all'abate tutti i beni che possiedono a Poggialvento e il diritto di patronato sulla chiesa di Sant'Andrea a Callebona, refutandogli allo stesso tempo tutti i diritti che essi hanno sui beni che tengono dal monastero in varie località (fra cui alcuni nella zona di Passignano-Poggialvento) a titolo di feudum. Successivamente nel corso del secolo XIII nella zona di Passignano-Poggialvento il lessico feudale cambia funzione: a partire già dai primi decenni in pratica i soli elementi che sopravvivono sono il giuramento di fedeltà e il termine fidelis, riferiti però a tutti i concessionari perpetui del monastero in quei due castelli e non più a un piccolo nucleo all'interno della clientela armata dell'abate.

Ho lasciato per ultima la testimonianza più esplicita, quella che toglie ogni dubbio circa il fatto che, almeno nell'ultimo decennio del secolo XII, il monastero di Passignano avesse raccolto attorno a sé un gruppo di vassalli che gli prestavano dei servizi militari: nell'actum di un documento del 1195 si legge infatti che l'atto è stato rogato "in castello de Passignano, in ipso monasterio, in curia militum". Dunque vi sono dei vassalli del monastero che sono sicuramente dei milites, il che significa che una parte degli armati dell'abate era in questi anni costituita da personaggi di condizione sociale ragguardevole, almeno alla scala locale. Il documento del 1195 rappresenta un punto di ancoraggio decisamente saldo per l'interpretazione del lessico feudale che si trova sparso fra le pergamene di Passignano. Tuttavia, giunti a questo punto, mi pare opportuno affrontare in modo ampio il problema del valore delle parole feudum e vassallus (o fidelis) all'interno dei documenti a cui ho fatto riferimento finora, esaminando la questione per l'intera durata del secolo XII. La prima cosa da considerare

-

²⁷⁴ *Dipl.Pass.*, 1199 nov. 20.

²⁷⁵ *Dipl.Pass.*, 1204 gen. 21.

²⁷⁶ *Dipl.Pass.*, 1195 dic. 24.

è che quelli che ho esposto sono i soli casi in cui queste parole compaiono, mentre il numero di atti in cui si menzionano terre tenute a livello (indicandole come tali) è decisamente superiore. Se dunque si tengono presenti da un lato questa differenza, e dall'altro il fatto che in questo periodo l'abate ha sicuramente una clientela armata, mi pare ragionevole supporre che coloro che tengono dal monastero delle terre *in feudum* si distinguano dagli altri concessionari per il fatto di dovergli delle prestazioni militari, che essi costituiscano il gruppo dei *vassalli et fideles* dell'abate e che siano il nucleo stabile dei gruppi che di volta in volta compiono azioni violente per conto del monastero.

È bene chiarire che io non intendo trarre spunto da questi documenti di Passignano per svolgere una riflessione generale sul feudo e sui rapporti vassallatico-beneficiari nel regno italico del secolo XII. Peraltro su quest'argomento – e per quanto riguarda questo preciso ambito geografico e cronologico – vi è fra gli studiosi un sostanziale consenso su alcuni punti fondamentali, cioè che in questo periodo il *feudum* assume definitivamente la fisionomia di una concessione fondiaria, cessando dunque di essere una remunerazione che può avere qualunque forma, e che l'associazione fra *vassallus* (o *fidelis*) e *feudum* diventa la norma, cioè di regola non vi è l'uno senza l'altro, a parte che in quelle situazioni in cui nei documenti è dichiarato che si tratta di casi di *feudum sine fidelitate*.²⁷⁷ Queste sono anche le premesse generali della mia ipotesi in merito alla clientela vassallatica dell'abate, premesse che ovviamente devono essere interpretate come delle tendenze dominanti che ammettono eccezioni, com'è dimostrato dai due *feuda* consistenti in 12 denari annui, casi peraltro non certo unici nella documentazione del contado fiorentino del secolo XII.²⁷⁸

Il problema è che gli storici sono altrettanto concordi circa l'impossibilità di affermare che per questo tipo di concessione vengano sempre effettivamente prestati, in questo periodo, dei servizi militari; Piero Brancoli Busdraghi anzi sostiene che gli obblighi del *vassallus* nei confronti del *senior* assumono sempre di più una connotazione puramente negativa, cioè consistente nell'impegno a non danneggiare lo

-

²⁷⁷ Si vedano PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Testi, studi strumenti, 15, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999 (seconda edizione, riveduta e ampliata; la prima è stata pubblicata a Milano, da Giuffrè, nel 1965), pp. 6-8, 176-178, 183-185, 264-266; SUSAN REYNOLDS, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Storia, 48, Roma, Jouvence, 2004 (ediz. orig. col titolo *Fiefs and vassals. The medieval evidence reinterpreted*, Oxford, Oxford University Press, 1994), pp. 243-341 (la parte dedicata all'Italia nei secoli VIII-XIII), soprattutto le pp. 300-301 e 311-312.

²⁷⁸ Mi limito a un solo esempio: si veda *Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII)*, a cura di LUCIANA MOSIICI, Deputazione di storia patria per la Toscana, Documenti di storia italiana, s. II,

stesso senior. Si deve però tener presente che, secondo il medesimo studioso, non è questo il caso dei vassalli di bassa condizione sociale, i quali devono effettivamente prestare servizio e per alcuni di essi si tratta di un servizio armato.²⁷⁹ Inoltre lo stesso Brancoli Busdraghi, nel delineare il ruolo dei vassalli di livello sociale superiore come strumenti del potere locale, ha attribuito un'importanza non trascurabile alla possibilità del loro impiego da parte dei signori come forze militari. ²⁸⁰ Di certo non sto sostenendo che nell'Italia centro-settentrionale del secolo XII la concessione in feudum comportasse sempre un servizio armato e che questo servizio venisse realmente prestato. Non dico neppure che il feudo rappresentasse il solo modo che un proprietario fondiario avesse a disposizione per garantirsi dei servizi armati o stipulare alleanze che potessero avere anche scopi di difesa militare, soprattutto in Toscana. Infatti Paolo Cammarosano ha osservato la scarsa presenza di legami vassallatico-beneficiari nella regione, Brancoli Busdraghi ha esaminato dei tipi di accordi con i quali si definivano degli obblighi di aiuto, innanzitutto in ambito giudiziario, assimilabili a quelli previsti dai rapporti vassallatico-beneficiari, e gli studi di Cinzio Violante e Amleto Spicciani hanno mostrato che delle relazioni politico-militari potevano essere instaurate anche attraverso delle concessioni in forma di livello o di enfiteusi.²⁸¹

4, Firenze, Olschki, 1990, doc. n. 129 (1195 giu. 28, rogato a Firenze), dove il *feudum* è costituito da un versamento annuale di grano e vino.

²⁷⁹ REYNOLDS, *Feudi e vassalli*, cit., pp. 297 e 308; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica*, cit., pp. 185-186, 187-188, 200-201, 208-220. Il concetto è recepito in GÉRARD GIORDANENGO, Les féodalités italiennes, in Les féodalités, a cura di Eric Bournazel e Jean-Pierre Poly, Historire générale des systèmes politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 211-262: p. 220. Sui vassalli contadini tenuti ad un servizio, anche militare - almeno per alcuni di loro - si vedano FRANÇOIS MENANT, Les écuyers (scutiferi) vassaux paysans d'Italie du Nord au XIIe siècle, in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches, Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 10-13 octobre 1978), Collection de l'École française de Rome, 44, Rome, École française de Rome, 1980, pp. 285-297; GINA FASOLI, Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale, in Storia d'Italia, Annali, vol. VI: Economia naturale, economia monetaria, a cura di Ruggiero Romano e Ugo Tucci, Torino, Einaudi, 1983, pp. 67-89; sulla Toscana in particolare si veda PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, Masnada e boni homines come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in Strutture e trasformazioni, cit., pp. 287-342 (sui feudi concessi a questi dipendenti si vedano soprattutto le pp. 308, 315-316 e 322). Per la prima metà del secolo si veda poi CORTESE, Signori, castelli, città, cit., pp. 131-139. L'autrice sottolinea la difficoltà di individuare nel territorio fiorentino, fino alla metà del secolo XII, delle situazioni per le quali si possa effermare che la terminologia feudale fa effettivamente riferimento a degli obblighi militari.

²⁸⁰ Brancoli Busdraghi, *Masnada e boni homines*, cit., pp. 325-329.

PAOLO CAMMAROSANO, Feudo e proprietà nel Medioevo toscano, in Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del IV convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze, Papafava, 1982, pp. 1-12; PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo, in Nobiltà e ceti dirigenti, cit., pp. 29-55; AMLETO SPICCIANI, Benefici, livelli, feudi. Intreccio di rapporti fra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica, Studi Medioevali, 2, Pisa, ETS, 1996 (si tratta della rielaborazione di alcuni saggi scritti fra il 1984 e il 1992), in particolare le pp. 9-12, 15-89 e 115-166; ID., Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale (secoli X-XI), in Il feudalesimo nell'Alto Medioevo, cit., pp. 175-222, e infine CINZIO VIOLANTE, Fluidità

Per quanto riguarda poi il caso del monastero di Passignano, sarebbe forse imprudente supporre che fra l'ultimo quarto del secolo XI e la fine del XII la clientela armata dell'abate, o anche soltanto quella definita in termini feudo-vassallatici, si riducesse a questi pochi individui o a queste poche famiglie. Nel capitolo precedente, parlando della società locale, ho mostrato come ancora nel 1233 la clientela armata dell'abate sia consistente, riconoscibile e concentrata nel castello di Passignano. È dunque evidente che queste tracce così esigue e disperse nell'arco dell'intero secolo XII devono essere considerate niente di più che degli indizi. D'altra parte, che il monastero potesse disporre di gruppi di uomini armati e che li abbia impiegati emerge chiaramente non solo da alcuni dei documenti ai quali ho fatto riferimento qui sopra, ma anche da altri relativi ai conflitti, gravi e violenti, che ebbero luogo nella zona alla fine del secolo, dei quali parlerò più avanti.

Il punto è che di fronte ad indicazioni così scarse, rade e vaghe, si deve fare una scelta: o si decide che non si hanno elementi sufficienti per proporre una spiegazione o si cerca di darne una sfruttando il contesto, nella misura in cui questo è ricostruibile. Ebbene, io credo che il quadro d'insieme che si ricava da queste testimonianze, cioè quello di un contesto in cui l'uso della violenza in funzione della costruzione di un potere locale appare un dato di fondo, ovvero un fenomeno che caratterizza tutto il secolo XII diventando più intenso – come vedremo più avanti – a partire dagli anni '70, consenta di ipotizzare che le concessioni in feudum effettuate dal monastero si distinguessero dalle altre per il carattere militare del servizio richiesto al concessionario, e che la qualifica di vassallus/fidelis dello stesso monastero si riferisse sempre a persone che prestavano a quest'ultimo un servizio armato, magari anche a prescindere dal fatto che fossero o meno titolari di concessioni in feudum. Questo ovviamente non esclude che, come ho detto sopra, la clientela militare dell'abate fosse reclutata anche in altri modi, cioè attraverso concessioni fondiarie di altro tipo. In ogni caso alla fine del secolo all'interno di questa clientela vi è sicuramente un nucleo di milites che costituiscono un gruppo organico, tanto da riunirsi in una curia.

L'ipotesi che ho appena formulato suscita a sua volta un'altra domanda: se è vero che gli obblighi militari verso l'abate sono tipici, anche se non esclusivi, delle concessioni *in feudum*, e dato che l'abate utilizzò effettivamente la clientela armata del monastero, perchè i legami vassallatico-beneficiari risultano in generale così poco

documentati? È evidente che lo stato della documentazione non permette ragionamenti troppo elaborati, per cui la risposta che darò sarà limitata all'essenziale. Un primo fattore potrebbe essere la permanenza del carattere orale degli accordi feudovassallatici; si deve peraltro tener conto del fatto che i contratti scritti di questo tipo sono rarissimi nel contado fiorentino per tutto il secolo XII. 282 Ma il punto fondamentale mi sembra un altro: trovo infatti ragionevole supporre che la terminologia vassallatico-beneficiaria venisse applicata ad un numero complessivamente ristretto di individui, cioè soltanto allo strato sociale superiore della clientela armata del monastero, presumibilmente composto da possessori agiati come i due laici che compaiono nel documento del 1205, o da persone che pur esercitando un'attività manuale avevano un certo rilievo locale, come il fabbro Giovanni di Brittone. Non è da escludere che ciò rispondesse ad esigenze proprie di questi settori della società, i quali probabilmente erano interssati a darsi un'identità aristocratica attraverso la connessione fra la loro posizione di piccoli o grandi notabili locali, il servizio armato per il monastero e il ricorso al lessico feudale. Se questa era effettivamente la collocazione sociale di questi individui, indubbiamente il rapporto fra il monastero e i più ricchi e influenti fra loro assumeva anche il valore di un legame politico.

È interessante osservare che una dinamica assai simile a quella che ho ipotizzato nel caso del monastero di Passignano è effettivamente testimoniata – e attraverso una documentazione decisamente più ampia e del tutto esplicita – appena fuori dai confini del regno italico, cioè nella Sabina meridionale. Mi riferisco al caso del monastero di Farfa, studiato da Pierre Toubert, il quale ha mostrato come per tutto il secolo X quest'abbazia si sia creata una clientela, del tutto priva di connotazioni militari, attraverso concessioni fondiarie tradizionali come l'enfiteusi. Ma quando poi, fra l'ultimo quarto del secolo XI e gli anni '30 del XII il monastero si trova ad essere in guerra in modo praticamente continuo contro i grandi aristocratici della zona, esso introduce le concessioni *in feudum* per raccogliere e remunerare un seguito armato costituito da combattenti a cavallo, reclutati fra i membri dello strato inferiore dell'aristocrazia rurale e chiaramente qualificati in senso militare (*milites*, *equites*). Non è possibile stabilire il numero esatto di coloro che tenevano dei *feuda* da Farfa, ma almeno per la fine del secolo XI Toubert ritiene che fossero pochi. Questi legami vassallatico-beneficiari venivano istituiti con atti scritti che presentano diversi motivi di

(1995), pp. 11-39. Per la prima metà del secolo si veda anche CORTESE, *Signori, castelli, città*, cit., pp. 139-149.

²⁸² FAINI, *Firenze*, cit., pp. 330-334.

interesse. Tanto per cominciare, in essi il *feudum* consiste sempre in una concessione fondiaria ed è connesso al vassallaggio in modo sistematico: in tutti i contratti feudali di quest'area e di questo periodo visti da Toubert, l'entrata nel vassallaggio è infatti sempre motivata esplicitamente dalla concessione di un beneficio. Assai spesso in questi contratti è scritto chiaramente che il vassallo deve al *senior* il servizio militare, e Toubert ritiene che esso venisse effettivamente prestato, almeno fino al secondo quarto del secolo XII, quando – probabilmente in conseguenza della fine del periodo degli scontri armati – i vassalli riuscirono ad allentare i vincoli che li legavano al monastero. Si noti che tutte le componenti di questo contesto – la guerra, la connessione fra vassallaggio e *feudum*, la natura fondiaria di quest'ultimo e gli obblighi specificamente militari dei vassalli – sono attestate nella documentazione. Si deve inoltre tener presente che nell'affrontare il tema dei rapporti vassallatico-beneficiarii Toubert non applica un modello e dunque non procede per deduzione: anzi afferma chiaramente che "il n'y a pas *un* modèle féodal. Il n'existe que des espèces locales qu'il faut prendre et comprendre pour elles-mêmes". ²⁸³

Si potrebbe osservare che io in fondo ho fatto proprio l'opposto, cioè ho proceduto per deduzione sulla base di modelli accettati, a partire da un unico elemento empirico, cioè la coincidenza cronologica fra un periodo di violenza diffusa, anche se intermittente, e le attestazioni del lessico feudale. È vero, e indubbiamente questo modo di procedere presenta dei rischi. Ma, come ho già detto, lo stato delle fonti che ho a disposizione obbliga a fare ipotesi o tacere e fra queste due strade io ho preferito la prima. Le analogie rilevabili fra la mia ricostruzione e le caratteristiche della clientela vassallatica di Farfa certo non possono avere un valore di conferma, ma almeno dimostrano che si tratta di una dinamica non soltanto possibile, ma che si è effettivamente verificata. Peraltro, sempre per quanto riguarda il Lazio, Carocci ha affermato che, a differenza di quanto pensava Toubert, anche i signori laici facevano ricorso ai legami feudali con lo stesso scopo: Carocci infatti scrive che "fedeltà vassallatiche e concessioni in feudo sono state ampiamente utilizzate dalle maggiori stirpi per costruire clientele militari a partire almeno dall'inizio del XII secolo". 284

-

²⁸³ PIERRE TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle, 2 voll.*, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221, Rome, École française de Rome, 1973, vol. II, pp. 1089-1158. La citazione è tratta da p. 1136, e il corsivo è nel testo.

²⁸⁴ SANDRO CAROCCI, Feudo, vassallaggio e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec. - inizio XIII sec.), in Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle, a cura di Pierre Bonnassie, Colloque international organisé par le Centre Européen

2 – Diritti signorili e guerre per il potere locale

Per la prima metà del secolo XII non vi sono documenti che attestino con certezza l'esistenza di diritti signorili nella zona di Passignano-Poggialvento. Per quanto riguarda specificamente il monastero, non mi pare ragionevole mettere in relazione l'esenzione dal fodro e dalla giurisdizione degli ufficiali imperiali contenuta nel privilegio di immunità concesso a Passignano da Corrado II nel 1038 con gli sviluppi signorili che ebbero luogo oltre un secolo dopo. ²⁸⁵ Dei diritti signorili compaiono comunque in Val di Pesa fin dagli anni '30 del secolo XII, e non è sorprendente trovarli in mano ai conti Alberti, che sono allora una delle famiglie più importanti della Toscana: ²⁸⁶ nel 1131 infatti i conti Nontigiova e Malabranca promettono di non imporre "aliquod malum usum [...] foderandi neque guaitandi aut faciendi aliquam operam ad castrum pertinentem" su una casa situata nel castello di Ripa e appartenente al monastero di Passignano. 287 Questo potrebbe essere il quadro completo dei tipi di poteri signorili esistenti nella zona in quel momento, cioè l'usurpazione del fodro imperiale e il diritto di imporre servizi di guardia e prestazioni d'opera per i castelli. È ragionevole supporre che il monastero pretendesse servizi analoghi dagli abitanti del castello di Callebona, ma come ho detto non vi sono testimonianze che possano confermarlo. Tutto ciò che abbiamo per questo periodo è la menzione di "scubias castelli et opere" in un documento del 1156,²⁸⁸ dove il castello in questione è di certo quello di Passignano; l'atto non specifica chi sia ad imporre questi obblighi, ma con ogni probabilità si tratta proprio dell'abate di Passignano, che peraltro, come si vedrà più avanti, è designato dai due contraenti di quest'atto come il soggetto al quale spetterà imporre le sanzioni previste in caso di inadempienza di una delle due parti. Questi obblighi di guardia e manutenzione paiono dunque essere elementi del potere locale dell'abate. Mi sembra

1,

d'Art et Civilisation Médiévale de Conques et l'Université de Toulouse – Le Mirail (Conques, 6-8 luglio 1998), Toulouse, Université de Toulouse – Le Mirail, 2002, pp. 43-73: p. 54.

²⁸⁵ Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae t. IV: Conradi II diplomata, a cura di HARRY BRESSLAU, Hannover-Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1909, n. 262. La pergamena è mutila e la datazione si trovava nella parte che risulta mancante; l'attribuzione al 1038 è l'ipotesi dell'editore. Chiarisco subito che citerò i diplomi imperiali soltanto quando li riterrò utili per lo studio delle varie situazioni locali.

²⁸⁶ Sui conti Alberti si vedano MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, I conti Alberti in Toscana fino all'inizio del XIII secolo, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Atti del secondo convegno (Pisa, 3-4 dicembre 1993), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 39, Roma, ISIME, 1996, pp. 179-210, ed EAD., La fondazione di Semifonte nel contesto della politica di affermazione signorile dei conti Alberti, in Semifonte in Val d'Elsa, cit., pp. 213-233.

²⁸⁷ *Dipl.Pass.*, 1131 giu. 18.

²⁸⁸ *Dipl.Pass.*, 1155 gen. 17 [1].

invece assai meno plausibile che il monastero osasse pretendere di riscuotere il fodro, tassa che peraltro, secondo questo stesso documento del 1156, poteva essere imposta nel castello dal comune di Firenze, dal *marchio* o dal re.²⁸⁹ Questo non vuol dire che il monastero non imponesse pagamenti straordinari in denaro (anche se per questo periodo non se ne ha traccia), ma io sono incline a pensare che, se questo accadeva, non venissero definiti *fodrum*.

Si noti che a quanto pare neppure gli Alberti, che appaiono decisamente i più avanzati nella costruzione di un potere signorile in questa parte del *comitatus* fiorentino, rivendicano nella prima metà del secolo il diritto di esercitare la giustizia; del resto nel quadro dell'evoluzione politico-istituzionale del territorio fiorentino in generale questo fenomeno è abbastanza normale, mentre sono invece casi eccezionali quello dei conti Guidi, che già negli ultimi decenni del secolo XI esercitano la giustizia nelle terre sottoposte al loro dominio tramite dei *vicecomites*, e quello dei Cadolingi, che sempre alla fine del secolo tengono delle sedute giudiziarie che imitano i placiti.²⁹⁰ Inoltre bisogna considerare che, come ha osservato Sergi, in questo periodo l'intervento dei signori nella soluzione dei conflitti tende al compromesso ed ha in genere un carattere arbitrale.²⁹¹ Infine, decisamente marginale appare per l'influenza del monastero nella zona la *comandiscia*, un legame personale che per quanto riguarda gli abitanti di Poggialvento si trova attestato una sola volta, in un atto del 1140 con cui un laico cede al monastero la *comandiscia* su un abitante di Cafaggio (vicino appunto a Poggialvento).²⁹²

_

²⁸⁹ Il documento menziona "scubias [=excubias] castelli et opere et fodero pro civitate Florentie et pro marchione et rege secundum quod faciunt alios suos homines pro comune terre, secundum suam possibilitatem et non amplius". Davidsohn riteneva di aver individuato, proprio in un documento risalente a quest'anno (cioè in *Dipl.Pass.*, 1156 nov. 19 [1]) una prova del fatto che il monastero esercitasse dei poteri giudiziari, ma si sbagliava: non vi è alcun motivo per cui il *placitum* di cui si parla in questo documento debba essere una seduta giudiziaria presieduta dall'abate o in suo nome. Si veda DAVIDSOHN, *Storia di Fir.*, cit., vol. I, pp. 471-472.
²⁹⁰ Si veda CORTESE, *Signori, castelli, città*, cit., p 178. Sulla signoria dei Guidi fino al 1230 si veda

²⁹⁰ Si veda CORTESE, *Signori, castelli, città*, cit., p 178. Sulla signoria dei Guidi fino al 1230 si veda COLLAVINI, *Le basi materiali*, cit. Per il documento cui ho fatto riferimento nel testo – che è del 1075 – si vedano l'articolo che ho appena citato, alle pp. 5-6, e WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 294-295.

vedano l'articolo che ho appena citato, alle pp. 5-6, e WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 294-295.

²⁹¹ Il fatto che nel documento del 1156 cui ho fatto riferimento qui sopra (che è una locazione) si stabilisca che, in caso di violazione di quanto viene stipulato, la disputa debba essere risolta con un lodo dell'abate, può non essere dovuto esclusivamente alla posizione dell'abate in quanto potere egemone del luogo, dato che dal medesimo documento pare di capire che la terra in questione appartenesse al monastero. Sul carattere generalmente arbitrale della giustizia signorile si veda GIUSEPPE SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 2 voll., Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLIV (Spoleto, 11-17 aprile 1996), Spoleto, CISAM, 1997, t. I, pp. 313-341: pp. 334-335. Lo studio di Sergi prende in esame i secoli X e XI, ma le sue conclusioni si possono estendere senza difficoltà – almeno per le signorie del territorio fiorentino – a tutta la prima metà del secolo XII e nel caso specifico del Chianti (dove si trova Passignano) anche alla seconda metà, come si legge in WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 329 e 342.

La seconda metà del secolo ha, dal punto di vista dell'assetto del potere nella zona, un'importanza decisiva. La documentazione che contiene le testimonianze utili per lo studio di questo fenomeno è tutta successiva al 1170 e, come accade di frequente, trae la propria ragion d'essere in buona parte da alcuni conflitti che hanno coinvolto il monastero, e che sono stati studiati da Wickham con una particolare attenzione alle forme delle dispute, al modo di risolverle e all'uso della violenza. Si tratta dunque di fatti ben noti; tuttavia è necessario riprenderli qui in modo abbastanza dettagliato, allo scopo di seguire le vicende attraverso le quali il monastero ha costruito e consolidato la propria egemonia locale. Prima di iniziare ad esaminare questi conflitti è comunque il caso di ricordare che uno degli elementi di novità più importanti nelle forme del potere locale nella zona è costituito dalla comparsa dei *coloni*, ai quali mi limito qui ad accennare soltanto, avendone già parlato nel capitolo relativo alla società. Proprio in quel capitolo ho anche mostrato come il monastero mantenga almeno fino ai primi due decenni del secolo XIII la capacità di mobilitare una parte degli uomini della zona di Passignano-Poggialvento per azioni violente in difesa dei propri interessi.

La documentazione rivela che negli ultimi tre decenni del secolo XII la competizione per il potere locale nella zona di Passignano-Poggialvento è diventata molto violenta. La prima testimonianza di questo incrudelimento risale al 1173, ²⁹⁴ ed è l'atto con cui due laici, presumibilmente di San Donato in Poggio, perdonano tutte le violenze commesse contro di loro e contro i propri *sequaces* dal monastero e dagli uomini di Passignano. Il contesto cui il documento si riferisce è chiaramente quello di un conflitto relativamente violento fra due seguiti armati, dato che vi si parla "de asalto et de preda et de iniuria et de maleficiis omnibus". Ho già parlato anche della fondazione del castello di Poggialvento e dell'influenza che questo fatto ha avuto sulle caratteristiche del popolamento della zona; riguardo al castello aggiungo soltanto che almeno uno dei motivi che hanno spinto il monastero a promuoverne la fondazione (come ho già detto, lo si trova attestato la prima volta nel 1179) è probabilmente da ricercarsi nel fatto che la validità del castello di Callebona come fortificazione era ormai compromessa, come pare suggerire il fatto che già nel 1167 lo si trova indicato con il termine *castellare*. ²⁹⁵ Il fatto non è da sottovalutare, in quanto potrebbe essere la

²⁹² *Dipl.Pass.*, 1139 feb. [1].

Si veda WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 327-342. Wickham ha esaminato tutti i conflitti in cui il monastero è stato coinvolto fra gli anni '70 e gli inizi del secolo XIII.

²⁹⁴ *Dipl.Pass.*, 1173 ott. 12. Questo documento contiene anche la prima menzione dei consoli di Passignano.

²⁹⁵ *Dipl.Pass.*, 1167 gen. 15 e *Ivi*, 1182 feb. 26. È indicato ancora come *castellum* in *Dipl.Pass.*, 1141 apr. 13.

conseguenza dell'incapacità del monastero di imporre le prestazioni d'opera necessarie per la manutenzione di quel castello, o addirittura del fatto che tali prestazioni, di cui peraltro non vi è traccia, non erano richieste affatto. Non si può comunque escludere neppure l'ipotesi che il cattivo stato del castello fosse stato determinato non dalla mancanza di manutenzione, ma dalla devastazione provocata da un nemico armato.

Vediamo adesso le testimonianze relative ai conflitti ai quali ho accennato sopra. Il più grave e più lungo fu quello che il monastero si trovò a sostenere contro i Malapresa, un ramo della famiglia dei Firidolfi radicatosi in Val di Greve, nella zona di Panzano, Roffiano e Monteficalle, a pochi chilometri da Passignano. ²⁹⁶ I rapporti fra questa famiglia e il monastero dovevano essere già tesi all'inizio degli anni '70, dato che nel 1172 venne ritenuto necessario stipulare un atto per porre fine ad un contrasto che, pur vedendo contrapposti il monastero e quattro laici di Matraia, coinvolgeva anche i Malapresa e di certo traeva alimento, almeno in una certa misura, da una lato dalla rivalità fra questa famiglia e il monastero, e dall'altro dal tentativo del monastero di imporre nella zona obblighi di tipo signorile ("malum usum"), obblighi ai quali l'abate fu per il momento costretto a rinunciare. In questo stesso documento si legge inoltre un passo interessante, ma non chiarissimo, che è il seguente:

"et unus de vobis vel de vestris heredibus semper sit in datione cum nostro nuntio in villa de Matraia super vos et super alios homines de Matraia, quando fit datio pro comuni negotio".

Mi pare una base sufficiente per supporre che le famiglie cui appartenevano questi quattro individui fossero le più importanti della *villa*, dato che l'abate riconosceva loro un ruolo nella riscossione del *datium* che il monastero aveva il potere di imporre a Matraia. Riprenderò più avanti, e in modo più ampio, la questione del *datium*; adesso invece continuiamo a seguire la vicenda dei rapporti fra il monastero e i Malapresa. Nel corso degli anni '70 queste due parti si scontrano in un vero conflitto armato, l'inizio del quale è forse da mettere in relazione con il fatto che nei primi anni di quel decennio i Malapresa hanno consolidato il proprio potere a Montegrossoli, e

A quanto pare di capire il contrasto era nato dal fatto che alcuni laici di Matraia avevano venduto delle terre a Rinaldo di Malapresa, evidentemente contro i desideri del monastero. Lo stesso Rinaldo compare in quest'atto come testimone.

-

 ²⁹⁶ Sui Firidolfi nella prima metà del secolo XII si veda CORTESE, *Signori, castelli, città*, cit., pp. 312-320.
 ²⁹⁷ *Dipl.Pass.*, 1171 feb. 17.

possono quindi volgersi verso altri obbiettivi. ²⁹⁹ Poi nel 1179³⁰⁰ Rinaldo di Malpresa e sua moglie stipulano un atto lungo ed articolato in favore del monastero, atto con il quale, fra l'altro, promettono all'abate quanto segue:

- di non distruggere, non prendere e non molestare il castello di Poggialvento, che è sotto l'autorità del monastero, e di non aiutare alcuno a fare queste cose;
- di non acquistare ad alcun titolo beni immobili, homines (cioè coloni), pensiones o redditus nel territorio soggetto al monastero senza il permesso dell'abate;
- che se degli "homines qui sunt in castello de Rofiano vel eius curte" danneggeranno i beni che con questo stesso atto i due coniugi cedono all'abate, essi stessi li costringeranno a risarcire i danni oppure, nel caso in cui non vi riuscissero, li espelleranno dal territorio soggetto al loro dominio ("de tota nostra terra et fortia vel districtu") finché non lo avranno fatto.

Mi sono soffermato su questa parte del documento perché si tratta della prima volta in cui il potere esercitato dal monastero su Poggialvento è definito in termini territoriali (con la parola districtus); questo comunque non significa che la situazione fosse effettivamente questa, come vedremo più avanti. Si noti anche che questa definizione territoriale del potere del monastero viene formulata nel momento in cui pure l'antagonista del monastero si riferisce al proprio dominio signorile come a un potere strutturato su base territoriale. Nella medesima pergamena si trova inoltre un altro atto, rogato poco più tardi (cioè nel 1181), dal quale si ricava che l'abate è in grado di imporre agli uomini di Poggialvento di astenersi da atti di guerra contro il castello di Roffiano.

L'accordo raggiunto fra il monastero e i Malapresa negli anni compresi fra il 1179 e il 1181 per un po' tiene. Un lodo del 1187³⁰¹ testimonia una lite per alcune terre

²⁹⁹ Si veda Alessandro Boglione, Montegrossi tra l'impero e il comune di Firenze, in Montegrossoli e Semifonte. Due capisaldi della politica imperiale nella Toscana del XII secolo, Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani "Clante", 1993, pp. 25-48. Sulle violenze dei Malapresa (nel saggio chiamati semplicemente 'Firidolfi') si vedano le pp. 30 e 43 (la nota 11), e per una descrizione di queste violenze si vedano i due documenti editi alle pp.46-48. Secondo Wickham invece lo scopo dei Malapresa era solo quello di umiliare i monaci: si veda WICKHAM, *Legge*, cit., p. 355. 300 *Dipl.Pass.*, 1179 sett. 29.

³⁰¹ *Dipl.Pass.*, 1187 mag. 5.

fra il monastero e un gruppo di laici che comprende anche i Malapresa, ma non pare che il contrasto abbia assunto caratteri violenti e i rapporti sembrano rimanere buoni, come si può ricavare dal fatto che un mese dopo il lodo i Malapresa vendono al monastero una famiglia di coloni. 302 Ma negli anni successivi le cose cambiano: una lettera attribuibile al 1192³⁰³ testimonia in modo del tutto esplicito la rottura avvenuta fra il monastero e i Malapresa, e il lodo con cui nel dicembre di quell'anno le due parti cercano di risolvere il conflitto accenna a furti e usurpazioni di beni fondiari compiuti da entrambe le parti.³⁰⁴ La gravità dello scontro si rivela però soltanto in una promessa di non molestare il monastero e i suoi beni fatta nel 1193305 da Rodolfo di Rinaldo di Malapresa: in quest'atto si legge che la promessa è stata fatta dopo che il monastero aveva pagato a Rodolfo la somma di 8600 soldi per ristabilire la pace e come indennizzo per l'uccisione di suo fratello Guido, della quale lo stesso monastero era responsabile ("pro reformanda pace et observanda inter se et monasterium suosque coadiutores, propter necem sui fratris"). L'anno successivo cinque laici di Petroio (sempre in Val di Pesa) rimettono ai Malapresa "omne maleficium et dampnum" inflittogli da questi ultimi durante la guerra et controversia che c'era stata fra il monastero e gli stessi Malapresa "cum suis sequacibus"; si noti che questa promessa di non molestare è prestata all'abate di Passignano, e che è proprio il monastero a pagare ai cinque laici un risarcimento di 590 soldi per i danni subiti. 306 Per i decenni successivi non si ha notizia di contrasti altrettanto gravi fra il monastero e questa famiglia, che comunque continua a mantenere nel territorio di Poggialvento beni fondiari e coloni, consistenti diritti di decima e alcune comandisie dovutegli sia da alcuni abitanti di Matraia sia dallo stesso monastero.³⁰⁷

Negli stessi anni in cui si trovava in conflitto con i Malapresa, il monastero sostenne anche uno scontro altrettanto duro con un'altra famiglia della zona, cioè i da Montecorboli: nel lodo³⁰⁸ che a quanto pare pone fine a questa lotta si fa riferimento a beni "conbustis et devastatis ab hominibus monasterii", e ai danni che ciascuna delle due parti ha causato all'altra "tempore guerre". Si noti che il monastero sembra essere

_

³⁰² Dipl.Pass., 1187 giu. 1 e Ivi, 1187 giu. 5.

³⁰³ *Dipl.Pass.*, 1192 ... Si tratta di una lettera scritta dai monaci all'abate, che in quel momento si trovava a Roma.

³⁰⁴ Dipl.Pass., 1192 dic. 21.

³⁰⁵ *Dipl.Pass.*, 1193 giu. 30.

³⁰⁶ *Dipl.Pass.*, 1194 lug. 20. I cinque laici agiscono con il consenso di altri due, indicati come loro *seniores*, il che rivela la capacità del monastero di mobilitare anche clientele militari che non fanno capo ad esso (almeno direttamente).

³⁰⁷ Per dei *coloni*, sicuramente tali anche se il documento non usa questa parola, si veda *Dipl.Pass.*, 1201 gen. 30. Per gli altri diritti si veda *Dipl.Pass.*, 1210 mag. 15, del quale parlerò più avanti.

stato capace di infliggere al proprio nemico danni decisamente superiori a quelli ricevuti, come suggerisce il fatto che solo ad esso venga imposto di pagare – proprio per quei danni - un risarcimento. Il documento inoltre conferma il diritto dei da Montecorboli a riscuotere le decime – si tratta delle decime dovute al vescovo – dagli uomini di Matraio e di Poggialvento, che avevano cessato di pagarle, probabilmente approfittando del conflitto. È interessante notare che in questo periodo le decime di Poggialvento erano in mano ai potenti laici della zona, e dunque avevano acquisito il valore di elementi del potere locale. Come ho accennato sopra, i Malapresa ne controllavano almeno una parte fra la fine del secolo e l'inizio del successivo; le cedettero poi a un canonico di Fiesole dal quale il vescovo le riacquistò con una compravendita, per venderle infine al monastero. 309

Mi pare che la propensione alla violenza dimostrata dal monastero nel corso del secolo XII meriti una riflessione. Come la si spiega? Wickham, che invero non si è posto questo problema, trova la cosa del tutto naturale e scrive: "l'abate di Passignano era una delle figure più importanti nell'influente congregazione di Vallombrosa, ma era anche un signore locale, e aveva gli stessi obblighi pratici di qualunque altro signore: di combattere contro i suoi pari vicini e di costringere e opprimere i vicini più deboli". 310 Innanzitutto bisogna osservare che non tutti i signori ecclesiastici si comportano allo stesso modo: come si vedrà più avanti nel caso della signoria camaldolese su Castiglion Fatalbecco, in Valtiberina, lì l'eremo non ha contrastato con la forza le usurpazioni dei da Montacuto. Si potrebbe obbiettare che la Valtiberina è molto lontana da Camaldoli, mentre i conflitti sostenuti del monastero di Passignano ruotano intorno al potere locale su quella stessa zona. Tuttavia, non si può considerare come una causa il contesto, cioè la presenza nell'area intorno al monastero di famiglie che avevano seguiti militari ed erano capaci di agire in modo violento, dato che questa non era certo l'unica zona anche limitandosi a quelle che rientrano nella mia indagine – in cui questo accadeva. Vi sono anzi esempi eclatanti di enti ecclesiastici che in condizioni simili hanno fatto scelte diverse. Fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII l'eremo di Camaldoli e il monastero di Prataglia sono stati infatti a più riprese molestati da potenti laici: gli episodi più clamorosi sono la processione ingiuriosa di attori e prostitute condotta dai conti Guidi all'eremo, e il furto di bestiame appartenente allo stesso eremo effettuato dagli stessi

³⁰⁸ *Dipl.Pass.*, 1193 nov. 29. ³⁰⁹ *Dipl.Pass.*, 1210 mag. 15.

³¹⁰ WICKHAM, *Legge*, cit., p. 329.

Guidi, ai quali si devono aggiungere le molestie inflitte da alcune famiglie del Casentino al monastero di Prataglia e ai suoi dipendenti. Intorno al 1260 lo stesso eremo viene attaccato e depredato, e gli eremiti picchiati. Più vicino a Passignano, cioè a Montegrossoli, all'inizio degli anni '70 del secolo XII i Malapresa usano la violenza contro i monaci di Coltibuono. Ma nessuno di questi monasteri a quanto pare si è opposto con la forza alla violenza che veniva esercitata contro i suoi monaci e i suoi beni: in poche parole, non si sono difesi. Il monastero di Passignano invece ha scelto di combattere. Robert Davidsohn ha scritto che i monaci di Passignano, invece di pregare, si dedicavano accanitamente alle dispute e alle guerre. Come ha osservato anche Wickham, indubbiamente Davidsohn era un moralista, ma se si guarda al modo in cui nel secolo XII il monastero ha costruito il proprio potere locale, si deve concludere che è del tutto legittimo che lo storico tedesco sia rimasto colpito dalla propensione all'uso della violenza organizzata dimostrata da questi monaci.

Torno dunque alla domanda da cui sono partito: come si spiega quest'attitudine del monastero? Formulo un'ipotesi che purtroppo non è in alcun modo verificabile. Io credo che la spiegazione vada cercata negli uomini, cioè negli abati. Ritengo infatti non irragionevole supporre che gli abati di Passignano del secolo XII provenissero da famiglie che avevano assunto una fisionomia militare. Le famiglie a cui si può pensare sono in primo luogo i da Callebona (entrambe le famiglie), che hanno ceduto al monastero beni consistenti e lo stesso castello di Callebona, ma forse anche i conti Alberti, con i quali il monastero pare abbia sempre avuto buoni rapporti, tanto da acquisire beni a Semifonte, partecipando dunque al progetto politico dei conti. ³¹⁶ Non nascondo che anche semplicemente a livello di ipotesi vi sono delle difficoltà, come il fatto che i nomi degli abati non concordano, tranne che nel caso dell'abate Pietro, con gli *stocks* onomastici di queste famiglie, e non so quanto la supposizione che gli individui da avviare alla carriera monastica ricevessero nomi diversi da quelli ricorrenti nella famiglia possa essere plausibile. Ma secondo me l'idea di fondo è accettabile, e permette di ricostruire questo quadro: nel secolo XII il monastero è stato guidato da

2

³¹¹ *Ivi*, cit., pp. 355-357. Sulle molestie nei confronti del monastero di Prataglia, considerate nel quadro degli assetti del potere e della società locale, si veda anche ID., *La montagna*, cit., pp. 344-345.

Deputazione di storia patria, 1899-1937; vol. II (pubblicato nel 1916) n. 615 (1260 mag. 20). Vi è anche un vol. IV, che non fu pubblicato dalla Deputazione, stampato ad Arezzo, Tipografia Bellotti, 1904.

³¹³ WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 354-355.

³¹⁴ DAVIDSOHN, *Storia di Fir.*, cit., vol. I, p. 880.

³¹⁵ WICKHAM, *Legge*, cit., pp. 328-329.

uomini forti, che provenivano da famiglie in cui l'uso della violenza fisica era uno degli strumenti normalmente usati per difendere o accrescere il patrimonio, e che in virtù del prestigio della loro appartenenza sociale erano capaci di ottenere il consenso dei loro monaci, o quantomeno la loro timorosa approvazione.

Riprendiamo adesso il discorso sui diritti signorili e vediamo qual è la situazione di Poggialvento negli ultimi decenni del secolo. Ho già parlato dei diritti signorili del monastero sui propri coloni, che sono il datium e l'albergaria. Si deve peraltro tener presente che ancora nel primo decennio del secolo XIII vi erano altri proprietari che avevano nell'area di Poggialvento dei concessionari soggetti a vincoli colonari, per cui probabilmente l'abate non era il solo nella zona ad essere titolare di prerogative di questo tipo. Nel 1177 l'imperatore Federico I rilascia al monastero un privilegio che sostanzialmente conferma l'immunità concessa da Corrado II, riservandosi però il diritto di riscuotere il fodro personalmente o attraverso un proprio inviato. 317 Il diploma non menziona affatto il castello di Poggialvento, e questo significa che o non era stato ancora costruito – la prima menzione è del 1179 – o il monastero non intendeva ancora rivendicarne il controllo completo: nel documento compaiono infatti soltanto la curtis de Callebona e la villa de Matraio, e non vi sono elementi per pensare che il termine curtis sia impiegato in questo caso con il significato di 'distretto'. Abbiamo visto che nel 1179 Poggialvento viene riconsciuto dai Malpresa come districtus soggetto al monastero, e un'ulteriore definizione in senso territoriale del potere degli abati sul castello potrebbe forse essere individuata in un privilegio imperiale di oltre dieci anni dopo. Infatti nel febbraio del 1191 il dominio del monastero sui castelli di Passignano e di Poggialvento fu riconosciuto da Enrico VI e confermato dallo stesso Enrico, divenuto imperatore, una prima volta nel novembre di quel medesimo 1191 e una seconda nel 1193.318 Solo il primo di questi documenti contiene l'elenco dei beni che Enrico prende sotto la sua protezione assieme al monastero. Quest'elenco menziona tre castelli, cinque

³¹⁶ PAOLO PIRILLO, *Semifonte: nascita e morte di un centro fondato*, in *Semifonte in Val d'Elsa*, cit., pp. 235-271, in particolare le pp. 252-256.

Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, parte III: Friderici I diplomata inde ab a. MCLXVIII usque ad a. MCLXXX, a cura di HEINRICH APPELT, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1985, n. 715 (1177 ottobre 7).

³¹⁸ Fra le pergamene provenienti da Passignano si trovano il privilegio del febbraio 1191 e quello del 1193 (*Dipl.Pass.*, 1191 feb. 19, 1193 ag. 11), ma non quello del novembre 1191, che si trova fra le pergamene che provengono dalla Badia di Ripoli (ASF, *Diplomatico*, *Ripoli*, *San Bartolomeo*, 1191 nov. 24); in quest'ultimo gruppo di documenti si trovano anche l'originale e due copie del privilegio del febbraio 1191 (*Dipl.Ripoli.S.Bart.*, 1191 feb. 19 [1]-[3]). Regesti in J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, t. IV: *Altere Staufer*, parte III: *Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI*, 1165(1190)-1197, nuova

insiemi di beni fondiari, due ospedali e un monastero. I castelli compaiono ciascuno accompagnato dall'espressione cum curte, ma non mi pare legittimo supporre che in questo caso la parola *curtis* voglia indicare il distretto, dato che Enrico non concede al monastero le prerogative pubbliche che spettano all'imperatore, limitandosi in sostanza a confermare l'immunità concessa dal padre, peraltro anch'egli con l'eccezione del fodro. Ma se anche a dispetto di tutto ciò si volesse ipotizzare che questo privilegio rappresentasse il riconoscimento giuridico dei poteri giurisdizionali del monastero sul castello di Poggialvento, non avremmo comunque alcun elemento in più circa i contenuti effettivi del potere signorile del monastero, poiché - com'è ben noto - il livello di realtà dei privilegi imperiali è quello della legittimità giuridica e non quello dell'effettività. 319 Probabilmente in questi anni il monastero ha una presa ben salda su Poggialvento, ma questo non significa che gli abati abbiano dato a questa loro egemonia la forma precisa di una signoria territoriale. A questo punto la domanda che ci si deve porre riguarda dunque proprio questo problema, ed è la seguente: alla fine del secolo XII il monastero esercitava dei poteri signorili soltanto sui propri coloni oppure anche sugli altri abitanti di Poggialvento? Non è possibile rispondere con certezza: non vi sono infatti elementi che possano corroborare in modo adeguato gli indizi che si ricavano dal documento del 1179 e dai due diplomi imperiali circa il carattere territoriale del dominio del monastero.³²⁰

Le testimonianze più chiare dell'esercizio effettivo di poteri signorili da parte del monastero alla fine del secolo riguardano il *datium*, ma mantengono tutte un margine di ambiguità tale per cui non è possibile dire se si riferiscano a un'imposta che gravava solo sui coloni – per i quali il *datium* è, come abbiamo visto, un obbligo specifico e distintivo della loro condizione – oppure sull'intera popolazione di determinate zone. È vero che, nel caso in cui tutti gli abitanti di una certa area fossero stati coloni del monastero, il problema avrebbe un carattere puramente teorico, ma non possiamo essere sicuri che alla fine del secolo XII la situazione a Poggialvento fosse effettivamente

edizione a cura di GERHARD BAAKEN, Köln-Wien, Böhlau, 1972, nn. 133 (1191 feb. 19), 184 (1191 nov. 24), 312 (1193 ag. 11).

³²⁰ Questa stessa ambiguità si riscontra in Umbria: si veda TIBERINI, *Le signorie rurali*, cit., p. 205: "per la verità, non è sempre chiaro dove finiscano gli obblighi connessi con la condizione di dipendenza

³¹⁹ Questo concetto è espresso in modo particolarmente chiaro in MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel <u>Comitatus</u> di Pisa (secoli XI-XIII), in <u>La signoria rurale nel Medioevo italiano</u>, cit., vol. II, pp. 87-137. Riferendosi ai documenti papali, imperiali e marchionali che confermano i beni e i diritti signorili degli arcivescovi di Pisa nel secolo XII, l'autrice dichiara: "è ben noto come tali documenti avessero un carattere più ideale che reale e mirassero non tanto a descrivere una precisa situazione esistente quanto ad affermare o rivedicare diritti e possessi anche irrimediabilmente perduti o magari solo sperati e mai raggiunti" (p. 117).*

questa. Vediamo dunque meglio le attestazioni del datium imposto dal monastero. La prima riguarda il diritto dell'abate di riscuotere il datium dagli homines de Matraia, ed è contenuta nel documento del 1172 di cui ho parlato sopra. 321 Potrebbe trattarsi di un tributo cui erano soggetti tutti gli uomini della villa, ma anche di una tassa imposta solo agli homines (cioè ai coloni) del monastero che abitavano a Matraia. Poi, fra gli ultimi anni del secolo XII e i primi del successivo, per pagare i propri debiti il monastero impose un datium enorme, di ben 14.000 soldi: si trattò di una misura straordinaria, dovuta alla pressione di un debito divenuto pesantissimo.322 Nel documento che ci ha trasmesso la notizia di questo datium si legge che l'abate "fecit acattum ab hominibus et curiis [...] monasterii", ma non è detto che la parola curia abbia qui il significato di 'distretto'. Potrebbe infatti indicare ciascuna delle grandi ripartizioni della proprietà fondiaria del monastero: una pergamena cucita a quella che attesta quel datium di entità eccezionale, e risalente a quegli stessi anni, documenta l'esistenza di quattro castaldiones del monastero, che sono gli amministratori preposti ciascuno a un singolo complesso patrimoniale (il documento menziona quattro insiemi di beni, cioè quelli di Mucciano, Panzano, Montorio e Sillano). Anche in questo caso dunque non possiamo sapere se il datium sia stato imposto a livello territoriale o soltanto ai coloni del monastero. Circa un altro datium, questa volta di 5.710 soldi, riscosso dall'abate sempre negli ultimi anni del secolo, il medesimo documento dice soltanto che è stato imposto agli homines del monastero ("de nostris hominibus"), 323 ma non mi pare che ciò che si legge nel documento sia sufficiente per affermare che esso è stato pagato solo dai coloni.

Questi dubbi sui diritti signorili dell'abate non vengono risolti neppure dall'esame dell'uso del termine curtis, decisamente prevalente rispetto a curia nelle pergamene del monastero. Negli ultimi decenni del secolo XII e nei primi di quello successivo il vocabolo curtis pare essere impiegato nella documentazione relativa al monastero per indicare quei complessi patrimoniali a cui ho accennato sopra: così in un atto del 1188 il monastero è rappresentato da un rector curtis de Sillano³²⁴ che è di certo la medesima figura di amministratore che circa dieci anni dopo compare con il titolo di

personale degli abitanti e dove inizino quelli gravanti su di essi occasione castellanie, per il solo fatto cioè di abitare nel *castrum* signorile". ³²¹ *Dipl.Pass.*, 1171 feb. 17.

³²² Dipl.Pass., 1204 [2]. Si tratta della parte finale di una serie di deposizioni di monaci e di conversi del monastero di Passignano in merito all'operato dell'abate Uberto. A questa pergamena ne sono cucite altre tre più piccole, che riportano elenchi di debiti e di entrate del monastero negli ultimi anni del secolo XII. ³²³ *Dipl.Pass.*, 1204 [2].

³²⁴ *Dipl.Pass.*, 1188 sett. 4.

castaldio de Sillano,³²⁵ e che sicuramente sovrintende a quell'insieme di beni che in altri documenti è indicato come curtis de Passignano et de Podio a Ventu.³²⁶ L'espressione curtis de Podio a Ventu compare alcune volte,³²⁷ ma potrebbe benissimo indicare semplicemente l'insieme dei beni fondiari del monastero situati a Poggialvento. D'altra parte in un documento del 1227 si legge l'espressione curtis ac districtus de Poggiavento et de Pasignano,³²⁸ ma è possibile che a quest'altezza cronologica l'uso del termine districtus sia motivato soltanto dal fatto che l'abate sta rivendicando – a quanto pare senza successo, come si vedrà più avanti – un potere signorile di tipo territoriale nell'area immediatamente circostante al monastero, cioè quella nel cui controllo politico ha evidentemente il maggior interesse. Forse un analogo valore di rivendicazione si trova già in un atto del 1195 in cui l'abate è l'autore dell'azione giuridica e nel quale compare il vocabolo districtus riferito a Poggialvento.³²⁹ Se dunque le cose stanno così, nel documento del 1179 la parola districtus non si riferiva ad una realtà istituzionale, ma semplicemente ad una preminenza politica, sostanziale ma informale, che l'antagonista del monastero riconosceva e si impegnava a rispettare.

Ma al di là del problema della territorialità, negli ultimi decenni del secolo XII l'egemonia locale del monastero emerge in modo abbastanza evidente. Un altro indizio di ciò è la menzione dell'abate di Passignano come autorità capace di imporre il pagamento della pena prevista in una locazione stipulata fra laici nel 1179 a Passignano³³⁰ e riguardante delle terre del monastero situate ad Aialta. La cosa è rarissima ma in verità non unica: qualcosa di simile si ritrova nel 1189,³³¹ nell'atto di vendita di un terreno vicino a Passignano, atto in cui, in una formula analoga, vengono menzionati, nell'ordine, i consoli di Firenze, il *nuntius Regis* e l'abate.³³² Si noti che tutti i contraenti che compaiono in questi due documenti sono della zona: evidentemente

3

³²⁵ *Dipl.Pass.*, 1204 [2].

³²⁶ Ne cito solo alcuni, cioè i documenti relativi a Poggialvento: *Dipl.Pass.*, 1189 nov. 19, 1193 giu. 18, 1198 mag. 17, 1200 mar. 21, 1201 nov. 11 [2], 1202 nov. 7, 1202 nov. 18, 1202 gen. 28, 1209 lug. 23 [1], 1215 ag. 20.

³²⁷ Anche qui cito solo i documenti relativi a Poggialvento: *Dipl.Pass.*, 1202 ott. 17, 1202 gen. 28, 1202 feb. 23, 1253 lug. 27.

³²⁸ Dipl.Pass., 1227 ag. 29.

³²⁹ *Dipl.Pass.*, 1195 ag. 22.

³³⁰ *Dipl.Pass.*, 1179 mag. 31. Nel documento si legge: "sub potestate domini abatis de Pasiniano".

³³¹ *Dipl.Pass.*, 1189 lug. 12.

³³² Su queste formule si veda ENRICO FAINI, *Firenze nell'età romanica (1000-1211)* (in corso di stampa), il paragrafo dal titolo "Le *obligationes*", nel quale fra l'altro si legge: "è del tutto evidente che l'uso della formula di *obligatio* deve esser stato facoltativo, almeno per un certo periodo, legato forse alla scelta dei contraenti". Come riferisce lo stesso Faini, vi è un documento, rogato a Firenze, in cui anche il vescovo fiorentino compare in questa formula, assieme al podestà cittadino e ai *consules mercatorum*: si tratta di un lodo relativo ad una lite fra la chiesa di Santa Maria Maggiore e l'Opera di San Giovanni Battista (Archivio del Capitolo metropolitano fiorentino, *Diplomatico*, 1193 nov. 3).

gli abitanti dell'area di Passignano-Poggialvento riconoscono che l'abate ha – anche se non in modo esclusivo – la capacità di costringere, e talvolta lo dichiarano esplicitamente, anche se non sappiamo se siano indotti a farlo da circostanze particolari. Questa capacità di costringere va intesa senz'altro come un dato di fatto, al di fuori di qualunque legittimazione giuridica formalizzata. A differenza del re e della città, l'abate non pare infatti avvalersi in questo periodo di istituzioni stabili – cioè di ufficiali e tribunali che funzionino in modo permanente e regolare – che peraltro non appaiono necessarie: l'abate era lì, e la parte danneggiata dalla violazione dell'atto poteva rivolgersi direttamente a lui per sottoporgli il proprio caso.

Nella ricostruzione dell'assetto politico complessivo dell'area di Passignano-Poggialvento nel secolo XII manca adesso soltanto un elemento: si tratta del ruolo di quelli che potremmo chiamare i 'poteri superiori', cioè il comune di Firenze e l'impero. Un atto rogato in Val di Pesa (ma non si sa esattamente dove) nel 1154³³³ stabilisce che, in caso di violazione, la pena dovrà essere pagata al marchio o alla città di Firenze, e un documento del 1156³³⁴ al quale ho già avuto occasione di fare riferimento sopra menziona di nuovo entrambi e il re come soggetti in grado di imporre il fodro. Queste testimonianze costituiscono le prime attestazioni della capacità del comune di Firenze di esercitare dei poteri pubblici nell'alta Val di Pesa, ma rimangono comunque dei casi isolati. Però a partire dagli anni '70 si comincia a trovare di nuovo – e questa volta con una certa frequenza – nei documenti relativi a questa zona e rogati in questo tratto della Val di Pesa, la formula che indica qual è l'autorità alla quale ci si può rivolgere per far imporre la pena prevista nei singoli atti; ebbene fra il 1173 e il 1189 questa formula menziona spesso il comune di Firenze, prevalentemente attraverso il riferimento ai consoli, e all'incirca con la medesima frequenza richiama il potere regio o imperiale. 335 All'inizio degli anni '90 i riferimenti espliciti al comune di Firenze scompaiono mentre quelli all'impero rimangono ancora per qualche anno (e dopo un periodo di assenza ricompaiono all'inizio del secolo XIII), ma si diffonde sempre più il ricorso ad una forma più generica che si afferma verso il 1195, e che si limita ad espressioni quali "sub obligo cuiuslibet potestatis", "sub obligo potestatis pro tempore existentis". Io credo che queste formule debbano comunque intendersi come riferite al comune di Firenze, che

_

³³³ Dipl.Pass., 1153 gen. 21. Il doc. dice: "marchioni sive Florentie civitati".

³³⁴ *Dipl.Pass.*, 1155 gen. 17 [1].

Sull'importanza di questa formula come indice dell'estensione del potere cittadino sul territorio si veda FAINI, *Firenze nell'età rom.*, cit., il paragrafo dal titolo "Le *obligationes*".

nel primo decennio del secolo XIII ricompare all'interno di queste in modo più visibile attraverso il riferimento ai consoli e al podestà.

Dunque la scomparsa momentanea del comune di Firenze da queste formule non vuol dire che questa zona sia uscita dall'area politica fiorentina. Il monastero, come i Malapresa, mirava alla costruzione di un potere locale in un'area lontana dalla città, e questo lo poneva in una situazione assai diversa sia rispetto alle stirpi comitali degli Alberti e dei Guidi, che avevano ampi progetti di egemonia politico-territoriale, sia rispetto a quei signori il centro del cui potere era troppo vicino a Firenze (come i da Montebuoni, il cui castello fu distrutto). Nel secolo XII l'autorità cittadina in quella parte del contado consisteva sostanzialmente nell'affermazione della supremazia politica e nella possibilità di imporre, quando necessario, il pagamento di tasse; ³³⁶ perciò il monastero e Firenze non solo non erano rivali ma si trovavano nelle condizioni per essere, fin dall'inizio, complementari. Non vi è alcuna difficoltà nel supporre che, in questi termini, la zona di Passignano-Poggialvento si trovasse già sotto l'autorità superiore di Firenze alla metà del secolo XII, e che i riferimenti alla città contenuti nelle formule alle quali ho accennato sopra siano un indice del fatto che quest'autorità era ormai ben consolidata. Per quanto riguarda poi il momento in cui queste formule compaiono, Faini ha osservato la coincidenza con l'inizio delle testimonianze relative ai tribunali consolari fiorentini, suggerendo – anche se con cautela – una relazione fra le due cose. 337 Per quanto riguarda invece i richiami all'autorità regia e imperiale, non mi pare che la loro presenza abbia un particolare valore politico o istituzionale. Li troviamo sia quando il potere imperiale nella zona è praticamente inesistente sia quando invece è relativamente più forte, per cui credo che il loro inserimento nei documenti sia dovuto alla scelta personale del notaio di far riferimento all'autorità che stava al vertice dell'ordinamento pubblico.

³³⁶ Sull'espansione di Firenze nel contado nel secolo XII si veda *Ivi*, al paragrafo dal titolo "Consules e domini loci".

³³⁷ Questa seconda coincidenza è stata notata da Faini, *Ivi*, al paragrafo "Le *obligationes*".

Capitolo VII

Il potere locale dall'eclissi all'assestamento istituzionale (secolo XIII)

1 – Dalla dissoluzione alla causa degli anni 1256-1258

Per la prima metà del secolo XIII le tracce dei diritti signorili del monastero su Poggialvento sono piuttosto deboli. La menzione dell'abate come autorità in nome della quale nel 1209³³⁸ tre uomini pronunciano un lodo in una lite fra un laico e i suoi figli per delle terre situate nella zona di Passignano-Poggialvento mi pare infatti dovuta principalmente al fatto che i beni in questione appartengono al monastero; tuttavia la forma con cui gli arbitri si richiamano all'abate ("per auctoritatem et licentiam domini Ieronimi abbatis monasterii de Passignano, ad honorem eius"), e soprattutto il fatto che in caso di violazioni la pena debba essere pagata allo stesso abate, inducono a pensare che il potere locale del monastero si facesse sentire anche al di là di quanto possa essere attribuibile alla sua influenza di grande proprietario. Il documento non consente comunque di affermare con certezza che il monastero esercitasse in modo stabile dei poteri giudiziari nella zona.

Nel 1210³³⁹ l'abate acquista dal vescovo di Fiesole, oltre ad alcune terre, un insieme di diritti che fino a poco tempo prima erano stati dei Malapresa. Il documento è di una certa importanza sia come testimonianza di alcuni dei caratteri che la presenza dei Malapresa nella zona aveva ancora all'inizio del secolo XIII, sia per il fatto che l'acquisto da parte del monastero indubbiamente rafforzava il suo potere locale, anche se fra queste prerogative gli elementi signorili sono pochi e dubbi. I diritti venduti dal vescovo al monastero sono i seguenti:

- un servitium annuo in vino, capponi e pani, che lo stesso monastero doveva in passato ai Malapresa a titolo di comandisia per certe terre situate nella zona di Poggialvento;
- un pagamento annuale in natura (20 staia di grano) dovuto anch'esso in passato dal monastero ai Malapresa per quelle stesse terre a titolo di decima;

.

³³⁸ *Dipl.Pass.*, 1209 lug. 23 [1].

³³⁹ Dipl.Pass., 1210 mag. 15.

- un servitium in grano che in passato i Malapresa riscuotevano dai lambardi de Matraia, presumibilmente a titolo di comandisia, e un'altra prestazione del medesimo tipo loro dovuta da una famiglia di Matraia (il documento non dice se appartenesse al gruppo dei lambardi del luogo), in questo caso sicuramente a titolo di comandisia.
- dei pagamenti in lino che i Malapresa riscuotevano "pro districtu";
- le decime che il vescovo di Fiesole aveva il diritto di percepire da 31 laici della zona di Passignano-Poggialvento, e che erano state invece riscosse dai Malapresa.

Dunque all'inizio del secolo XIII i Malapresa avevano legami con un gruppo di personaggi eminenti a livello locale, e con una connotazione presumibilmente militare, che risiedevano nella zona d'influenza del monastero, cioè a Matraia. È possibile che abbiano fatto parte del seguito armato dei Malapresa, ma nei documenti con cui questa famiglia e il monastero cercano di risolvere i loro contrasti non vi sono mai dei riferimenti specifici a questo gruppo, né esistono altri elementi che permettano di pronunciarsi sull'estensione nel tempo e sull'intensità del loro legame con i Malapresa, o sulla loro eventuale partecipazione alle lotte fra queste due parti. I Malapresa non sono i soli laici ad avere nella zona diritti signorili in questi decenni: nel 1222³⁴⁰ i da Montecorboli vendono a un laico di Matraia i diritti che essi avevano nei confronti dello stesso destinatario a titolo di comandisia, e tutti quelli che detenevano su di lui, i suoi predecessori e i suoi discendenti "secundum rationem et usum vel abusum, iuste vel iniuste, iure vel per iniuriam vel alio quocumque modo vel ingenio". Non è possibile precisare il contenuto di questi poteri. Tuttavia mi pare che si possa concludere che l'abitato di Matraia doveva rappresentare, almeno fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, un nucleo di resistenza dei potenti laici della zona contro il monastero; questo nucleo era probabilmente molto ridotto in termini demografici, ma la presenza dei lambardi rivela l'esistenza di una stratificazione sociale abbastanza definita.

.

³⁴⁰ *Dipl.Pass.*, 1222 apr. 17.

È di questo periodo l'ultima testimonianza relativa ad un conflitto violento in cui il monastero si è battuto contro dei laici mobilitando la popolazione locale. Nel 1211³⁴¹ infatti le due parti pongono fine ad un contrasto nel corso del quale i nemici del monastero hanno subito *iniurie*, *asaltus* e *dampna* da parte degli "homines abbatie et Podii Venti". Si noti che in questo documento compaiono a fianco dell'abate i *consules* di Poggialvento, il che costituisce la prima attestazione dell'esistenza di istituzioni comunitarie nel castello. Ed è proprio nel primo documento relativo ad una lite fra il comune di Poggialvento e il monastero che si ha l'ultimo riferimento ai diritti signorili – probabilmente, in questo caso, solo rivendicati – dell'abate sul castello nella prima metà del secolo, cioè prima che, come vedremo più avanti, quei diritti venissero riconosciuti da un tribunale fiorentino.

La lite, della quale non si conosce il motivo, era probabilmente già in corso nel 1240,³⁴² e pare esser stata dibattuta – non si sa con quale esito – nella curia del sesto di San Pier Scheraggio. Nel 1242³⁴³ l'abate nomina cinque procuratori per giungere ad un accordo con i comuni di Passignano e Poggialvento, e il mandato di procura conferisce ai cinque rappresentanti dell'abate dei poteri piuttosto ampi per agire contro queste comunità nel caso in cui la composizione si riveli impossibile. A questo proposito infatti nel documento si legge che i procuratori hanno l'autorizzazione di fare quanto segue:

"obligandi et pingnorandi totum comune Podii ad Venti et quartam partem vel tertiam sive medietatem totius burgi de Pasingnano per tantum tempus quantum eis placuerit, aut vendendi decem homines de Podio ad Vento et viginti de Pasingnano, salva tamen semper iurisdictione pro monasterio dictarum comunitatum et universitatum, et quod dicta obligatio et pingneratio sive vendictio aliquo modo vel iure non possit fieri dictis comunitatibus neque personis earundem aut alicui alteri persone pro ipsis, ut ad eos possit vendictio sive pingneratio pervenire".

Le osservazioni da fare su questo passo sono principalmente due. La prima è che la pretesa di pignorare un intero comune e un'ampia porzione di un altro insediamento suggeriscono una nettissima preponderanza del monastero dal punto di vista della proprietà fondiaria, e che si parli appunto di questa è reso evidente dal riferimento al *burgus* e dalla riserva relativa alla *iurisdictio*. Insomma, sulla base di quanto si legge in questo documento dovremmo concludere che tutte le terre del distretto di Poggialvento

-

³⁴¹ *Dipl.Pass.*, 1211 nov. 16.

Dipl. Pass., atto datato 1240 giu. 27 nella perg. segnata 1240 lug. 23.

- con il quale è naturale pensare che coincida il territorio del comune - appartengano al monastero. Ma la cosa è decisamente smentita dal fatto che ancora nella seconda metà del secolo XIII e nei primi decenni del XIV si trovano acquisti di beni immobili effettuati dal monastero nella zona. 344 La seconda osservazione è che il monastero si presenta come il detentore della iurisdictio sui comuni di Passignano e di Poggialvento, senza che però possiamo sapere quali siano le prerogative che costituiscono i contenuti di questo potere. Probabilmente, come ho già avuto modo di dire qualche pagina più in alto accennando a un documento del 1227, 345 si tratta soltanto di una rivendicazione. Se però questa iurisdictio avesse una qualche efficacia reale, potrebbe consistere nel potere di nominare i vertici del comune, un tipico motivo di conflitto fra signori e comunità rurali. Ma per quanto riguarda i contenuti dell'autorità del monastero su Poggialvento in questo periodo non si può aggiungere altro a quello che si ricava dai documenti a cui ho fatto riferimento sopra. In fondo l'atto del 1242 ci dice molto poco su questa lite: le uniche cose che emergono con chiarezza sono la sua ampiezza, dato che ha coinvolto, a quanto pare per intero, delle comunità soggette all'abate da molto tempo, e la sua gravità, come pare di poter ricavare dalle istruzioni date ai procuratori del monastero.

Se ci si limita al caso di Poggialvento, si osserva che nel giro di trent'anni si passa da una situazione in cui gli abitanti del castello appoggiano attivamente l'abate in un conflitto dai caratteri violenti a una grave lite fra la medesima comunità e il monastero. Cos'è accaduto? La risposta a questa domanda è la stessa che ho dato riguardo al motivo del declinare dell'influenza del monastero sulla società: sono finite le guerre fra i potenti del luogo. La fine dei conflitti per il potere nella zona ha fatto venir meno le occasioni per la mobilitazione della popolazione locale, che mantenendo abbastanza stretti i legami fra il monastero e i suoi dipendenti rendeva probabilmente più facile anche l'imposizione di quei diritti signorili che non erano direttamente collegati all'attività militare e al funzionamento del castello come fortezza. Il monastero esce sostanzialmente vincitore dalla battaglia per l'egemonia locale, ma nel momento in cui questa vittoria risulta evidente il suo potere inizia a dissolversi, e in buona parte svanirà.

Nella seconda metà del secolo XIII i rapporti fra il monastero e la comunità di Poggialvento assumono caratteri nuovi e una definizione istituzionale precisa. Come ho

343 Dipl.Pass., 1241 gen. 10.

³⁴⁴ Su questo si veda il capitolo IV.

già detto parlando della società, questo nuovo assetto non sembra comportare un incremento della capacità del monastero di influenzare la società locale, e in ogni caso certamente non in misura paragonabile a quanto era stato capace di fare in questo senso fra gli anni '70 del secolo XII e i primi decenni del XIII. La definizione istituzionale a cui ho accennato sopra avviene in un momento preciso, ed è la conseguenza di una causa giudiziaria che si svolge fra il 1256 e il 1258. Vediamo dunque qual'è la situazione nella zona di Poggialvento al momento in cui la causa inizia ad essere dibattuta in tribunale. Finora ho parlato dell'evoluzione del potere locale del monastero, che è ovviamente uno degli elementi fondamentali del quadro. Ve ne sono però altri due, cioè il comune di Poggialvento e la presenza del comune di Firenze nella zona.

Cominciamo dal primo. Come ho detto poco sopra, la prima testimonianza dell'esistenza di istituzioni comunali nel castello risale al 1211, ed è costituita dal riferimento generico a dei consules. Nel 1240³⁴⁶ al vertice del comune compare un rector, ma soltanto un documento del gennaio 1256³⁴⁷ ci permette di cogliere qualche aspetto del funzionamento delle istituzioni del comune di Poggialvento. Si tratta dell'atto con cui il rector uscente elegge, con il consenso degli otto consiliarii, il rector per l'anno appena iniziato: in questa procedura il monastero non compare affatto, gli organi comunitari appaiono del tutto autonomi, e per tutta la prima metà del secolo non vi è traccia di un ufficiale signorile preposto al castello. 348 È vero che proprio nel 1256 inizia la lite con il monastero, e che non è possibile affermare con sicurezza che il cenobio non abbia mai avuto in precedenza un ruolo nell'assetto istituzionale del comune, ma resta il fatto che non vi sono testimonianze documentarie in questo senso nell'archivio del monastero, che avrebbe avuto tutto l'interesse a conservarle ed eventualmente a produrle come prove nel corso della causa, il che non è avvenuto. Proprio in quegli anni è attestato un ufficiale comunale che si differenzia dagli altri per due aspetti importanti: innanzitutto è un fiorentino, e poi la sua elezione viene confermata dalle autorità cittadine. Nell'aprile del 1257³⁴⁹ infatti Primerano di Aldobrando della Tosa viene eletto da due sindaci del comune di Poggialvento come comunis Podii Venti capitaneus generalis. Alla fine di quello stesso mese il capitano e

34

³⁴⁵ *Dipl.Pass.*, 1227 ag. 29. Si tratta del documento nel quale compare l'espressione *curtis ac districtus de Poggiavento et de Pasignano*.

³⁴⁶ Dipl.Pass., 1240 lug. 23.

Dipl. Pass., atto datato 1255 gen. 12 nella perg. segnata 1240 lug. 23.

La stessa cosa si constata alla fine di quello stesso 1256, nell'atto con cui un uomo di Poggialvento, incaricato dell'elezione del *rector*, la effettua con il consenso di sei *consiliarii* (*Dipl.Pass.*, atto datato 1256 dic. 23 nella perg. segnata 1257 feb. 27).

³⁴⁹ Dipl.Pass., 1257 apr. 4.

gli Anziani del popolo di Firenze confermano l'elezione di Primerano, il quale dopo aver lasciato la carica all'inizio dell'anno successivo fa quietanza al comune per il pagamento del proprio stipendio.³⁵⁰ La posizione di questo *capitaneus* all'interno dell'ordinamento comunale non è molto chiara. Tutto ciò che si ricava dai pochissimi atti che lo riguardano è che si affianca al *rector* al vertice del comune; non abbiamo però elementi per dire quali fossero i rapporti istituzionali fra queste due figure. Non vi sono nella documentazione relativa a Poggialvento altri ufficiali con queste caratteristiche. Ve ne sono invece alcuni la cui fisionomia istituzionale è del tutto sfuggente, per cui mi limito ad accennarvi soltanto: si tratta di un *potestas Pasignani et Podioventi et totius plebei Sancti Petri in Sillano* (è un fiorentino), attestato nel 1228, ³⁵¹ e di un *capitaneus hominum plebei plebis Sancti Petri in Sillano* (un uomo di Poggialvento) che alla fine del 1244³⁵² mobilita proprio gli uomini di Poggialvento – in armi – per cercare di catturare un uomo di Vignola accusato di aver colpito un converso del monastero.

Passiamo adesso al secondo elemento, cioè la presenza del comune di Firenze. La documentazione della prima metà del secolo XIII conferma il ruolo della città come potere politicamente egemone, iniziando a mostrare l'intervento diretto delle istituzioni cittadine nella zona. Gli aspetti principali di questa egemonia sono quelli tipici, cioè l'esercizio della giustizia, l'imposizione di servizi militari (si pensi ai *milites pro comuni Florentie* di Passignano) e di tasse. Per quanto riguarda la giustizia, è proprio ai primi decenni del secolo che risalgono i primi documenti relativi all'intevento di giudici fiorentini in liti che coinvolgono il monastero, 353 atti che costituiscono le prime testimonianze dell'azione della giustizia cittadina nella zona. Per quanto riguarda invece le tasse, oltre al censimento del 1233, realizzato appunto a scopi fiscali, si hanno notizie relative al pagamento del *datium* al comune di Firenze, da parte di abitanti della zona di Poggialvento, risalenti agli anni 1224, 1240 e 1243, ai quali si può aggiungere il pagamento da parte del monastero del *datium* imposto dalla città nel 1211 e della tassa per finanziare la spedizione dei fiorentini contro Semifonte, attestata da un documento

_

³⁵⁰ La conferma dell'elezione si trova in *Dipl.Pass.*, atto datato 1257 apr. 24 nella perg. segnata 1257 feb. 27. La quietanza si trova in *Dipl.Pass.*, 1257 feb. 27.

³⁵¹ Dipl.Pass., atto datato 1228 dic. 27 nella perg. segnata 1257 apr. 4.

³⁵² *Dipl.Pass.*, atto datato 1244 dic. 31 nella perg. segnata 1244 gen. 16. I due *capitanei* – cioè questo del 1244 e quello attestato nel 1257 – sono evidentemente istituzioni popolari del contado.

³⁵³ Il primo è una raccolta di deposizioni datata 1217 giu. 27, edita in SANTINI, *Documenti*, cit., pp. 238-240.

del 1203.³⁵⁴ Sappiamo poi che verso la metà del secolo gli statuti di Poggialvento venivano esaminati ed approvati dal comune di Firenze. 355 Inoltre, fra le pergamene del monastero si conserva una formula per il giuramento che i rectores delle comunità soggette a Firenze dovevano pronunciare. 356 Il documento, che viene attribuito alla fine del secondo decennio del secolo, presenta il rector come il punto di raccordo fra l'organizzazione comunitaria e il potere cittadino: è suo dovere obbedire agli ordini degli ufficiali del comune di Firenze, far giurare agli abitanti del luogo fedeltà a Firenze e denunciare chi si rifiuta di farlo, presentare – entro 15 giorni dal proprio giuramento – l'elenco dei fuochi alle autorità cittadine, e garantire la riscossione delle tasse e delle pene pecuniarie imposte dalla città, nonché la sicurezza delle strade. 357 Si tratta di certo della formula del giuramento che fu imposto alle comunità del contado nel 1218-1219.³⁵⁸ Se dunque si considera che i *consules* sono attestati a Poggialvento soltanto nel 1211, che la formula di giuramento per i rectores è del 1218-1219, e che successivamente a Poggialvento non si trova più un collegio di consules ma soltanto, di volta in volta, un rector e dei consiliarii, mi pare che vi siano elementi sufficienti per supporre che il comune di Firenze abbia determinato in modo piuttosto diretto i cambiamenti istituzionali avvenuti a Poggialvento: evidentemente il comune voleva che in ogni comunità soggetta vi fosse un unico responsabile dell'attuazione della politica cittadina.

³⁵⁴ Indico i documenti in ordine cronologico. Per la tassa per Semifonte si veda *Dipl.Pass.*, 1203 mag. 29. Dunque abbiamo *Dipl.Pass.*, 1211 giu. 6. Poi viene *Dipl.Pass.*, 1224 mag. 28 [1]: il documento non dice che il *datium* in questione fosse stato imposto dal comune di Firenze, ma questa mi pare l'ipotesi più plausibile, considerando che non si hanno prove del fatto che in questo periodo il monastero abbia effettivamente riscosso il *datium* a proprio beneficio. Non è però possibile escludere del tutto questa ipotesi. Si vedano poi *Dipl.Pass.*, 1240 lug. 23, e l'atto datato 1243 feb. 29 nella perg. segnata 1240 lug. 23.

³⁵⁵ *Dipl.Pass.*, 1257 apr. 4.

³⁵⁶ *Dipl.Pass.*, 12... [3]. Il personaggio che presta il giuramento è definito, nello stesso documento, *novus rector*. La parola *rector* si trova nel documento Per la datazione al 1218-1219 si veda DE ROSA, *Alle origini*, cit., pp. 98-99.

³⁵⁷ Segnalo il fatto che nel fondo diplomatico del monastero si trova anche un'altra formula di giuramento, che gli Spogli attribuiscono agli anni 1207-1208 sulla base della menzione del podestà allora in carica a Firenze, il milanese Goffredotto di Grassello (perg. segnata *Dipl.Pass.*, 1207 o 1208). Sempre secondo gli Spogli, si tratta di una formula da pronunciarsi anch'essa da parte dei rettori del contado. Ma a me pare piuttosto il testo del giuramento di un cittadino comune, cioè che non detiene alcuna carica: non vi è infatti alcun accenno a obblighi che rimandino a quella funzione di collegamento fra comunità e città che si trovano invece nel giuramento di cui ho parlato qui sopra, e vi si trova inoltre l'obbligo di partecipare al *parlamentum* cittadino. È possibile che si trattasse della formula utilizzata sia per il giuramento dei cittadini sia per quello degli abitanti delle comunità soggette, magari in quest'ultimo caso facendo omettere a quelli che giuravano la parte relativa alla partecipazione al *parlamentum*.

³⁵⁸ GIOVANNI VILLANI, *Nuova cronica*, a cura di Giuseppe Porta, 3 voll., Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda editore, 1990-1991, vol. I, libro VI, cap. 41. A quanto dice il Villani, il giuramento fu imposto all'intero contado fiorentino.

Veniamo dunque alla lite degli anni '50, che conosciamo principalmente attraverso la sentenza pronunciata dall'assessore del podestà di Firenze alla fine del 1258.³⁵⁹ Data l'importanza che questa causa ha non soltanto per il suo esito, ma anche per ciò che la sentenza permette di ricavare circa i rapporti fra il monastero e la comunità di Poggialvento nei cinquant'anni precedenti, ne parlerò con una certa ampiezza. L'iniziativa è del monastero, che all'inizio di febbraio del 1256 espone all'assessore del podestà le proprie pretese nei confronti del comune di Poggialvento. Queste pretese sono le seguenti:

- il diritto di nominare "rectores et potestates et consules in castro et universitate et iurisdictione loci Podii al Vento";
- "penas et banna exactas et exacta ab hominibus universitatis et castri Podii al Vento";
- una comestio annuale per l'abate e per coloro che lo accompagnano.

Il rappresentante del monastero dichiara inoltre che gli uomini e l'universitas di Poggialvento hanno promesso di "illum in potestatem et rectorem recipere in dicto loco annuatim quem abbates pro tempore et ipsum monasterium elegerint et sicut ipsi monasterio placuerit"; subito dopo però si corregge affermando che "tanto tempore sic factum esse et observatum, quod leges et iura presumunt sic esse promissum et debitum, et ius eligendi ad dictum monasterium et abbatem pertinere". È evidente che il monastero non è in grado di produrre un documento che contenga una simile promessa, e questo è il primo punto da tenere ben presente. Infine il monastero chiede che il giudice ordini al comune di Poggialvento di non molestare il monastero stesso nell'esercizio di questi diritti, e di accettare i rettori nominati dall'abate. Il procuratore di Poggialvento, per parte sua, nega che il monastero abbia diritto alle prerogative che rivendica.

Quindi si passa alla presentazione delle prove. Il monastero produce i privilegi imperiali e il censimento del 1233, che nella sentenza viene definito "confessio facta ab hominibus de Podio al Vento et de Pasignano quod ipsi erant homines abbatie de

³⁵⁹ Dipl.Pass., 1258 nov. 29 [1].

Pasignano". ³⁶⁰ Il procuratore di Poggialvento risponde che gli uomini del comune "longo tempore stetisse in possessione plene libertatis, et rectores et consules elegisse": a sostegno produce "testes et etiam instrumenta de electione consulum, capitaneorum, sindicorum et rectorum factorum per homines dicti comunis". Dunque chiede che la petizione del monastero contro gli uomini di Poggialvento sia respinta, non soltanto per queste ragioni, ma anche in considerazione di alcuni presunti difetti formali della petizione stessa e per il fatto che non è possibile far valere nello stesso momento un'azione petitoria e una possessoria, mostrando inoltre le allegazioni di Accursio.

La sentenza, che viene emessa alla fine di novembre del 1258, riconosce il diritto del monastero di eleggere i podestà, i rettori e consoli del castello, ma nega che il comune di Poggialvento debba prestare al monastero la comestio e versargli i proventi di giustizia. 361 Il monastero non è del tutto soddisfatto e si rivolge al giudice degli appelli chiedendo che gli vengano riconosciute anche quelle prerogative che l'assessore del podestà gli ha negato. 362 La sentenza del giudice degli appelli non si trova nel fondo diplomatico del monastero, il che può essere un indizio del fatto che le sue richieste sono state rigettate. Tuttavia si è conservato un atto del 1275³⁶³ con cui l'abate commuta la prestazione della comestio dovutagli per l'anno precedente nel pagamento della somma di 10 lire. Ma è ovvio che questo non può essere considerato una prova del fatto che la comestio venisse effettivamente fornita in modo regolare. Si deve osservare che soltanto in seguito alla sentenza del 1258 l'autorità del monastero su Poggialvento si configura come una signoria territoriale non solo chiaramente definita ma anche sebbene probabilmente non da subito - effettivamente funzionante: per tutta l'età precedente, come ho già detto, al di fuori dei diritti signorili sui coloni abbiamo al massimo rivendicazioni, ipotesi plausibili circa l'obbligo di prestare servizi di guardia e di manutenzione del castello, e poche testimonianze su dei datia il cui carattere territoriale è decisamente dubbio. Se è vero che fra gli ultimi decenni del secolo XII e i primi del XIII il monastero è il potere egemone nella zona, è anche vero che questo potere non pare che si eserciti attraverso istituzioni di caratterere territoriale. La signoria territoriale del monastero su Poggialvento assume una forma compiuta soltanto in pieno secolo XIII, ed è in fondo una creazione del comune di Firenze.

3

³⁶⁰ Si è conservato un atto che certifica l'avvenuta presentazione delle prove da parte del monastero: si tratta di *Dipl.Pass.*, 1257 mar. 7.

³⁶¹ In DAVIDSOHN, *Storia di Fir.*, cit., vol. V, p. 351, si legge che furono gli uomini di Poggialvento a vincere la causa. Com'è evidente, si tratta di un errore.

³⁶² *Dipl.Pass.*, 1258 dic. 6.

³⁶³ *Dipl.Pass.*, 1274 gen. 17 [1].

Facciamo adesso qualche considerazione su quello che è accaduto. La dichiarazione del monastero di aver eletto per lungo tempo i podestà e i rettori di Poggialvento è una spudorata menzogna oppure il frutto di un grave fraintendimento, da parte dei monaci, circa quelle che erano state le forme del loro potere locale sessant'anni prima. Il monastero non può produrre né testimoni né atti che attestino la presenza nel castello di un ufficiale eletto dall'abate, e si deve considerare che per quanto riguarda gli atti una simile assenza a quest'altezza cronologica non si spiega facilmente con l'ipotesi della mancanza della registrazione per iscritto. Quei conversi che si incontrano nella documentazione su Poggialvento con la qualifica di *castaldi* e *castellani* dalla seconda metà del secolo XII alla metà del XIII appaiono esclusivamente come amministratori del patrimonio fondiario, e non si ha alcuna prova del fatto che le loro competenze andassero al di là di questo. ³⁶⁴ A ciò si aggiunge il fatto che il comune di Poggialvento è invece in grado di presentare prove di elezioni di rettori avvenute in totale autonomia.

Non credo che i privilegi imperiali siano stati determinanti. Il fattore decisivo è stato a mio parere un altro, e cioè il fatto che il monastero abbia potuto dimostrare che gli abitanti di Poggialvento erano suoi homines. La cosa interessante è che il giudice e i giuristi che hanno fornito il consilium al quale egli si è attenuto, hanno evidentemente interpretato la condizione di homo alterius come un legame di natura signorile, concludendo dunque che in una comunità interamente costituita da homines del medesimo signore i vertici delle istituzionali locali dovevano essere nominati dal signore. Non si può comunque pensare che all'esito di una causa di questo tipo potessero essere del tutto estranee delle considerazioni di affidabilità politica; inoltre io penso che nella valutazione del giudice abbia avuto un ruolo anche una certa idea circa quello che sarebbe accaduto dopo la sentenza, e che dunque la decisione in favore del monastero sia stata presa presumendo che quest'ultimo avrebbe scelto per l'incarico di podestà dei cittadini fiorentini eminenti. Ma si può andare oltre, ed inserire questo episodio nella strategia del comune di Firenze per il controllo del territorio, o almeno di una parte di esso. Mi pare infatti del tutto plausibile supporre che questa sentenza rappresenti una tappa del processo di costruzione di una rete di ufficiali signorili nel

_

³⁶⁴ La prima di queste figure che si trova nella documentazione relativa a Poggialvento è un *castaldus* menzionato in *Dipl.Pass.*, 1177 mar. 1. È il caso di segnalare che nel 1126 sono attestati due personaggi che portano il titolo di *vicecomes* e che pare dipendano dal monastero, ma anche in questo caso non vi sono elementi per affermare che fossero qualcosa di più che amministratori delle terre del monastero (*Dipl.Pass.*, 1125 feb.).

territorio soggetto alla città, un processo che, se anche non era direttamente promosso, veniva di certo almeno favorito dal comune di Firenze in certe signorie ecclesiastiche del proprio contado. In un primo momento dunque la città cercò di garantirsi un miglior controllo del territorio attraverso delle cariche di ufficiale signorile per le quali venivano scelti regolarmente dei cittadini fiorentini.

Questa ipotesi trova una conferma non tanto nel fatto che tutti i podestà di Poggialvento nominati dal monastero sono cittadini fiorentini, dato che fino all'inizio del secolo XIV si tratta di parenti dell'abate Ruggero e quindi evidentemente entra in gioco anche un disegno di potere familiare, quanto nel comportamento del comune di Poggialvento negli anni in cui la causa è in corso. Gli uomini di Poggialvento dimostrano di essere tutt'altro che ingenui o sprovveduti. In tribunale ricorrono a tutti gli argomenti che hanno a disposizione, alcuni dei quali rivelano l'intervento di un esperto di diritto: mi riferisco alle obbiezioni formali nei confronti della petizione del monastero, alla protesta circa le azioni esperite dallo stesso monastero, e alla presentazione delle allegazioni di Accursio. Mi pare che in questo contesto assuma un particolare interesse il fatto che, come ho detto sopra, nel 1257 gli uomini di Poggialvento nominino Primerano di Aldobrando della Tosa, membro di un'importante famiglia cittadina, come capitaneus generalis del loro comune. Il fatto che proprio in questo momento essi abbiano affettuato questa scelta suggerisce infatti che quella strategia della città in merito al controllo del territorio che ho ipotizzato sopra fosse, se non del tutto dichiarata, quanto meno facilmente intuibile, e che di conseguenza gli abitanti del castello abbiano cercato di convincere il comune di Firenze del fatto che erano disposti a conformarsi interamente al progetto della città e a fare essi stessi ciò che i fiorentini si aspettavano dal monastero, e dunque che l'interesse della città non passava necessariamente attraverso la preminenza istituzionale dell'abate sulla loro comunità. Non hanno avuto successo.

2 – La signoria territoriale: istituzioni e contestazioni

La documentazione superstite non contiene notizie circa rettori e podestà di Poggialvento nominati dall'abate negli anni immediatamente successivi alla sentenza. Vi è poi il periodo caotico dell'occupazione di Passignano (dal 1265 al 1269), nel quale ogni forma ordinata di gestione dei diritti del monastero deve essere stata pressoché impossibile. La riaffermazione di tutti quei diritti ha luogo a partire dalla fine degli anni

'60, per iniziativa dell'energicissimo abate Ruggero dei Buondelmonti. Si hanno elezioni di *rectores* di Poggialvento, tutte effettuate dall'abate, negli anni 1269, 1271, 1272, 1273 (due atti, uno dei quali relativo all'elezione per l'anno successivo), e 1278, 365 e nelle pergamene del monastero si trova attestato nel 1275 un altro *rector* che esercita la carica a nome dello stesso monastero e al quale l'abate dà ordini. 366 Come accadeva quando l'elezione dei *rectores* era indipendente dal monastero, tutti gli eletti sono uomini di Poggialvento. Si hanno poi elezioni di *potestates* del castello, sempre effettuate dall'abate, negli anni 1269, 1275, 1278 e 1281. 367 Come ho detto poco sopra, sono tutti membri della famiglia dei Buondelmonti. Sulle prerogative del *potestas* non sappiamo quasi nulla: l'unica cosa che emerge chiaramente è la più ovvia, cioè il fatto che, almeno da un punto di vista formale, è gerarchicamente superiore al *rector*. 368 Ma al di là di questo i contenuti del suo potere ci sfuggono totalmente; possiamo supporre che, come accade in questo secolo in altre signorie, egli amministrasse almeno la bassa giustizia, ma non si hanno tracce documentarie dell'esercizio di poteri giudiziari da parte del *potestas*.

Nella seconda metà degli anni '70 la nomina del *potestas* di Poggialvento è stata in alcuni momenti motivo di frizione fra il monastero e il comune di Firenze. È il periodo in cui la città inizia ad esercitare un controllo più diretto sul contado attraverso la presenza nelle comunità soggette di podestà fiorentini, che potevano essere richiesti dalle stesse comunità oppure inviati d'autorità da Firenze. ³⁶⁹ Per quanto riguarda Poggialvento, lo svolgimento di queste vicende non è del tutto chiaro; in ogni caso in entrambi gli episodi documentati il comune di Firenze alla fine ha riconosciuto che il diritto di eleggere il *potestas* spettava al monastero. Il primo di questi casi è testimoniato da un *consilium* del 1276, ³⁷⁰ con il quale sei giuristi si esprimono su una questione i cui termini sono questi: poiché dei "potestates essent pro comuni Florentie date et concesse plebatibus, comunibus et locis comitatus et districtus Florentie, et ipse potestates vellent sua officia exercere", il procuratore del monastero di Passignano

³⁶⁵ *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17 [2], 1270 gen. 27, 1271 gen. 23, 1272 feb. 2 [2], 1273 dic. 1, 1277 gen. 6 [1]. ³⁶⁶ *Dipl.Pass.*, 1274 gen. 17 [1] e 1274 gen. 17 [2].

³⁶⁷ *Dipl.Pass.*, 1268 gen. 17 [1], 1274 gen. 17 [2], 1277 gen. 6 [4], 1280 gen. 4 [1].

³⁶⁸ Si veda *Dipl.Pass.*, 1274 gen. 17 [2], in cui il *potestas* ordina al *rector* di eleggere i *consiliarii*.

ANDREA ZORZI, L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Atti della XXXV settimana di studio (Trento, 7-12 settembre 1992), Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 37, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 279-349. Su questo periodo in particolare si vedano le pp. 327-332.

370 Dipl.Pass., 1276 mag. 28 [1].

afferma che la *iurisdictio* sul castello e sul distretto di Poggialvento spetta al medesimo monastero, e che di conseguenza "solum abbas ipsius monasterii, et non comune Florentie vel eius potestas, in eo ponit et constituit potestates et rectores". Il procuratore del monastero aveva dunque formulato le richieste seguenti:

- "quod dominus Benghi de Bondelmontis, qui pro comuni Florentie est electus potestas castri predicti, de ipsa potestaria se non intromictat, sed ab omni processu abstineat, et quod sic precipiatur ei ad certam penam";
- che il comune di Firenze riconoscesse il diritto esclusivo dell'abate nella nomina del *potestas* di Poggialvento.

I sei giuristi si pronunciano in favore del monastero. Potrebbe suscitare perplessità il fatto che Benghi dei Buondelmonti abbia accettato dal comune di Firenze un incarico che il monastero pretendeva di essere il solo ad assegnare, ma una spiegazione è possibile e su questo ritornerò fra poco. Non pare che questa vicenda abbia avuto conseguenze. Ma qualcosa di simile si verifica di nuovo due anni dopo, nel 1278. Infatti mentre – per quanto ci risulta – il *potestas* di Poggialvento, eletto dall'abate, è Tegghia dei Buondelmonti, il comune di Firenze elegge a quella stessa carica un'altra persona, Sassolo di Enrichetto. Ma a luglio il capitano del popolo e i Dodici buonuomini stabiliscono "quod compellatur desistere a sua potestaria potestas comunis Podii al Vento monasterii de Pasignano nuper electus per comune Florentie, cum ad ipsum monasterium pertineat pleno iure". 371

È evidente che non vi è stato in questi casi uno scontro troppo duro fra il comune di Firenze e il monastero. La città cercava di imporre alle comunità soggette del contado dei podestà nominati direttamente dal comune di Firenze. Se il monastero non avesse protestato – e probabilmente lo ha fatto anche nel 1278, sebbene la documentazione non lo dica – Firenze avrebbe di certo continuato ad effettuare le nomine; ma non è stato così e il comune non poteva ignorare le richieste che venivano da un Buondelmonti. In questo contesto assume un significato anche il fatto che nel 1276 i magistrati cittadini abbiano scelto come podestà di Poggialvento proprio Benghi dei Buondelmonti: il fatto

_

³⁷¹ Dipl.Pass., 1278 lug. 10. La deliberazione stabilisce che al podestà deposto non spetta alcun salario. La questione del salario dà luogo ad una causa fra Sassolo, che lo pretende, e il comune di Poggialvento,

che egli avesse ricoperto quella carica l'anno prima induce a pensare che il comune di Firenze volesse fare una scelta gradita all'abate nella speranza di evitare proteste, ma evidentemente quest'ultimo non era affatto disposto a rinunciare alle sue prerogative giurisdizionali. E allora perché Benghi ha accettato? Probabilmente lo ha fatto non per contrapporsi all'abate, ma perché in quel momento non era affatto certo che Ruggero sarebbe riuscito ad imporsi al comune, e accettando l'elezione si sarebbe almeno ottenuto il risultato di mantenere per un altro anno quella carica nelle mani della famiglia. Ci si può chiedere perché il comune cittadino abbia tentato per due volte nel giro di pochi anni di controllare la carica di podestà di un castello così piccolo, che includendo tutto il distretto contava in questo periodo all'incirca una trentina di famiglie. Credo che abbia cercato di farlo perché intravedeva un'occasione: è plausibile che i dirigenti fiorentini pensassero che se fossero riusciti a superare l'ostacolo costituito dai diritti dell'abate non ci sarebbero stati poi problemi con la popolazione locale, che peraltro in passato si era dimostrata ben disposta nei confronti della prospettiva di affidare a dei fiorentini il controllo delle istituzioni locali. A conferma di quest'ipotesi si può portare il fatto che a Passignano, la cui popolazione era molto più numerosa rispetto a Poggialvento e che era dunque un castello decisamente più importante, il comune di Firenze non effettuò mai in questo periodo – almeno stando alla documentazione superstite – un tentativo simile.

L'ultimo ventennio del secolo si apre con lo scontro che ha luogo fra l'abate e la comunità nel 1281 a motivo dell'elezione del podestà. Nella storia dei rapporti fra il monastero e gli abitanti di Poggialvento questi venti anni circa costituiscono una fase nuova, generata dall'episodio del 1281, la quale dura fino ai primi anni del secolo XIV ed è caratterizzata, a quanto pare di capire, dalla scomparsa temporanea ma totale del potere signorile dell'abate su Poggialvento. La causa di questo scontro è probabilmente da ricercare nel fatto che nel gennaio del 1281³⁷² l'abate elegge i podestà del castello per i successivi cinque anni, e non per uno solo, come a quanto pare era avvenuto fino a quel momento, tanto che si può pensare che le elezioni annuali del podestà venissero ormai considerate come la pratica consueta. Egli decide infatti che per i primi tre anni la carica venga ricoperta da Tegghia di Buondelmonte, e per gli altri due da Benghi, fratello di Tegghia. Quello stesso giorno l'abate ordina agli uomini di Poggialvento,

che non vuole pagarlo. Nel dicembre di quello stesso anno l'assessore del vicario regio a Firenze si pronuncia in favore del comune di Poggialvento (*Dipl.Pass.*, 1278 dic. 12). ³⁷² *Dipl.Pass.*, 1280 gen. 4 [1].

rinuniti nella chiesa del castello, di prestare il consueto giuramento di obbedienza al podestà. Tundici dei 28 presenti – il documento specifica che non si tratta di tutti gli individui tenuti al giuramento – rifiutano di giurare ed escono dalla chiesa. Circa un mese dopo, con una lettera indirizzata alla comunità di Poggialvento, l'abate rinnova il suo ordine. Ma evidentemente non ottiene molto: a questo punto infatti interviene Firenze, i cui Consigli nel frattempo avevano concesso a Tegghia l'autorizzazione ad esercitare la carica di podestà di Poggialvento. Così il 18 febbraio due nunzi del comune di Firenze si recano nel castello e ordinano a 16 uomini del luogo di giurare obbedienza a Tegghia sia a nome proprio sia a nome degli altri abitanti. Ma neppure quest'imposizione ha successo e Tegghia si rivolge ai giudici del podestà di Firenze.

È allora che l'opposizione, ben lungi dallo spegnersi, dilaga e diventa generale: alla fine di febbraio ben 36 persone, che dichiarano di essere oltre i due terzi degli uomini del comune di Poggialvento, nominano due procuratori per rappresentare la comunità nella lite con Tegghia. 378 Il 3 aprile il giudice del podestà si pronuncia in favore di Tegghia e i due procuratori di Poggialvento ricorrono immediatamente al giudice degli appelli, ³⁷⁹ il quale però il 15 novembre conferma la decisione del giudice del podestà. 380 A un primo sguardo l'intervento dei giudici fiorentini sembrerebbe risolutivo, dato che dopo queste sentenze non si hanno più testimonianze di un'opposizione collettiva. Ma io credo che le cose stiano in maniera molto diversa. Perché se è vero che non vi sono prove che la comunità abbia continuato a contrapporsi all'abate come universitas, è altrettanto vero che per oltre venti anni non vi è nelle pergamene del monastero neppure un'attestazione di un podestà o di un rector eletto dall'abate a Poggialvento: il primo di cui si abbia notizia dopo il 1281 è infatti quello che risulta in carica all'inizio del 1306, cioè Gentile del fu Arnolfo dei Buondelmonti. 381 L'ipotesi che dopo il 1281 il monastero non abbia più richiesto gli instrumenta degli atti di elezione e dei giuramenti di obbedienza, che dunque sarebbero rimasti in forma di imbreviatura, non mi sembra troppo valida, dato che sia a Poggialvento sia – come si

2

³⁷³ *Dipl.Pass.*: la segnatura della pergamena è 1280 gen. 4 [2], ma la data dell'atto, riportata allo stile moderno, è 1281 gen. 28; la data che costituisce la segnatura è chiaramente il risultato di una lettura frettolosa del documento, nel quale si legge: "die martis quarto mensis ianuarii exeuntis".

³⁷⁴ Dipl.Pass., lettera datata 1280 feb. 2, cucita alla perg. segnata 1280 gen. 4 [2].

³⁷⁵ *Dipl.Pass.*, 1280 gen. 25, e *Ivi*, 1280 feb. 14. Sono copie delle provvisioni del consiglio del comune e di quello del capitano.

³⁷⁶ *Dipl.Pass.*, 1280 feb. 18.

³⁷⁷ Che sia stato Tegghia a presentare una petizione ai giudici circa il proprio caso si ricava da *Dipl.Pass.*, 1281 apr. 3.

³⁷⁸ *Dipl.Pass.*, 1280 feb. 25.

³⁷⁹ *Dipl.Pass.*, 1281 apr. 3.

³⁸⁰ *Dipl.Pass.*, 1281 nov. 15.

vedrà più avanti – a Passignano, all'inizio del secolo XIV gli atti di questo tipo ricompaiono nella redazione *in mundum*. A quest'altezza cronologica un vuoto così ampio in una documentazione di natura istituzionale e di fondamentale importanza politica per il dominio locale non può essere un caso, cioè non può essere attribuito alla perdita dei documenti. Deve essere spiegato con un'ipotesi circa gli avvenimenti.

Dunque cos'è accaduto in tutto questo tempo? Credo che vi siano elementi sufficienti per tentare una ricostruzione che, senza risolvere tutti i dubbi, mi pare riesca a cogliere le dinamiche più importanti. La propongo qui di seguito, nella forma più semplice e immediata possibile. Le due sentenze convincono gli abitanti del castello che far causa al monastero è inutile e che di conseguenza l'azione collettiva in tribunale non ha prospettive. Perciò l'opposizione nei confronti dell'abate cambia aspetto, assumendo la forma di una serie di atteggiamenti individuali e familiari che non hanno più come obbiettivo un riconoscimento giuridico, ma la creazione di un clima di ostilità così esplicito da far capire al monastero che il suo controllo sulle istituzioni comunitarie e la presenza di un ufficiale signorile nel castello non sono più accettati. È quasi certamente una decisione concertata, perché è evidente che un'azione di questo tipo può funzionare soltanto se una porzione largamente maggioritaria della comunità la condivide e la porta avanti con fermezza. In effetti all'inizio appare vincente: l'abate ha ottenuto in tribunale il riconoscimento dei propri diritti, ma davanti ad una popolazione che si rifiuta di obbedire si trova di certo in difficoltà. Non vuole usare la violenza fisica, oppure non ha la possibilità di mettere in campo un seguito armato. In ogni caso non lo fa. Decide invece di agire di nuovo per via giudiziaria, ma questa volta sul piano sul quale gli stessi abitanti del castello hanno spostato lo scontro, cioè quello delle responsabilità personali e familiari. Perciò nei mesi successivi, cominciando da quello stesso novembre, un giudice del comune di Firenze condanna sette uomini di Poggialvento per esser venuti meno al giuramento che li lega all'abate in quanto concessionari perpetui, coloni et fideles del monastero, essendosi rifiutati di giurare obbedienza a Tegghia. 382 Poi nel marzo del 1282 un altro giudice del comune dispone l'assegnazione al monastero di certi beni di quegli stessi condannati e di un altro (la cui sentenza di condanna è andata perduta) per il valore delle somme da loro dovute al medesimo monastero come pena

³⁸¹ *Dipl.Pass.*, 1305 feb. 13 [1].

³⁸² *Dipl.Pass.*, 1281 nov. 27 [2] (Iacopo, Chiaro, Bianco e Nardo, figli del fu Riccetto); 1281 dic. 1 [1] (Pace di Bongianni); 1281 dic. 1 [2] (Corso di Bongianni). Manca la sentenza contro Paganello di Domenico, ma che sia stato condannato è certo in quanto compare nella sentenza che dispone la vendita dei beni, cioè 1281 mar. 18. Presumibilmente il motivo della condanna è lo stesso per tutti questi personaggi.

per esser venuti meno al giuramento. 383 È ragionevole supporre che l'abate abbia voluto colpire i personaggi che avevano avuto un ruolo di una certa importanza nell'opposizione collettiva alle nomine del 1281, come sembra confermato dal fatto che due degli uomini che subiscono la condanna e la confisca sono quelli che hanno rappresentato la comunità nella causa contro il monastero. A quanto pare il comune di Firenze era più efficace nelle confische che nel far rispettare i diritti di natura pubblica dei signori: nel 1294 alcuni di questi sette condannati (quattro fratelli) chiederanno all'abate di restituire loro i beni che essi avevano tenuto in concessione dal monastero e che erano stati loro tolti con la sentenza del 1282.³⁸⁴ Non vi sono invece elementi per dire se la stessa cosa sia mai accaduta nel caso degli altri tre condannati. È possibile che il timore della condanna e della confisca sia stato uno dei fattori che hanno indotto alcuni abitanti di Poggialvento a stipulare con il monastero le 'liquidazioni' di cui ho parlato in precedenza (nel capitolo IV), 7 delle quali, su un totale di 9, sono appunto successive al 1282. Ma l'abate non può querelare tutti i concessionari perpetui del monastero che abitano a Poggialvento. A quanto si ricava dal confronto fra l'insieme dei locatari e gli elenchi degli uomini che giurano obbedienza ai podestà, probabilmente una buona parte degli abitanti lavora direttamente quelle terre, e l'abate non può lasciarle senza coltivatori: chi le curerebbe al loro posto? Ha fatto punire quelli che sembrano essere stati gli oppositori più in vista, ma non può far confiscare i beni di tutti – o quasi tutti – i *fideles* che hanno mancato al giuramento di fedeltà. Così Poggialvento rimane sostanzialmente al di fuori del controllo politico-istituzionale dell'abate. Non è detto che vi sia un podestà, mentre il rector è di certo eletto dagli abitanti in piena autonomia, come accadeva un tempo. Escluso dall'ambito istituzionale, l'abate punta sulla sua posizione di grande proprietario fondiario: si hanno così le ricognizioni del 1287, di cui ho già parlato (sempre nel capitolo IV), alle quali i locatari evidentemente preferiscono non sottrarsi, e si può supporre che lo facciano perché le terre che tengono in concessione dal monastero sono una parte rilevante dei loro possessi e temono di perderli. Ma se si vuole attribuire un significato a ciò che distingue questa serie da quelle precedenti – e io credo che si debba – si può osservare che questa volta manca ogni riferimento alla iurisdictio del monastero sul castello. L'abate insomma ricorda alla comunità i suoi diritti di proprietà senza tornare sulla questione delle prerogative signorili. La situazione si protrae dunque in una sorta di equilibrio che ciascuna delle parti spera di modificare a proprio vantaggio senza eventi traumatici e senza strappi,

-

³⁸³ *Dipl.Pass.*, 1281 mar. 18.

perché nessuna delle due è in grado di compiere un atto veramente risolutivo. Alla fine, vince il monastero. Dopo 25 anni le cose sono cambiate: alcune famiglie hanno lasciato il distretto, sostituite da altre; le persone che si sono trovate in lite contro l'abate sono quasi tutte morte, e la nuova generazione non vede più il motivo di mantenersi ostile a una comunità monastica che non ha dimenticato di avere i diritti di signoria su Poggialvento, e che probabilmente non ha mai cessato di studiare le opportunità per tornare ad esercitare i poteri che le spettano. Così il successore di Ruggero dei Buondelmonti, cioè l'abate Nicola, nel 1306 ottiene la sua vittoria, eleggendo nuovamente un podestà di Poggialvento, al quale gli abitanti del castello giurano obbedienza (ben 58 persone).

A questo punto non si può però tacere una circostanza che sembrerebbe mettere in dubbio alcuni aspetti di questa ricostruzione degli eventi. Nelle elezioni dei podestà di Passignano – effettuate di comune accordo dall'abate e dai rappresentanti della comunità (il rector e i consiliarii) – vi è un'interruzione che va dal 1277 al 1303, e l'ultimo intervento del monastero nelle istituzioni del castello è del gennaio 1281, quando l'abate e i consiliarii eleggono il rector. Sappiamo questo principalmente da una pergamena, scritta nel secondo decennio del secolo XIV, che contiene le copie degli atti di elezione dei podestà e dei rectores di Passignano compresi fra il 1277 e il 1316, 385 e dato che quest'operazione di copiatura è stata effettuata poco tempo dopo il periodo di vuoto degli anni 1277-1303, si può ritenere che rispecchi con una certa fedeltà lo stato della documentazione prodotta. Da un lato questo rafforza l'idea che, nel caso di Poggialvento, il vuoto documentario dell'ultimo ventennio del secolo XIII (per quanto riguarda le elezioni) non sia dovuto agli accidenti della conservazione archivistica. Dall'altro però obbliga a chiedersi come si possano spiegare due fenomeni identici o quasi in due castelli diversi, una volta che si sono individuate le origini di uno di essi nelle vicende specifiche di quella comunità. Io credo che la cosa possa essere spiegata come l'effetto di una sorta di 'contagio' diffusosi a partire da Poggialvento. Tanto per cominciare, nelle elezioni di Passignano il momento da assumere come inizio del periodo di vuoto è l'elezione del rector del 1281 e non quella del podestà del 1277. È infatti possibile che qualche atto di elezione di un podestà sia andato perduto, e non escluderei del tutto la possibilità che il podestà non fosse effettivamente eletto tutti gli anni; è dunque meglio prendere come punto di partenza la data dell'ultimo intervento documentato dell'abate nella vita istituzionale del castello, cioè appunto il 1281. Si può

384 Dipl.Pass., 1294 giu. 10 [1].

allora constatare che i due periodi di vuoto iniziano nello stesso momento e finiscono a pochi anni di distanza l'uno dall'altro. Come spiegarlo? Io ritengo che l'esempio di Poggialvento abbia incoraggiato gli abitanti di Passignano a intraprendere un'azione di disobbedienza simile a quella che aveva luogo nel castello vicino, anche se per motivi probabilmente diversi, dato che per Passignano non vi sono tracce di un conflitto istituzionale che somigli a quello che si verificava in quel momento a Poggialvento. Se infatti si tiene presente cosa stava accadendo a Poggialvento pare difficile considerare una semplice coincidenza il fatto che nel giugno di quello stesso 1281 otto uomini di Passignano, appartenenti a tre famiglie, abbiano depredato di notte la casa che Tegghia possedeva nel castello, e che proprio nel novembre successivo queste persone, denunciate da Tegghia, siano state condannate da un tribunale fiorentino. ³⁸⁶ Non è però chiaro se nel caso di Passignano l'ostilità fosse rivolta contro il monastero, contro i Buondelmonti o specificamente contro Tegghia. Trovo anche plausibile che l'abate non abbia voluto procedere in giudizio per imporre le sue prerogative giurisdizionali perché scoraggiato dagli sviluppi che stava osservando a Poggialvento. Per di più Passignano era una comunità più numerosa, e già in partenza si trovava in una posizione più forte nei confronti dell'abate, come si ricava dal fatto che i suoi rappresentanti partecipavano sia all'elezione del rector sia a quella del podestà. Ma anche a Passignano alla fine la comunità ricomincia ad accettare i podestà eletti con la partecipazione dell'abate, forse per il desiderio di porre fine a una situazione di conflitto latente che all'inizio del nuovo secolo doveva apparire ormai irragionevole per gli abitanti di Passignano come per quelli di Poggialvento.

Se si guarda alla figura istituzionale del podestà di Poggialvento, si può rimanere sorpresi dal fatto che abbia suscitato conflitti così accaniti fra il monastero e la comunità. Gli abitanti di Poggialvento e lo stesso monastero si rivolgevano per le loro questioni più gravi ai tribunali fiorentini. È certamente ragionevole supporre che già nella prima metà del secolo XIII le cause giudiziarie meno importanti venissero giudicate sul posto, ma non vi è alcuna testimonianza del fatto che dopo il 1258 fosse il podestà a farlo, e non mi pare che si possa escludere del tutto che ad esercitare i poteri giudiziari in questi casi fosse il *rector*, il quale – come si è visto – era sempre un abitante di Poggialvento. In ogni caso, la lite del 1281 non sembra da mettere in

³⁸⁵ Dipl.Pass., 1276 gen. 5. La segnatura riprende la data del primo degli atti copiati.

³⁸⁶ *Dipl.Pass.*, 1281 nov. 14. La pergamena contiene la denuncia, due citazioni e infine la sentenza, emessa il 28 novembre.

relazione con le prerogative del podestà. Per quanto riguarda poi i servizi militari e le imposizioni fiscali, se il podestà aveva delle competenze in questi ambiti era presumibilmente soltanto a beneficio del comune di Firenze. Si potrebbe pensare che, qualora nella seconda metà del secolo XIII venissero ancora richiesti – e non vi è alcun elemento che lo suggerisca – i servizi di guardia e i lavori di manutenzione del castello, queste prestazioni avrebbero potuto essere percepite come obblighi nei confronti del monastero e il podestà avrebbe potuto avere fra i propri compiti quello di imporli. Ma in fondo è evidente che il soggetto per il quale il podestà ha il maggior valore pratico è il comune di Firenze.

Allora perché la comunità di Poggialvento e il monastero tenevano tanto al diritto di nominare questi ufficiali e – si pensi alla lite del 1281 – al modo in cui la nomina aveva luogo? Io penso che i conflitti fra la comunità e il monastero per la nomina del podestà siano stati in buona misura delle lotte intorno a un simbolo. Nelle menti dei protagonisti di quegli scontri il potere di eleggere l'ufficiale che costituiva il vertice dell'ordinamento locale faceva evidentemente la differenza fra l'autonomia e il dominio. E se una lotta simile non ebbe luogo per la carica di rector, le ragioni di ciò sono evidentemente due: in primo luogo il rector, essendo subordinato al podestà, era una figura meno prestigiosa, e in secondo luogo, come ho già detto in precedenza, non pare che l'abate nell'effettuare le nomine dei rectores abbia alterato gli equilibri della società locale. È però possibile che nella disputa del 1256-1258 fosse in gioco anche un altro elemento – decisamente pratico – cioè che gli abitanti di Poggialvento sperassero di utilizzare le elezioni dei podestà per entrare in rapporto con personaggi capaci di agire come intermediari fra la comunità e il comune di Firenze, persone che durante e dopo l'esercizio della loro carica come podestà di Poggialvento potessero ad esempio appoggiare petizioni per ottenere delle diminuzioni delle imposizioni fiscali, o la cassazione delle condanne contro qualche abitante del castello o contro l'intera comunità, coniugando dunque la carica istituzionale con un'ampia attività di mediazione. Questo fenomeno si è poi effettivamente verificato nel contado fiorentino nei secoli XIV e XV ed ha costituito uno dei tratti caratterizzanti del sistema politico attraverso il quale Firenze ha controllato il proprio territorio in quei due secoli. 387

³⁸⁷ Andrea Zorzi, La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, 'costituzione materiale', in Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, a cura di Andrea Zorzi e William J. Connell, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, Biblioteca, 2, Pisa, Pacini, 2001, pp. 189-221: si vedano in particolare le pp. 213-214.

La situazione è ben diversa nella lite del 1281: in quel caso la questione è il rispetto delle regole, e quando il monastero cerca di infrangerle gli abitanti di Poggialvento reagiscono. In sostanza gli abitanti di Poggialvento, che erano in realtà 'sudditi' non dell'abate ma del comune di Firenze, lottarono non contro un potere vero ma contro la sua immagine, cioè contro un comportamento che in fondo non aveva conseguenze nella loro vita, ma che veniva percepito come arbitrario e in quanto tale aveva il sapore del dominio.

La vicenda di Poggialvento nell'ultimo ventennio del secolo XIII suscita inoltre una riflessione sul valore della grande proprietà fondiaria dei signori (in questo caso il monastero) come mezzo per far presa sulla società locale e controllarla politicamente. In effetti l'abate ha utilizzato la posizione e di diritti di proprietario fondiario – che d'altra parte erano la base reale della fidelitas, e quindi avevano un valore direttamente politico - come strumento di pressione nei confronti della comunità, con le querele che hanno portato alle condanne e alle confische e con l'ultima serie di ricognizioni. Ebbene, mi pare che si possa tranquillamente affermare che l'abate non ha raggiunto lo scopo. Il fatto che il ristabilimento dell'inquadramento istituzionale signorile sia avvenuto 25 anni dopo la lite giudiziaria fra il monastero e l'universitas di Poggialvento si spiega secondo me più con la perdita d'interesse da parte della comunità, come ho già detto sopra, che non come l'effetto delle pressioni signorili. Di certo in una forma o nell'altra ve ne furono, al di là delle confische e delle ricognizioni, ma gli elementi che abbiamo suggeriscono che senza il ricambio degli abitanti e l'allontanarsi nel tempo dell'evento scatenante (la lite del 1281), queste pressioni non sarebbero state sufficienti, e il monastero non avrebbe mai potuto ricominciare ad esercitare i propri diritti signorili sul castello. Infine, si deve notare che non vi è alcuna traccia di pressioni propriamente economiche sui concessionari del monastero. È evidente che l'abate non può mutare il regime delle terre, o chiedere canoni più alti; insomma non può usare contro i locatari – praticamente l'intera popolazione del castello – la minaccia dell'impoverimento o della precarizzazione. A quanto pare la sua unica possibilità realistica, e infatti effettivamente sfruttata, è quella della confisca a seguito di una condanna per la rottura della fidelitas ma, come ho detto sopra, l'abate non può colpire in questo modo tutta la popolazione del castello. Si deve allora ammettere che in queste condizioni il rifiuto dell'obbedienza e la non collaborazione sono state, nel breve periodo, veramente efficaci.

Parte III

Signorie ecclesiastiche e signorie laiche

Capitolo VIII

Signoria episcopale e influenza cittadina a Borgo San Lorenzo e a Castelfiorentino

La documentazione relativa ai castelli del vescovo di Firenze che ho scelto di esaminare ha caratteristiche molto diverse da quella relativa a Poggialvento. Proviene quasi tutta dal *Bullettone* e consiste per lo più in regesti estremamente sintetici di pergamene, selezionate fra quelle che si trovavano all'interno dell'archivio vescovile, e in elenchi di concessionari e canoni, *fideles* e diritti, alcuni copiati da registri un tempo conservati in quello stesso archivio. Di conseguenza il discorso su questi castelli sarà molto più breve.

1 – Il patrimonio fondiario del vescovo di Firenze a Borgo San Lorenzo e a Castelfiorentino

La documentazione relativa a Borgo San Lorenzo di cui abbiamo notizia tramite il *Bullettone* è prevalentemente duecentesca, ³⁸⁸ e al di fuori del *Bullettone* le testimonianze relative alla presenza fondiaria del vescovo a Borgo nei secoli precedenti sono pochissime. Sappiamo che questa località era un centro importante di amministrazione dei beni vescovili fin dalla prima metà del secolo X. ³⁸⁹ A Borgo o nei dintorni il vescovo entrò in possesso di una parte di una struttura fortificata (una torre)

³⁸⁸ I regesti e gli elenchi di canoni relativi a Borgo San Lorenzo sono editi in GIOVANNI LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, 4 voll., Firenze, Ex Typographio Deiparae ab Angelo Salutatae, 1758, vol. II, pp. 793-817. Alcuni sono editi anche in SANTINI, *Documenti*, cit., e in *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*. *Appendice*, a cura di ID., Deputazione di storia patria per la Toscana, Documenti di storia italiana, 15, Firenze, Olschki, 1952. Ma dato che, come ho già detto, ho utilizzato l'esemplare originale del *Bullettone*, citerò sempre quest'ultimo.

³⁸⁹ ENRICO FAINI, *Note sullo sviluppo urbanistico di Borgo San Lorenzo in relazione al contesto socio-politico: secoli X - XIII*, in FAUSTO BERTI ET ALII, *Ceramiche rinascimentali di Borgo San Lorenzo. Lo scarico di fornace di Via Montebello*, Archivio per la documentazione ceramica, 1, Firenze, Polistampa, 1999, pp. 169-175: p. 169.

alla metà del secolo XI, 390 dunque in un momento precedente alla prima attestazione di Borgo come castello (attestazione che risale al 1061³⁹¹), del quale il vescovo acquisì poi una parte nel 1080.³⁹² Gli altri documenti relativi alla presenza fondiaria del vescovo a Borgo nel secolo XI sono due locazioni di terre concesse da questo, una dei primi anni del secolo e una del 1084. 393 Per il secolo XII la situazione migliora di poco, dato che si hanno in tutto soltanto 7 atti. 394 Per il secolo XIII si hanno invece una quarantina di atti relativi al patrimonio fondiario del vescovo a Borgo e nel suo distretto, che però non consentono comunque di sviluppare un discorso ampio sulle tendenze della gestione delle terre vescovili. Tutto ciò che si può dire a questo proposito riguarda il passaggio dai canoni in denaro, o in carne di porco o animali da cortile, a quelli in natura (grano, spelta e panico): a questo riguardo si osserva che, sebbene la prima locazione con canone in natura concessa dal vescovo nella zona di Borgo risalga al 1205, ³⁹⁵ i canoni di vecchio tipo erano ancora abbastanza diffusi – forse addirittura prevalenti – nel 1240, ³⁹⁶ e soltanto alla fine del secolo quelli in cereali risultavano estesi a tutte le terre del vescovo, a seguito di un processo di commutazione che probabilmente ebbe luogo soprattutto negli anni '40 del secolo.³⁹⁷

Per Castelfiorentino la documentazione relativa alla proprietà fondiaria vescovile è un po' più consistente. Anche nel caso di Castelfiorentino i regesti del *Bullettone* rimandano quasi esclusivamente a documenti del secolo XIII. ³⁹⁸ Per tutto il

³⁹⁰ Bull., c. 95r, XXXVIII [1] e [2]. La datazione di entrambi riporta solo l'anno, che è il 1048.

³⁹¹ FAINI, *Note*, cit., p. 169.

³⁹² *Bull.*, c. 95r, XXXIX.

³⁹³ *Bull.*, c. 93r, III (1004, indizione II), e c. 93r, V (1084 nov. 15).

³⁹⁴ *Bull.*, c. 93r, IX (1106 mar. 20), donazione fra laici di beni appartenti al vescovo; c. 93r, II (1117 gen. 1), locazione di una casa al vescovo; c. 98r, LXII (1161 apr. 4), concessione *in feudum*; c. 95r, XXXIII (1183 sett. 1), refuta al vescovo di Firenze; c. 93v, XIV (1194 mar. 14), vendita al vescovo; c. 93v, XV (1199 dic. 7), vendita fra laici di beni appartenenti al vescovo; c. 98v, LII (1200 sett. 19), refuta al vescovo. In alcuni di questi regesti – come pure in altri fra quelli che citerò nelle note successive – non vi sono indicazioni circa l'ubicazione dei beni di cui si tratta; il fatto che questa sezione del *Bullettone* (la ventitreesima), pur non contenendo soltanto regesti di documenti relativi a Borgo San Lorenzo, sia intitolata "de Burgo ad Sanctum Laurentium de Mucello", consente di ipotizzare che – non essendovi altri indizi – quei beni si trovino all'interno del suo distretto, ma niente più di questo. Segnalo inoltre che alcuni dei numeri che nel *Bullettone* individuano i singoli regesti (sono i numeri romani) sono sbagliati, ma poiché correggerli avrebbe significato rendere più difficile il ritrovarli nel codice e segnalare sia la correzione sia l'errore avrebbe appesantito le note, ho deciso di riportare l'indicazione che si trova nel manoscritto senza correzioni.

³⁹⁵ *Bull.*, c. 99v, LXVII.

³⁹⁶ *Bull.*, c. 101r, LXXXIV (una gallina), LXXXVI (galline, galletti e denari), LXXXVIII (carne di porco), XC (carne di porco), XCI (carne di porco), c. 101v XCV (denari), LXXXVIII (carne di porco e pani), XCIX (grano e denari).

³⁹⁷ Per la situazione alla fine del secolo XIII si veda CONTI, *Le proprietà fondiarie*, cit., p. XXX.

³⁹⁸ Bull., c. 32r-39r. I regesti e gli elenchi di canoni relativi a Castelfiorentino sono editi in LAMI, S. Eccl. Flor. Mon., cit., vol. I, pp. 268-278. Come nel caso di Borgo San Lorenzo, alcuni di questi documenti

periodo precedente infatti esso dà notizia di 5 atti soltanto, dai quali si ricavano pochi dati scarni, cioè che il vescovado di Firenze possedeva terre nella zona già nel secolo X,³⁹⁹ e che fra le acquisizioni che vi effettuò nel secolo XII compaiono dei fideles (dunque dei *coloni*) venduti da tre laici (tre fratelli) nel 1181. 400 Per il secolo XIII invece, escludendo le ricognizioni del 1289, si hanno i regesti di circa 60 atti, compresi quelli che si presentano esclusivamente come pagamenti (o promesse di pagamento) di albergarie. A Castelfiorentino l'albergaria è sempre legata a una concessione di terra, come si ricava sia dalla sua frequente associazione con i canoni fondiari, sia – sebbene in un solo caso – da una dichiarazione esplicita circa il fatto che essa è dovuta per delle terre vescovili tenute in concessione. 401 Circa la cadenza dei pagamenti dell'albergaria, in alcuni dei regesti contenuti nel Bullettone si legge che essa veniva pagata annualmente, mentre nella maggior parte delle ricognizioni del 1289 si dichiara che il pagamento deve essere effettuato quando il vescovo si reca a Castelfiorentino. Queste affermazioni non sono necessariamente in contraddizione fra loro, dato che non vi è alcuna difficoltà nel supporre che nel corso del secolo XIII il vescovo vi andasse una volta all'anno.

Nella documentazione duecentesca relativa a Castelfiorentino si trova una testimonianza decisamente non comune: in un arbitrato del 1231⁴⁰² con cui vengono regolate diverse questioni che riguardano i rapporti fra vescovo e comunità, anche relative a diritti signorili, è contenuta la regolamentazione dei pagamenti dovuti al vescovo per le compravendite delle terre appartenenti a lui, e viene stabilito che il vescovo sarà libero di stabilire l'entità dell'entratura nel caso della prima concessione di un fondo. Il documento non dice esplicitamente che si tratta di pagamenti dovuti soltanto per le terre vescovili, ma il fatto che la somma sia indicata come dovuta *pro ricognitione* e che nella prima parte del documento si accenni alla questione dicendo che essa riguarda i *reammasciamenta*, fa pensare che si tratti appunto delle sole terre appartenenti al vescovo e non di tutti i terreni del distretto. Del resto si deve considerare che, mentre il tentativo di controllare il mercato delle terre signorili date in concessione

C/

sono editi anche in Santini, *Documenti*, cit., e in Id., *Documenti*, *Appendice*, cit., Anche per Castelfiorentino citerò sempre il *Bullettone*.

³⁹⁹ Bull., cc. 32v-33r, XV.

⁴⁰⁰ Bull., c. 33v, XXIX (1127 sett. 18 – locazione concessa dal vescovo); c. 32r, IV (1148 mar. 3 – vendita al vescovo); c. 35r, LV (1181 nov. 4 – vendita al vescovo).

⁴⁰¹ Questa dichiarazione è contenuta in una ricognizione edita in CIONI, *Una ricognizione*, cit., in «Miscellanea storica della Valdelsa», XXII (1914), fasc. 1-2, pp. 20-50: pp. 47-49 (n. 37).

⁴⁰² Il documento è stato pubblicato in ID., *Documenta historica castrensia*, Castelfiorentino, Ex Typographio A. Propheti, 1889, pp. 8-14, e poi di nuovo in ID., *Castelfiorentino giura fedeltà al vescovo*

e di imporre un pagamento a ogni passaggio è abbastanza comune, l'intenzione di controllare tutto il mercato della terra sembra un'ambizione decisamente troppo grande per una signoria del contado fiorentino. L'arbitrato stabiliva inoltre che il vescovo non poteva togliere beni immobili ad una persona per darli ad un'altra, a meno che non fosse per darli a qualcuno che ne aveva diritto ("nisi cui de iure conveniat"). Purtroppo non vi è modo di verificare l'applicazione di questa parte dell'accordo.

Si deve notare che ben 20 dei circa 60 regesti del *Bullettone* ai quali ho accennato sopra risalgono agli anni compresi fra il 1240 e il 1244, il che costituisce la massima concentrazione di documenti relativi alla gestione fondiaria delle terre vescovili nella zona prima delle ricognizioni del 1289. Si tratta di un gruppo di atti eterogeneo, costituito da locazioni, ricognizioni, pagamenti – o promesse di pagamento – di canoni e *albergarie*. Ma nel contesto di questa sezione del *Bullettone* il dato più significativo è senz'altro la concentrazione nel tempo, per cui si può affermare che nella prima metà degli anni '40 del secolo il vescovo sta procedendo a una riorganizzazione della proprietà fondiaria del vescovado a Castelfiorentino, nel quadro della quale viene probabilmente promosso il passaggio dai canoni in denaro a quelli in natura, che proprio a partire da questi anni diventano decisamente prevalenti. La commutazione non riguarda comunque le *albergarie*, che appaiono del tutto fossilizzate e circa la forma di pagamento delle quali si ha un solo indizio, proveniente da un singolo regesto, in base al quale pare di poter dire che erano riscosse in denaro. ⁴⁰⁵

Oltre 40 anni dopo, negli anni 1288-1289, il vescovo procede ad un'ampia ricognizione dei canoni che gli erano dovuti per le terre situate nella parte meridionale della diocesi, cioè in Val d'Elsa e in Val di Pesa. Su 166 ricognizioni relative a una

di Firenze (1236), in «Miscellanea storica della Valdelsa», XIX (1911), fasc. 1-2, pp. 26-45: pp. 38-40. Se ne trova il regesto in *Bull.*, c. 32v, XII.

⁴⁰³ Si veda RENZO NELLI, *La signoria dei vescovi di Firenze su Castelfiorentino*, in *La società fiorentina nel Basso Medioevo. Per Elio Conti*, a cura di Renzo Ninci, Atti del convegno (Roma-Firenze, 16-18 dicembre 1992), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 29, Roma, ISIME, 1995, pp. 115-130: p. 128. Pare di capire che secondo Nelli questi pagamenti fossero dovuti per tutte le compravendite di immobili che avvenivano all'interno del distretto, e non solo per quelle che avevano per oggetto le terre del vescovo. Il documento stabilisce che le cifre da pagare al vescovo per le compravendite dovranno essere calcolate nel modo seguente: 4 denari per ogni lira fino alla somma di 50 lire, 2 denari per ogni lira per le somme comprese fra 50 e 100 lire, e 1 denaro per ogni lira al di sopra di 100 lire. Non è chiaro se queste cifre per lira debbano essere riferite all'intero costo della compravendita o se siano da intendersi come aliquote progressive, cioè 4 denari per lira per le prime 50 lire, 2 denari per lira per le ulteriori 50 lire, e 1 denaro per ogni lira successiva.

CIONI., Castelfiorentino, cit., p. 39.

⁴⁰⁵ *Bull.*, c. 34r, XXXVII. Il regesto dice che alcune persone del castello e della 'curia' di Castelfiorentino pagano al *seniscalcus* del vescovo delle somme di denaro non meglio precisate ("certas pecunie quantitates") "pro quibusdam albergheriis" che dovevano annualmente al vescovo. In tutti gli altri regesti si fa riferimento soltanto al numero di *albergarie* dovute, che in genere è una frazione di *albergaria* per ogni concessionario.

decina di località, quelle che riguardano Castelfiorentino sono ben 54, 406 cioè in pratica un terzo del totale, il che significa che nell'ambito di questa operazione l'attenzione principale è rivolta a Castelfiorentino. Altre serie di ricognizioni si hanno poi nel 1304 (39 atti), 407 e all'inizio degli anni '20 del secolo XIV (77 atti). 408 Si noti che le albergarie compaiono ancora nelle ricognizioni del 1304, ma sono completamente assenti in quelle degli anni '20, probabilmente perché o erano state commutate in canoni di un qualche tipo o, data la loro esiguità, il vescovo aveva rinunciato a riscuoterle. Le serie più ampie sono quella del 1289 e quella degli anni '20 del secolo XIV. I concessionari attestati nella prima di queste due serie sono 59 (più quattro rettori di chiese), mentre quelli documentati dalla seconda sono stimabili in un numero che oscilla fra i 100 e i 120 circa. La serie più recente è dunque quella più completa, ma si deve tener presente che mentre le ricognizioni riportate nel Bullettone riguardano soltanto le locazioni perpetue, 409 alcune delle terre vescovili a Castelfiorentino sono concesse con contratti a termine. 410 Non vi sono però elementi sufficienti per fare delle ipotesi circa la loro rilevanza in rapporto alle concessioni perpetue, per cui tutto ciò che si può ricavarne è un invito alla cautela nella valutazione dei dati che riguardano soltanto una porzione, anche se forse maggioritaria, della proprietà fondiaria del vescovo nella zona.

2 – La signoria del vescovo di Firenze a Borgo San Lorenzo

Le vicende della signoria del vescovo di Firenze su Borgo San Lorenzo e Castelfiorentino sono note soprattutto grazie agli studi di Romolo Caggese, che vi ha dedicato diverse pagine del suo libro *Classi e comuni rurali nel Medioevo italiano*, e di George Dameron, il quale le ha prese in esame all'interno di uno studio sul potere dei

⁴⁰⁶ Come ho detto nel capitolo sulle fonti, delle ricognizioni del 1288-1289 si hanno non soltanto i regesti del *Bullettone*, ma anche gli originali su registro. Gli *instrumenta* delle ricongnizioni relative a Castelfiorentino sono tutti editi, assieme ai rispettivi regesti del *Bullettone*, in Cioni, *Una ricognizione*, cit., in «Miscellanea storica della Valdelsa», XX (1912), fasc. 2, pp. 84-92, fasc. 3, pp. 127-151; XXII (1914), fasc. 1-2, pp. 20-50, fasc. 3 pp. 189-199; XXIII (1915), fasc. 1-2, pp. 16-36.

⁴⁰⁷ *Bull.*, c. 36v, LXXV, e cc. 37r-39r.

⁴⁰⁸ Bull., cc. 194r-196v.

⁴⁰⁹ *Bull.*, c. 194r. L'inserimento di questa ricognizione si spiega probabilmente con l'entità del canone, che è di ben 50 staia di grano all'anno.

⁴¹⁰ Oltre alla ricognizione citata alla nota precedente, si veda CIONI, *Una ricognizione*, cit., in «Miscellanea storica della Valdelsa», XXII (1914), fasc. 1-2, pp. 20-50: pp. 29-30 (n. 25) e 38-39 (n. 31). Sono entrambe concessioni della durata di 10 anni e – come rivelano delle note a margine degli originali – è per questo motivo che non sono state regestate nel *Bullettone*.

vescovi fiorentini fino agli inizi del secolo XIV. 411 Credo che sia comunque utile esaminare di nuovo questi due casi, innanzitutto perché la documentazione rivela che i diritti signorili esercitati dal vescovo in questi castelli furono – anche se solo per un periodo – effettivamente consistenti, almeno in rapporto al quadro generale del territorio fiorentino, e poi perché nel caso di Borgo San Lorenzo, che esaminerò per primo, la documentazione fornisce elementi interessanti per delle riflessioni complessive sul tema del rapporto fra i poteri signorili, la società locale e il comune di Firenze.

Non esiste alcuna testimonianza relativa a diritti signorili del vescovo a Borgo San Lorenzo che risalga a un periodo precedente al secolo XIII. Tuttavia, come si vedrà fra poco, da alcuni documenti degli anni compresi fra il 1207 e il 1223 si ricava che il potere locale del vescovo era già saldo nella zona nella seconda metà del secolo XII, e si può supporre che almeno negli ultimi decenni del medesimo secolo il vescovo vi imponesse un datium annuale e vi riscuotesse un passagium. Più difficile invece è il discorso sui poteri giudiziari, attestati solo a partire dal 1239 e sicuramente limitati alla bassa giustizia e a situazioni particolari, dato che le liti giudiziarie della zona, fra cui quelle che coinvolgono lo stesso vescovo, vengono dibattute nei tribunali fiorentini. Mi sembra rischioso supporre che il vescovo avesse già dei poteri giudiziari ben definiti dal punto di vista istituzionale a Borgo alla fine del secolo XII; per quanto riguarda questo campo mi pare più ragionevole supporre che le prerogative del vescovo, qualunque fosse la loro consistenza, avessero un carattere del tutto informale. Ritengo che, in generale, il fatto che nel Bullettone non vi siano attestazioni di diritti signorili del vescovo su Borgo fino al secolo XIII sia dovuto non alla selezione operata dai redattori del codice, ma al fatto che l'esercizio di questi poteri non ha lasciato tracce nella documentazione scritta (ovviamente uno dei motivi di ciò dev'essere il fatto che essi non sono stati contestati); mi pare infatti difficile pensare che siano stati esclusi dalla copiatura i primi documenti relativi ai diritti signorili del vescovo nella zona. Quest'ipotesi è confermata dal fatto che nella prima lite fra la comunità e il vescovo

⁴¹¹ ROMOLO CAGGESE, *Classi e comuni rurali nel Medio Evo italiano*, 2 voll., Pubblicazioni del R. Istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" in Firenze, 2, Firenze, Tipografia Galileiana, 1907-1909, vol. I, pp. 319-330. DAMERON, *Episcopal power*, cit. Su Borgo San Lorenzo si vedano le pp. 62, 88-89, 98-101 e 162-164. Su Castelfiorentino si vedano le pp. 88-89 e 108-110. Un profilo rapidissimo della storia politica del Mugello si trova in *Statuti della lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374)*, a cura di FILIPPO BELLANDI, FAUSTO BERTI, MARIO MANTOVANI, Fonti sui comuni rurali toscani, raccolte a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 9, Firenze, Olschki, 1984, pp. V-XXI.

circa questi diritti – lite che inizia nel 1223 – le uniche prove che risultano presentate dal vescovo sono deposizioni di testimoni. 412

Il vescovo possedeva almeno dagli anni '80 del secolo XI una parte del castello, 413 anche se non è affatto sicuro che nei secoli successivi gli appartenesse per intero; in ogni caso non aveva il monopolio degli edifici fortificati all'interno del castello, alcuni dei quali ancora nella seconda metà del secolo XIII erano in mano a dei laici. 414 Si può comunque ipotizzare che agli abitanti fossero richiesti dei servizi di guardia e di manutenzione del castello, e che il vescovo fosse il beneficiario principale di queste prestazioni. Per il secolo XII si ha una testimonianza più precisa: uno dei testimoni che depongono nella lite iniziata nel 1223 dichiara infatti di aver visto il vescovo Giulio (vescovo negli anni 1158-1182) e altri presuli fiorentini "possidere, dominari et tenere burgum, castrum et curiam dicti Burgi pro episcopatu Florentino". 415 Nei primi anni del secolo XIII si hanno poi attestazioni della presenza di *coloni* del vescovo in quel tratto del Mugello (anche se non proprio a Borgo), il che significa che già negli ultimi decenni del secolo precedente alcuni concessionari del vescovo in quell'area erano sottoposti a una forma di subordinazione che probabilmente aveva anche qui un carattere signorile. 416

La prima testimonianza – sebbene assai generica – relativa ai rapporti fra il vescovo e la comunità di Borgo San Lorenzo è al tempo stesso la prima notizia di un'azione collettiva compiuta dagli abitanti del castello, ed è costituita dall'atto con cui nel 1207 due *sindici* di Borgo che erano stati scomunicati dal vescovo giurano di obbedire ai suoi *precepta*. Nel *Bullettone* non vi è altro che si riferisca a questo episodio, il quale non pare dunque aver avuto un seguito. Tuttavia questo documento fornisce alcune indicazioni importanti, in quanto ci dice che all'inizio del secolo XIII il vescovo rivendica il diritto di dare ordini alla comunità e che quest'ultima – che è capace di agire in modo unitario e organizzato – non sempre si conforma alla volontà del vescovo, anche se in questo momento egli pare comunque in grado di imporsi,

⁴¹² *Bull.*, c. 95v, XLII [2]. L'atto è del 1224.

⁴¹³ *Bull.*, c. 95r, XXXIX.

⁴¹⁴ FAINI, *Note*, cit., pp. 170-171.

⁴¹⁵ Bull., c. 95v, XLII [2].

⁴¹⁶ Bull., c. 94r, XXIX (1201 sett. 30), e c. 95v, XLIV (1202 sett. 22). Credo che non soltanto il secondo di questi documenti – per il quale il testo è esplicito – ma anche il primo si riferisca ad aree che si trovano ad alcuni chilometri di distanza da Borgo San Lorenzo, cioè Polcanto e il castello di Pila. Mi pare comunque che siano sufficientemente vicini a Borgo per supporre che il vescovo avesse anche lì dei dipendenti di questo tipo. Un homo et colonus del vescovo residente a Borgo è attestato con certezza per la prima volta nel 1219 (Bull., c. 100r, LXXII).

magari ricorrendo alla scomunica. Il vescovo ha affermato a Borgo la propria egemonia, presumibilmente sulla base del proprio peso di grande proprietario fondiario, e con il supporto della propria autorità religiosa, la quale, come si ricava proprio da questo episodio, gli forniva anche dei mezzi di pressione di una certa efficacia.

Il quadro che si ricostruisce sulla base del documento del 1207 appare in buona misura confermato da due atti del 1213, in uno dei quali compare però un elemento nuovo ed estremamente interessante, cioè la menzione di un *datium* annuale imposto dal vescovo. Nel maggio di quell'anno infatti un personaggio di nome Marino, che ha la qualifica di *iudex*, "et plures alii rectores Burgi Sancti Laurentii de Mucello", giurano di raccogliere e aiutare a far raccogliere il "datium et impositam annuatim domini episcopi et episcopatus Florentie". È prudente pensare che questo sia un indizio del primo contrasto di un certo rilievo fra il vescovo e la comunità sulla questione del *datium*. Se non proprio allo stesso motivo del contendere, rimanda comunque allo stesso contesto un atto dell'agosto successivo, in cui un tal *Bellorus* di Borgo San Lorenzo "et plures alii" giurano di obbedire ai *mandata* del vescovo di Firenze. Per quanto riguarda poi il quadro complessivo della fiscalità vescovile a Borgo nei primi decenni del secolo XIII, oltre al *datium* compare nel *Bullettone* soltanto un altro tipo di tassa, cioè il *passagium*, che nel febbraio del 1223 risulta appaltato a un laico del luogo. 420

Negli anni '20 il conflitto fra la comunità di Borgo San Lorenzo e il vescovo esplode, ed il suo carattere è tutto politico-istituzionale. L'inizio di questo periodo di conflitto si coglie attraverso il regesto di un atto del 1221 che dice:

"quidam consules electi in dicto Burgo per homines ipsius Burgi absque licentia et mandato domini episcopi Florentini, iuraverunt, post dictam electionem, obedire mandatis domini episcopi et episcopatus Florentini". 421

Dunque in quell'anno i consoli di Borgo – che di certo esistevano da almeno alcuni decenni – vengono eletti senza l'autorizzazione del vescovo, il quale però riesce comunque a ottenere il riconoscimento della propria egemonia locale. Non è affatto detto che la prerogativa della conferma dei consoli fosse antica. È vero che la mancanza di testimonianze di contestazioni nei decenni precedenti può essere interpretata come

⁴¹⁷ Bull., c. 95r, XXXI.

⁴¹⁸ *Bull.*, c. 96v, LVIII.

⁴¹⁹ *Bull.*, c. 95v, XLIII.

⁴²⁰ Bull., c. 100r, LXX.

⁴²¹ Bull., c. 96r, XLVIII.

indizio del fatto che questa pratica veniva seguita senza che il diritto del vescovo venisse contrastato; tuttavia non si capisce perché proprio adesso la comunità avrebbe dovuto cominciare ad opporsi al vescovo su questo punto, e mi pare dunque più plausubile supporre che la vicenda del 1221 si spieghi come reazione ad una innovazione introdotta da poco dal vescovo. Quello che invece si può ricavare da questi documenti circa la situazione degli ultimi decenni del secolo XII è l'immagine di un assetto in cui la comunità, che si era data delle istituzioni proprie, doveva pagare al vescovo un *datium* annuale e adeguarsi alle imposizioni del vescovo nelle occasioni in cui quest'ultimo decideva di intervenire, ma nel quadro di un'egemonia che aveva un carattere sostanzialmente informale.

L'episodio del 1221 dà il via ai contrasti per la preminenza istituzionale a Borgo: la comunità aspira all'autonomia dal vescovo e quest'ultimo cerca di imporsi nella scelta dei vertici dell'ordinamento locale. Il vescovo decide quindi di stringere la presa e di passare dall'approvazione dell'elezione alla designazione dei *rectores* del comune. Così già nel gennaio del 1222 il vescovo scrive agli abitanti di Borgo San Lorenzo ordinando loro quanto segue:

"quod homines dicti Burgi deberent eligere in eorum et dicti Burgi consules et rectores Gheççum et Ristuccium". 422

Quest'iniziativa o non ha successo o viene comunque considerata dal vescovo insufficiente, così nel febbraio del 1223 egli pone nel castello un proprio ufficiale, con il titolo di *potestas et rector Burgi Sancti Laurentii de Mucello*. La comunità reagisce e il conflitto dà luogo ad una lite giudiziaria che viene dibattuta davanti al podestà di Firenze ed è ancora in corso nel 1224; anel *Bullettone* però non c'è traccia della decisione dei giudici, né di un accordo extragiudiziale che abbia posto fine alla disputa. Si deve notare che il podestà è il primo ufficiale signorile con una chiara connotazione politico-istituzionale, il che spiega la reazione della comunità. Per il periodo precedente infatti, l'unico agente del vescovo documentato nella zona è un *castaldio*, un notaio di nome Ughetto, che in due occasioni compare come destinatario di atti di refuta, che

⁴²² Bull., c. 96v, LX.

⁴²³ *Bull.*, c. 94r, XXVIII.

⁴²⁴ Bull., c. 96r, LIII. Il regesto porta la data del 23 dicembre 1222 ma – a parte il fatto che se questa data fosse corretta la causa precederebbe la nomina del potestas da parte del vescovo – l'indizione è

riceve a nome del vescovo, alla fine del 1201. È possibile che avesse un qualche ruolo nella riscossione del datium e delle altre tasse spettanti al vescovo, ma mi sembra eccessivo supporre che avesse poteri giudiziari o che si collocasse al di sopra dei vertici dell'ordinamento locale nel quadro di una gerarchia stabile. Si tratta evidentemente di un amministratore del patrimonio vescovile, una persona del luogo, da identificare forse con quello stesso Ughetto notaio sindicus di Borgo San lorenzo che dopo essere stato scomunicato giura di obbedire agli ordini del vescovo nel 1207. 425 I podestà invece appartengono sempre a famiglie fiorentine tradizionalmente legate al vescovado, cioè Tosinghi e Visdomini, e soltanto in un caso è attestato un podestà non fiorentino, che è comunque un membro della nobiltà, cioè Ubaldino della Pila. 426

In ogni caso, per il momento il vescovo riesce a imporsi ed è chiaro che il comune di Firenze lo appoggia: infatti quando nel novembre del 1225 il vescovo elegge un nuovo podestà di Borgo, Marsoppo di Rustichello, il comune di Firenze manda un nunzio ad ordinare agli abitanti del luogo di obbedirgli. Questo rivela comunque la presenza di un'opposizione persistente, che si fa sentire con tutta la propria forza poco più di un mese dopo, nel gennaio del 1226, quando la comunità rifiuta il podestà Marsoppo e nomina dei *sindici* in previsione di un'altra lite. 427 Il vescovo deve probabilmente venire a un compromesso con la comunità: l'elezione di un capitaneus Burgi Sancti Laurentii de Mucello da parte del vescovo in quello stesso mese pare l'indizio di una fase di assestamento che a quanto pare dura fino all'ottobre di quell'anno, quando il vescovo elegge di nuovo un podestà. 428 Il successo del vescovo è però effimero: l'opposizione continua e nel novembre del 1227 ottiene la sua vittoria più importante, imponendo al vescovo un accordo che nel Bullettone è riportato con queste parole:

l'undicesima, per cui deve trattarsi di un errore: il documento è di sicuro del dicembre 1223. Si riferiscono certamente a questa causa anche due atti del 1224, cioè Bull., c. 95v, XLII [1] e [2].

⁴²⁵ Bull., c. 94r, XXIX, c. 95v, XLIV (refute), e c. 95r, XXI (giuramento).

⁴²⁶ Gli Ubaldini sono l'unica fra queste famiglie per cui si abbia uno studio monografico che copre il secolo XIII: si tratta di LAURA MAGNA, Gli Ubaldini del Mugello: una signoria feudale nel contado fiorentino, in I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del II convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979), Pisa, Pacini, 1982, pp. 13-65. Il saggio è dedicato in gran parte proprio al secolo XIII. Per la storia di questa famiglia fino alla metà del secolo XII si veda CORTESE, Signori, castelli, città, cit., pp. 366-369.

⁴²⁷ Bull., c. 96r, LI (elezione), XLVII (ordine notificato dal nunzio del comune), e LII (nomina dei sindici della comunità eletti "ad defendendum se a dicto domino episcopo et episcopatu" nella questione del podestà). 428 Bull.,c. 93r, VII (nomina del capitaneus), e 96r-v, LV (nomina del podestà).

"quod dictus dominus episcopus possit, et sibi et suis successoribus liceat, eligere in dicto Burgo, de quattuor annis uno, potestatem et dominum, cum quibusdam pactis". 429

Indubbiamente i risultati conseguiti dagli abitanti di Borgo non sono poca cosa. Il vescovo accetta di nominare il podestà soltanto ogni quattro anni, e altri aspetti delle relazioni fra l'episcopato e la comunità vengono regolamentati per iscritto; questo però a quanto pare non risolve del tutto il conflitto fra gli abitanti di Borgo e il vescovo, ancora dibattuto in un tribunale fiorentino nel 1230-1231. 430 L'accordo del 1227 doveva essere un'intesa di massima e - stando a quanto si ricava da un documento del 1232 doveva prevedere la stesura di uno statuto che definisse meglio i rapporti fra le due parti. Ma quando lo statuto fu scritto e il podestà in carica nel 1232 (nominato dal vescovo) fece riunire gli abitanti per far giurare loro di rispettarlo, questi rifiutarono;⁴³¹ l'accordo sullo statuto fu raggiunto soltanto qualche anno più tardi, nel 1239. È però necessario precisare che né nello scontro sullo statuto né in alcun altro momento almeno per quanto ne sappiamo – gli abitanti di Borgo San Lorenzo contestarono mai il fatto che il vescovo fosse giuridicamente il titolare dei diritti signorili sul castello. Infatti nel febbraio del 1232 il vescovo impose agli abitanti del castello e del distretto di prestargli giuramento, e visto che la lista dei giuranti conta ben 142 nomi si deve concludere che l'iniziativa del vescovo non fu contrastata. 432 L'opposizione al vescovo assumeva anche altre forme, come la renitenza al pagamento dei canoni fondiari che gli erano dovuti, tanto che il comune di Firenze nell'agosto del 1235 intervenne per ribadire che gli uomini di Borgo San Lorenzo dovevano pagare al vescovo i "datia et affictus que solvere tenentur et debent dicto episcopatui". 433 È però difficile dire se il fenomeno si fosse effettivamente acuito negli ultimi anni o se invece il vescovo avesse

1

⁴²⁹ Traggo la citazione da *Bull.*, c. 96v, LVII. Il manoscritto segnala altri due esemplari di questo documento, i cui regesti si trovano uno a c. 96v, LVI [1] con la stessa data, e l'altro a c. 97r, LXIII, non datato. Nei due regesti datati l'indizione è errata.

⁴³⁰ Tutto ciò che sappiamo di questa causa deriva dal sinteticissimo regesto di una presentazione di testimoni, cioè *Bull.*, c. 93v, XVI. Il regesto non è datato, ma il fatto che vi si trovino menzionati il vescovo Ardingo e il podestà di Firenze Ottone da Mandello colloca il documento da cui è tratto negli anni 1230-1231.

⁴³¹ *Bull.*, c. 96r, XLIX.

⁴³² Bull., cc. 262v-263v. L'elenco è composto da due liste, quella delle *fidelitates et iuramenta* (91 nomi), e quella degli *iuramenta sed non fidelitates* (51 nomi). La differenza non è chiara, ma con *fidelitas* si potrebbe forse intendere qui il riconoscimento dell'insieme degli obblighi personali teoricamente dovuti soltanto da parte dei concessionari di condizione colonaria, cioè quelli la cui soggezione al vescovo era – sempre in teoria – più pesante.

⁴³³ *Bull.*, c. 95r, XXXVI. In questo caso il termine *datium* potrebbe indicare non l'imposta annuale su base territoriale, ma un pagamento dovuto dai *coloni* del vescovo. Un indizio in questo senso mi pare costituito dal fatto che la parola si trovi accostata ad *affictus*.

cominciato a pretendere in modo più preciso e regolare il pagamento dei canoni. Un'indizio in questo senso può essere considerato proprio l'elenco del 1232, che aveva fra i suoi scopi principali quello di censire i redditi fondiari del vescovo. 434

Non si ha notizia di un altro podestà eletto dal vescovo fino al 1239; in quell'anno, essendo stato raggiunto un accordo in merito allo statuto, il podestà affida al consul (qui sinonimo di rector) di Borgo l'incarico di rendere esecutivo lo statuto stesso. In questo momento i rapporti fra il vescovo e la comunità appaiono decisamente buoni: nel giugno di quell'anno infatti, quando il vescovo ordina agli uomini di Borgo San Lorenzo "ut eidem facerent reverentiam", questi "habito diligenti consilio et tractatu inter eos" decidono di obbedire. Quando poi nel dicembre dello stesso 1239 il podestà ordina che a Borgo San Lorenzo non si costruisca alcuna "turris vel domus vel aliud hedifitium" di altezza superiore a 15 braccia, il provvedimento è emesso "cum consensu et voluntate hominum Burgi predicti, congregatorum ad sonum campane". 435 Probabilmente l'appoggio che la comunità fornisce all'azione del vescovo è determinato dal fatto che l'intervento di quest'ultimo viene considerato utile - forse addirittura indispensabile – per tenere sotto controllo dei personaggi eminenti che hanno un seguito locale e sono in grado di dar luogo a scontri armati nel castello; in questo il vescovo pare in effetti aver avuto successo, visto che già a novembre "quidam homines" di Borgo San Lorenzo "habentes turrim et domum" nel castello avevano giurato di "observare statuta dicti episcopi et episcopatus Florentini et eiusdem obedire mandatis", promettendo inoltre di fare in modo che anche i propri consortes facessero lo stesso. 436 Gli anni '30 rappresentano non soltanto il periodo per il quale le testimonianze circa il potere del vescovo a Borgo San Lorenzo sono più chiare, ma probabilmente anche il momento in cui questo potere raggiunge il suo culmine: nel corso di questi anni infatti il vescovo riesce a insediare nel castello almeno due podestà di sua nomina, i quali trasmettono alla comunità i suoi ordini – anche se non sempre vengono obbediti – e

_

⁴³⁶ *Bull.*, c. 95v, XLVI [1].

⁴³⁴ In *Bull.*, c. 262v il documento è definito *memoriale reddituum et iuramentorum fidelium episcopartus Florențini*

⁴³⁵ Bull., c. 93v, XIX (elezione dell'offitialis dictorum statutorum executioni mandandorum), c. 95r-v, XL (decisione di obbedire al vescovo), e c. 93v, XVIII (limitazione dell'altezza degli edifici). Quest'ultimo provvedimento rappresenta probabilmente un'attenuazione della disposizione emanata dal podestà nel giugno precedente – di certo con il medesimo scopo di limitare il proliferare degli edifici fortificati – con la quale aveva ordinato "quod nullus de dicta terra debeat murare vel murari facere sine licentia episcopi Florentini" (Bull., c. 95r-v, XL).

riscuotono il *datium* vescovile. Risale inoltre a questi anni il documento più interessante circa i poteri giudiziari del vescovo a Borgo: da un regesto del *Bullettone* apprendiamo infatti che nel giugno del 1239 il vescovo

"condennavit Rusticum Gherardi, fidelem suum et dicti episcopatus, in libris octuaginta, quia non obedivit mandatis eius et quia commisit excessus contra familiares suos". 438

Si tratta dell'unica testimonianza di questo tipo che si trovi in questi regesti, ma – anche alla luce di alcuni documenti della seconda metà del secolo – permette comunque di affermare che almeno nella prima metà del secolo XIII il vescovo, che pure ovviamente si rivolgeva anche ai tribunali fiorentini, aveva a Borgo San Lorenzo dei poteri giudiziari.

Per un po' l'equilibrio raggiunto fra la comunità e il vescovo tiene. È vero che dopo il 1239 si ha una sola attestazione sicura di un podestà di Borgo, per il quale peraltro non vi è la certezza che sia stato eletto dal vescovo, cioè Marsoppino di Azzo della Tosa, in carica nel 1269. Tuttavia una registrazione del *Bullettone* fa riferimento, nel modo più generico possibile, a "multe electiones de potestariis" effettuate dai vescovi fiorentini in varie località fra cui Borgo San Lorenzo, precisando solo che questi atti si trovano fra le imbreviature di tre notai, conservate nell'archivio vescovile. Si tratta di notai attivi nei decenni centrali del secolo XIII, ragione per cui si può ragionevolmente supporre che almeno in quel periodo il vescovo abbia eletto qualche altro podestà di Borgo. All'inizio del 1252 si hanno ben quattro giuramenti collettivi di *fidelitas* prestati al vescovo da parte di abitanti di Borgo San Lorenzo, in uno dei quali coloro che pronunciano il giuramento riconoscono anche di tenere dal medesimo vescovo "omnia eorum bona"; allo stesso periodo risale anche un atto con cui molti abitanti di Borgo si riconoscono *fideles* del vescovo.

⁴³⁷ *Bull.*, c. 96v, LIX (1231 feb. 14). Mi pare plausibile supporre che quel Guido che giura di raccogliere i *datia* dovuti al vescovo sia Guido di Ildebrando, podestà vescovile di Borgo nel 1232.

⁴³⁸ *Bull.*, cc. 95v-96r, XLVI [2]. Ipotizzo che Rustico di Gherardo sia un abitante di Borgo San Lorenzo sulla base del fatto che un personaggio con lo stesso nome compare nell'elenco dei *fideles* del vescovo residenti in quel castello e nel suo distretto, redatto nel 1232 (*Bull.*, c. 263r).

⁴³⁹ Bull., c. 94r, XXV. Il regesto non dice che Marsoppino sia stato nominato dal vescovo.

⁴⁴⁰ *Bull.*, c. 121r, CCII. Questa registrazione si trova nella sezione dedicata alle località di Molezzano, Pagliericcio e Montacuto, ed è edita in SANTINI, *Documenti, Appendice*, cit., p. 321. I tre notai sono Benvenuto (di sicuro Benvenuto di Manetto), Iacopo da Cerreto e Bencivenni da Rabbiacanina.

⁴⁴¹ Indico qui i documenti in ordine cronologico: *Bull.*, c. 98r, LXI (giuramento con dichiarazione di tenere dal vescovo "omnia eorum bona"), LXII (riconoscimento della condizione di *fideles*), c. 103r, CXVI (giuramento), c. 97v, LXVII (giuramento), c. 102v, CXV (giuramento). L'ultimo giuramento è

sta cercando di ribadire la propria autorità insistendo sugli obblighi che gli abitanti del distretto hanno nei suoi confronti in virtù delle terre che tengono in concessione dal vescovado. Come ho già detto nella parte su Poggialvento, in questo periodo il vocabolo fidelis – quando non si riferisce a dei nobiles 442 – può essere accoppiato al termine colonus; tuttavia nel caso di Borgo non è possibile affermare che questi obblighi veicolati dalle concessioni fondiarie consistano anche in vincoli di tipo colonario e che abbiano anche una componente signorile. Nell'agosto del 1260 al vertice del comune vi sono due rectores locali, mentre non si ha alcuna notizia precisa di un podestà. 443 Poi, nel dicembre di quello stesso anno, gli uomini di Borgo nominano dei sindici per presentarsi davanti al vescovo e dichiarare che sono pronti ad accettare un podestà nominato da lui, 444 fatto che può facilmente essere interpretato come un indizio di tensioni fra la comunità e il vescovo. In ogni caso, come ho detto sopra, nel 1269 troviamo un podestà probabilmente di nomina vescovile, ma nell'aprile del 1271 si ha notizia di una nuova lite fra la comunità e il vescovo. Il Bullettone non ne indica il motivo, e dunque si può solo ipotizzare che la scomunica pronunciata circa un anno dopo dal pievano di Borgo San Lorenzo (su mandato del vescovo) contro "omnes consiliarios et offitiales dicti Burgi" sia da mettere in relazione con quella lite. 445

Non è però possibile dire se tutto questo abbia a che fare con la comparsa nella documentazione di alcune attestazioni (che peraltro sono soltanto quattro) relative a una certa divisione dei proventi di giustizia che è documentata per la prima volta in un atto non datato ma riferito all'episcopato di un presule di nome Giovanni, e che in considerazione della cronologia delle altre testimonianze al riguardo deve essere sicuramente attribuita al periodo di Giovanni dei Mangiadori (1251-1275), e non a quello di Giovanni da Velletri (1205-1230). Si tratta del diritto di riscuotere un terzo dell'ammontare delle pene pecuniarie inflitte nel distretto di Borgo San Lorenzo, di certo dal podestà del luogo, visto che è il camerario del comune a versare al vescovo la quota che gli spetta. 446 Solo due delle testimonianze relative a questi pagamenti al vescovo, cioè quelle degli anni 1288 e 1289, riportano delle cifre, e si tratta di somme

anche quello di portata più ampia: a differenza dei precedenti, qui a giurare sono – almeno in teoria – tutti gli "homines comunis Burgi Sancti Laurentii de Mucello".

442 Si veda ad esempio *Bull.*, c. 103r, CXX, dove dei *nobiles viri* giurano la *fidelitas* al vescovo.

⁴⁴³ Il Libro di Montaperti (An. MCCLX), a cura di CESARE PAOLI, Regia Deputazione sugli studi di storia patria per le province di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, Documenti di storia italiana, 9, Firenze, G. P. Vieusseux, 1889, p. 147. Si tratta di Berlinghieri di Ubaldo e Falcuccio di Bellozzo (o Bellotto). 444 Bull., c. 96r, L.

⁴⁴⁵ *Bull.*, c. 93v, XII (lite), c. 97v, LXVI (scomunica).

molto diverse fra loro: nel 1288 la somma pagata al vescovo è infatti di 3.200 soldi, mentre nel 1289 è appena di 40 soldi. 447 In ogni caso, il confronto con la condanna emessa dal vescovo nel 1239 rivela che anche le sue prerogative giudiziarie si stanno indebolendo, presumibilmente a causa della pressione della comunità.

Si deve poi tener presente che, almeno nella seconda metà del secolo XIII, la città interviene nella zona in modo diretto: ad esempio nel 1260 il comune fiorentino organizza la difesa militare del Mugello, vi pone un vicario, e mobilita una parte degli abitanti di Borgo San Lorenzo sia per garantire la sicurezza della valle sia per approvvigionare l'esercito. 448 In ogni caso, da un punto di vista giuridico la città continua a riconoscere – per il momento – la giurisdizione del vescovo su Borgo; l'elenco topografico dei diritti vescovili che si trova verso la fine del Bullettone recepisce probabilmente i risultati del lavoro dei sei giuristi che nel maggio del 1276 furono incaricati dal comune di Firenze di distinguere le comunità spettanti al vescovo da quelle spettanti alla città, 449 e in quell'elenco si legge quanto segue:

"castrum Burgi ad Sanctum Laurentium de Mucello, cum domibus, plebe, patronatu et collatione ipsius plebis, palatio, circuitu, foveis, burgis, suburgis et mercatali, et cum eius appenditiis, territorio, curte, hominibus, personis, fidelibus, vassallis, fluminibus, aquis, ripis, iurisdictionibus, silvis, pratis, pascuis, possessionibus et pertinentiis dicti castri et eius territorii". 450

Dunque Firenze legittima il potere signorile (ovviamente di fatto non indipendente) del vescovo proprio nel momento in cui la città sta intensificando il controllo sul contado. Si noti però che questa decisione non si traduce in un consolidamento del potere vescovile, perché la cattedra fiorentina rimane vacante dal 1275 al 1286.⁴⁵¹ Quindi non sorprende il fatto che il comune di Firenze intervenga direttamente nel territorio anche al di fuori dell'ambito giudiziario, che fino a questo momento era stato – di certo assieme a quello fiscale – il campo principale in cui la città

⁴⁴⁶ Bull., c. 98v, XLVIII. Il regesto non indica né la frazione né la cifra versata al vescovo. Il regesto di un altro atto di contenuto analogo è ancora più vago, in quanto mancano non solo la data, la frazione e la

cifra, ma anche il nome del vescovo (*Bull.*, c. 96v, LXII).

447 *Bull.*, c. 96v, LVI [2] e [3]. È in questi regesti che viene indicato che la frazione spettante al vescovo è

⁴⁴⁸ PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 48, 55-56, e 209-215.

⁴⁴⁹ L'atto con cui la commissione viene istituita è regestato in *Bull.*, c. 274r.

⁴⁵⁰ Bull., c. 276r.

⁴⁵¹ DAMERON, *Episcopal power*, cit., pp.147-149.

aveva fatto sentire la propria presenza nella zona: nel febbraio del 1282, durante una delle carestie della seconda metà del secolo, nel Consiglio delle Capitudini si discute la proposta di inviare in quattro mercati del contado, uno dei quali è appunto Borgo San Lorenzo, dei notai che prendano nota di coloro che acquistano grano e impongano loro di venderlo a Firenze. A questo si aggiunge il fatto che a partire dall'inizio degli anni '90 la comunità si rivolge alla città non soltanto per le cause giudiziarie, ma anche per questioni che riguardano aspetti della sua amministrazione interna. Nel 1290 infatti il Consiglio del Difensore discute la proposta di inviare per due mesi a Borgo un *exactor*, a quanto pare su richiesta degli abitanti del luogo; l'invio di un fiorentino con quest'incarico viene nuovamente chiesto e approvato nel 1292. Infine, nell'agosto del 1293 il Consiglio del Difensore discute e approva la proposta di inviare un podestà a Borgo San Lorenzo e in alcune altre comunità che lo avevano richiesto, 454 e non è certo un caso che questo avvenga in un momento in cui il comune di Firenze sta consolidando la sua presenza nel Mugello. 455

Mi pare opportuno soffermarmi per un momento a considerare l'atteggiamento del comune di Firenze nei confronti del potere signorile del vescovo. Questo atteggiamento muta nel tempo. Innanzitutto si deve osservare che inizialmente, ancor prima che la sua autorità assuma caratteri signorili, il vescovo costituisce un elemento importante della presenza fiorentina nel territorio, e che poi in un primo periodo egli pare agire in totale accordo con il comune di Firenze, ai tribunali del quale egli ricorre fin dalla metà circa del secolo XII. 456 I rapporti vescovo-comune si mantengono dunque buoni nella seconda metà di quel secolo e nel primo trentennio del XIII, come si ricava dal fatto che il comune sostiene il vescovo e le sue prerogative signorili. 457 Da parte sua il vescovo elegge alla carica di podestà – con una sola eccezione – membri di importanti

4

⁴⁵⁷ *Ivi*, pp. 117 e 195-196.

⁴⁵² Le consulte della repubblica fiorentina, dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII, a cura di ALESSANDRO GHERARDI, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1896-1898, vol. I, p. 96 (seduta del 23 febbraio 1282). Un accenno alle difficoltà dell'approvvigionamento annonario di Firenze nel 1282 si trova in GIULIANO PINTO, Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348, Biblioteca storica toscana, a cura della Deputazione toscana di storia patria, 18, Firenze, Olschki, 1978, p. 81.

⁴⁵³ GHERARDI, *Le consulte*, cit., vol. I, p. 494 (seduta del 7 novembre 1290), e vol. II, p. 665 (seduta del 29 luglio 1292). Nella registrazione della seduta del 1290 compare il verbo *concedatur*, il che fa pensare che siano stati gli uomini di Borgo a chiederlo. Della seduta del 1292 si ha una sintesi in volgare nella quale si legge: "Il Comune del Borgo a S. Lorenzo chieggiono un cittadino fiorentino per due mesi a riscuotere il loro estimo e far vive le loro entrate; e si dà loro Bandino de' Falconieri".

⁴⁵⁴ *Ivi*, vol. II, p. 315 (seduta del 4 agosto 1293). Nella proposta si legge *concedantur*. Nel 1313 Borgo San Lorenzo è sotto l'autorità del vicario posto dal comune di Firenze nel Mugello (*Bull.*, c. 96r, XIV).

⁴⁵⁵ VILLANI, *Nuova cronica*, cit., vol. II, libro IX, cap. 2.

⁴⁵⁶ DAMERON, *Episcopal power*, cit., pp. 68-69 e 76. Sul ricorso ai tribunali fiorentini vedi p. 92.

famiglie fiorentine legate al vescovado (Tosinghi e Visdomini). 458 Nel complesso dunque, le signorie vescovili in questo periodo costituiscono una struttura di controllo del territorio perfettamente integrata nel comune fiorentino, e anzi rappresentano quasi la totalità dell'apparato che svolge questa funzione per la città fino all'ultimo quarto del secolo XIII. Nel ruolo che la città assume in questo periodo nei rapporti vescovocomunità a Borgo San Lorenzo vi è un aspetto particolarmente interessante. Se infatti si osserva la cronologia di questi rapporti si nota che l'inizio degli anni '20 rappresenta un momento di accelerazione delle trasformazioni: nel 1221 la comunità elegge i consoli senza l'autorizzazione – probabilmente introdotta poco tempo prima – del vescovo, il quale l'anno successivo impone (o almeno cerca di imporre) per quella carica delle persone indicate da lui, e l'anno dopo ancora istituisce la carica del podestà vescovile di Borgo San Lorenzo, subito contrastato dalla popolazione locale. Questa catena di eventi segue di pochissimi anni il fatto che, a mio parere, ne rivela la causa immediata, cioè il giuramento di fedeltà a Firenze imposto nel 1218 dalla città ai rettori delle comunità del contado. 459 È ragionevole ipotizzare che il vescovo, nell'introdurre le innovazioni – cioè il controllo sull'elezione dei rettori, la nomina diretta dei medesimi rettori e poi l'istituzione del podestà signorile - sia stato incoraggiato in modo decisivo dalla considerazione del fatto che la città era interessata a utilizzare per i propri fini di controllo del territorio gli ufficiali posti a capo delle comunità, e che se dunque egli avesse assunto un'iniziativa in quest'ambito, considerando anche i suoi buoni rapporti con la città, il suo potere locale – un potere che forse iniziava a sfuggirgli – sarebbe stato poi sostenuto dal comune di Firenze. Inizialmente infatti è così: nel 1225 il comune appoggia il vescovo contro la comunità che si rifiuta di riconoscere il podestà nominato da lui. Anche la decisione di far prestare giuramento nel 1232 a tutti gli abitanti di Borgo San Lorenzo e stendere un elenco dei giuranti può esser nata in relazione alla politica cittadina di controllo del territorio, e probabilmente fu anzi suggerita da quest'ultima: quella lista è infatti coeva rispetto al censimento degli abitanti del contado che il comune di Firenze effettua proprio negli anni 1232-1233. È poi altrettanto ragionevole supporre che anche la comunità di Borgo abbia guardato alla possibilità di istituire un rapporto diretto con il potere politico egemone, cui anche il

⁴⁵⁸ Rinuccino di Uberto Dianese (podestà nel 1223), Marsoppo di Rustichello (podestà nel 1225), e Marsoppino di Azzo (podestà nel 1269), appartengono alla famiglia dei Tosinghi; Gherardo di Aliotto (podestà eletto alla fine del 1226) e Guido di Ildebrandino (podestà nel 1232) appartengono alla famiglia dei Visdomini. Invece nel 1239 il podestà è Ubaldino della Pila, della famiglia degli Ubaldini. Per l'elenco dei podestà vescovili di Borgo San Lorenzo si veda LAMI, *S. Eccl. Flor. Mon.*, cit., vol. II, pp. 884, 885, 886, 888, 893.

⁴⁵⁹ VILLANI, *Nuova cronica*, cit., vol. I, libro VI, cap. 41.

vescovo era subordinato, come un modo per neutralizzare le pretese dell'episcopato nell'ambito politico-istituzionale, e che negli anni '90 abbia quindi cercato di sfruttarla per rendersi del tutto autonoma dal vescovo.

Successivamente le cose cambiano e nel Bullettone non si è conservata alcun'altra traccia di un intervento dei fiorentini in favore del vescovo in merito all'assetto politico-istituzionale di Borgo San Lorenzo. Quali furono le cause del mutamento nell'attitudine della città? Di certo la risposta va in parte cercata nell'evoluzione della situazione politica di Firenze nel contesto delle lotte guelfoghibelline. Dalla metà degli anni '30 fino al 1266 vi furono infatti dei periodi di governo ghibellino durante i quali il comune considerò il vescovo come un nemico, mentre nei periodi di egemonia guelfa egli ebbe il sostegno del comune in alcuni conflitti con le comunità soggette alla sua signoria. 460 In alcuni momenti l'alternarsi in città di podestà guelfi e ghibellini fu rapido e drammatico, e in questo clima di incertezza è comprensibile la scelta - decisamente antifiorentina - di Ubaldino della Pila⁴⁶¹ come podestà di Borgo nel 1239. Ma di certo questa scelta fu determinata anche da altri fattori: nel momento in cui la situazione all'interno del castello consentiva al vescovo di imporsi, egli scelse come ufficiale locale un personaggio autorevole e radicato nella zona, il quale proprio per queste ragioni era forse capace di garantire meglio una certa efficacia nello svolgimento del suo incarico. Torniamo adesso alla questione dell'attitudine dei fiorentini verso i poteri signorili del vescovo. Non credo che fosse determinata soltanto dal confronto fra guelfi e ghibellini. Ritengo infatti che un'altra parte della spiegazione sia da ricercare nelle caratteristiche della società di Borgo e nelle sue relazioni con Firenze; mi riferisco in particolare al gruppo di famiglie socialmente eminenti che nei primi decenni del secolo XIII risultano affermate a Borgo San Lorenzo, dotate di edifici fortificati all'interno del castello e capaci addirittura di costituire, in certi momenti, una minaccia per l'ordine pubblico, come dimostrano i fatti del 1239. Queste famiglie, alcune delle quali paiono aver assunto nel corso del secolo XIII una fisionomia decisamente militare, dovevano essere riuscite a instaurare dei rapporti abbastanza stretti con i vertici cittadini e a inserirsi nella vita politica fiorentina, come si ricava dalla loro partecipazione alle lotte guelfo-ghibelline, attestata dal Liber extimationum, dimostrando peraltro di avere la forza necessaria per svolgere la funzione di capi della comunità di Borgo San Lorenzo.

⁴⁶⁰ Dameron, *Episcopal power*, cit., pp. 100, 115, 123-124, 126-128, 140.

È particolarmente interessante a questo proposito il caso – segnalato da Faini – delle famiglie cui appartengono due personaggi, cioè Zoccolo di Zoccolo e Lotterio di Amoretto, i quali nel 1260 ricevono dalla città l'incarico di difendere il Mugello, sotto l'autorità del vicario inviato da Firenze. Per questo vengono dispensati dall'obbligo di unirsi all'esercito, nel quale sia essi sia Otto, fratello di Lotterio, erano tenuti a servire a cavallo, il che rivela che erano dei milites. Né peraltro erano i soli con questa qualifica a Borgo: il Libro di Montaperti menziona infatti, fra le persone autorizzate a restare nel Mugello per provvedere alla difesa della zona, altre due persone di Borgo San Lorenzo che avevano l'onere del servizio a cavallo. 462 Zoccolo di Zoccolo inoltre possedeva una dimora a Firenze assieme al fratello di Lotterio, cioè Otto di Amoretto. Il padre di Lotterio e Otto era forse uno dei capi dell'opposizione al vescovo nel 1230, e sia Zoccolo di Zoccolo sia i figli di Otto erano proprietari di palatia e di torri a Borgo San Lorenzo negli anni '60 di quel secolo. 463 Inoltre Zoccolo di Zoccolo nel 1295 comandava un gruppo di mercenari posti dal comune di Firenze a guardia di Castiglion Aretino. 464 Credo che almeno in alcuni casi il fatto che il comune di Firenze non sia intervenuto in sostegno del vescovo sia dovuto al fatto che per la città si era creata una situazione di equilibrio, in cui il favore nei confronti di sezioni del gruppo dominante di Borgo San Lorenzo non era troppo inferiore al favore nei confronti del loro signore, cosa che indubbiamente andò a vantaggio sia delle aspirazioni autonomistiche della comunità nel suo complesso, sia delle ambizioni egemoniche delle famiglie del gruppo dominante. Insomma, a Borgo San Lorenzo si svolse fra gli abitanti e il vescovo una vera lotta per il potere – in questo Caggese aveva indubbiamente ragione – in cui però i veri vincitori furono probabilmente non gli uomini del castello considerati in modo indistinto, ma le persone che stavano al vertice della società locale. La vacanza del 1275-1286 lasciò poi al comune di Firenze la più ampia libertà d'azione, e il potere signorile del vescovo a Borgo ne uscì del tutto logorato.

3 – La signoria del vescovo di Firenze a Castelfiorentino

Renzo Nelli ritiene che la signoria territoriale del vescovo di Firenze nella zona di Castelfiorentino si sia sviluppata a partire dalla donazione che una laica di nome

⁴⁶¹ MAGNA, Gli Ubaldini, cit.

⁴⁶² PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 48 e 55-56. Per questi personaggi non è usata nel manoscritto la parola *miles*, ma è chiaro che ad essi spetta questo titolo.

463 Riprendo il caso di questi personaggi da FAINI, *Note*, cit., p. 171.

⁴⁶⁴ ASF, *Provvisioni*, *Registri*, V, c. 100r (1295 mag. 13).

Zabulina aveva fatto nel 1127 al vescovo, e nella quale compaiono beni situati a Timignano, località che Nelli, seguendo il parere di Michele Cioni, identifica senza difficoltà con un un luogo nei pressi di Castelfiorentino. Potrebbe però trattarsi di una località che si trova vicino a Barberino Val d'Elsa, come induce a pensare il fatto che la maggior parte degli altri beni menzionati nel regesto di questo documento siano situati in quell'area. Non è possibile risolvere la questione in modo definitivo. Ma anche lasciando da parte i dubbi circa l'identificazione del luogo, non vi sono comunque elementi sufficienti per affermare che questa donazione abbia portato al vescovo la signoria sul castello, di cui peraltro viene donata forse non la totalità, ma solo una parte: il regesto infatti non fa alcuna menzione di diritti signorili, e il supporli mi pare in questo caso l'esito di una generalizzazione davvero indebita.

Castelfiorentino è infatti probabilmente già da allora sotto l'influenza dei conti Alberti, come si può ricavare dal fatto che compare nel privilegio concesso al conte Alberto IV da Federico I nel 1164. 466 In questo documento è detto chiaramente che l'imperatore concede al conte tutte le proprie prerogative e i poteri giurisdizionali sulle località che vengono menzionate; tuttavia fra queste soltanto per Prato il documento accenna alla presenza di un *districtus*, il che potrebbe significare che soltanto a Prato la signoria degli Alberti aveva allora i caratteri di una vera signoria territoriale. Con questo non voglio dire che nelle altre località essi avessero solo beni fondiari: è anzi probabile che vi esercitassero quei diritti signorili che vent'anni dopo dovranno cedere al comune di Firenze, ma probabilmente si tratta di diritti che, a differenza del caso di Prato, non si combinavano in una vera dominazione territoriale su castelli e distretti. D'altra parte, come ho già avuto modo di dire, è noto che ai privilegi imperiali bisogna accostarsi con cautela, poiché il loro livello di realtà è quello della legittimità giuridica sancita dal

⁴⁶⁵ NELLI, *La sign. vesc. Castelf.*, p. 117. Della donazione di Zabulina si ha soltanto il regesto in *Bull.*, cc. 40v-41r, XIX. Oltre che in LAMI, *S. Eccl. Flor. Mon.*, cit., vol. II, p. 720, questo regesto è pubblicato in CIONI, *Castelf. giura fedeltà*, cit., p. 26 nota 1. Il sospetto che il Timignano in cui si trova una parte dei beni donati da Zabulina sia da identificarsi con un castello situato nei pressi di Barberino è stato avanzato in SILVANO MORI, *Solidarietà e assistenza nella società valdelsana medievale: il caso di Castelfiorentino*, in *L'ospedale di S. Verdiana nella comunità valdelsana*, Atti del convegno (Castelfiorentino, 24 aprile 1993), Firenze, Titivillus, 1993, pp. 19-41: p. 22-23, soprattutto la nota 9 a p. 23.

⁴⁶⁶ Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, parte II: Friderici I diplomata inde ab a. MCLVIII usque ad a. MCLXVII, a cura di HEINRICH APPELT, con la collaborazione di RAINER MARIA HERKENRATH e WALTER KOCH, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1979, n. 457. Sui conti Alberti in Toscana ho già segnalato CECCARELLI LEMUT, I conti Alberti, cit., e EAD., La fondazione di Semifonte, cit.

riconoscimento da parte dell'imperatore, anche in relazione a diritti in concreto non esercitabili, e non quello dell'effettivo contenuto di questi poteri. 467

Nel novembre del 1184 il conte Alberto IV, i suoi figli Guido e Maghinardo e sua moglie Tavernaria si sottomettono al comune di Firenze. L'atto che sancisce questa sottomissione contiene delle disposizioni che riguardano specificamente i domini degli Alberti situati fra l'Arno e l'Elsa. Il conte e i suoi figli infatti si impegnano a consentire al comune di Firenze di riscuotervi un *acatum et datium* annuale, i cui proventi dovranno essere divisi in due parti uguali: metà andrà ai fiorentini e metà ai conti. Questi ultimi si impegnano inoltre a far giurare a tutti i loro *homines* di quell'area ("omnes homines nostros habitantes inter Arnum et Elsam") di rispettare quanto viene stabilito con quest'accordo, e di fare guerra e pace secondo la volontà del comune di Firenze. A partire da questo momento dunque tutta quest'area si trova sotto il controllo politico della città. In quello stesso mese i medesimi Alberto, Guido, Maghinardo e Tavernaria ribadiscono, con un atto di donazione, il diritto dei fiorentini di riscuotere e trattenere la metà del *datium* delle terre fra l'Arno e l'Elsa, ed offrono al comune di Firenze tutti i propri beni e diritti in quella zona come garanzia per il rispetto di tutti i patti che hanno stipulato con il comune.

Quando poi nel 1209 i figli del conte Alberto IV si dividono il patrimonio della famiglia, a Maghinardo perviene l'*albergaria* di Castelfiorentino, che gli viene ceduta dal fratello Rinaldo. Di certo si trattava di tutto quello che agli Alberti era rimasto nella zona, dato che né altri diritti signorili né beni fondiari situati a Castelfiorentino compaiono negli atti con cui la divisione viene effettuata. Castelfiorentino non compare nel privilegio con cui Ottone IV nel 1210 conferma a Maghinardo i beni e i diritti che gli erano pervenuti con la divisione, ma questo è dovuto al modo in cui è strutturato il documento, nel quale infatti vengono indicate soltanto le località sulle quali

1

⁴⁶⁷ Come ho già avuto modo di dire, Maria Luisa Ceccarelli Lemut lo ha affermato sia in relazione ai privilegi imperiali per gli Alberti sia a livello più generale: si vedano CECCARELLI LEMUT, *I conti Alberti*, cit., pp. 198-199, e EAD., *Terre pubbliche*, cit., p. 117.

⁴⁶⁸ SANTINI, *Documenti*, cit., pp. 25-26 (1184 nov.).

⁴⁶⁹ *Ivi*, pp. 27-28 (1184 nov. 29). La cessione di metà del *datium* è ribadita nell'atto con cui Alberto e Maghinardo si alleano con i Fiorentini contro Semifonte (*Ivi*, pp. 48-51 – doc. del 1200 feb. 12 e 23); in questo documento si trova anche l'impegno dei conti a far in modo che tutti gli uomini delle loro terre giurino di rispettare e difendere le persone e i beni dei fiorentini. Un ulteriore conferma della cessione della metà del *datium* è contenuta nell'atto con cui Alberto e i suoi figli Maghinardo e Rinaldo donano al comune di Firenze il poggio di Semifonte (*Ivi*, pp. 53-56 – doc. del 1200 feb. 12 e 23).

⁴⁷⁰ ASF, *Diplomatico*, *Firenze*, *San Giovanni Battista* (detto di Bonifacio), 1208 feb. 23. Un altro esemplare è conservato all'Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico*, *Archivio delle Riformagioni*, 1208 feb. 23, da cui è tratto il regesto che si trova in ALESSANDRO LISINI, *R. Archivio di stato in Siena. Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico*, dall'anno 736 all'anno 1250, parte I, Siena, Tipografia e litografia Lazzeri, 1908, p.138.

l'imperatore riconosce a Maghinardo le prerogative regie e i diritti giurisdizionali a livello territoriale – come si ricava dal fatto che per ciascuno di questi luoghi è menzionata la *curia et districtus* – mentre gli altri diritti, e quindi eventualmente anche quelli su Castelfiorentino, sono da intendersi come compresi nel riferimento agli altri beni e diritti pervenuti a Maghinardo a seguito della divisione.⁴⁷¹

La prima testimonianza che potrebbe riferirsi a dei diritti signorili esercitati nella zona dal vescovo di Firenze risale al 1181, ed è l'atto con cui il vescovo acquista dei *fideles*, termine che in questo caso indica probabilmente dei coloni. Non si può affermare con certezza che questi dipendenti fossero soggetti ad obblighi signorili, ma si può supporlo sulla base del quadro generale del colonato toscano. Altri *coloni* dipendenti dal vescovo sono attestati nel 1211, e di certo si consegnano al vescovo come tali anche quei laici che nel 1213 gli donano tutti i loro beni situati in una località della zona, e gli promettono di dimorare in quel medesimo luogo come *fideles*; infatti in quest'ultimo caso il dubbio che potrebbe sorgere mi pare del tutto dissipato dall'assunzione dell'obbligo di residenza. Altri coloni del vescovo sono poi attestati nel 1220 e nel 1221. Nel frattempo si sviluppano le istituzioni comunitarie di Castelfiorentino: stando infatti a una serie di deposizioni del 1235, la comunità si era già data un'organizzazione istituzionale verso il 1195.

Il regesto di un documento del 1215 rivela che a quella data il vescovo ha una certa autorità sulla comunità, anche se questa autorità appare non solo del tutto informale, ma fortemente dipendente dal consenso della comunità stessa: in quell'anno infatti il vescovo di Firenze, agendo "de consensu hominum de Castro Florentino", ordina che non si costruiscano case alte più di 13 braccia. Da quanto scrive Nelli a proposito di questo documento, pare di capire – ma non lo dice in modo chiaro – che egli lo ritenga il primo indizio del declino del potere vescovile nella zona e supponga che almeno nei decenni precedenti il potere signorile del vescovo fosse più forte. Io

-

⁴⁷¹ LAMI, S. Eccl. Flor. Mon., cit., vol. I, pp. 392-393. Regesto in J. F. BÖHMER, Regesta Imperii, t. V: Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-1272, vol. I: Kaiser und Könige, a cura di JULIUS FICKER, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1881-1882, n. 344. Nel documento (cito dall'edizione del Lami), dopo l'elenco dei distretti, si legge: "hec omnia, et specialiter alia omnia sibi ex predicta concessione et datione a comitissa Tabernaria et fratribus suis data [...]".

⁴⁷² Bull., c. 35r, LV (1181 nov. 4 – vendita al vescovo); c. 35r, LI (1211 giu. 22 – nomina di arbitri "super divisione facienda de hominibus, colonis et possessionibus"); c. 33r, XVI (1213 mag. 22 – donazione e promessa).

⁴⁷³ Bull., c. 33r, XX (1220 nov. 2); c. 34v, XLVI (1221 dic. 29).

invece ritengo che quest'atto sia la testimonianza della prima fase della costruzione della signoria territoriale del vescovo, il quale in questo periodo esercita probabilmente la sua influenza su Castelfiorentino non in forza di diritti di tipo territoriale, ma in virtù del prestigio che gli deriva dal fatto di essere un personaggio importante e un grande proprietario fondiario della zona: nel 1215 egli dà la propria sanzione ad una decisione alla quale la comunità dà un notevole valore e per la quale gli uomini di Castelfiorentino avvertono evidentemente la necessità di un garante in un qualche modo 'esterno'. 475 È proprio in questi anni che il vescovo inizia a cercare di rafforzare il proprio potere locale e a fargli acquisire i connotati di una signoria territoriale, suscitando la reazione della comunità che, essendosi data delle istituzioni autonome oltre vent'anni prima, resiste al vescovo, il quale però ha l'appoggio del comune di Firenze: una riformagione fiorentina del 1217 stabilisce infatti che il podestà di Firenze non debba prendere in considerazione le proteste presentate contro il vescovo "pro facto signorie Castri Florentini". Ma l'atteggiamento della città non è sufficiente a far desistere gli abitanti di Castelfiorentino, che continuano a battersi per l'autonomia del comune e nell'aprile del 1218 vengono scomunicati dal vescovo "quia nitebantur auferre dictum castrum episcopatui florentino". Finalmente una sentenza pronunciata pochi mesi dopo da un giudice del podestà di Firenze rivela quale sia stato il motivo della lite durata per oltre un anno fra il vescovo e la comunità: il regesto infatti dice che il giudice stabilisce "quod episcopatus Florentinus possit mictere rectorem in Castro Florentino", e poco più di due mesi dopo gli uomini di Castelfiorentino accettano la sentenza e giurano di rispettarla. 476 Tutta la vicenda che si conclude con questo giuramento è di certo da mettere in relazione – come nel caso di Borgo San Lorenzo – con gli sviluppi della politica cittadina nei confronti del territorio: l'azione del vescovo per assumere il controllo del vertice istituzionale del castello è infatti chiaramente suggerita dalla definizione del ruolo dei rettori delle comunità locali come responsabili per il controllo del territorio di fronte al comune fiorentino.⁴⁷⁷

Si noti però che non si hanno atti di nomina di rettori o podestà di Castelfiorentino da parte del vescovo. Il primo *potestas* di Castelfiorentino è attestato

⁴⁷⁴ Il documento è pubblicato in MICHELE CIONI, *Origine del patrimonio comunale di Castelfiorentino in quel di Volterra*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», XIV (1906), fasc. 2, pp. 81-100; l'edizione si tova alle pp. 96-100.

⁴⁷⁵ Bull., c. 32v, IX, e si veda NELLI, La sign. vesc. Castelf., cit., p. 125.

⁴⁷⁶ *Bull.*, c. 33r, XXI (1217 apr. 15 – riformagione); c. 33r-v, XXIV (1218 apr. 18 – scomunica); c. 32v, XI (1218 sett. 12 – sentenza); c. 35r-v, LIX (1218 nov. 22 – giuramento).

⁴⁷⁷ Si veda quanto ho detto nella parte su Poggialvento a proposito del giuramento imposto da Firenze ai rettori delle comunità del contado nel 1218.

nel 1226, ma non sappiamo se sia stato nominato dal vescovo o dalla comunità, e se fosse fiorentino o del luogo. 478 Quella registrazione all'interno del Bullettone che menziona l'esistenza nell'archivio vescovile di registri di imbreviature che contengono molti atti di elezione di podestà da parte del vescovo, presumibilmente risalenti ai decenni centrali del secolo XIII, nomina anche Castelfiorentino fra le località nelle quali il vescovo invia un podestà di sua nomina. 479 Ma soltanto per il periodo successivo al 1258 si hanno notizie precise di interventi del vescovo nell'elezione del podestà, limitati comunque alla conferma del personaggio scelto dalla comunità. Peraltro la sconfitta subita dal comune nella causa del 1217-1218 non pare aver ridotto la sua capacità di agire autonomamente in questioni di rilievo riguardanti i rapporti con altri comuni: nel 1219 infatti il comune di Castelfiorentino – rappresentato da tre consoli, indicati solo con il nome e dunque quasi certamente del luogo - stipula un accordo con San Gimignano, e nel documento il vescovo di Firenze non è neppure menzionato. 480 Tutto questo induce a chiedersi quale fosse l'esatto contenuto del potere riconosciuto al vescovo nel 1218. La mancanza di atti di elezione di podestà da parte del vescovo porta infatti a pensare che quest'autorità consistesse fin dall'inizio non nel diritto di nomina ma soltanto in quello di ratifica, e che nel Bullettone siano stati regestati soltanto gli atti di conferma più recenti, per serbare memoria dei diritti del vescovo in un periodo in cui la presa del comune di Firenze sul contado si faceva sempre più stretta. Tuttavia nella prima metà del secolo vi è almeno un'occasione – dopo il 1215 – in cui il vescovo interviene in modo diretto nella vita del castello, al di là delle proprie prerogative istituzionali: nel dicembre del 1223 infatti il vescovo si reca a Castelfiorentino,

"et convocatis et constitutis coram se in claustro plebis ipsius multis hominibus dicti loci, districte precepit eis, nomine iuramenti quod [sic] sibi tenentur, ut non faciant aliquam sotietatem vel divisionem in dicta terra et conventu Castri Florentini". 481

⁴⁷⁸ ASF, *Diplomatico*, *San Gimignano – comune* (d'ora in poi *Dipl.S.Gim.com.*), 1226 dic. 23. Si tratta del *dominus* Migliorello di Catalano.

⁴⁷⁹ Bull., c. 121r, CCII (nella sezione dedicata alle località di Molezzano, Pagliericcio e Montacuto), edita in SANTINI, Documenti, Appendice, cit., p. 321.

⁴⁸⁰ MICHELE CIONI, *Di alcune relazioni tra S. Gimignano e Castelfiorentino nel secolo XIII*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», VII (1899), fasc. 2, pp. 124-138; l'edizione si tova alle pp. 136-137. ⁴⁸¹ *Bull.*, c. 34v, L.

Nel 1231 viene risolta con un arbitrato un'altra lite fra il vescovo e la comunità di Castelfiorentino. 482 La lite aveva per oggetto diverse questioni, alcune delle quali riguardavano i diritti signorili. Il lodo stabilisce che se qualcuno della comunità vorrà ricorrere a un tribunale, dovrà rivolgersi al podestà e ai consules del luogo, i quali agiranno per l'autorità che deriva loro dal vescovo e potranno consultare dei giuristi, se lo riterranno necessario. Altimenti gli abitanti del luogo potranno rivolgersi direttamente al vescovo, ma a nessun altro. Il documento dunque esclude che gli uomini di Castelfiorentino possano rivolgersi ai tribunali fiorentini. La comunità ha il diritto di redigere uno statuto, che però dovrà essere sottoposto al vescovo, il quale avrà il potere di cancellare o modificare quegli articoli che fossero contrari ai diritti del vescovado. Non si tratta comunque del primo statuto del castello: un constitutum di Castelfiorentino è infatti menzionato in un documento del 1226. 483 Inoltre al vescovo viene riconosciuto il diritto di incamerare i beni delle persone morte a Castelfiorentino senza testamento e senza eredi, "salvo iure peregrinorum, viatorum vel viandantium, hospitibus et plebi Castri Florentini". Al vescovo spetta poi la terza parte di certi beni – non si capisce bene quali – e di certe entrate fiscali del comune (diricture), quota che dovrà essergli versata dal camerario del comune ogni sei mesi.

Si direbbe che il vescovo abbia consolidato la sua posizione di signore del castello, e in una certa misura dev'essere effettivamente così. Ma si deve tener presente che la questione della nomina del podestà rimane, per questi anni, del tutto oscura, e che non vi è nel Bullettone alcuna traccia dell'esercizio della giurisdizione da parte del vescovo, per cui è legittimo supporre che anche dal punto di vista istituzionale la presenza di quest'ultimo non fosse troppo 'forte'. Era comunque una presenza che nel giro di meno di vent'anni si era imposta nella vita politica del castello, e la comunità era stata costretta ad accettarla. Bisogna comunque osservare due cose: in primo luogo che in alcune circostanze importanti la comunità continuava ad agire in modo del tutto autonomo dal vescovo, e in secondo luogo che il comune di Firenze era non solo la potenza egemone della zona, ma anche un punto di riferimento politico-istituzionale di rilievo per gli abitanti di Castelfiorentino. Questi fatti si rilevano entrambi, proprio per questi anni, da un documento del 1235, 484 una serie di deposizioni di testimoni in una lite fra i Pannocchieschi e il comune di Castelfiorentino per la proprietà di un bosco,

⁴⁸² Su questo documento e le sue edizioni si veda il primo paragrafo di questo capitolo. ⁴⁸³ *Dipl.S.Gim.com.*, 1226 sett. 21.

⁴⁸⁴ CIONI, *Origine*, cit., p. 96.

dibattuta davanti a dei giudici fiorentini, uno dei quali addirittura si reca a Castelfiorentino per raccogliere le deposizioni. Il documento menziona il *rector sive potestas* e il camerario del castello, senza indicare se la carica del podestà derivi dal vescovo (cioè mancano espressioni del tipo *pro episcopo florentino*). Si noti anche che non è possibile dire se il podestà di Castelfiorentino attestato in questo documento, il cui nome è Spinello di Spada, sia fiorentino. Non sorprende dunque il fatto che il comune di Firenze faccia sentire la propria presenza a Castelfiorentino in più occasioni nel corso del secolo XIII: nel 1260 il castello e il distretto di Castelfiorentino forniscono grano all'esercito fiorentino,⁴⁸⁵ e un altro intervento del comune di Firenze nella zona è attestato nel 1279, quando la città invia due persone a definire i confini fra il comune di Castelfiorentino e quello di San Miniato.⁴⁸⁶ Nel 1292 in una commissione costituita su richiesta dei Priori si discute dell'invio di uomini di Castelfiorentino, come fanti, a presidiare San Miniato.⁴⁸⁷

È soltanto a partire dal 1258 che si hanno notizie più precise circa i ruoli del vescovo e del comune nell'elezione del podestà. Infatti nel gennaio di quell'anno gli uomini di Castelfiorentino e Forese di Bonaccorso degli Adimari, che è stato eletto dalla comunità come podestà del castello, chiedono al vescovo la conferma dell'elezione. Il vescovo la concede e Forese giura di "salvare et manutenere iura domini episcopi et episcopatus predicti, sed in tenorem pactorum episcopatus et comunis Castri Florentini". Poiché non vi è alcun indizio circa la stipulazione di accordi fra il vescovo e la comunità dopo il 1231, è ragionevole supporre che il regesto si riferisca proprio a quelli. È inoltre probabile che, per quanto riguarda Castelfiorentino, anche gli atti di elezione menzionati sommariamente nel *Bullettone* e risalenti quasi certamente ai decenni centrali del secolo fossero in realtà atti di conferma. Si ha notizia di un altro atto analogo del 1295, e di diversi altri dei primi decenni del secolo XIV. Tutti questi podestà sono fiorentini. 488 Per il 1260 è invece attestato un *rector* probabilmente locale. 489 È interessante osservare che nel dicembre del 1293 il Consiglio del capitano del popolo di Firenze discute e approva la proposta di inviare a Castelfiorentino – a

⁴⁸⁵ PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 106-107.

⁴⁸⁶ CIONI, *Origine*, cit., p. 95.

⁴⁸⁷ GHERARDI, *Le consulte*, cit., vol. II, p. 282 (seduta del 27 dicembre 1292).

⁴⁸⁸ *Bull.*, c. 36r [non num.] (datato 1257 gen. 4); c. 37r, LXXVII (1295 dic. 8). Vi è poi il regesto dell'atto con cui nel 1298 il comune chiede al vescovo la conferma del podestà, ma non si ha l'atto di conferma (*Bull.*, c. 38r, XCIV – 1298 nov. 12). Gli atti di conferma successivi di cui si ha notizia risalgono tutti al secondo decennio del secolo XIV: si vedano i regesti *Bull.*, c. 36v, LXVI (1312 dic. 24), LXVII (1313 nov. 12), LXVIII (1313 – forse errore per 1314 – dic. 17), LXIX (1315 nov. 15), LXX (1316 giu. 22), LXXI (1316 dic. 24), LXXII (1317 dic. 14), LXXIII (1319 nov. 6).

⁴⁸⁹ PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 106 e 107. Si tratta di Giunta di Migliorato.

quanto pare su richiesta della comunità – un podestà per l'anno successivo. 490 Non sappiamo se sia stato effettivamente inviato, ma questo non cambia il quadro della situazione: in questo momento è la comunità a decidere se nominare essa stessa il podestà – e in tal caso deve ottenere la conferma del vescovo – o chiedere alla città di inviarne uno.

Sempre nel 1258 si ha anche il primo atto relativo al pagamento al vescovo di un terzo dei proventi delle pene pecuniarie inflitte nel castello dagli ufficiali del comune. Altri pagamenti di questo tipo sono documentati per gli anni 1268, 1288, 1295 e 1298. Per il pagamento effettuato nel 1268 si è conservato un originale della quietanza rilasciata dal vescovo, dalla quale si ricava che i versamenti della quota che gli spettava erano irregolari e incompleti, cioè il comune di Castelfiorentino non li effettuava tutti gli anni, come avrebbe dovuto, e – almeno stando al vescovo – non sempre gli dava l'intera somma cui aveva diritto. 493

Per quanto riguarda poi l'atteggiamento del comune di Firenze, si deve notare che dopo il 1218 non vi è più alcuna traccia di suoi interventi significativi nelle relazioni fra il vescovo e il comune di Castelfiorentino. Comunque, come nel caso di Borgo San Lorenzo, in occasione dell'inchiesta del 1276 la città riconosce le prerogative spettanti di diritto al vescovo, che nel *Bullettone* sono così definite:

"Castrum Florentinum, cum podio et domibus existentibus super dicto podio, cum appenditiis, burgis et suburgis, mercatali et mercato, servitiis, censibus, renovationibus, libellariis et pensionibus debitis et debendis ex domibus et spatiis constitutis super dictis locis, et cum eius territorio, curte, hominibus, personis, fidelibus, vassallis, fluminibus, aquis, ripis, iurisdictionibus, silvis, pratis, pascuis, possessionibus et pertinentiis dicti castri et eius territorii".

⁴⁹⁰ GHERARDI, *Le consulte*, cit., vol. II, p. 452-453 (seduta del 21 dicembre 1293).

⁴⁹⁴ Bull., c. 277v-278r.

⁴⁹¹ Stando ai regesti del *Bullettone* il pagamento relativo al 1258 è avvenuto in due volte, a pochi giorni di distanza l'una dell'altra: si vedano i regesti *Bull.*, c. 36r [non num.] (datato 1257 mar. 7 – pagamento di 15 lire), e c. 32r, III (datato 1257 mar. 12 – pagamento di 25 lire). I due personaggi che effettuano questi pagamenti a nome del comune sono gli stessi in entrambi i regesti. Si vedano poi *Bull.*, c. 33r, XXXIII (1268 dic. 11 – pagamento di 15 lire); c. 35r, LVIII (1288 giu. 26 – pagamento di 120 lire: è il solo regesto in cui si legge che la cifra versata al vescovo corrisponde a un terzo dell'ammontare delle pene pecuniarie); c. 37r, LXXVIII (datato 1295 gen. 20 – pagamento di 10 lire); c. 37r, LXXIX (datato 1297 feb. 26 – pagamento di 10 lire).

⁴⁹² ASF, Diplomatico, Archivio generale dei contratti, 1268 dic. 11.

Il documento, nel quale si legge che i pagamenti sono dovuti annualmente, dice che delle 15 lire versate al vescovo 7 gli erano dovute per l'anno precedente e 8 per l'anno in corso. Inoltre la quietanza riferisce che il vescovo aveva dichiarato "plus sibi deberi pro ipsa tertia parte in dictis annis". Si noti che l'arbitrato del 1231 non fa alcun cenno ad una ripartizione dei proventi di giustizia, ma solo a quella delle *diricture*, vocabolo che rimanda all'ambito fiscale e non a quello giudiziario.

Torniamo adesso per un momento a considerare i legami di dipendenza personale nel quadro della signoria del vescovo sul castello. Nel 1236, 202 persone di Castelfiorentino e del suo distretto prestano giuramento al vescovo riconoscendosi suoi fideles. 495 Indipendentemente dal fatto che il giuramento fosse o meno dovuto per delle terre vescovili tenute in concessione, e al di là del problema del rapporto fra il termine fidelis e la condizione colonaria, è del tutto legittimo dubitare del fatto che i vescovi siano riusciti ad usare la fidelitas - i cui contenuti nel contesto specifico di Castelfiorentino ci sfuggono del tutto – come strumento per imporre un potere effettivo sulle persone, tanto più che nelle ricognizioni degli anni '40 e del 1289 non vi è alcun concessionario che si dichiari fidelis del vescovo, cosicché il giuramento del 1236 pare rimanere un fatto isolato, forse suggerito – come a Borgo San Lorenzo – dal censimento del contado realizzato dal comune di Firenze negli anni 1232-1233. Anche la prima notizia relativa a un'albergaria dovuta al vescovo risale a questi anni: il regesto di un atto del 1241 menziona infatti una non meglio precisata "partem unius albergherie", ⁴⁹⁶ e il fatto che si tratti di una frazione fa pensare che questo tipo di obblighi signorili nei confronti del vescovo fosse in vigore nella zona già da tempo, anche se non è possibile dire da quando.

Capitolo IX

Signoria ecclesiastica e conflitti con i potenti laici a Castiglion Fatalbecco

La vicenda di Castiglion Fatalbecco ha dei caratteri un po' diversi rispetto a quelle dei castelli di cui ho parlato fin qui. Queste differenze sono principalmente due: la maggiore chiarezza con cui emergono alcune fra le prerogative signorili più importanti, cioè quelle giudiziarie, e il lungo contrasto fra i due poteri signorili presenti

nel castello, cioè l'eremo di Camaldoli e la famiglia dei da Montacuto. Si tratta di un ramo dei da Galbino, che erano una famiglia decisamente importante a livello locale nella Valtiberina toscana fin dalla metà del secolo XI, alcuni membri della quale avevano partecipato ad almeno un paio di placiti. Fino all'inizio degli anni '90 del secolo XII la famiglia trae il proprio nome dal castello in cui si era radicata, cioè quello di Galbino, distrutto dagli aretini verso il 1179. Successivamente un ramo della famiglia – peraltro l'unico che la documentazione permetta di seguire – prende il nome dal castello di Montacuto, nel quale aveva trasferito la sua sede principale dopo la distruzione di Galbino. I da Galbino hanno rapporti con l'eremo di Camaldoli fin dall'inizio del secolo XII: la presenza patrimoniale dell'eremo nella valle diventa infatti consistente grazie al lascito testamentario effettuato nel 1104 da uno di loro, cioè Bernardino di Bernardo, spesso indicato nei documenti con il nome di Bernardino di Sidonia (sua madre). Questa famiglia ha inoltre una posizione di un certo rilievo nella vita politica del comune di Arezzo fra la fine del secolo XII e l'inizio degli anni '30 del XIII, quando i rapporti con il comune si guastano.

Per quanto riguarda la proprietà fondiaria dei camaldolesi⁴⁹⁸ in questa zona, la documentazione utile consiste prevalentemente in pergamene sciolte risalenti al secolo

⁴⁹⁵ *Bull.*, c. 261r-262r. Il titolo della sezione più lunga (184 nomi) di quest'elenco è il seguente: "Iuramenta prestita episcopatui Florentino per infrascriptos homines et personas de Castro Florentino". Non dice che i giuranti siano *fideles*, ma il fatto che ciò non venga escluso esplicitamente – come invece avviene in una delle sezioni dei giuramenti prestati dagli uomini di Borgo San Lorenzo nel 1232 – e il fatto che uno dei giuranti, cioè Lanfredo di Riccio (c. 262r), sia menzionato come *fidelis* del vescovo in una delle ricognizioni del 1289 – per la quale si veda CIONI, *Una ricognizione*, cit., in «Miscellanea storica della Valdelsa», XX (1912), fasc. 2, pp. 84-92 (n. 1) – inducono a pensare che anche le persone che compaiono in questa sezione dell'elenco siano dei *fideles* del vescovo.

⁴⁹⁶ *Bull.*, c. 36r, LXIV (datato 1240 gen. 1). Sulle *albergarie* a Castelfiorentino si veda anche più sopra, nel paragrafo dedicato alle proprietà fondiaria del vescovo.

⁴⁹⁷ Su questa famiglia – e per un profilo generale dei suoi rapporti con i camaldolesi – si veda JEAN PIERRE DELUMEAU, *Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIIIe au début du XIIIe siècle*, Collection de l'École française de Rome, 219, 2 voll., Rome, École française de Rome, 1996; dei da Galbino/Montacuto si parla soprattutto nel vol. I alle pp. 276, 343-345, 363 (dove l'autore nega che abbiano antenati comuni con i conti di Montedoglio), 466-468, e nel vol. II alle pp. 954-955, 1069-1070, 1137, 1139, 1191-1192, 1197-1199, 1217-1218, 1235-1239 e 1443 (albero genealogico). Si veda anche FABRIZIO BARBOLANI DI MONTAUTO, *Signorie e comuni rurali nell'alta valle del Tevere nei secoli XI e XII*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, cit., pp. 101-118, con albero genealogico. Sugli inizi della presenza fondiaria di Camaldoli nella valle del Tevere, anche prima del lascito di Bernardino, si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. I, pp. 720-721.

⁴⁹⁸ Sull'eremo di Camaldoli e il suo inserimento patrimoniale nel territorio aretino si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. I, pp. 580-589, 596-598, 635-639, 712-742 e vol. II pp. 1356-1368. Sul patrimonio fondiario e per un panorama generale dei diritti signorili dell'eremo si veda anche PHILIP JONES, *Una grande proprietà monastica nella Toscana tardomedievale: Camaldoli*, in ID., *Economia e società*, cit., pp. 295-315 (già pubblicato col titolo: *A tuscan monastic lordship in the later Middle Ages: Camaldoli*, in «Journal of Ecclesiastical History», V (1954), pp. 168-183): sono dedicate al secolo XIII le pp. 296-302. Non tratta invece della vicenda patrimoniale e dei diritti signorili GIUSEPPE VEDOVATO, *Camaldoli e la sua congregazione dalle origini al 1184. Storia e documentazione*, Italia benedettina, 13, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, Centro storico benedettino italiano, 1994, che ha come suo esclusivo interesse la storia delle istituzioni ecclesiastiche. I temi che affronto qui non vengono studiati neppure in CABY, *De*

XIII – in numero peraltro non elevato – e dunque non costituisce una base affidabile per un profilo generale della storia del patrimonio. Nell'esaminare la presenza dei camaldolesi a Castiglion Fatalbecco mi concentrerò dunque sugli aspetti propriamente signorili, prendendo comunque in considerazione anche quei caratteri e quei momenti della gestione della proprietà fondiaria che i documenti permettono di osservare in modo relativamente più ampio.

1 – L'inizio del dominio signorile (fine del secolo XII – primo decennio del XIII)

Il castello di Castiglion Fatalbecco è menzionato per la prima volta in un documento del 1185. 499 Era stato fondato pochissimo tempo prima, sicuramente dopo il 1181, quando il comune di Arezzo aveva autorizzato la ricostruzione dei castelli di Anghiari e Montorio – l'ultimo dei quali, già dei da Galbino, apparteneva allora per intero ai camaldolesi – entrambi distrutti dagli stessi aretini nel 1179. Mentre Anghiari fu ricostruita sul suo sito originario, in sostituzione del castello di Montorio i camaldolesi ne edificarono un altro a circa un chilometro da quello distrutto, e a questo nuovo insediamento fu dato il nome di Castiglion Fatalbecco. 500 A differenza del castello di Montorio, che rientrava nel distretto di Anghiari, 501 Castiglion Fatalbecco

l'érémitisme rural, cit.; l'autrice ha infatti esaminato gli aspetti ecclesiastici, sociali e culturali della vicenda dei camaldolesi, con una particolare attenzione ai rapporti con il mondo urbano, ma non quelli patrimoniali e signorili, che sono stati invece trattati in due tesi di dottorato recenti. Tutta dedicata a Camaldoli è quella di GIAMPAOLO FRANCESCONI, *Tra Riforma, vescovo e clientes. Camaldoli e le società locali (secoli XI-XIII)*, tesi di dottorato in Storia medievale, ciclo XIII, discussa presso l'Università degli studi di Firenze nel 2005: sono specificamente dedicate alla presenza dell'eremo nella Valtiberina le pp. 194-200 e 227-244, mentre sulla signoria e il controllo dei castelli si vedano le pp. 273-303. Sui rapporti fra l'eremo e i da Galbino/Montacuto in particolare si vedano le pp. 227-234. Vi è poi la tesi di GIAN PAOLO G. SCHARF, *Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1230-1300)*, tesi di dottorato in Storia urbana e rurale, ciclo XIII, discussa presso l'Università degli studi di Perugia nel 2003: su Camaldoli e le sue signorie si vedano le pp. 241-263.

⁴⁹⁹ Reg. Cam., 1234.

⁵⁰⁰ Su Castiglion Fatalbecco si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. II, pp. 1070, 1165, 1250, 1325, e BARBOLANI DI MONTAUTO, *Signorie e comuni rurali*, cit., pp. 113-114. Si veda anche MARIA ELENA CORTESE, *L'incastellamento nel territorio di Arezzo (secoli X-XII)*, in *Castelli. Storia e archeologia del potere*, cit., pp. 67-109: pp. 79, 89 e 90. Per l'atto con cui i consoli di Arezzo autorizzano la ricostruzione di Anghiari e Montorio si veda *Reg.Cam.*, 1217 (1181 dic.) e PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 393 (1181 dic.).

Fer l'ubicazione di Montorio e Castiglion Fatalbecco – entrambi scomparsi – si veda la cartina in CORTESE, *L'incastellamento*, cit., p. 103. L'appartenenza di Montorio al distretto di Anghiari si ricava innanzitutto dal fatto che uomini di Montorio compaiono come giuranti assieme a quelli di Anghiari in due documenti relativi ai rapporti fra i camaldolesi e quest'ultimo castello in merito alle istituzioni comunitarie (*Reg.Cam.*, 1041 e 1095 – anni 1147 e 1153). In un documento di questi stessi anni si fa inoltre riferimento ai *consules et comune de Anglare et de Montorio* come un'entità unica (*Reg.Cam.*, 1094 – anno 1153). Infine, in un atto di Rinaldo di Colonia si legge: "castrum igitur et populum anglarensem cum tota curte et omni eius districtu, et nominatim castrum Montorium" (*Reg.Cam.*, 1151 – anno 1163). Su questo si veda anche GIAN FRANCO DI PIETRO, GIOVANNI FANELLI, *La Valle tiberina toscana*, Censimento dei beni culturali del territorio della provincia di Arezzo, 1, Arezzo, Ente

compare fin dalla sua prima attestazione come capoluogo di una curia, all'interno della quale si trova anche il *castellare* di Montorio; ⁵⁰² in questo caso si può dunque constatare come la nascita del nuovo castello abbia, se non ridotto, quanto meno modificato la configurazione del distretto originario. Non vi è alcun dubbio circa il fatto che in questa situazione il termine curia si riferisca al distretto: il centro dell'amministrazione dei possessi camaldolesi nella zona si trova infatti altrove, cioè a Motina.

Il documento del 1185 a cui ho accennato sopra è l'atto con cui Ranieri da Galbino, sua moglie e i loro figli Alberto, Matteo e Guglielmino (o Guglielmo), pongono fine a una discordia che li vedeva contrapposti a Placido priore di Camaldoli, refutandogli tutti i diritti che hanno "in podio Castellionis vel eius curia", sia quelli derivanti dalla concessione di Iacopo priore di Anghiari, sia tutti gli altri. Inoltre gli autori della refuta promettono di non togliere il castello al priore di Camaldoli, di non acquisire beni o diritti nel castello o nel suo distretto senza l'autorizzazione dello stesso priore, e di non molestare gli abitanti del medesimo castello. Stando dunque a questo documento la famiglia di Ranieri si impegna a ritirarsi completamente da Castiglion Fatalbecco, rimettendosi al priore di Camaldoli per tutto ciò che riguarda la propria presenza in questa zona: nella medesima pergamena si legge infatti che il priore Placido si riserva il diritto di modificare gli obblighi assunti da Ranieri e dai suoi figli. Ma alcuni atti risalenti al primo decennio del secolo XIII mostrano che quest'assetto, se mai si è effettivamente realizzato, non si è mantenuto a lungo.

Per quanto riguarda poi i poteri che l'eremo esercitava – o quanto meno rivendicava – sugli abitanti del castello negli ultimi due decenni del secolo XII, non sappiamo quasi nulla: non vi sono infatti menzioni di ufficiali signorili o di diritti signorili detenuti dall'eremo di Camaldoli a Castiglion Fatalbecco prima del 1206. 503 L'unica testimonianza esplicita a questo proposito riguarda degli obblighi di tipo personale, ed è fornita dall'atto con cui nel 1197⁵⁰⁴ un individuo subentra al suocero come concessionario dei beni fondiari che quest'ultimo teneva dall'eremo in feudum; nel far ciò il nuovo titolare assume la condizione di homo del priore di Camaldoli (lo era anche il suocero), promette allo stesso priore di prestargli i medesimi servitia prestati dal suo predecessore e di abitare nel castello, dal quale ha il permesso di assentarsi per due mesi complessivi all'anno, distribuiti in due momenti, cioè la raccolta delle

provinciale per il turismo di Arezzo, 1973, p. 6. Gli autori rilevano che Emanuele Repetti ha erroneamente identificato Castiglion Fatalbecco con Montedoglio (Ivi, p. 237).

⁵⁰² Reg.Cam., 1340 (1196 nov.). ⁵⁰³ Ivi, 1435.

⁵⁰⁴ Ivi, 1346.

castagne e la falciatura. L'importanza attribuita in questo documento all'obbligo di residenza dimostra che esso era un elemento qualificante della dipendenza di questo concessionario, almeno al livello della definizione formale, e fa pensare che il vocabolario feudale venga utilizzato qui per definire un legame di tipo colonario. Ciò indica che probabilmente in questa zona si era già realizzato quell'accostamento – in questo caso quasi una fusione – delle figure guridiche del *vassallus* e del *colonus* che si trova attestato in modo del tutto esplicito in alcuni documenti dei decenni successivi relativi ad altre zone del contado aretino. Non vi sono però elementi sufficienti per fare delle ipotesi sull'importanza che queste relazioni avevano nel quadro complessivo dei rapporti fra l'eremo e la popolazione del castello in questo periodo.

Si deve considerare che neppure per il castello di Montorio sono attestati diritti signorili dei camaldolesi, e se è vero che è plausibile supporre che l'esistenza di un castello si accompagni a degli obblighi di guardia, è altrettanto vero che – come si vedrà anche più avanti – i camaldolesi a quanto pare rifuggono dall'uso della forza militare organizzata per difendersi dai loro potenti vicini laici, e dunque è possibile che questi obblighi di guardia, se pure vi erano, non fossero richiesti in modo puntuale. Si deve inoltre tener presente che quando, con un privilegio emesso nel 1154, l'imperatore Federico I prende sotto la propria protezione l'eremo di Camaldoli e i suoi beni, non gli concede alcuna prerogativa pubblica, se non il diritto esclusivo di riscuotere il fodro a Montorio, ma – a quanto pare di capire – soltanto per consegnarne i proventi allo stesso imperatore. 506 Del resto neanche per Anghiari sono documentati diritti signorili precisi spettanti dell'eremo prima del 1187.⁵⁰⁷ Tuttavia intorno alla metà del secolo XII in almeno due occasioni (nel 1147 e nel 1153) gli abitanti di Anghiari e di Montorio giurano di obbedire al priore di Camaldoli, e il documento emesso nella prima di queste occasioni pone fine a una lite fra l'eremo e gli abitanti dei due castelli in merito alle istituzioni comunali. ⁵⁰⁸ Inoltre a pochi chilometri da Anghiari, nella valle del Sovara,

5

⁵⁰⁵ Si veda ad esempio *Ivi.*, 1346 (1246 lug. 9), in cui la condizione di alcuni coltivatori di un piccolo insediamento del Casentino è definita in questi termini: "iure homagii vel vassallatici seu colonatus". Ovviamente la terminologia feudale continua ad essere applicata anche a rapporti di natura diversa, cioè quelli di alleanza politica, nei quali i *vassalli* sono di condizione sociale elevata, come si vedrà proprio nel caso dei da Montacuto. Sulla definizione dei concessionari in termini feudali si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. II, p. 941; per il problema più generale delle condizioni personali dei concessionari nel territorio aretino nei secoli XII e XIII si veda *Ivi*, cit., vol. II, pp. 933-943.

⁵⁰⁶ Reg.Cam., 1112 (anno 1154).

⁵⁰⁷ *Ivi.*, 1253 (anno 1187) e 1273 (anno 1190). Su Anghiari si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. II, pp. 929-933, 1234-1240, 1245-1251, 1256-1267, 1281-1282 (confini del distretto), e Mosè Modigliani, *Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», s. IV, t.V (1880), pp. 3-30, e ID., *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», s. IV, t.VI (1880) pp. 225-261.

⁵⁰⁸ Reg.Cam., 1041 (anno 1147) e 1095 (anno 1153).

già nel 1177 l'eremo riscuote *placita* e *banna* dagli abitanti del castello di Pianettole, vi esercita il *districtus*, termine che nel contesto di questo documento va inteso come 'capacità di costringere', e pone a guardia della torre del castello un proprio agente, definito *turrisianus*.⁵⁰⁹ Un documento dell'anno successivo testimonia che l'eremo ha diritti analoghi sul castello di Vaglialle, poco a nord di Pianettole, e proprio con quest'atto esso cede a dei potenti laici di quello stesso castello il diritto di riscuotere una porzione dei proventi di quei diritti, e forse anche il potere di esercitare il *districtus*, prerogative che nel loro insieme vengono indicate con il termine *vicecomitatus*;⁵¹⁰ la stessa parola si ritrova, in una situazione del tutto analoga, in due documenti del decennio successivo, relativi ad Anghiari.⁵¹¹

Nei castelli della Valtiberina soggetti all'eremo di Camaldoli i diritti signorili emergono nella documentazione quasi sempre in occasione degli accordi fra i camaldolesi e i nobili del luogo; non vi sono infatti, ad eccezione del caso di Anghiari, tracce documentarie di quei contrasti fra signori e comunità che in altre aree producono il medesimo risultato per quanto riguarda le testimonianze scritte. Prendendo come punto di riferimento il privilegio del 1154, ritengo ragionevole supporre che verso la metà del secolo l'autorità dei camaldolesi in questa zona avesse il carattere di una egemonia locale decisamente informale - peraltro certamente non assoluta, data la presenza dei da Galbino e di altre famiglie di pari livello – e che i giuramenti a cui ho accennato siano stati un primo tentativo di definire in modo formalizzato un obbligo di obbedienza, seppur generico. Ritengo inoltre che nel terzo quarto del secolo i camaldolesi abbiano imposto in tutti i loro castelli della zona dei diritti signorili a livello territoriale, consistenti quasi esclusivamente in prerogative giudiziarie, e che queste prerogative siano poi emerse nella documentazione fra gli anni '70 e il primo decennio del secolo XIII, cioè quando l'eremo le ha condivise con i potenti laici con i quali era costretto a venire a patti, e che talvolta usurpavano beni e diritti dei camaldolesi, come pare essere accaduto all'inizio degli anni '70.512 Per quanto riguarda specificamente Castiglion Fatalbecco, che fu peraltro fondato dagli stessi camaldolesi, mi pare dunque ragionevole supporre che essi vi abbiano imposto fin dalle origini quei poteri signorili

⁵⁰⁹ Ivi, 1201.

⁵¹⁰ *Ivi*, 1206.

⁵¹¹ *Ivi*, 1253 (anno 1187) e 1273 (anno 1190).

⁵¹² *Ivi*, 1190 (1174 mag. 6), e PASQUI, *Documenti*, cit., vol. I (pubbl. nel 1899), n. 380: Cristiano di Magonza, legato imperiale in Italia, nel ribadire che l'eremo di Camaldoli, i suoi dipendenti e i suoi beni, sono sotto la protezione dell'imperatore, "precepit ne Rainerius marchio deinceps homines de Anglari vel de Monteaureo in suum usum violenter audeat revocare vel aliquam exactionem aut tributum attemptet ab eisdem extorquere". *Monsaureus* è un'altra forma del toponimo Montorio.

che avevano negli altri loro castelli della Valtiberina; è comunque ovvio che, almeno negli anni immediatamente precedenti al 1185, i da Montacuto dovevano costituire un grave ostacolo all'esercizio dei diritti di qualunque natura che i camaldolesi avevano nella zona.

Infine, un altro punto oscuro è costituito dall'organizzazione comunitaria di Castiglion Fatalbecco in questo primo periodo della sua esistenza. Anche in questo caso le testimonianze mancano, ma se si considera che le istituzioni comunali di Anghiari e Montorio esistevano già intorno alla metà del secolo XII, ⁵¹³ e che la popolazione del nuovo castello probabilmente proveniva – almeno in parte – da Montorio, ⁵¹⁴ mi pare si possa ragionevolmente supporre che la comunità appena costituitasi si sia data fin dall'inizio delle istituzioni comunali; questo peraltro deve essere avvenuto senza contrasti con l'eremo, dato che nella documentazione non si trovano tracce di conflitti di questo tipo. ⁵¹⁵

Come ho accennato sopra, l'atto del 1185 non risolve il contrasto fra la famiglia di Ranieri e l'eremo a motivo del castello. Il conflitto infatti riprende e i da Montacuto si impadroniscono di Castiglion Fatalbecco. I da Montacuto in questo periodo mirano chiaramente alla costruzione di una propria signoria territoriale, del tutto autonoma dai camaldolesi; lo si capisce chiaramente dai privilegi che essi ottengono da Enrico VI, il quale nel maggio del 1193 concede loro l'autorità sugli arimanni, il fodro e tutte le altre prerogative regie all'interno del loro *districtus*, e nell'ottobre del 1196 li autorizza a tenere un mercato settimanale proprio a Castiglion Fatalbecco, con il diritto di riscuotere le tasse sia sul transito delle merci sia, ovviamente, sul mercato stesso.⁵¹⁶ I

⁵¹³ Reg.Cam., 1041 (anno 1147), 1094, 1095 (anno 1153). Si veda anche BARBOLANI DI MONTAUTO, Signorie e comuni rurali, cit., pp. 112-113.

Signorie e comuni rurali, cit., pp. 112-113.

514 In questo senso vi sono almeno un paio di indizi, anche se tenui. Uno dei testimoni dell'atto del 1185, che è rogato proprio a Castiglion Fatalbecco, si chiama Artinus. Un personaggio con questo stesso nome, che è decisamente poco comune, compare nell'elenco degli uomini di Montorio che giurano obbedienza al priore di Camaldoli nel 1153, ed è del tutto plausibile che si tratti della stessa persona. Un altro dei testimoni del 1185 è Guido di Stefano (più avanti avrò occasione di menzionarlo di nuovo), il quale potrebbe essere figlio di quello Stefano, abitante anch'egli a Montorio, che giura obbedienza al priore nel 1147 e nel 1153.

⁵¹⁵ I primi documenti conservati fra le pergamene di Camaldoli che riguardino il comune di Castiglion Fatalbecco sono del 1266 (*Dipl.Cam.SS.*, 1266 mag. 24 e 1266 giu. 2). Ve n'è un altro del 1286 (AC.*Dipl.Cam.*, 409).

PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 419. L'imperatore concede ai da Montacuto "arimannos et allodiarios et lambardos qui sunt in districtu eorum, et fodrum et omnem rationem, que ad nos pertinent, de terris et possessionibus eorum, sive de hominibus qui sunt in eorum districtu". Il documento è del 23 maggio 1193, e non del 1196 come si legge nell'edizione del Pasqui. L'errore è rilevato in *Regesta Imperii*, IV, III (nuova ediz.), cit., n. 298. Per la concessione del diritto di mercato si veda PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 421 (1196 ott. 15). La menzione delle tasse sul transito delle merci (*pedagium*) e sul mercato (*curatura*) si trova in verità soltanto nel privilegio rilasciato ai da Montacuto da Ottone IV,

camaldolesi appaiono del tutto incapaci di contrastarli efficamente sul campo: si rivolgono infatti al papa, che nel settembre del 1199 rimette la questione al giudizio del vescovo di Fiesole, il quale nel novembre di quello stesso anno scomunica i tre figli di Ranieri.⁵¹⁷ In un primo tempo la scomunica non pare avere alcun effetto; una bolla papale del 1203⁵¹⁸ attesta infatti che essi continuano ad occupare il castello e che rifiutano di restituirlo. Le cose cambiano soltanto nel gennaio del 1206, quando Alberto e Matteo, figli di Ranieri, assieme ad Alberto, figlio del loro fratello Guglielmo, refutano al priore di Camaldoli tutti i diritti che hanno sul castello e sul distretto "iure vel non iure". 519 Subito dopo, con un atto riportato nella medesima pergamena, il priore concede in feudum ai tre laici e ai loro discendenti maschi la metà della casa che essi avevano costruito nel castello – con il divieto di accrescerne l'altezza senza il permesso dello stesso priore – e la metà dei placita, delle folie, dei banda e delle locationes⁵²⁰ riscossi nel castello e nel distretto, concessioni per le quali i due figli di Ranieri prestano il giuramento di fedeltà al priore. Questi proventi dovranno essere versati a loro dal balius di Camaldoli, cioè dall'ufficiale (monaco, converso o laico) che l'eremo invierà nel castello, e il documento stabilisce chiaramente che i da Montacuto non possono dare ordini a quest'ufficiale neanche in merito al versamento della parte di proventi che spetta loro. Vi sono poi altre condizioni, cioè le seguenti:

entrambe le parti si impegnano a non vendere né alienare il castello senza aver prima chiesto all'altra se sia interessata all'acquisto e, nel caso lo sia, a venderglielo. Nel caso che l'altra parte non sia interessata, la vendita potrà essere effettuata liberamente. Se poi i da Montacuto vorranno fare delle donazioni pro anima, queste dovranno essere effettuate soltanto ai camaldolesi:

ma credo che questa concessione possa considerarsi implicita già nel secondo diploma di Enrico VI. Per il privilegio di Ottone IV si veda Ivi, n. 457 (1210 ag.). Sui privilegi imperiali per i da Montacuto nel contesto dei rapporti fra l'impero e i nobili del territorio aretino si veda DELUMEAU, Arezzo, cit., vol. II, pp. 1069-1070.

Reg. Cam., 1361 e 1362. Su questo episodio, considerato nel quadro dell'azione papale nella zona, si veda DELUMEAU, Arezzo, cit., vol. II, pp. 1164-1166.

⁵¹⁸ Reg.Cam., 1408.

⁵¹⁹ *Ivi*, 1435. Il figlio di Guglielmo è minorenne, e agisce tramite il proprio tutore.

⁵²⁰ Le *locationes* di cui si parla sono le entrature pagate per le terre dell'eremo situate nel castello e nel suo distretto: per l'analogo diritto in relazione ad Anghiari si veda DELUMEAU, Arezzo, cit., vol. II, p. 947, che lo spiega appunto in questo modo. Il significato della parola emerge con chiarezza nell'atto con cui, nel 1253, il priore di Camaldoli concede a Quintavalle di Ildebrandino da Vaglialle il vicecomitatus sul castello di Vaglialle e la "tertiam partem intrature que datur de locatione poderium eius", cioè per le terre dell'eremo (Dipl. Cam. SS., 1253 gen. 16).

- i da Montacuto non possono acquisire in alcuna forma beni o diritti nel castello dagli homines di Camaldoli senza il consenso del priore;
- se un homo del priore commette una offensa ai danni di un homo dei da Montacuto,
 la sua punizione spetta al priore o al suo balius, "et proceres debent facere similiter
 de eorum hominibus".

In quello stesso mese l'accordo viene ratificato⁵²¹ alla presenza dei monaci, degli eremiti e dei conversi di Camaldoli, e in quell'occasione il priore assolve i da Montacuto dalla scomunica e rinuncia a pretendere la restituzione dei proventi che essi hanno riscosso, senza averne diritto, a Castiglion Fatalbecco e nel suo distretto.

Si noti che la refuta comprende anche la casa che i nobili hanno costruito nel castello, la quale evidentemente apparteneva ai camaldolesi: del resto il documento non dice che essa fosse dei da Montacuto, ma solo che sono stati loro a costruirla. Il documento testimonia la presenza di *homines* dei da Montacuto nel territorio che è oggetto dell'accordo, e si deve osservare che quei nobili mantengono il diritto di stabilire le punizioni per i loro *homines*, ma non quello di riscuotere le pene pecuniarie da loro stessi eventualmente inflitte: tutti i proventi di giustizia devono essere cumulati in un unico totale che deve poi essere diviso in due parti.

Dunque nell'assetto politico-istituzionale definito da questo documento i camaldolesi, ai quali a quanto pare appartengono tutti i diritti signorili sul castello, riescono a imporre la loro egemonia locale e a definire certe loro prerogative, ma si trovano a contatto con un vicino potente che non può essere cacciato e con il quale è opportuno dividere certi proventi spettanti all'eremo. Questo vuol dire che la posizione dei da Montacuto nel castello si è decisamente rafforzata rispetto al 1185, quando i camaldolesi non avevano ritenuto necessario fare simili concessioni. I religiosi puntano sul mantenimento nelle proprie mani dei diritti signorili: ad essere infeudati sono infatti non queste prerogative ma una parte dei proventi che se ne ricavano. Non vi sono però elementi che consentano di valutare il rilievo dei diritti di cui parla l'accordo del 1206. Infatti non soltanto non vi è modo di effettuare una stima del valore economico dei proventi signorili o dei canoni di locazione, ma si deve anche considerare che, dal punto di vista dell'influenza sulla società locale. l'elemento determinante è certamente il

⁵²¹ Reg.Cam., 1436.

rapporto fra il numero degli *homines* delle due parti. Ritengo ragionevole supporre che gli *homines* dei da Montacuto fossero una parte consistente della popolazione del castello e del distretto, dato che una presenza percentualmente significativa di dipendenti con obbligo di residenza rende più agevole spiegare il fatto che i da Montacuto siano riusciti a restare padroni del castello per anni, escludendone totalmente i camaldolesi.

2 – Il periodo delle usurpazioni (prima metà del secolo XIII)

Per gran parte della prima metà del secolo XIII Castiglion Fatalbecco è motivo di lite fra i da Montacuto e l'eremo di Camaldoli, e pare che soltanto negli anni '60 le due parti raggiungano un accordo durevole. Ma fino al secondo decennio del secolo l'assetto del castello sembra rimanere quello stabilito nel 1206: lo suggeriscono alcuni documenti che testimoniano la presenza di quattro ufficiali dell'eremo, tre dei quali vi esercitano le prerogative giudiziarie sempre in prima persona, mentre un altro talvolta non lo fa direttamente ma appare comunque responsabile del loro esercizio. Un atto del 1210⁵²² riferisce che un *balidor* (forma alternativa di *balius*) di nome Orlandino ha assegnato a un uomo di nome Rigetto la tenuta di due pezzi di terra che a quanto pare erano in possesso di altri due individui. Non riuscendo evidentemente ad entrare in possesso di quei beni, Rigetto si è rivolto a un personaggio di nome Vivolo, che è definito constitutus a priore Guidone camaldulensi ad iustitias faciendas in castello Castellionis et in curia eiusdem castelli et in plebe Miciani, il quale ha citato i due individui che però non si sono presentati, per cui seguendo il consilium del giudice Mariano, Vivolo ha confermato a Rigetto la tenuta di quei beni. In quello stesso anno i da Montacuto ottengono da Ottone IV un privilegio che conferma loro i diritti concessi da Enrico VI, ma con una modifica che potrebbe essere significativa: il diritto di tenere un mercato settimanale non riguarda più specificamente Castiglion Fatalbecco, ma un luogo a loro scelta sulle loro terre. 523 Questo fa pensare che in quel momento essi avessero temporaneamente abbandonato l'idea di sottrarre il castello ai camaldolesi. Poi, nel novembre del 1213,524 il giudice Mariano, assessor del dominus Guido di Stefano, che è il vicecomes Camaldulensis in Castillione et eius curte, giudica una causa fra Morando sindicus di Camaldoli da una parte e i fratelli Ildebrandino e Ghiliotto

⁵²² Ivi, 1478.

⁵²³ PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 457 (1210 ag.). Il documento dice: "ubicumque volunt in terris eorum".

dall'altra, circa la metà di un pezzo di terra che Mariano stabilisce debba essere restituita all'eremo. In quello stesso mese⁵²⁵ e nel gennaio del 1214⁵²⁶ il medesimo vicecomes assegna all'eremo – sempre rappresentato dal sindicus Morando – la tenuta di altri due terreni. In questi anni dunque l'eremo è effettivamente presente a Castiglion Fatalbecco come potere signorile efficace.

A questo punto è opportuna – per evitare equivoci – una breve considerazione generale circa gli ufficiali signorili, gli amministratori e gli agenti dell'eremo in Valtiberina. Come abbiamo visto, l'ufficiale signorile posto dai camaldolesi a Castiglion Fatalbecco dovrebbe portare il titolo di balius, ma soltanto un personaggio è attestato come tale al servizio dell'eremo. In ogni caso il fatto che, come vedremo, nei decenni successivi altri personaggi, che peraltro non avevano ottenuto la carica dall'eremo, compaiano nel castello con questo titolo, e il fatto che l'esistenza del balius sia prevista dallo statuto del castello (1243 circa), paiono attestare una certa stabilità dell'istituzione, che dunque è documentata fino alla metà circa del secolo. Il lungo titolo portato da Vivolo chiarisce che le sue funzioni sono le stesse del balius, per cui il fatto che non venga indicato con questo termine mi pare da attribuire esclusivamente ad una scelta del notaio. Non è possibile dire con certezza quando sia stata istituita la figura del balius, cioè se, come i diritti signorili sul castello, esista fin dalla fondazione di quest'ultimo o se invece sia stata introdotta successivamente. Tuttavia si possono fare delle ipotesi partendo dal contesto. Nel 1187 Enrico VI concede al priore dell'eremo di Camaldoli la facoltà di "prefitiendi et removendi in castris et villis suis, sicut actenus consueverunt, castaldiones et vicecomites, prout de ipsorum processerit voluntate". 527 Il fatto che si tratti di un privilegio imperiale porta a concludere che, anche se il documento non precisa quali siano le competenze di questi agenti dell'eremo, esse comprendano delle prerogative di natura pubblica. Dunque nel momento in cui il privilegio viene emesso l'eremo già da tempo esercitava dei diritti signorili attraverso i propri rappresentanti. Ora, gli agenti menzionati nel documento sono i castaldi e i vicecomites, cioè quelle figure ampiamente attestate per il secolo XIII come amministratori del patrimonio fondiario, ma che – a parte il caso del tutto particolare di

⁵²⁴ Reg.Cam., 1535. ⁵²⁵ Ivi, 1536.

⁵²⁷ Ivi, 1251 (1187 mag. 5). Regesto in Regesta Imperii, IV, III (nuova ediz.), cit., n. 48.

Guido di Stefano – non compaiono mai nell'esercizio delle prerogative signorili. 528 Tuttavia non credo che sia troppo azzardato supporre che, almeno in quel periodo, anche questa funzione potesse rientrare fra gli incarichi di questi agenti dell'eremo. Le figure più specializzate, cioè gli ufficiali signorili che non si occupano della gestione del patrimonio fondiario, sono il risultato di evoluzioni successive e tutte duecentesche: si consideri ad esempio la situazione del Casentino, dove l'eremo nomina dei potestates nei castelli sotto il suo controllo. 529 Nel caso della Valtiberina, si osserva che Castiglion Fatalbecco è il solo castello camaldolese in cui l'eremo ponga un ufficiale specificamente preposto all'esercizio dei diritti signorili, mentre la gestione delle terre di tutta l'area, anche oltre i confini del distretto, spetta al castaldus di Motina. Si noti che Castiglion Fatalbecco è anche il castello per il quale è documentato il conflitto più intenso fra l'eremo e una potente famiglia della zona, e io non credo che si tratti di una coincidenza. Ritengo infatti che per tutta la prima metà del secolo XIII l'eremo abbia cercato di mantenere su questo castello un controllo più stretto che negli altri, e di concedere ai da Montacuto il meno possibile. Credo dunque che l'esigenza di un ufficiale residente e incaricato specificamente dell'esercizio dei diritti signorili spettanti all'eremo sia sorta al momento in cui i camaldolesi si sono trovati nella necessità di riconoscere ai da Montacuto dei diritti consistenti all'interno del castello, cioè nel 1206. Per quanto riguarda invece gli altri castelli della Valtiberina soggetti alla signoria dell'eremo, ritengo plausibile che i diritti signorili spettanti ai camaldolesi – peraltro sempre condivisi in misura rilevante con i potenti laici dei vari castelli – fossero esercitati proprio da quei castaldi e da quei vicecomites che la documentazione ci mostra solo nelle loro funzioni di amministratori fondiari.

All'interno di questo quadro, il caso di Guido di Stefano – l'unico *vicecomes* dei camaldolesi che esercita poteri giudiziari nel castello e che compare soltanto in questo ruolo – è assolutamente singolare. Come dirò più avanti, Guido è un personaggio di rilievo a livello locale, per cui il fatto che egli abbia esercitato la carica di *vicecomes* è con ogni probabilità indizio di un tentativo, effettuato dall'eremo, di stabilire un'alleanza con un personaggio autorevole del castello (Guido è un *dominus*) e rinforzare così le basi locali del proprio potere, nel timore, del tutto giustificato, di altre usurpazioni da parte dei da Montacuto. È anche possibile che il titolo di *vicecomes* non sia semplicemente una scelta del notaio, e che l'eremo abbia voluto riconoscere il

-

⁵²⁸ Sugli amministratori dei patrimoni ecclesiastici, compreso quello dell'eremo, si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. II, pp. 944-950.

livello sociale di Guido conferendogli un titolo che si richiamava alla tradizione pubblica; di certo Guido non poteva essere confuso, data la differenza del contesto, con quegli amministratori che pure portavano un titolo identico. Ma l'eremo non ha avuto successo, non è cioè riuscito a stabilire relazioni che nel loro complesso potessero controbilanciare la forza dei da Montacuto.

Nel quindicennio successivo l'autorità dell'eremo nel castello, se anche non viene meno del tutto, è comunque limitata dall'azione dei da Montacuto, i quali nel periodo compreso fra il 1214 e il 1230 vi esercitano dei poteri signorili, ledendo gravemente i diritti dei camaldolesi. Forse non è un caso che nel privilegio con cui nel 1220 Federico II conferma ai da Montacuto le prerogative già concesse alla famiglia dagli imperatori precedenti, compaia di nuovo l'indicazione di Castiglion Fatalbecco come luogo in cui essi sono autorizzati a tenere il mercato settimanale. L'attività dei da Montacuto nel castello emerge da un documento del 1230⁵³¹ con cui il giudice Iacopo, in qualità di *iudex comunis Aretii*, emette una sentenza contro i da Montacuto. Il giudice aveva ricevuto una querela presentata dall'eremo di Camaldoli contro diversi membri di quella famiglia, ⁵³² dai quali l'eremo pretendeva quanto segue:

- che cessassero di imporre esazioni agli abitanti di Castiglion Fatalbecco "compellendo eos ad dandum datium seu collectam, aiaticum et quedam alia banna", cosa che essi facevano senza averne diritto, dato che il castello apparteneva all'eremo;
- che consegnassero all'eremo tutto il denaro (oltre 240 soldi) che avevano preteso da quegli uomini "occasione datii vel collecte sive pro bannis vel alias[sic] quocumque modo", e tutti i cereali (100 staia) prelevati "occasione aiatici vel alias [sic] quocumque modo".

Reg.Cam., 1903. Il fatto che la decisione del giudice sia sfavorevole ai da Montacuto indica che i rapporti fra questa famiglia e il comune di Arezzo si stanno deteriorando. Non pare che i da Montacuto abbiano avuto alcun ruolo nella vita politica cittadina a partire dagli anni '30: su questo si veda SCHARF, Potere e società, cit., pp. 90-104.

52

⁵²⁹ Questi podestà erano spesso dei cittadini aretini eminenti: si veda SCHARF, *Potere e società*, cit., pp. 253 e 255.

⁵³⁰ PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 493 (1220 dic. 3).

⁵³² Cioè Alberto di Guglielmino, Matteo di Matteo e i suoi figli Isacchino e Rigone, e infine Maffuccio e Tebaldo, figli di Alberto di Ranieri.

Il giudice Iacopo fa citare i querelati, ma quelli non si presentano. Egli allora non soltanto stabilisce che essi non debbano più molestare in alcun modo gli uomini di Castiglion Fatalbecco e l'eremo, ma anche che quest'ultimo sia immesso nel possesso di una certa quantità di beni dei querelati. Dunque l'usurpazione dei da Montacuto pare si sia limitata all'imposizione del *datium* e dell'*aiaticum*, dei quali in verità l'accordo del 1206 non parla: è dunque possibile che i da Montacuto abbiano non tanto cercato di riprendere il controllo del castello, quanto piuttosto di imporre delle esazioni con l'esclusivo scopo di ricavarne un vantaggio economico immediato e consistente. Poiché, come ho detto, l'accordo del 1206 non parla del *datium* e dell'*aiaticum*, non è possibile dire se l'eremo lo riservasse a sé o se nel castello non fosse imposto affatto, almeno fino a quella data.

Due documenti successivi a questa sentenza, risalenti anch'essi all'inizio degli anni '30,⁵³³ rivelano che nel castello vi furono in questo periodo alcuni episodi di violenza che coinvolsero i camaldolesi. Non è possibile affermare che questi fatti siano da mettere in relazione con l'attività dei da Montacuto nel castello; è comunque interessante notare che uno di essi prova che in quelle circostanze i camaldolesi non sono rimasti totalmente passivi. Si tratta dell'unica testimonianza di azioni violente compiute da parte loro a Castiglion Fatalbecco, e questa eccezionalità, assieme al fatto che entrambi gli atti menzionano solo il *castaldus* camaldolese locale e mai il priore, fa pensare che tali azioni abbiano avuto luogo non a seguito di direttive provenienti dall'eremo, ma per iniziativa dello stesso *castaldus*.

Fra gli anni '30 e l'inizio degli anni '40 i da Montacuto compiono nuove usurpazioni a Castiglion Fatalbecco, per cui in un momento non meglio precisabile che si colloca fra il 1238 e il 1240⁵³⁴ l'eremo presenta una petizione contro di loro a Uberto, giudice imperiale dei *comitatus* di Arezzo e di Città di Castello, chiedendo che ai camaldolesi sia consentito di raccogliere il *foderum* e l'*aiaticum*, e di esercitare tutti i poteri "que ad plenam iurisdictionem expectant" nel castello di Castiglion Fatalbecco senza contrasto da parte di Rigone di Matteo da Montacuto, nonché la restituzione del *foderum* e dell'*aiaticum* ingiustamente percepiti da Rigone nel castello, cioè 100 soldi e 100 staia fra grano e spelta. L'eremo chiede inoltre che vengano rispettati i patti stipulati con i da Montacuto nel 1206. Non si sa quale sia stato l'esito della petizione,

-

⁵³³ Reg.Cam., 1969 (anno 1231) e 2006 (anno 1233).

ma l'assenza di un seguito nella documentazione camaldolese fa pensare che, almeno in quel momento, l'eremo non abbia avuto soddisfazione. E infatti nel 1240 osserviamo in azione nel distretto un personaggio di nome *Hondeus* (cioè Omodeo), che porta il titolo di *balitor Isakini* e che come tale assegna a Rigolo, *castaldus* di Camaldoli a Motina, la tenuta di un insieme di terre. E ragionevole supporre che l'Isacchino a cui si riferisce il documento sia Isacchino di Matteo da Montacuto, e che dunque Omodeo sia il suo ufficiale a Castiglion Fatalbecco. È invece più difficile dire chi abbia posto nel castello quel *bailitor* Matteo da Albiano che nel 1242⁵³⁶ troviamo attestato nel momento in cui interroga due persone nell'ambito di una causa fra il medesimo Rigolo (sempre a nome dell'eremo) da una parte e Migliore da Castellonchio dall'altra, circa alcuni *servitia* (un canone in denaro e delle opere) pretesi dall'eremo. Si noti che sia il *bailitor* Matteo da Albiano sia, trent'anni prima, il *vicecomes* Guido di Stefano sono persone del luogo, e forse lo sono anche il *balitor* Orlandino e quel Vivolo che rende giustizia nel castello per conto del priore di Camaldoli, entrambi menzionati nel 1210, dato che si tratta di nomi che si ritrovano nella documentazione relativa a questa zona.

Il fatto che in almeno una occasione il *castaldus* dell'eremo si rivolga all'ufficiale posto nel castello dai da Montacuto fa pensare che i rapporti fra i nobili e i camaldolesi si stiano normalizzando. E in effetti il contrasto viene composto qualche anno più tardi, cioè nel gennaio 1243, ⁵³⁷ quando Alberto e Ubertino, figli del fu Alberto da Montacuto, e Guillia vedova di Tebaldo da Montacuto (a nome proprio e dei figli propri e di Tebaldo), promettono a Guido priore di Camaldoli di rimettersi alle decisioni di quest'ultimo per tutto ciò che riguarda i diritti che essi tengono *in feudum* dall'eremo a Castiglion Fatalbecco, in particolare in merito alle violazioni degli accordi stabiliti nel 1206. Essi inoltre promettono di restituire all'eremo la quantità di denaro e di cereali che lo stesso priore pretenderà, ed entro i termini che il medesimo priore stabilirà.

⁵³⁴ Ivi, 2410.

⁵³⁷ Reg. Cam., 2269. I medesimi personaggi ripetono questa promessa a maggio: si veda BCRP, ms. 781 (è una busta), pergamena datata 1243 maggio 9.

⁵³⁵ Ivi, 2204.

⁵³⁶ *Ivi*, 2237. Nel documento si legge: "tunc temporis [sic] domini Alberti". Potrebbe trattarsi di Alberto da Montebanicchi, attestato come visconte imperiale nel 1241; Alberto però esercitava quella carica in una parte diversa del territorio aretino, cioè nella Valdambra, per cui si dovrebbe supporre che gli fosse stato assegnato un nuovo incarico in Valtiberina. Non escluderei però del tutto l'ipotesi che si tratti di quell'Alberto del fu Alberto da Montacuto che compare nell'accordo del 1243, di cui parlerò fra poco: in tal caso egli sarebbe menzionato come padrone di fatto del castello in quel momento, e forse come fonte dell'autorità del *bailitor*. Sugli ufficiali imperiali nel territorio aretino si veda GIAN PAOLO G. SCHARF, *Alla periferia dell'impero: le strutture del Regnum nel contado aretino della prima metà del Duecento*, in «Società e storia», XXVIII (2005), n. 109, pp. 459-475. Di certo non è un podestà di Arezzo: per l'elenco dei podestà di Arezzo in questi anni si veda PASQUI, *Documenti*, cit., vol. IV, p. 40.

Dunque, nel settembre di quello stesso anno, ⁵³⁸ il priore di Camaldoli detta ai da Montacuto le proprie condizioni, che ribadiscono quelle contenute nell'accordo del 1206 e sono le seguenti:

- Alberto e Ubertino del fu Alberto e Guillia d'ora in poi non dovranno porre a Castiglion Fatalbecco alcun "bailium sive nuntium, pro accipiendo aliquo banno vel follia vel fodero vel datio sive aiatico vel aliqua parte placitorum sive locationum", né potranno riscuotere di persona il ricavato di queste imposizioni. Essi invece riceveranno la parte dei placita, banna, folia e locationes che spetta a loro tramite il bailium sive nuntium camaldulensis ecclesie, e non dovranno impedire al priore di porre nel castello dei balitores di sua scelta, né di riscuotere quella parte dei proventi del castello che spetta all'eremo, e che risulta dalla somma della metà del totale (secondo i patti del 1206) e di quella sesta parte che il defunto Isacchino aveva tenuto in feudum dall'eremo di Camaldoli, e che evidentemente era ritornata allo stesso eremo: 539
- i da Montacuto devono restituire complessivamente 580 soldi e 400 staia di cereali (per metà in grano e per metà in spelta) entro il prossimo Natale, "pro restauramento seu compensatione" per il denaro e i cereali percepiti da loro stessi o dai loro predecessori Alberto e Tebaldo "de illa medietate, quam habent in feudum, pro aiatico, pro bannis vel pro salariis 540, dagli uomini di Castiglion Fatalbecco, in violazione degli accordi del 1206;
- infine, i da Montacuto devono annullare tutte le "acomandisias vel fidelitates" fatte a loro o ai loro predecessori dagli abitanti di Castiglion Fatalbecco e del suo distretto, e non potranno acquisirvi beni o diritti senza il permesso del priore.

⁵³⁸ Reg. Cam., 2285. Un altro esemplare del documento, con alcune differenze, si trova a Camaldoli (AC.Dipl.Cam., 166).

539 Sia Alberto e Ubertino da una parte, sia Guillia dall'altra, dichiarano di agire *pro eorum tertia parte*. Evidentemente i diritti concessi dall'eremo ai da Montacuto sono stati ripartiti all'interno della famiglia in occasione delle successioni, e la terza parte mancante, cioè quella di Matteo di Ranieri, è pervenuta tutta a uno solo dei suoi due figli, cioè a Isacchino, dal quale poi è in un qualche modo tornata all'eremo. Per l'albero genealogico dei da Montacuto si veda BARBOLANI DI MONTAUTO, Signorie e comuni rurali, cit.,

p. 106.

540 Dallo statuto di Castiglion Fatalbecco, che come si vedrà è degli anni intorno al 1243, si ricava che qui il termine salarium indica le spese processuali: si veda GIAN PAOLO G. SCHARF, Gli statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatalbecco (Anghiari), in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), disp. II, pp. 291-311: p. 310.

Non è possibile dire con certezza se i da Montacuto abbiano effettivamente violato tutte le condizioni dell'accordo del 1206 e abbiano cercato di escludere completamente l'eremo dal castello, oppure se vengano qui ribadite comunque per maggiore sicurezza, a prescindere dal fatto che siano state violate o meno. In ogni caso i fatti che, leggendo il documento, emergono con certezza sono tre, cioè che i da Montacuto hanno aumentato il numero dei loro *fideles* nel castello, che hanno riscosso proventi che in verità gli spettavano ma che avrebbero dovuto ricevere dal *bailius* dell'eremo, e che hanno insediato dei loro *bailii* nel castello per riscuotere quei proventi. Non vi sono invece in questo testo, né nel resto della documentazione camaldolese, elementi che facciano pensare che i da Monatcuto si siano appropriati della parte dei proventi che spettava all'eremo.

Risale proprio agli anni intorno al 1243 lo statuto di Castiglion Fatalbecco. Si tratta di un testo breve, non datato, scritto su una singola pergamena e costituito per la maggior parte da norme di procedura civile e dalla legislazione penale locale, che si estende fino ai reati di sangue, cioè il ferimento, la mutilazione e l'omicidio. ⁵⁴¹ Lo statuto è redatto dal priore di Anghiari, che agisce in questa circostanza come *vicarius* del priore di Camaldoli, e da tre abitanti di Castiglion Fatalbecco, che hanno ricevuto l'incarico di *statutarii* dallo stesso priore di Camaldoli, al quale inoltre, con l'ultima norma dello statuto, è riservata la capacità di modificarlo a sua discrezione. Dal punto di vista giuridico questo è perfettamente coerente con la pretesa del priore – pretesa che emerge con insistenza nella documentazione della seconda metà del secolo – di avere la pienezza dei poteri giurisdizionali sul castello. Lo statuto prescrive che venga tutelata la

_

⁵⁴¹ Edito in SCHARF, *Gli statuti*, cit.; l'edizione dello statuto si trova alle pp. 310-311. Nell'edizione lo statuto è stato datato al 1285 sulla base di quanto si legge in GIOVANNI BENEDETTO MITTARELLI, ANSELMO COSTADONI, *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, 9 voll., Venezia, Monastero di San Michele di Murano, 1755-1773, vol. V (pubbl. nel 1760), p. 168 (del testo). Ma il confronto con la documentazione camaldolese smentisce gli *Annales*, poiché ne emerge quanto segue:

⁻ il priore di Anghiari, Bonifacio, è attestato come tale in due pergamene del 1237 (*Reg.Cam.*, 2126 e 2138);

⁻ uno degli *statutarii*, il fabbro Diotifece, è attestato come vivente alla metà degli anni '30 (*Reg.Cam.*, 2079 – 1235 sett. 20, e AC.*Dipl.Cam.*, 108 – 1235 dic. 29), e risulta già morto nel 1264 (*Dipl.Cam.SS.*, 1264 sett. 10). Nella documentazione successiva compaiono altri fabbri, ma nessuno si chiama Diotifece. Non ho invece trovato notizie degli altri *statutarii*;

⁻ nello statuto si legge che i figli del *dominus* Tebaldo sono minorenni, ed essi sono attestati come tali nel 1243 (*Reg.Cam.*, 2269 e 2285), mentre sono già maggiorenni nel 1273 (*Dipl.Cam.SS.*, 1273 gen. 8 [2]):

⁻ la terzultima rubrica dello statuto menziona i figli del *dominus* Ugolino Anfoscio: uno di loro è attestato nel 1231 (*Reg.Cam.*, 1969). Ugolino Anfoscio è attestato come vivente nel 1181 (*Reg.Cam.*, 1218).

sicurezza di chiunque viva o transiti nel distretto, "nisi esset publicus latro, homicida vel incensor, sive spannitus domini imperatoris vel civitatis Aretii sive Camalduli vel procerum de Monteacuto": i riferimenti a questi soggetti indicano evidentemente i poteri ai quali i camaldolesi, in quel momento effettivamente padroni del castello, riconoscono un'autorità – a livelli diversi – sul castello stesso, e mi pare significativo che il primo ad essere menzionato dopo l'imperatore, che in questi decenni fa effettivamente sentire la propria presenza in questa parte dell'Italia tramite propri ufficiali, 542 sia il comune di Arezzo, che fin dall'inizio del secolo appoggia i camaldolesi, anche se spesso in modo inefficace dato che – come si vedrà fra poco – la città afferma la sua egemonia sull'alta Valtiberina soltanto nel corso della seconda metà del secolo. La menzione dei da Montacuto conferma il loro ruolo nel castello, e ne riconosce la qualità signorile. Lo statuto conferma inoltre che il bailitor (cioè il balius) è un ufficiale con poteri giudiziari, ma purtroppo ne parla pochissimo: tutto quello che vi si legge a questo proposito è che "qui balitorem eligerit dat et eligat ei II consiliarios". Questo farebbe pensare che il bailitor sia nominato alternativamente da vari soggetti, probabilmente il priore di Camaldoli e i da Montacuto; mi pare invece assai dubbio che questo diritto spetti anche al comune di Castiglion Fatalbecco, e non certo perché una situazione di questo tipo non possa verificarsi – come abbiamo visto accade a Borgo San Lorenzo – ma per via del fatto che l'assenza della menzione del comune nell'elenco delle autorità all'inizio dello statuto e la sua estraneità alla selezione degli statutarii inducono a pensare che esso si trovi in una posizione relativamente debole nei confronti dell'eremo. Sempre rimanendo all'interno della signoria dell'eremo, molto diversi appariono infatti i casi degli statuti di Soci del 1270⁵⁴³ e di Moggiona del 1269, ⁵⁴⁴ entrambi redatti da persone nominate esclusivamente dalla comunità o dai suoi rappresentanti; un altro caso è poi quello degli statuti di Soci del 1266, 545 che vengono promulgati con il consenso degli uomini della comunità. In ogni caso, la mancanza di ogni riferimento ai rapporti fra l'eremo e il comune di Castiglion Fatalbecco fa supporre che in questo periodo essi siano del tutto stabili.

÷

È inoltre evidente che lo statuto è stato redatto in un momento di quiete nei rapporti fra l'eremo di Camaldoli e i da Montacuto, e dunque direi che il periodo che si adatta meglio alla combinazione di tutti questi elementi è quello degli anni intorno al 1243.

questi elementi è quello degli anni intorno al 1243.

542 SCHARF, *Alla periferia dell'impero*, cit.; per l'elenco degli ufficiali imperiali attestati si vedano le pp. 474-475.

⁵⁴³ Si veda SCHARF, *Gli statuti*, cit.; l'edizione dello statuto di Soci del 1270 si trova alle pp. 302-306.

PIERLUIGI LICCIARDELLO, GIAN PAOLO G. SCHARF, Statuto di Moggiona e documenti annessi (fine 1268 - inizi 1269), in «Archivio storico italiano», CLXV (2007), disp. I, pp. 121-144: l'edizione dello statuto è alle pp. 142-144.

⁵⁴⁵ Si veda SCHARF, *Gli statuti*, cit.; l'edizione dello statuto di Soci del 1266 si trova alle pp. 306-308.

Ma i da Montacuto non rispettano le disposizioni date dal priore di Camaldoli nel 1243. Così nel 1254⁵⁴⁶ l'eremo si rivolge a un giudice del comune di Arezzo querelando due abitanti di Anghiari che nel 1243 si erano costituiti fideiussori dei da Montacuto, e poiché i querelati, citati, non si presentano, il giudice dispone che l'eremo venga immesso nel possesso di alcuni beni dei contumaci. Ancora una volta non vi sono documenti che permettano di conoscere il seguito della vicenda, per cui dobbiamo supporre che i rapporti fra l'eremo e i da Montacuto a Castiglion Fatalbecco siano rimasti, se non sempre conflittuali, almeno confusi fino agli anni '60.

3 – Il periodo della riorganizzazione (seconda metà del secolo XIII)

Nella seconda metà del secolo XIII cambiano molte cose. Questi cambiamenti vengono introdotti dall'eremo soprattutto nel periodo che va dal 1264 al 1285, e tendono sia ad un rafforzamento del suo controllo signorile sul castello, sia al miglioramento della gestione della sua proprietà fondiaria nella zona, che costituisce una delle tre concentrazioni principali dei possessi dell'eremo nel secolo XIII. 547 Come si vedrà, questi due aspetti sono strettamente legati fra loro. Le innovazioni più importanti hanno luogo negli anni '60, e si deve notare che si tratta di quello stesso periodo in cui si hanno anche delle novità significative nelle pratiche documentarie dei camaldolesi: 548 è infatti allora che, con l'inizio delle ricognizioni sistematiche dei beni dati in concessione e l'imposizione di giuramenti di fedeltà ai titolari di locazioni perpetue, gli atti cominciano ad essere scritti su fascicoli, e solo in certi casi anche su pergamene sciolte.

Risale al 1264⁵⁴⁹ il primo giuramento di fedeltà relativo a Castiglion Fatalbecco. Il documento riporta in verità due giuramenti distinti, cioè quello prestato dai *viri nobiles* Alberto del fu Alberto e Isacchino del fu Ubertino da Montacuto, e quello prestato da 19 uomini del castello e del distretto. I da Montacuto giurano, "secundum comunem formam iuramenti fidelitatis", di rispettare l'accordo del 1206 e di essere *fideles* dell'eremo di Camaldoli per i beni e i diritti che tengono *in feudum* da questo, assieme ai loro *proceres consortes*, nel castello e nel distretto di Castiglion Fatalbecco.

⁵⁴⁷ Le altre due zone sono la Valdichiana e il Casentino: si veda JONES, *Una grande proprietà*, cit., p. 296. ⁵⁴⁸ Per questo si veda il capitolo sulle fonti.

⁵⁴⁶ *Dipl.Cam.SS.*, 1254 nov. 28.

Poi è la volta dei 19 uomini, i quali dichiarano di essere *fideles* dell'eremo "pro poderibus et possessionibus quas habent et tenent ab ipsa heremo in curia dicti castri Castilionis et in plebe Miciani", e giurano di rispettare gli obblighi imposti dalla *fidelitas*.⁵⁵⁰ Il giorno successivo⁵⁵¹ altri 17 uomini fanno un'identica dichiarazione e prestano un identico giuramento, e dopo altri due giorni⁵⁵² un altro personaggio fa lo stesso.

L'imposizione del giuramento nel 1264 è il primo momento di un'operazione di consolidamento della presenza camaldolese nella zona. Nel febbraio del 1265 vengono rogati 37 atti di ricognizione di beni dell'eremo tenuti da abitanti del castello e del distretto di Castiglion Fatalbecco. Il confronto con il resto della documentazione camaldolese, soprattutto con i giuramenti collettivi, permette di affermare che questa serie di atti copre quasi completamente almeno quella parte del patrimonio fondiario dell'eremo che era stata data in locazione con concessioni perpetue. La situazione è invece meno chiara per quanto riguarda le concessioni che in queste ricognizioni sono indicate semplicemente con l'espressione *ad tempus*, denominazione che sicuramente si riferisce qui a locazioni a 29 anni o a tre generazioni; non è infatti possibile essere sicuri – quanto meno nella misura in cui lo si è per le concessioni perpetue – che in queste ricognizioni compaiano tutte le terre concesse dall'eremo in queste ultime due forme, né che qualcuna di queste registrazioni non si riferisca a una concessione a medio termine (della durata, ad esempio, di 10 o 15 anni). Riprenderò la questione più avanti.

Nel 1266⁵⁵⁴ "quasi omnes et singuli homines castri et curtis Castillionis de Fattalbeccho" si radunano, su richiesta del *castaldus*, nella chiesa di Micciano, e lì il priore di Camaldoli, circa il quale il documento specifica che a lui spetta la "plena [...] iurisdictio dicti castri", ordina loro di prestargli il giuramento di *fidelitas*. Ma questa volta gli uomini convocati si rifiutano di giurare. Allora il priore dà loro 15 giorni di tempo per obbedirgli e prestare il giuramento, imponendo un *bannum* di 2000 soldi e

⁵⁴⁹ *Dipl.Cam.SS.*, 1264 ott. 12.

⁵⁵⁰ Gli obblighi che si leggono nel documento sono i seguenti:

non partecipare ad alcuna iniziativa per cui il priore o "aliquis camaldulensis ordinis" venga ucciso, mutilato o in qualche modo danneggiato nella persona o nei beni;

⁻ opporsi a coloro che volessero fare queste cose o – qualora tale resistenza non fosse possibile – denunciarli al priore;

⁻ denunciare al priore chi occupi o detenga ingiustamente "possessiones, redditus vel aliquod ius" appartenente all'eremo di Camaldoli;

⁻ mantenere il segreto qualora ciò venga imposto nell'interesse dell'eremo.

⁵⁵¹ AC., C.262, c.9r. (1264 ott. 13).

⁵⁵² AC., C.262, c.9r. (1264 ott. 15).

⁵⁵³ AC., C.262, cc. 1v, 2v-3r, 4v-5r, 6v-7r, 8v, 10r, 11v-12r, 13v, 16r, 17r.

riservandosi di infliggere loro altre pene a proprio arbitrio in caso di ulteriori atti di disobbedienza. Inoltre il priore ordina a Baldo da Montacuto, "qui in dictis hominibus, nomine Camaldulensis heremi [...] fungitur iurisdictione", di riscuotere la pena nel caso che gli uomini non obbediscano, e di consegnare il ricavato al priore. Baldo è di certo un membro della famiglia dei da Montacuto: il documento infatti specifica che egli è tenuto ad obbedire agli ordini del priore "propter iuramentum fidelitatis et sub pena feudi quod habet a dicta heremo". Il fatto che Baldo non compaia con il titolo di bailius non mi pare troppo rilevante, e si può anzi supporre che egli esercitasse proprio quella carica; quest'ipotesi inoltre permette di spiegare la cessazione della conflittualità violenta fra i da Montacuto e l'eremo, poiché si può ipotizzare che, almeno per una parte della seconda metà del secolo, l'accordo fra i camaldolesi e i da Montacuto si fondasse su due elementi principali: il giuramento di fedeltà all'eremo da parte della famiglia e la concessione di incarichi di ufficiale signorile nel castello da parte dei camaldolesi.

Ma riprendiamo la vicenda del giuramento del 1266. Una decina di giorni dopo, ⁵⁵⁵ un tal Guelfuccio *sindicus* del comune di Castiglion Fatalbecco si reca presso il priore di Camaldoli, che in quel momento si trova ad Arezzo, per consegnargli una appellatio contro il precetto e l'imposizione del bannum, ma quando il priore gli chiede di mostrargli il mandato di procura Guelfuccio si rifiuta. Allora il priore non soltanto ordina, imponendo un bannum di 40 soldi in caso di inadempienza, che gli venga mostrato il mandato, ma dichiara che l'appellatio che gli è stata presentata è ingiusta, in quanto non tiene conto dei diritti giurisdizionali dell'eremo sul castello.

A questo punto probabilmente l'eremo si rivolge al comune di Arezzo, il quale sceglie di sostenere le rivendicazioni dei camaldolesi. A luglio⁵⁵⁶ il Capitano e i Ventiquattro, avendo deliberato che gli uomini di Castiglion Fatalbecco devono giurare fedeltà all'eremo "de omnibus et pro omnibus que ipsi homines habent et tenent" dallo stesso eremo in quella zona, impongono ai 28 uomini del castello presenti in quel momento davanti a quegli stessi magistrati di prestare quel giuramento a Nicola vicecomes di Camaldoli, lì presente in rappresentanza del priore. Gli uomini di Castiglion Fatalbecco cedono e giurano, impegnandosi a rispettare gli stessi obblighi contenuti nei giuramenti del 1264. Altri abitanti del castello prestano il giuramento in

⁵⁵⁴ *Dipl.Cam.SS.*, 1266 mag. 24.

⁵⁵⁵ *Dipl.Cam.SS.*, 1266 giu. 2.

⁵⁵⁶ Dipl.Cam.SS., 1266 lug. 20.

un secondo tempo, cioè alla fine di luglio⁵⁵⁷ (7 persone), e altri ancora addirittura all'inizio di maggio dell'anno successivo (11 persone).⁵⁵⁸

Ci si può chiedere perché gli abitanti di Castiglion Fatalbecco si siano rifiutati di giurare, e soprattutto perché lo abbiano fatto proprio in quel momento e non due anni prima. Cerchiamo allora di considerare la situazione dal loro punto di vista. Nella prima metà del secolo il conflitto fra i da Montacuto e i camaldolesi deve aver reso difficile il controllo dell'eremo sui propri beni, e questo deve aver consentito ai concessionari una notevole libertà nel gestirli. L'accordo del 1264 con i Malapresa crea le premesse per un controllo più stretto da parte dell'eremo, che inizia ad attuarsi attraverso la combinazione di giuramenti di fedeltà e ricognizioni. Ciò che probabilmente ha preoccupato i concessionari è stato il fatto che questa nuova imposizione del giuramento di fedeltà - sia che si tratti effettivamente della seconda, sia che prima ve ne sia stata un'altra - ha reso definitivamente chiaro che quanto era accaduto nei due anni precedenti non costituiva una parentesi, ma era stato l'inizio di un nuovo orientamento dei camaldolesi, che ora intendevano stringere la presa sulle proprie terre di Castiglion Fatalbecco e sui loro locatari. Com'è accaduto anche per Poggialvento e per le signorie del vescovo di Firenze, la parola decisiva è stata quella del comune cittadino, e l'appoggio che quest'ultimo ha fornito all'eremo ha risolto la questione.

A proposito del rapporto fra Castiglion Fatalbecco e il comune di Arezzo, si deve ricordare che quest'ultimo ha avuto un ruolo nella vicenda del castello già alle sue origini, in quanto è stata la città a consentirne la costruzione. Ma anche se il comune di Arezzo è stato presente nella zona (soprattutto ad Anghiari) fin da allora, non vi sono nella documentazione locale relativa a Castiglion Fatalbecco indizi interpretabili come segni di un'effettiva preminenza politica cittadina in quell'area – come ad esempio le *obligationes* dei documenti del territorio fiorentino – fino agli anni '50 del secolo XIII. Si deve infatti tener presente che nella prima metà del secolo gli interventi delle magistrature aretine nelle liti fra i da Montacuto e i camaldolesi paiono essere stati decisamente poco efficaci. In effetti è nella seconda metà di quel secolo che Arezzo impone la sua egemonia politica nell'alta Valtiberina e in altre parti del suo *comitatus*. ⁵⁵⁹ Venuta meno la presenza degli ufficiali imperiali nel territorio aretino, le

_

⁵⁵⁷ Atto datato 1266 lug. 31 nella perg. segnata *Dipl.Cam.SS.*, 1266 lug. 20.

⁵⁵⁸ Atto datato 1267 mag. 5 nella perg. segnata *Dipl.Cam.SS.*, 1266 lug. 20.

⁵⁵⁹ DI PIETRO, FANELLI, *La Valle tiberina toscana*, cit., pp. XXVI-XXVII. Sull'espansione di Arezzo nel contado in generale si veda DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. II, pp. 1280-1303 (sulla Valtiberina si veda in particolare p. 1301). Si veda anche GIAN PAOLO G. SCHARF, *Le due più antiche lettere del comune di*

fonti iniziano infatti a mostrarci i magistrati aretini che giudicano delle questioni che riguardano Castiglion Fatalbecco. Il primo caso attestato, come ho detto sopra, risale al 1254, e da allora gli indizi di questa egemonia aumentano. Nel documento con cui nel 1266 il priore di Camaldoli contesta la petizione compare la formula "salvo honore et bono statu potestatis et capitanei et xxiiii^{or} populi Aretii et comunis". Pochi anni dopo, nel 1270, ⁵⁶⁰ due laici in lite fra loro per alcuni pezzi di terra nel nominare un arbitro si impegnano a non rivolgersi al Capitano o ai Ventiquattro del popolo di Arezzo, il che fa capire che in questo periodo gli abitanti del distretto di Castiglion Fatalbecco si rivolgevano normalmente a queste magistrature. Si deve inoltre notare che una delle caratteristiche della storia duecentesca dell'eremo come signore è il fatto di aver mantenuto buoni rapporti con il comune di Arezzo: il solo episodio significativo di ostilità fra l'eremo e la città dopo il 1179 è l'attacco e l'incendio della pieve di Micciano da parte degli aretini nel 1260, fatto da mettere probabilmente in relazione con la posizione assunta in quel momento dal vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, che in quello stesso anno fece attaccare il castello camaldolese di Soci, in Casentino. 561

Anche nella gestione delle terre si hanno delle novità. Risale alla fine del 1269⁵⁶² l'unico atto di locazione di tutte le terre dell'eremo situate nel distretto di Castiglion Fatalbecco che si sia conservato nella documentazione camaldolese duecentesca; il fatto che appartenga agli anni della riorganizzazione e la vicinanza cronologica con i primi documenti analoghi noti per altre *curie* camaldolesi rendono ragionevole supporre che si tratti del primo atto di questo tipo relativo alla *curia* (l'azienda agricola camaldolese) di Motina.⁵⁶³ Con questo documento il priore dell'eremo concede a titolo vitalizio a Bianco "de la Volterrena", converso camaldolese, "curiam totam dicte heremi, que vocatur curia de Motina", situata nel distretto di Castiglion Fatalbecco, con tutte le case, terre, vigne e pascoli, ad eccezione delle terre già tenute in concessione dallo stesso Bianco, per le quali evidentemente restano valide le condizioni già in vigore. Bianco diventa dunque il responsabile della riscossione delle rendite fondiarie: dovrà raccogliere ogni anno i canoni che spettano all'eremo, e consegnare a quest'ultimo la

_

Sansepolcro e i rapporti con il comune di Arezzo nel periodo 1270-1281, in «Pagine altotiberine», VII (2003), fasc. 21, pp. 31-46, e ID., Potere e società, cit., pp. 66-89.

⁵⁶⁰ AC.*Dipl.Cam.*, 309.

⁵⁶¹ SCHARF, *Potere e società*, cit., pp. 146, 248 e 253.

⁵⁶² AC., C.262, c.178r. (1269 dic. 15).

⁵⁶³ FRANCESCONI, *Tra Riforma*, cit., p. 102: le prime locazioni di intere *curie* riguardano quella di Romena, in Casentino, e quella di Foiano, in Valdichiana, e sono entrambe del 1268.

metà del raccolto di grano e altri cereali e tutte le spalle di carne di porco dovute come parte dei canoni, mentre a lui vengono lasciati, oltre all'altra metà del raccolto di cereali, tutto l'olio e il vino e tutti i canoni in denaro. Egli dovrà inoltre organizzare i lavori nelle terre dominicali, come si ricava dal fatto che gli viene riconosciuto il diritto di disporre a sua discrezione di tutte le prestazioni d'opera, sia manuali sia con i buoi, dovute dagli uomini di Castiglion Fatalbecco. Spetterà a lui fornire al priore di Camaldoli, ogni anno in estate, la metà dei semi necessari per le terre comprese nella concessione. Bianco avrà inoltre l'obbligo di provvedere al vitto del vicecomites di Camaldoli e di tutti i monaci e conversi dell'eremo e del monastero di Fontebona che arriveranno alla curia di Motena, in qualunque momento questo accada.

Nel 1272⁵⁶⁴ si ha un nuovo giuramento: 20 uomini di Castiglion Fatalbecco giurano fedeltà al priore di Camaldoli negli stessi termini contenuti in quelli del 1264 e del 1266. Ma è nel gennaio dell'anno successivo che l'eremo sembra ribadire in modo più ampio i propri diritti sul castello, il distretto e le terre date in concessione. Infatti il giuramento del 1273 coinvolge sia i da Montacuto⁵⁶⁵ sia 23 uomini di Castiglion Fatalbecco,⁵⁶⁶ che giurano secondo le forme ormai consolidate. Tre concessionari che in quella circostanza non sono presenti, prestano il giuramento in occasione dell'atto di ricognizione che ciascuno di essi compie verso la fine di quello stesso mese.⁵⁶⁷ Quest'assetto si mantiene almeno fino agli inizi del secolo XIV: nel 1311 si ha infatti un altro giuramento, prestato da 30 uomini.⁵⁶⁸

4 – I fideles dell'eremo

Abbiamo visto che fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII a Castiglion Fatalbecco vi sono *homines* dell'eremo e *homines* dei da Montacuto. Un individuo è attestato come *homo* dell'eremo nel 1197, cosa che, come ho detto sopra, induce a supporre che almeno alcuni dei concessionari dell'eremo nella zona fossero definiti suoi *homines* e che – come nel caso di questo concessionario – la locazione della terra data a loro assumesse la forma della concessione *in feudum*; e anche possibile che essi si

-

⁵⁶⁴ *Dipl.Cam.SS.*, 1272 feb. 28.

⁵⁶⁵ *Dipl.Cam.SS.*, 1273 gen. 8 [2]. Si noti che alcuni anni dopo i *nobiles viri* da Montacuto vengono menzionati assieme al priore di Camaldoli fra le autorità a nome delle quali la popolazione della parrocchia di San Pietro di Castiglion Fatalbecco elegge il rettore della chiesa nel 1278. *Dipl.Cam.SS.*, 1278 lug. 7, e 1278 lug. 13 [1].

⁵⁶⁶ Altro atto datato 1273 gen. 8 nella perg. segnata *Dipl. Cam.SS.*, 1273 gen. 8 [2].

⁵⁶⁷ *Dipl.Cam.SS.*, 1273 gen. 22. I tre atti sono tutti del medesimo giorno e sono scritti sulla medesima pergamena.

trovassero in una condizione di tipo colonario, sebbene forse non troppo pesante dal punto di vista degli obblighi personali, ma su questo punto non vi sono elementi sicuri. Degli homines dipendenti dai da Montacuto invece sappiamo soltanto che nel castello ve ne sono almeno alcuni. Nel corso della prima metà del secolo XIII si diffonde l'uso del termine fidelitas, utilizzato per indicare il legame personale con i da Montacuto, del quale però non conosciamo i contenuti. In quei decenni alcuni dipendenti dell'eremo continuano ad essere definiti suoi homines, 569 e probabilmente si tratta ancora di quei concessionari che tengono delle terre concesse in feudum. 570 La definizione dei legami con i camaldolesi nei termini della fidelitas, cosa che ha luogo a partire dalla riorganizzazione degli anni '60, non è dunque un'innovazione assoluta, dato che l'eremo utilizzava già la terminologia feudale negli atti relativi ai rapporti con alcuni dei propri concessionari. Ciò che è sicuramente nuovo è invece la registrazione scritta del giuramento preteso dall'eremo in virtù della concessione fondiaria; è infatti possibile che tali giuramenti venissero già prestati al priore in passato, ma in tal caso ciò doveva avvenire oralmente, senza un atto scritto.

Nei documenti si parla di *fidelitas* sia nel caso del legame che con l'eremo hanno i da Montacuto sia per almeno una parte dei concessionari del monastero nella zona, cioè i locatari perpetui che risiedono nel castello o nel distretto: la sostanziale coincidenza fra giuranti non nobili e concessionari perpetui è infatti chiaramente rilevabile confrontando i giuramenti con la serie di ricognizioni del 1265. Ovviamente i contenuti dei rapporti che ciascuno di questi due gruppi ha con l'eremo sono molto diversi dall'uno all'altro: il legame fra l'eremo e i da Montacuto è sostanzialmente un'accordo politico, mentre quello fra il medesimo eremo e i concessionari perpetui è una dipendenza fondiaria e politica, che viene espressa in forma tecnicamente feudale perché, a quanto pare, soltanto attraverso un elemento reale, cioè la terra data in concessione, l'eremo può ottenere il giuramento di fedeltà, che è proprio lo scopo di questa operazione. Non vi sono invece indizi circa l'esistenza di obblighi di tipo colonario (ad esempio quello di residenza) come elementi della condizione dei fideles dell'eremo. Dopo il 1264 la fidelitas diventa sempre più importante e sempre più tutelata dal punto di vista formale. Infatti in una locazione concessa dall'eremo nel 1273⁵⁷¹ viene specificato che l'atto non pregiudica il fatto che i concessionari siano tenuti alla fidelitas nei confronti del priore di Camaldoli per altre terre che essi hanno

⁵⁶⁸ *Dipl.Cam.SS.*, 1311 dic. 19.

⁵⁶⁹ Si veda ad esempio *Reg.Cam.*, 1602 (1217 feb.).

⁵⁷⁰ Si veda ad esempio *Ivi*, 1557 (1214 ott. 31).

ricevuto da questo, e in una commutazione di canoni dovuti al medesimo eremo e risalente al 1278⁵⁷² si legge: "salvo semper dicto domino priori iure fidelitatis, et quod status personarum [...] non mutetur propter hunc contractum". Una locazione di quello stesso anno⁵⁷³ specifica, in merito al concessionario e ai suoi fratelli, che "si [...] tenerentur ad hominagium per aliquem contractum antiquum vel per usum seu usucapionem, quod illud ius hominagii semper sit salvum dictis heremo et monasterio Camalduli", e inoltre il medesimo concessionario presta il giuramento di fedeltà per le terre appena ricevute in concessione.

Ho appena detto che le persone qualificate come fideles, e dunque obbligate al giuramento, sono concessionari dell'eremo. Tuttavia se si guarda ai giuramenti nel loro insieme si nota che in essi compaiono cinque persone che, pur prestando il giuramento e quindi riconoscendosi fideles dell'eremo, dichiarano di non tenere beni in concessione da quest'ultimo.⁵⁷⁴ Ad almeno uno di essi il giuramento viene imposto perché il rappresentante dell'eremo non gli crede e dichiara di ritenere che il personaggio in questione tenga dei beni dall'eremo, ⁵⁷⁵ mentre gli altri quattro dichiarano di prestare il giuramento solamente pro iurisdictione. In uno di questi giuramenti si trova poi un personaggio che tiene dall'eremo un mulino locato con una concessione ad certum tempus, per cui nel documento che lo menziona si legge un passaggio decisamente interessante, che è questo: "si ipsum molendinum relinqueret ipsi heremo, non teneatur de fidelitate prefata, nec postea esse fidelis, nisi pro iurisdictione, si steterit ibidem". 576 Questa fidelitas pro iurisdictione ha evidentemente un carattere territoriale: si direbbe infatti l'obbligo di giurare fedeltà al priore in virtù del semplice fatto di risiedere all'interno del distretto. Costituisce la forma con cui alcuni individui che non sono titolari di concessioni perpetue sono obbligati al giuramento di fedeltà, rendendo dunque – da questo punto di vista – la loro situazione nei confronti dell'eremo identica a quella che caratterizza i concessionari perpetui.

In ogni caso io non credo che tutti gli abitanti del distretto siano obbligati a prestare quel giuramento, anche se certamente tutti sono soggetti agli ordinamenti del castello. Dobbiamo infatti considerare che negli anni '60 e '70 i concessionari perpetui

-

⁵⁷¹ AC.*Dipl.Cam.*, 317 (1273 giu. 29).

⁵⁷² AC., C.262, c.193r. (1278 nov. 27).

⁵⁷³ AC., C.262, c.191r. (1278 dic. 28).

⁵⁷⁴ Si tratta di Piero da San Crescenzino, Rodolfino di Marchetta, Isacchino di Ugo, Ranieri di Berardo e Vivolo di Peccio. In effetti non compaiono nelle ricognizioni del 1265.

⁵⁷⁵ Si tratta di Rodolfino di Marchetta. La dichiarazione del *sindicus* dell'eremo si trova nell'atto datato 1266 lug. 31 nella perg. segnata *Dipl.Cam.SS.*, 1266 lug. 20.

⁵⁷⁶ Si tratta di Benvenuto di Martino. Il brano citato si trova in *Dipl.Cam.SS.*, 1266 lug. 20.

dell'eremo all'interno del distretto di Castiglion Fatalbecco sono circa 80, ripartiti in circa 41 famiglie. Se vi aggiungiamo le 6 famiglie cui appartengono i personaggi che giurano pur non essendo concessionari perpetui otteniamo un totale di circa 47 famiglie. A questo punto è utile il confronto con uno dei castelli che ho esaminato in precedenza, cioè quello di Poggialvento. Il distretto di Poggialvento ha un'estensione di circa 6 km², coincide con la parrocchia della chiesa del castello, e nel corso del secolo XIII è abitato da circa una trentina di famiglie. Quello di Castiglion Fatalbecco è sicuramente superiore ai 12 km² e comprende per intero cinque parrocchie, estendendosi su terreni che sono in buona misura collinari. Perciò è impossibile che la popolazione di questo territorio sia in questi anni di 47 famiglie soltanto, e di conseguenza è impossibile che le 6 famiglie rappresentate da coloro che prestano il giuramento pro iurisdictione siano le sole a non tenere terra in concessione perpetua dall'eremo all'interno del distretto. Si deve anche tener presente che nel distretto sono presenti altri proprietari fondiari: a parte il caso dei da Montacuto, che comunque in questi anni non compaiono mai come tali nella documentazione camaldolese, vi possiedono terre i conti di Montedoglio, e forse anche il capitolo della cattedrale di Arezzo, che ancora alla fine del secolo ha terre situate fra Anghiari e Montedoglio. 577 È del tutto plausibile che almeno alcune delle persone che tengono terre dai conti o dal capitolo non siano anche concessionari perpetui dell'eremo. Dunque la spiegazione più probabile mi sembra questa: coerentemente con quanto si legge nelle pergamene che riportano i giuramenti collettivi, cioè che il giuramento di fedeltà è dovuto dalle persone elencate nel documento per i beni che tengono dall'eremo, il giuramento è prestato fondamentalmente dai concessionari dell'eremo, e – come ho detto – il confronto con le ricognizioni rivela che si tratta quasi esclusivamente dei titolari di concessioni perpetue; vi sono poi alcune persone che – per ragioni che in genere ci sfuggono – vogliono o sono in pratica costrette a giurare anche se non rientrano in quella categoria, e il documento segnala questi casi per evitare eventuali difficoltà in merito alla validità del loro giuramento. In conclusione, all'interno di una signoria che ha un carattere chiaramente territoriale l'eremo impone la fidelitas nella speranza di rinforzare i vincoli con cui sono legati ad esso i concessionari perpetui e alcuni altri personaggi. Lo scopo principale di quest'operazione è di certo quello di scoraggiare le usurpazioni e le appropriazioni indebite ai danni dell'eremo. Ma proprio la presenza di individui che giurano pro iurisdicitone induce a pensare che, in una situazione in cui l'eremo non è l'unico

_

⁵⁷⁷ I conti di Montedoglio sono indicati come confinanti in AC., C.262, c.195v. (1278 nov. 25). Per la

potente all'interno del castello (vi sono infatti i Montacuto), i camaldolesi vogliano anche individuare un nucleo di famiglie che sono soggette alla loro influenza in modo esclusivo o prevalente. L'assenza di obblighi militari dei *fideles* e l'atteggiamento dell'eremo nei confronti del ricorso alla violenza portano ad escludere che la definizione di un gruppo di *fideles* potesse avere lo scopo di creare un gruppo di dipendenti utilizzabili in azioni militari; si deve però tener presente che in casi diversi da quelli delle signorie camaldolesi questa è indubbiamente una delle possibilità offerte dal legame di *fidelitas*.

5 – Conclusione

La storia dell'eremo di Camaldoli è caratterizzata da una sorprendente mitezza negli affari secolari, nel senso che esso si è sempre astenuto dall'uso della violenza organizzata per difendere i propri beni e i propri diritti. Il caso di Castiglion Fatalbecco non solo rientra in questo panorama generale, ma è reso particolarmente significativo dal fatto che qui i camaldolesi sono stati contrastati per circa ottant'anni da un avversario tenace, che non ha esitato ad appropriarsi di beni e diritti dell'eremo e che in alcuni periodi ha sottratto ai camaldolesi l'intero castello. Qui più che altrove vi era un motivo per reclutare una clientela armata, e di certo non mancavano all'eremo i beni situati sul posto – con cui remunerarla. Ebbene, neppure in questa situazione l'eremo ha voluto trasformare il conflitto in guerra, e quindi non ha coinvolto la società locale nella sua lotta e non ha messo in atto quei meccanismi di promozione sociale basati sul servizio militare che invece sono stati attivati dal monastero di Passignano. Il risultato è stato un'estraneità profonda dell'eremo nei confronti della società locale, che nella sua evoluzione non pare sia stata influenzata quasi per nulla dalla presenza dell'eremo come signore. È vero che la carica di bailius è stata esercitata in nome dei camaldolesi da persone del luogo, ma innanzitutto, considerando i periodi di occupazione da parte dei Montacuto, non è possibile dire quanti siano stati, e in secondo luogo è lecito dubitare del fatto che l'esercizio di una carica – di sicuro di una durata limitata, magari annuale – abbia potuto creare legami stabili con l'eremo, mentre pare più ragionevole pensare che qui, come nel caso dei rectores di Poggialvento, nell'effettuare le nomine l'eremo si adeguasse agli assetti politici e sociali della comunità. Ovviamente il motivo della scarsa incidenza dell'eremo nell'evoluzione della società locale non può essere cercato nella sua rilevanza come proprietario fondiario, dato che l'eremo possedeva molte delle terre della zona.

Pur con tutte le cautele che sono necessarie nel trarre conclusioni da un solo caso, non si può non soffermarsi un momento su Guido di Stefano, il personaggio qualificato come dominus che esercita la carica di vicecomes con poteri giurisdizionali per conto dell'eremo negli anni 1213-1214. Già l'eccezionalità di queste circostanze – cioè il fatto che si tratti di un dominus e che abbia il titolo di vicecomes e non quello, a quanto pare più ordinario, di bailius – rivelano che si tratta di un individuo appartenente allo strato superiore della società locale. Nel 1206 era stato presente come testimone ai due atti con cui, nel monastero di Fontebuono, l'eremo aveva stipulato con i da Montacuto l'accordo riguardante Castiglion Fatalbecco; da questo si ricava che Guido era di certo una delle persone più importanti del castello, ma non è possibile dire se fosse già legato all'eremo o se fosse invece un membro della clientela dei da Montacuto. È probabile che appartenga ad una famiglia di antico radicamento, e che suo padre fosse quello Stefano che viveva nel castello di Montorio. Poi nel 1231 i figli di Guido, cioè Simone e Guidotto, dichiarano di aver agito contro il castaldus camaldolese. Come ho detto sopra, non è possibile inserire con certezza questo episodio nel contesto della rivalità fra l'eremo e i da Montacuto, e dunque non si può affermare che i figli di Guido fossero passati (o tornati) dalla parte dei nemici dell'eremo. Ma la cosa che va notata è che per tutto il periodo che ho preso in esame vi sono soltanto due testimonianze di azioni violente contro i rappresentanti dell'eremo nella zona di Castiglion Fatalbecco, e anche ammettendo, come ho detto sopra, che la personalità del castaldo avesse aggravato i conflitti, siamo comunque di fronte a una famiglia che ha esercitato una carica importante in nome dell'eremo e poi, almeno in una occasione, ha agito con energia contro i camaldolesi proprio in un momento in cui i da Montacuto stavano prevalendo.⁵⁷⁸ Quali che fossero i fattori che avevano portato Guido ad esercitare una carica nel castello per conto dell'eremo, questo non ha creato un legame fra la famiglia e i camaldolesi, e non vi sono elementi per affermare che essa abbia sostenuto militarmente l'eremo.

L'assenza di testimonianze relative ad episodi di violenza gravi (ferimenti e uccisioni) si può forse spiegare proprio supponendo che i da Montacuto si siano imposti nel castello a più riprese con relativa facilità. In conseguenza della scelta della nonviolenza da parte dell'eremo, la sua autorità effettiva nel castello deve essere esistita

⁵⁷⁸ Reg.Cam., 1969.

solo ad intervalli e per periodi mai troppo lunghi. Non sappiamo quali combinazioni di circostanze abbiano indotto in diverse occasioni i da Montacuto a stipulare con l'eremo degli accordi con cui riconoscevano i diritti dei camaldolesi sul castello, ma credo si possa essere abbastanza sicuri del fatto che la stabilizzazione degli anni '60 ha avuto un carattere duraturo grazie al fatto che il comune di Arezzo aveva nella zona un'influenza più forte rispetto al passato ed appoggiava l'eremo. Quella stessa stabilizzazione è probabilmente una conseguenza della politica del comune aretino, che a Castiglion Fatalbecco non pare aver mai imposto la sua autorità in modo diretto, neppure tramite propri cittadini, lasciando a quanto pare all'eremo e ai da Montacuto l'effettivo controllo del castello, e limitandosi a pretendere la fedeltà politica e la giurisdizione sulle dispute che non potevano essere risolte in sede locale o con accordi fra le parti. Il confronto con il caso di Poggialvento suggerisce comunque che, se si guarda al di là delle conseguenze – pure certamente importanti – della presenza dei comuni cittadini, nelle condizioni della Toscana nordorientale il principale fattore di omologazione e di debolezza delle signorie è l'assenza di attività militare: un signore che non combatte (magari perché, come il vescovo di Firenze, non ne ha bisogno), che non recluta in misura massiccia dalle proprie signorie e che non favorisce la promozione sociale dei membri eminenti del suo seguito armato, non influisce sulla società, e quello che cessa di farlo vede la sua influenza venir meno nel giro di pochi decenni.

Capitolo X

La signoria ecclesiastica di Frassineta

L'interesse maggiore del caso di Frassineta consiste nel fatto che ci permette di osservare una situazione che non è attestata per alcuno degli altri castelli che ho selezionato per questa ricerca, cioè un conflitto grave fra il signore e la comunità che si svolge senza che il comune cittadino egemone intervenga e che viene risolto con successo dal signore attraverso l'uso della forza. Lo scopo principale di questo capitolo consiste dunque nell'esame di questo conflitto e nella valutazione del ruolo che in esso hanno avuto i vari elementi del contesto locale.

1 – Le origini della signoria a Frassineta

Come e più che nel caso di Castiglion Fatalbecco, la storia di Frassineta (in Casentino) può essere studiata quasi esclusivamente sulla base di documenti del secolo XIII, e anche per Frassineta – come per Castiglion Fatalbecco – la documentazione relativa alla proprietà fondiaria del signore nel castello e nella zona circostante è così esigua che non è opportuno affrontare questo tema separatamente da quello dei diritti signorili.

Frassineta è attestata come insediamento fin dalla prima metà del secolo XI, ⁵⁷⁹ ma comincia ad essere menzionata come castello soltanto nel terzo decennio del secolo XIII, dunque in una fase in cui in Casentino i processi di definizione territoriale si sono già compiuti; 580 e infatti nel medesimo documento in cui è attestata a Frassineta la presenza di un castellum compaiono anche il districtus che ad esso fa capo e la parrocchia della chiesa situata in questa località. Si noti che il castello è distinto dalla villa, cioè l'insediamento originario, che continua ad esistere accanto alla fortificazione. 581 Come si vedrà fra poco, nella seconda metà del secolo XIII i diritti di signoria territoriale su Frassineta appaiono ripartiti fra il vescovo di Arezzo e il monastero di Santa Maria di Prataglia, 582 ed è da qui che – in assenza di documenti più antichi utili per lo studio di quest'aspetto – si deve partire per formulare un'ipotesi sull'introduzione di quei diritti a Frassineta. Innanzitutto si può osservare che l'assenza di documenti di questo tipo (cioè relativi alla signoria, e non solo a livello territoriale) per tutto il periodo che precede il pieno secolo XIII è un tratto che accomuna Frassineta e un altro castello casentinese sul quale il vescovo di Arezzo, nel secolo XIII, rivendica dei diritti di signoria territoriale, cioè Serravalle, fondato dal vescovo e da alcuni laici nel 1188. 583 Se ne può dunque concludere che questi vuoti documentari sono dovuti alla perdita dell'archivio vescovile aretino. È quindi plausibile che anche il castello di Frassineta sia stato costruito dal vescovo, e che egli vi abbia creato allora una propria signoria territoriale; il fatto che non ne rimangano testimonianze documentarie eclatanti paragonabili alla carta di fondazione di Serravalle va probabilmente spiegato in primo

⁵⁷⁹ Ivi, 44 (1019 gen.).

⁵⁸⁰ WICKHAM, *La montagna*, cit., pp. 354-355.

⁵⁸¹ Reg.Cam., 1761 (1224 ag. 25).

⁵⁸² Dipl.Cam.SS., 1262 mag. 12. Sulla storia del monastero di Prataglia si veda FEDERICA BELLI, L'abbazia di Prataglia dalle origini al 1270, Quaderni della Rilliana, 20, Poppi, Comune di Poppi, 1998, ed anche DELUMEAU, Arezzo, cit., in particolare vol. I, pp. 622 e 699-711, e vol. II pp. 1360-1364.

luogo con il fatto che il vescovo agì senza coinvolgere l'eremo di Camaldoli o il monastero di Prataglia, al quale invece era riconosciuto un ruolo nella custodia di Serravalle in situazioni d'emergenza. Si deve inoltre tener conto del fatto che non si trattava della fondazione di un nuovo insediamento, ma della costruzione di una fortificazione vicina alla villa di Frassineta e con ogni probabilità realizzata principalmente con lo scopo di offrire protezione alla popolazione di quest'ultima. Non vi sono però elementi che permettano di sapere se si trattasse – almeno inizialmente – di una fortezza di rifugio temporaneo: manca infatti il minimo indizio della presenza di caneve.⁵⁸⁴ In ogni caso è plausibile che il castello sia stato fondato all'incirca nello stesso periodo di Serravalle, 585 dato che entrambe le iniziative possono essere viste come una risposta del vescovo in difesa dei beni del monastero di Prataglia (che apparteneva al vescovado di Arezzo) dopo che nel terzo quarto del secolo alcune famiglie della zona avevano cercato di costruirsi un potere locale proprio a spese di quel monastero attaccando ripetutamente i dipendenti di quest'ultimo in varie località, fra le quali vi era anche Frassineta. 586 Mi sembra che questa spiegazione sia quella che si adatta meglio a ciò che si ricava dalla documentazione superstite. La mancanza di attestazioni precedenti come castello rende infatti meno plausibile l'idea che la fortezza di Frassineta sia quel castello appartenente al monastero di Prataglia in merito al quale, nella querela dei monaci che riporta i fatti cui ho accennato sopra, si dice che è stato distrutto da alcuni notabili laici; si dovrebbe comunque supporre che dopo quella distruzione esso sia stato ricostruito dal vescovo, il quale instaurando una signoria territoriale si faceva garante della sicurezza dei beni del monastero nella zona.

Circa la situazione che deve essersi prodotta a seguito della costruzione della signoria territoriale a Frassineta, quindi nell'ultimo quarto del secolo XII, dobbiamo partire ancora una volta dai documenti del secolo XIII e dal confronto con la carta di fondazione di Serravalle: sulla base di queste testimonianze possiamo supporre che già negli ultimi decenni del secolo XII i diritti signorili del vescovo a Serravalle e a Frassineta consistessero nella nomina dell'ufficiale preposto al governo del castello

⁵⁸³ *Reg.Cam.*, 1264 (1188 nov.). Le prime testimonianze – successive alla carta di fondazione – sui diritti di signoria territoriale del vescovo a Serravalle si trovano nelle pergamene seguenti: *Dipl.Cam.SS.*, 1257 mar. 17 [1]-[7] e mar. 18 [1], e più chiaramente in *Dipl.Cam.SS.*, 1268 mag. 26.

⁵⁸⁴ Sui castelli di rifugio temporaneo si veda ALDO A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana*. *Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Nuovo Medioevo, 23, Napoli, Liguori, 1984, pp. 441-466.

⁵⁸⁵ Sulla fondazione di Serravalle si vedano DELUMEAU, *Arezzo*, cit., in particolare vol. I, pp. 176-177, e vol. II pp. 948 e 1105-1106, ed anche WICKHAM, *La montagna*, cit., pp. 338-339, e CORTESE, <u>Castra</u> e terre nuove, cit., p. 293.

(presumibilmente chiamato *balivus*, come a Serravalle), nell'imposizione di servizi di guardia al castello (*custodie*) e altre prestazioni militari (*exercitus et cavalcate*), nell'esercizio della giustizia (*bannum*) e nell'incameramento dei proventi che ne derivavano (*pene malefitiorum*), nel prelievo del *fodrum* a nome dell'imperatore e forse nella capacità di imporre dei *datia*, benché su quest'ultimo punto vi siano incertezze maggiori. Si deve tener presente che nel periodo in cui viene fondata Serravalle – e in cui presumibilmente viene costruito anche il castello di Frassineta – il vescovo di Arezzo non esercita più i poteri comitali nel contado, per cui la fisionomia del suo potere in questi due castelli è fin dall'inizio integralmente signorile.

Non vi è alcuna testimonianza certa del fatto che il monastero di Prataglia abbia detenuto a Frassineta dei diritti signorili a livello territoriale fino alla metà del secolo XIII; l'unico elemento che potrebbe indurre a formulare un'ipotesi diversa è contenuto in un atto datato 1186 che però a mio parere è sospetto e potrebbe essere stato falsificato.⁵⁸⁹ Tuttavia, se si trattava effettivamente di un castello vescovile la sua vicinanza a Prataglia induce a pensare che, come accadeva a Serravalle, a Marciano e a Montefatucchio, il monastero potesse avere un ruolo nell'organizzazione della difesa del castello.⁵⁹⁰ Quel che invece è certo è che il monastero vi possedeva beni fondiari fin dal secolo XI,⁵⁹¹ e nei primi decenni del XIII effettuò diverse acquisizioni di terre e

58

⁵⁸⁶ Reg.Cam., 1193 (databile, secondo l'editore, fra il 1155 e il 1175). Su questa vicenda si veda WICKHAM, La montagna, cit., pp. 180 e 344-347. Wickham colloca questi fatti negli anni intorno al 1160. ⁵⁸⁷ Sui diritti signorili del vescovo a Serravalle si vedano Reg.Cam., 1264 (1188 nov.): menziona la custodia del castello, i banna, il fodrum e la nomina del balivus, e Dipl.Cam.SS., 1268 mag. 26: menziona i salaria causarum, i banna et pene malefitiorum, e un'imposizione di 26 denari per focolare che è chiaramente il fodrum imperiale. Sui diritti signorili a Frassineta si vedano Dipl.Cam.SS., 1262 mag. 12: menziona lo ius eligendi potestatem sive rectorem, balitores et offitiales, e gli exercitus et cavalcate. Per quanto riguarda poi i datia e le collecte che compaiono in due documenti come oneri gravanti sulla comunità di Frassineta, già nel primo di questi atti potrebbero essere tasse imposte dal comune di Arezzo, anche se la data del documento (AC.Dipl.Cam., 199, datato 1249 feb. 5) è di alcuni anni anteriore a quella dell'atto di sottomissione del comune di Frassineta a quello di Arezzo (AC.Dipl.Cam., 217, datato 1254 feb. 4). Sono invece di sicuro imposizioni fiscali a beneficio della città quelle menzionate in AC.Dipl.Cam., 242, datato 1257 dic. 4. Sul datium imposto dal comune di Arezzo nel proprio contado si veda DELUMEAU, Arezzo, cit., vol. II pp. 1270-1277.

⁵⁸⁸ DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. I, p. 302, e vol. II pp. 1336.

⁵⁸⁹ ASF, *Capitoli*, *Registri* (d'ora in poi *Capp.Regg.*), XXIV, cc. 197v.-198r. (1186 mag. 3), dove si legge che il territorio del *comune et universitas* di Frassineta appartiene *pleno iure* al monastero e che i suoi abitanti sono *fideles* di quest'ultimo. Si tratta della trascrizione di una copia autentica (effettuata sicuramente nella prima metà del secolo XIV) di un originale datato 1186. La questione merita di essere illustrata con una certa ampiezza e non mi sembrava opportuno farlo in una nota, che sarebbe risultata troppo lunga; perciò ho collocato le mie considerazioni su questo documento in un'appendice alla fine di questo capitolo.

questo capitolo. ⁵⁹⁰ DELUMEAU, *Arezzo*, cit., vol. I, pp. 622, 709 e 711. Sul ruolo del monastero nei castelli vescovili della zona si veda BELLI, *L'abbazia*, cit., pp. 63-67, e WICKHAM., *La montagna*, cit., pp. 331-332.

⁵⁹¹ Si veda BELLI, *L'abbazia*, cit., p. 66. Fra questi primi documenti è di un certo interesse la refuta al monestero di terre situate a Frassineta effettuata nel 1041, alla presenza di oltre una decina di personaggi qualificati come *milites aretini*, e probabilmente appartenenti alla vassallità del vescovo di Arezzo (*Reg.Cam.*, 202, datato 1041 sett.).

dipendenti, la condizione dei quali non è chiara. ⁵⁹² Se si eccettua il documento sospetto del 1186, dal quale si ricaverebbe che praticamente tutti gli abitanti di Frassineta sono già allora fideles dell'abate, soltanto negli anni '40 del secolo XIII compaiono le prime attestazioni documentarie sicure di individui residenti a Frassineta e a Serravalle che vengono definiti fideles e coloni del monastero; ⁵⁹³ è però possibile che si tratti di definizioni tarde di legami di dipendenza con tratti signorili e feudali esistenti da tempo, forse proprio già dalla seconda metà del secolo XII. Se dunque anche si trascura l'atto del 1186 si può supporre che – qualora pure qui la condizione colonaria comportasse obblighi di tipo signorile – la riqualificazione in termini colonari dei concessionari del monastero avesse un valore progettuale, nella prospettiva della trasformazione di un'egemonia locale netta ma estremamente informale, fondata soltanto sull'ampiezza del patrimonio fondiario, in un potere signorile un po' più formalizzato; nel caso di Frassineta si osserva infatti che i primi podestà signorili – come dirò fra poco – sono attestati nel decennio successivo a quello in cui compaiono le prime menzioni di fidelescoloni del monastero, e questa vicinanza nel tempo fa pensare che i due fenomeni rappresentino fasi diverse di un unico piano avente come obbiettivo appunto la costruzione, in tempi brevissimi, di una signoria territoriale la cui forza fosse garantita anche dalla dipendenza personale dei concessionari residenti nel castello. In ogni caso l'egemonia locale a cui ho accennato sopra doveva già esservi: mi pare infatti difficile pensare che il monastero potesse creare una signoria territoriale dal nulla e qualificare all'improvviso i suoi dipendenti nella zona come coloni senza suscitare la reazione della comunità, reazione della quale non vi è alcuna traccia. Il processo di ridefinizione dei rapporti con i concessionari va all'incirca di pari passo con quello di istituzionalizzazione della signoria: come mostrerò fra poco, nel corso degli anni '50 il monastero riesce in effetti a costruire una signoria territoriale e a definire le sue relazioni con tutti gli abitanti del castello - che tengono tutti quanti della terra in concessione da Prataglia – in termini di dipendenza personale, abbandonando presto il vocabolario colonario per utilizzare esclusivamente quello della fidelitas e dunque

792 Reg. Cam., 1379 (1201 gen. 24), 1402 (1203 gen.), 1407 (1203 feb.), 1537 (1214 gen. 31), 1646 (1220 mag. 1), 1741 (1224 sett. 4), 1761 (1224 ag. 5), 2276 (1243 mag. 19), e AC. Dipl. Cam., 46 (1222 apr. 3).

mag. 1), 1741 (1224 sett. 4), 1761 (1224 ag. 5), 2276 (1243 mag. 19), e AC.Dipl.Cam., 46 (1222 apr. 3). ⁵⁹³ Per Frassineta: *Reg.Cam.*, 2346 (1246 ott. 7), 2360 (1247 nov. 23), 2352 (1247 lug. 3). Nel 1258, due coppie di coniugi che ricevono *in feudum* dal monastero 24 pezzi di terra a Frassineta, già tenuti nella stessa forma dal padre delle due donne, dichiarano di essere "homines et fideles et habitatores continuos et colonos dicti abbatis et suorum successorum" (*Dipl.Cam.SS.*, 1258 ott. 5). Per Serravalle: *Reg.Cam.*, 2222 (1242 gen. 7) in cui si legge: "homo et fidelis, clebanarius, colonus, residens, ascriptitius, habitator, inquilineus et laborator sive cultor", 2256 (1242 ag. 13) dove si parla di *fideles*, 2339 (1246 giu. 12) in cui si parla di *homines et coloni*, e altri documenti del medesimo anno 1246 e di anni successivi. Sui *coloni* del monastero in generale si veda BELLI, *L'abbazia*, cit., pp. 82 e 86-87.

attribuendo un valore centrale al giuramento di fedeltà piuttosto che al vincolo di residenza. La definizione in termini colonari e la condizione di *fidelis* possono comunque tornare ad accostarsi occasionalmente: se ne ha un esempio in un atto del 1289 che contiene la ricognizione e il giuramento di fedeltà all'abate di un abitante di Frassineta. E possibile che, almeno in certi luoghi, la terminologia colonaria e quella feudale ormai siano usate per esprimere aspetti diversi di una medesima condizione, e che il fatto che si decida di mettere in risalto l'una o l'altra dipenda soltanto da quale sia l'aspetto al quale si vuole dare la preminenza.

Tutto questo è stato possibile grazie al fatto che non vi erano a Frassineta nel secolo XIII dei potenti laici del luogo che aspirassero all'egemonia locale. Non è facile dire perché il monastero faccia questa scelta proprio in questo momento, cioè nel quinto decennio del secolo. Si deve però notare che in quegli stessi anni, precisamente nel 1242, la comunità di Frassineta nomina un procuratore che la rappresenti di fronte agli ufficiali imperiali in una causa contro un laico di Firenze, con un atto che – se si lascia da parte quello dubbio datato 1186 – costituisce la prima notizia circa l'esistenza di istituzioni comunitarie nel castello.⁵⁹⁵ La data tarda di questa comparsa è una caratteristica dei comuni rurali del medio Casentino, tanto che secondo Wickham si deve supporre che queste istituzioni si siano sviluppate in questa zona in modo significativo soltanto a partire dagli anni '40 del secolo XIII. Lo studioso britannico ritiene inoltre che in Casentino le istituzioni comunitarie siano nate in stretto rapporto con i poteri signorili e senza conflitti con questi ultimi, almeno nella fase iniziale. 596 L'anno successivo il monastero ottiene, sempre dagli ufficiali imperiali, il riconoscimento di vari diritti (non a Frassineta), circa alcuni dei quali vi era il dubbio che spettassero al vescovo di Arezzo. 597 È allora possibile interpretare tutti questi fatti come il segnale di un grave indebolimento della signoria vescovile sul castello, fenomeno in corrispondenza del quale doveva essersi rafforzata l'autorità locale del monastero che, forte dell'appoggio dell'impero e forse in accordo con la comunità o addirittura con la collaborazione di quest'ultima, potrebbe aver usato la definizione dei propri concessionari – o almeno di alcuni di essi – in termini colonari nel quadro di un progetto il cui obbiettivo era quello di sostituire lo stesso vescovo nel controllo dei diritti di signoria territoriale sul castello. In effetti è proprio ciò che deve essere accaduto a Frassineta, forse anche con l'appoggio del comune di Arezzo (dopo la morte

_

⁵⁹⁴ *Dipl.Cam.SS.*, 1289 lug. 31.

⁵⁹⁵ AC.*Dipl.Cam.*, 156 (1242 ott. 11).

⁵⁹⁶ WICKHAM., *La montagna*, cit., pp. 355-357.

di Federico II), al quale la comunità si sottomette nel 1254,⁵⁹⁸ a quanto pare senza che ciò generi alcun conflitto con il monastero. L'idea che a questa data il vescovo avesse sostanzialmente perduto il controllo politico di Frassineta, come pure di Serravalle, trova una conferma nel fatto che questi castelli non compaiono nell'elenco delle località che nel gennaio del 1257 il vescovo pone sotto l'autorità di un podestà nominato da lui con quello stesso atto.⁵⁹⁹

Risale infatti all'inizio degli anni '50 la prima attestazione di un potestas di Frassineta eletto dall'abate di Prataglia, menzionato nel documento con cui egli condanna in contumacia lo stesso comune di Frassineta al pagamento della somma di 800 soldi per non aver arrestato e consegnato a lui un omicida. 600 Altri podestà nominati dall'abate sono attestati a Frassineta negli anni 1255, 1258, 1259, 1260 e 1270, 601 ed è interessante osservare che diversi fra i documenti in cui compaiono sono sentenze (di condanna o di assoluzione) che essi hanno emesso nel corso della loro attività di giusdicenti in ambito penale, anche nei casi di reati gravi come l'omicidio. Su otto podestà nominati dall'abate di cui si ha notizia cinque sono cittadini aretini, cosa che non sorprende dato che la comunità è soggetta al comune di Arezzo: è evidente che qui, come a Poggialvento, la città sostiene il signore, e il podestà cittadino del castello è allo stesso tempo ufficiale signorile e strumento del controllo politico da parte del comune egemone, al quale la comunità appare soggetta per quanto riguarda il fisco e – in certi casi – la giustizia. 602 Si noti che, almeno fino alla fine del secolo XIII, vi è un solo episodio in cui gli abitanti di Frassineta e il monastero appaiono in conflitto, ma come si vedrà fra poco si tratta di una situazione particolare, che peraltro si è risolta in tempi decisamente brevi. A parte questo caso, le relazioni fra le due parti sembrano essere state in questi decenni piuttosto buone, e dalla prima testimonianza – risalente al 1255 – relativa ad uno statuto della comunità pare si possa ricavare che questo è stato elaborato

59

⁵⁹⁷ Si veda SCHARF, Alla periferia dell'impero, cit. p, 469.

⁵⁹⁸ AC.*Dipl.Cam.*, 217 (1254 feb. 4). Poco più di un mese dopo, gli uomini di Frassineta nominano un procuratore per rappresentarli di fronte al podestà e al capitano del popolo di Arezzo (*Dipl.Cam.SS.*, 1254 mar. 17 [1]). Sull'espansione del comune di Arezzo nel proprio contado, che avviene soprattutto nella seconda metà del secolo XIII, si veda il capitolo precedente.

⁵⁹⁹ PASQUI, *Documenti*, cit., vol. II, n. 600 (1257 gen. 5).

⁶⁰⁰ Dipl.Cam.SS., 1252 lug. 11.

⁶⁰¹ BELLI, *L'abbazia*, cit., docc. nn. 3 (1255 dic. 1), 4 (1258 mar. 22), 5 (1259 mar. 18), 6 (1260 feb. 10); *Dipl.Cam.SS.*, atti datati 1258 apr. 5 e 1260 mar. 20 nella perg. segnata 1255 dic. 18, 1270 apr. 15 [3], 1270 dic. 30.

⁶⁰² AC.*Dipl.Cam.*, 242 (1257 dic. 4), menziona il *datium* che la comunità paga al comune di Arezzo; 288 (1266 mar. 7) e 312 (1272 gen. 1), atti di nomina di procuratori per trattare delle cause di fronte ai magistrati aretini; *Dipl.Cam.SS.*, 1270 sett. 9, sentenza dell'assessore del podestà di Arezzo in una questione che coinvolge la comunità di Frassineta.

in collaborazione fra l'abate e gli abitanti del luogo. Per adesso mi limito a rilevare il fenomeno, che riprenderò più avanti, al momento di trarre le conclusioni generali. Questo sviluppo così esplicitamente signorile dell'egemonia del monastero poggiava su una base piuttosto solida, costituita da una proprietà fondiaria forse non soverchiante rispetto a quella allodiale degli abitanti del castello ma diffusa attraverso le locazioni in modo capillare, cosicché nel 1256 l'abate – peraltro in un atto in cui si legge che Frassineta gli spetta *pleno iure* – avendo convocato tutti gli uomini del luogo, proibisce loro "nomine fidelitatis et sacramenti", sotto pena di 500 soldi "et feudi amissione", di alienare o impegnare i beni che tengono dal monastero. Dunque a questa data tutti gli abitanti del castello (e forse dell'intero distretto) sono *fideles* dell'abate per delle terre che tengono in *feudum*.

Stando alla documentazione superstite, pare che i vescovi aretini abbiano accettato questi cambiamenti senza troppe difficoltà, forse anche in considerazione del fatto che il monastero era in fondo subordinato al vescovado. La lite per i diritti signorili su Frassineta che ha luogo fra il vescovo Guglielmo degli Ubertini e il monastero nel 1262⁶⁰⁵ pare infatti una faccenda breve e priva di asprezze, dovuta soltanto al fatto che il vescovo voleva ottenere il riconoscimento del proprio diritto di imporre agli abitanti del castello i servizi militari (*exercitus et cavalcate*), cosa che infatti accade con il lodo che risolve la lite, mentre al monastero viene riconosciuto il diritto di nominare in piena autonomia il podestà del luogo, e quindi – di fatto – la prerogativa forse più importante del potere signorile, dato che quest'ufficiale aveva poteri giudiziari decisamente ampi.

2 – Frassineta nel conflitto fra l'eremo di Camaldoli e il monastero di Prataglia

Ben altra fu invece la vivacità degli eventi che ebbero luogo a Frassineta nel 1269, in seguito all'accordo stipulato nell'aprile di quell'anno fra il medesimo vescovo Guglielmo e l'eremo di Camaldoli. Nell'ambito della definizione dei rapporti fra il vescovado di Arezzo e l'eremo che si realizzò con questo documento, il vescovo donò

⁶⁰⁵ *Dipl.Cam.SS.*, 1262 feb. 5 [2], e 1262 mag. 12; la prima pergamena contiene la nomina dell'arbitro, e la seconda il lodo che risolve la lite.

-

⁶⁰³ *Dipl.Cam.SS.*, 1255 dic. 18. Riferendosi allo statuto il documento dice: "facto a dicto domino Marco abbate et suis fidelibus".

⁶⁰⁴ BELLI, *L'abbazia*, cit., doc. n. 11 (1256 lugl. 16).

⁶⁰⁶ Del documento si conservano sia l'originale, cioè *Dipl.Cam.SS.*, 1269 apr. 5 [2], sia una copia, cioè *Dipl.Cam.SS.*, 1269 apr. 5 [1]. L'originale ha alcuni strappi e mancano piccole porzioni di pergamena, ragione per cui ho utilizzato la copia. Il documento è edito in MITTARELLI, COSTADONI, *Ann. Cam.*, cit., t. V, Appendice, doc. n. 123, ma con la data errata del 5 marzo e senza le eccezioni a favore del vescovo di Arezzo, relative ai diritti che egli si riserva sui castelli di Serravalle e Frassineta.

al priore di Camaldoli il monastero di Prataglia, con tutti i beni e i diritti appartenenti a quest'ultimo, riservandosi però il diritto di patronato sullo stesso monastero, gli *hostes et cavalcate* dovute dagli abitanti del castello di Frassineta, nonché tutti i diritti signorili – compresi gli *exercitus et cavalcate* – sul castello di Serravalle e sulle *ville* di Freggina, Ventrina, Contra e Camprena, oltre al *fodrum* su queste medesime *ville* (ma non sul castello di Serravalle). Due giorni dopo che quest'atto fu rogato l'abate di Prataglia rinunciò alla sua carica; il giorno ancora successivo i monaci elessero un nuovo abate, Benedetto, ma il priore di Camaldoli fece altrettanto, cosicché iniziò uno scisma che durò circa un anno e terminò soltanto quando il priore accettò di riconoscere l'abate eletto dai monaci. Per il monastero di Prataglia si trattò indubbiamente di una vittoria, anche se non riuscì ad uscire dalla congregazione camaldolese. 607

Torniamo adesso a Frassineta e vediamo cos'è accaduto all'interno del castello nel corso di questo scontro fra il monastero e l'eremo. Gli eventi verificatisi a Frassineta in quell'anno non soltanto hanno avuto un ruolo non secondario nella vicenda generale dello scisma, ma costituiscono anche la parte più interessante della storia del castello fino alla fine del secolo XIII, ragione per cui li esaminerò in modo abbastanza dettagliato. Ottenuta dunque la titolarità dei diritti, l'eremo deve adesso riuscire ad esercitarli. Pochi giorni dopo la stipulazione dell'accordo con il vescovo, il camerario di quest'ultimo si reca a Frassineta assieme al priore di Camaldoli e lo immette nel possesso del castello. In quello stesso giorno gli uomini di Frassineta, riuniti davanti al camerario e al priore, accettano il pisano Boccio, nipote dello stesso priore, "in eorum et dicti castri vicarium et etiam potestatem". 608 Ma un documento che risale a poco più di un mese dopo rivela l'esistenza di un movimento di opposizione contro l'eremo:⁶⁰⁹ in esso infatti si legge che i camaldolesi "molestabantur in iuribus suis ab hominibus de Frasseneto", e perciò chiedevano al Capitano del popolo e ai Ventiquattro rectores del comune e del popolo di Arezzo di intervenire per far cessare queste molestie. I magistrati aretini allora stabiliscono che il podestà di Arezzo dovrà imporre sia al comune di Frassineta sia all'eremo di versargli delle cautiones e di non molestare l'altra parte, ma senza pregiudizio per i diritti di ciascuna di queste; fatto ciò il podestà "si voluerit, procedat in questione quam habet dictus dominus prior cum sindico aut hominibus dicti castri de Frasseneto, prout postulat ordo iuris". La città voleva ovviamente evitare che a Frassineta si creasse uno stato di disordine, ma stando alla

-

⁶⁰⁷ Su queste vicende si veda BELLI, *L'abbazia*, cit., pp. 107-112.

⁶⁰⁸ AC., C.262, c.155v. – entrambi gli atti – (1269 apr. 8).

⁶⁰⁹ Dipl.Cam.SS., 1269 mag. 20.

documentazione conservata non pare che il podestà abbia successivamente cercato di risolvere la situazione con la propria autorità di giudice. D'altra parte non risulta neppure che il priore abbia iniziato una causa giudiziaria contro gli abitanti del castello; un documento di poco posteriore testimonia comunque che in effetti fra l'eremo e la comunità vi era un conflitto, che però il priore preferiva trattare in altro modo, dato che, come si legge nel medesimo documento, "res et negotia erant dubia et lites incertes". L'atto al quale ho appena fatto riferimento è appunto l'accordo con cui, all'inizio di luglio, l'eremo e la comunità del castello di Frassineta definiscono i loro rapporti reciproci. 610 Si tratta di un accordo eccezionalmente ampio e dettagliato, con il quale innanzitutto la comunità riconosce all'eremo tutti i diritti che erano stati del monastero di Prataglia. Il quadro che si ricava da questo documento è quello di una comunità la cui dipendenza dal signore ha dei caratteri piuttosto netti: tutti gli abitanti del castello e del distretto - da quanto si può capire sulla base di altri documenti, nel terzo quarto del secolo XIII il castello ha, da solo, una popolazione oscillante fra le 20 e le 30 famiglie⁶¹¹ – erano fideles del monastero per le terre che tenevano da quest'ultimo all'interno del distretto, e adesso che quei beni sono passati all'eremo è al priore che essi devono pagare i canoni di locazione e prestare il giuramento di fidelitas, cosa, quest'ultima, che il procuratore della comunità fa subito, cioè in questo stesso atto, impegnandosi a fare in modo che gli altri facciano la medesima cosa. Il procuratore di Frassineta promette poi di consegnare al priore la torre, il palatium e tutte le fortificazioni del castello, e di non disturbarlo nel possesso dei donicati, dei mulini e di tutti gli altri beni che il monastero gestiva direttamente. Il priore, da parte sua, promette al procuratore di non alienare in alcun modo il castello, il distretto e i diritti che l'eremo vi possiede, e di non agire in modo che pervengano a qualcun altro; promette inoltre di accontentarsi dei canoni esistenti (dunque di non aumentarli) e di non concedere ad alcuno il permesso di far pascolare degli animali nel distretto di Frassineta, riservandosi però il diritto di tenervi le bestie dell'eremo. Infine egli rimette alla comunità "omnes et singulas iniurias et offensas" arrecate finora all'eremo, ai suoi nuntii o ai suoi familiares dagli abitanti del castello e del distretto. Poi, il priore e il procuratore di Frassineta stabiliscono di comune accordo alcuni principi generali relativi a due aspetti, cioè la circolazione dei beni dell'eremo e l'assetto politico-istituzionale:

6

⁶¹⁰ AC., C.262, c.163r.-165v. (1269 lug. 6).

⁶¹¹ Si vedano gli elenchi contenuti in AC.*Dipl.Cam.*, 288 (1266 mar. 7), *Dipl.Cam.SS.*, 1270 apr. 15 [3] e 1270 sett. 9, e AC.*Dipl.Cam.*, 312 (1272 gen. 1).

- gli uomini del castello e del distretto potranno alienare in ogni modo e senza oneri i beni che tengono dall'eremo, purché anche gli acquirenti vivano nel distretto e paghino all'eremo i canoni dovuti;
- circa la successione nei beni tenuti in concessione dall'eremo, sono ammessi ad ereditare tutti i discendenti (sia maschi sia femmine) dei concessionari, "tam ex testamento quam ab intestato". I locatari inoltre possono utilizzare le terre dell'eremo per costituire le doti di figlie, sorelle, nipoti e altre discendenti, purché i loro mariti siano abitanti del distretto; quelli che non lo sono, per entrare in possesso di queste terre dovranno non soltanto obbligarsi al pagamento dei canoni che peraltro anche in occasione di questi passaggi resteranno invariati ma anche prestare il giuramento di *fidelitas* al priore;
- l'eremo potrà introdurre delle innovazioni ("facere novitatem") nel suo rapporto con l'*universitas* di Frassineta soltanto con il consenso della stessa comunità:
- circa l'elezione del potestas seu rector del castello, viene stabilito che essa spetta comuniter al priore e alla comunità. Il podestà dovrà giurare di applicare gli statuti che la comunità, in totale autonomia e senza alcuna interferenza da parte dell'eremo, si darà. Il priore si impegna inoltre ad aiutare gli uomini del castello a mantenere la subordinazione degli abitanti delle ville del distretto nei confronti dello stesso castello e del suo podestà, e a far in modo che anche le ville rispettino gli statuti di Frassineta;
- infine, l'elezione del rettore della chiesa del castello di Frassineta spetterà esclusivamente ai membri della comunità, e il priore sarà tenuto a confermare la persona scelta da loro.

È evidente che gli abitanti del castello hanno sfruttato l'occasione che il passaggio della proprietà e della signoria territoriale su Frassineta dal monastero di Prataglia all'eremo di Camaldoli offriva loro per trarne dei vantaggi decisamente ampi, cioè – come vedremo – per modificare in un senso a loro favorevole le condizioni della loro dipendenza. Le azioni di disturbo di cui i camaldolesi si lamentano davanti ai magistrati aretini sono un segnale, servono per mostrare la determinazione della

comunità nei confronti dell'eremo e dunque a costringere il priore a negoziare le condizioni della sua presenza nel castello. Di fronte a un soggetto che dal punto di vista giuridico deteneva gli stessi diritti che erano stati del monastero, la forza della posizione della comunità era data da due elementi, cioè la situazione di difficoltà in cui si trovava l'eremo a causa del conflitto che si era creato fra quest'ultimo e il monastero di Prataglia a seguito della donazione fatta dal vescovo, e il fatto che con ogni probabilità l'eremo era del tutto estraneo al castello: se infatti si esamina un piccolo registro del 1249⁶¹² che riporta l'elenco dei concessionari e dei donicati dell'eremo in varie località del Casentino, si nota che esso non menziona terre o locatari a Frassineta, e non vi è un solo documento che induca a supporre che la situazione sia mutata nei vent'anni successivi. Se gli abitanti del castello avessero deciso di sostenere quei monaci di Prataglia che non accettavano di buon grado la soggezione a Camaldoli, l'eremo avrebbe potuto trovarsi davanti degli avversari che disponevano di una fortezza e poiché, come ho già avuto modo di osservare, i camaldolesi non ricorrevano alla violenza, ciò avrebbe comportato per loro l'impossibilità di prendere possesso del castello. Perciò, considerando questo stato di cose e osservando le condizioni dell'accordo del 1269, possiamo concludere che il priore concede al procuratore di Frassineta tutto quello che chiede. In effetti la comunità ottiene molto. L'eremo perdona le offese, si impegna a non alienare beni e diritti nel castello e nel distretto e a non aumentare i canoni di locazione, liberalizza la circolazione della propria terra ceduta in concessione, anche nel caso delle doti e delle successioni ab intestato, concede agli abitanti la partecipazione paritaria all'elezione del podestà e la piena libertà nell'elezione del rettore della chiesa e nella redazione di un nuovo statuto (ovviamente preservando i diritti dell'eremo). Designa addirittura otto uomini di Soci come fideiussori, a garanzia degli impegni assunti dall'eremo. 613

È poi degno di nota il fatto che gli abitanti del castello ottengano dal priore la promessa di aiuto nel caso che gli abitanti delle *ville* si oppongano a quelli del castello. Nel documento infatti si legge che l'eremo dovrà fare quanto segue:

"dare efficax consilium, auxilium et favorem, curam et operam [...] quod omnes homines villarum et curie Frassenete universaliter et singulariter subesse debeant et stent sub potestaria et regimine dicti castri [...] et quod ipsi homines omnes et

-

⁶¹² AC.*Dipl.Cam.*, 198, datato 1249 feb. 26. Si tratta di un registro pergamenaceo di otto carte non numerate.

⁶¹³ AC., C.262, c.168v. (1269 lug. 20).

singuli stent ad ordinamenta et constitutiones que pro dicta universitate, ut supra dicitur, fieret. Et super hiis et in hiis teneantur idem prior et heremus fidem et diligentiam adhibere et pro posse suo resistere singulis hominibus de villis et curia supradictis qui contrarii aut rebelles seu inhobedientes essent predictis, et ad predicta facienda et curanda pro parte ipsius heremi et prioris eius teneantur ipsa heremus et prior eius adesse sollicite ad requisitionem dicte universitatis vel eius sindici".

È un punto sul quale è opportuno soffermarsi un momento. A quanto pare di capire, a differenza di ciò che accade ad esempio a Passignano e a Poggialvento, in tutto quello che riguarda gli affari interni dell'*universitas* gli abitanti del castello hanno il controllo politico del distretto, mentre quelli delle *ville* si trovano in una posizione decisamente subordinata: il brano che ho appena citato rivela che sono gli uomini del castello quelli che stipulano l'accordo con Camaldoli, e che dunque eleggono il podestà e gli statutari, mentre gli abitanti delle *ville* da un lato non partecipano in alcun modo a queste elezioni, dall'altro sono soggetti al podestà e agli statuti di Frassineta e – come si ricava da un documento del 1249⁶¹⁴ – devono contribuire al pagamento delle tasse imposte al castello. Una conferma dell'egemonia del castello sul distretto può essere inoltre trovata nel fatto che in quei documenti nei quali si trovano degli elenchi di uomini della *comunitas* di Frassineta – tutti peraltro risalenti ad anni compresi fra il 1266 e il 1272 – nessuno degli individui presenti in queste liste è indicato come residente in una delle *ville*.⁶¹⁵

A questo punto, e proprio a partire dalla constatazione che il rapporto politico fra il castello e le *ville* delineato nell'accordo esisteva già, ci si può chiedere in che misura il patto fra Camaldoli e Frassineta confermi degli assetti esistenti o introduca delle innovazioni. Ebbene, alcuni mutamenti sostanziali sono senz'altro rilevabili: come ho detto sopra, nel decennio precedente l'alienazione delle terre del monastero da parte dei concessionari era formalmente proibita, il podestà era nominato dall'abate a quanto pare senza alcun intervento della comunità e il monastero aveva probabilmente un ruolo attivo nell'elaborazione degli statuti. Per quanto riguarda poi l'elezione del rettore della

614 AC.*Dipl.Cam.*, 199 (1249 feb. 5). È l'atto con cui un abitante della *villa* di Serra, agendo su richiesta del *sindicus* del comune di Frassineta, dichiara di risiedere "in comuni de Frasineto", e promette di adempiere tutte le *comunantie* del castello "tam in datiis quam collectis".

⁶¹⁵ Si veda la nota 21. Si noti che in uno di questi atti, cioè AC.*Dipl.Cam.*, 312 (1272 gen. 1), compaiono Amico "de Valle" e Dato "de Pezza", ma in altri documenti è detto chiaramente che il primo di essi già nel 1269 risiede a Frassineta (AC., C.262, c.163r.-165v., e 166v., datati 1269 lug. 6, e 168r., datato 1269 lug. 7); questo porta a supporre che sia così anche per il secondo, e che le località con le quali questi due personaggi vengono messi in relazione nella pergamena del 1272 siano i loro luoghi d'origine.

chiesa, gli atti relativi all'unica di cui si abbia notizia mostrano che era l'abate ad effettuarla, anche se con il consenso degli uomini del castello. Mi pare dunque lecito spingersi ad ipotizzare che tutte le decisioni prese di comune accordo dal procuratore di Frassineta e dal priore rappresentino delle novità vantaggiose per la comunità, ed è ragionevole supporre che anche l'impegno dell'eremo a sostegno del castello in caso di contrasti con le *ville* del distretto sia una di queste.

Nello stesso giorno della stipulazione dell'accordo viene anche rogato il primo gruppo di una serie di atti, in ognuno dei quali uno o più abitanti del castello si riconoscono *fideles* dell'eremo per i beni che fino ad allora avevano tenuto in locazione dal monastero di Prataglia e che il priore subito dopo concede loro *in feudum*, ricevendo da ciascun concessionario il giuramento di fedeltà. I locatari che compaiono in questi documenti sono in tutto 16, corrispondenti a non più di 15 famiglie, ma di certo altri atti di questa serie sono andati perduti e dunque pare ragionevole supporre che nel giro di pochi mesi l'eremo abbia rinnovato tutte le locazioni e ricevuto i giuramenti da tutti gli uomini del castello. Lo scopo di quest'operazione è palesemente tutto politico: innanzitutto riguarda soltanto persone che risiedono a Frassineta e non gli abitanti delle *ville*, quindi solo la parte politicamente attiva della popolazione; inoltre in questi documenti mancano non soltanto le descrizioni dei beni concessi ma anche le indicazioni dei canoni, il che significa che in questa situazione la concessione fondiaria è considerata essenzialmente come motivazione del giuramento di fedeltà.

Si deve osservare che i personaggi di Frassineta che stipulano gli atti del primo gruppo non sono individui qualunque: si tratta infatti del procuratore che sottoscrive l'accordo fra la comunità e l'eremo, cioè Brunaccio di Benintendi, e delle quattro persone che, pur senza detenere alcuna carica nell'organizzazione istituzionale della comunità, in quello stesso patto danno il proprio consenso all'operato di Brunaccio, cioè Ranuccio di Bonagiunta, Baccio di Vita, Iacopo – indicato soltanto come marito di una tal Chiara – e Amico "de Valle", residente anch'egli a Frassineta. Tutto questo accade il 6 luglio. Il giorno successivo il priore concede in perpetuo a tutti loro delle terre a livello, con un canone annuo di pochi denari. Sono i soli abitanti del castello (oltre ad un presbitero di nome Benvenuto) a beneficiare di questa serie di locazioni. El

⁶¹⁶ Dipl.Cam.SS., 1257 mar. 16.

⁶¹⁷ AC., C.262, cc. 165v.-166v (tre atti datati 1269 lug. 6), 169r.-171r. (cinque atti datati 1269 ott. 1) e 171v. (un atto datato 1269 ott. 2), e infine *Dipl.Cam.SS.*, 1269 ott. 5 (un atto).

⁶¹⁸ AC., C.262, c. 163r. ⁶¹⁹ AC., C.262, cc. 167r.-v. e 168r. (sei atti, tutti datati 1269 lug. 7).

evidente che ci troviamo davanti agli uomini che in questo momento guidano la politica dell'universitas e che hanno voluto l'accordo con Camaldoli; è anche possibile che siano stati proprio loro a promuovere le agitazioni che hanno indotto l'eremo a giungere ad un compromesso con la comunità. Le concessioni fondiarie del 7 luglio costituiscono dunque un gesto di riconoscenza da parte del priore, ed hanno un valore simbolico molto chiaro, mentre è assai più difficile stabilire il loro valore economico. Infatti i terreni concessi non sono molti, anche se è vero che non possiamo conoscerne l'estensione e la qualità; tuttavia l'elemento che colpisce è l'irrilevanza dei canoni in delle locazioni nuove (cioè che non sono dei rinnovi), il che lascia a quei concessionari e ai loro discendenti tutto il prodotto di quelle terre. È probabile che questo gruppo dominante sia di formazione relativamente recente e che si sia imposto come tale nel castello soltanto in queste circostanze. Fra i componenti di questo gruppo infatti il solo Brunaccio pare avere da più tempo una posizione di rilievo nella comunità, dato che già nel 1257 compare fra coloro che acconsentono alla scelta del rettore della chiesa di Frassineta, e nel 1266 è eletto dagli abitanti del castello come sindicus per rappresentare la comunità davanti alle magistrature del comune di Arezzo. 620 Anche il padre di Baccio ha avuto un ruolo nella vita comunitaria: è di certo lui quel Vita che viene eletto come procuratore dai consiliarii del castello nel 1242, è di nuovo sindicus di Frassineta nel 1249 e compare accanto a Brunaccio nell'elezione ecclesiastica del 1257 a cui ho accennato qui sopra. 621 Tuttavia fra i cinque consiliarii di Frassineta attestati per il 1242⁶²² non compare alcun nome che possa essere messo in relazione con gli uomini che nel 1269 rappresentano il castello nell'accordo con Camaldoli.

Quel poco che sappiamo della comunità di Frassineta in questo periodo porta a concludere che, lasciando da parte la netta distinzione politica fra castello e distretto, essa doveva essere piuttosto simile a quella di Poggialvento in alcuni aspetti strutturali importanti: come quest'ultima era numericamente ridotta e socialmente poco differenziata al suo interno, dunque probabilmente la maggioranza delle famiglie aveva accesso alle cariche e non esisteva un gruppo dominante ristretto. In questa situazione, gli eventi del 1269 offrirono a certi personaggi, alcuni dei quali già attivi nella vita pubblica locale, l'occasione per assumere la guida della comunità; tuttavia non vi è modo di sapere se essi intendessero soltanto orientare la politica del castello nel

6

622 AC.Dipl.Cam., 156 (1242 ott. 11).

⁶²⁰ Dipl.Cam.SS., 1257 mar. 16, e AC.Dipl.Cam., 288 (1266 mar. 7).

⁶²¹ AC. Dipl. Cam., 156 (1242 ott. 11) e 199 (1249 feb. 5), e Dipl. Cam. SS., 1257 mar. 16.

negoziato con l'eremo o se stessero cercando di insediarsi in maniera più stabile alla guida della collettività.

Intanto il comune di Arezzo invia a Frassineta un cittadino aretino ad esercitare la carica di castellanus et rector, forse non tanto per garantire l'ordine nel castello quanto per essere un segno visibile dell'autorità superiore della città in questo momento di transizione. Alla fine di luglio è proprio quest'ufficiale a radunare la popolazione di Frassineta per la lettura dell'accordo stipulato il 6 di quel mese con l'eremo; in quell'occasione il procuratore di Camaldoli si offre di indicare dei fideiussori e chiede agli abitanti del castello e al loro sindicus - che è ancora Brunaccio di Benintendi - di rispettare quei patti. 623 A questo punto ci si aspetterebbe che il controllo dell'eremo sul castello fosse stabilito in modo saldo, dato che evidentemente gli abitanti hanno tutto l'interesse a consentire al priore di rimanere signore di Frassineta. Invece nel dicembre di quello stesso anno l'abate eletto dai monaci di Prataglia, cioè Benedetto, dopo aver ricevuto dagli uomini di Freggina e Ventrina (in agosto) e da quelli di Serravalle (in novembre) il giuramento di fedeltà e l'impegno alla difesa armata di quelle località, 624 risiede proprio a Frassineta, e il camerario di Camaldoli che vi si reca per consegnargli la lettera con cui il cardinale Ottaviano del titolo di Santa Maria in Via Lata lo cita a comparire davanti a sé per render ragione del suo rifiuto di obbedire al priore, trova la porta del castello chiusa. 625 La lettera viene quindi mostrata a pochi testimoni, fra i quali vi è il rector di Frassineta, Ranieri di Zaulus, un romagnolo che almeno dal 1257 tiene in concessione delle terre del monastero situate a Ricò (circa 12 chilometri a sud di Forlimpopoli)⁶²⁶ e che di certo ha ricevuto la propria carica dall'abate ribelle. Comunque la situazione è ancora incerta, e protestando contro la citazione contenuta nella lettera Bendetto dichiara di non potersi assentare dal Casentino a causa dell'ostilità dei camaldolesi:

"quia probabiliter timeo ne dictum monasterium et castrum, et iura dicti monasterii et castri immediate ad dictum monasterium pertinentiis [sic], a religioso viro priore Camaldulensi, ad cuius instantiam dicta citatio dicitur emanasse, et ab aliis fratribus et fidelibus de contrada Camaldulensis eremi, in preiudicium meum et

⁶²³ AC., C.262, c. 168v. (1269 lug. 21). L'assemblea è convocata "ad petitionem et de mandato Iohannis Orlandi de Aretio, castellani et rectoris in eodem loco constituti, destinati et positi pro comuni Aretii".

⁶²⁴ BELLI, *L'abbazia*, cit., docc. nn. 14 (1269 ag. 24) e 15 (1269 nov. 21).

⁶²⁵ Dipl.Cam.SS., 1269 dic. 9.

⁶²⁶ AC.Dipl.Cam., 243 (1257).

dicti monasterii occupentur, qui satagunt continue occupare et subtrahere et auferre pro posse monasterium et castrum predictum [...] que facio custodiri ne occupentur per eos". 627

Dunque l'eremo non si arrende ancora. Tuttavia sarebbe certamente sbagliato pensare che il contrasto al quale l'abate si riferisce in termini così drammatici fosse un conflitto violento: l'azione dei camaldolesi di cui si parla in questo documento consisteva senz'altro in tentativi ripetuti di convincere i monaci di Prataglia ad abbandonare l'abate Benedetto, e di sobillare contro di lui gli abitanti di Frassineta. In effetti pare che gli uomini del castello non fossero affatto contenti del ritorno del loro signore precedente, tanto che nell'aprile del 1270 il vicarius del podestà posto dall'abate a Frassineta condanna ad una pena pecuniaria ben 23 abitanti del castello corrispondenti a circa 19 famiglie – per aver rifiutato di giurare obbedienza allo stesso podestà. 628 In quel momento, cioè ad aprile, il conflitto fra Camaldoli e il monastero di Prataglia non si è ancora risolto, ma terminerà poco dopo, nel mese successivo; in ogni caso non è possibile dire in che misura l'opposizione di Frassineta – che in pratica coinvolge l'intero castello - sia dovuta alla determinazione nel difendere ciò che la comunità aveva ottenuto nell'accordo con l'eremo o alla propaganda di quest'ultimo. In ogni caso possiamo osservare che il podestà in carica nel 1270, il cittadino aretino Fino di Orlandino, è nominato esclusivamente dall'abate (che a dicembre gli rinnoverà la nomina per l'anno seguente),629 e che fra coloro che si oppongono al podestà compaiono tre dei personaggi che nel 1269 appoggiavano il procuratore nella stipulazione dei patti con Camaldoli, più il figlio di un altro di questi. 630 Di certo il normalizzarsi dei rapporti fra i due enti religiosi, con la riconquista di una sostanziale autonomia da parte del monastero, non ha aiutato la causa della comunità di Frassineta: Fino si rivolge a un assessore del podestà di Arezzo, il quale nel prendere la propria decisione di certo tiene conto del nuovo equilibrio che è stato raggiunto fra Camaldoli e Prataglia, e impone ai ribelli di giurare obbedienza a Fino. 631 A questo proposito si deve considerare che la capacità di Benedetto nel mantenere il controllo del castello ha con ogni probabilità avuto un ruolo importante nella decisione dell'eremo di riconoscerlo

⁶²⁷ Dipl.Cam.SS., 1269 dic. 17.

⁶²⁸ *Dipl.Cam.SS.*, 1270 apr. 15 [3]. Il fatto che il podestà sia stato nominato dall'abate Benedetto si ricava da un documento successivo, cioè *Dipl.Cam.SS.*, 1270 sett. 9.

⁶²⁹ Dipl.Cam.SS., 1270 dic. 30.

⁶³⁰ L'elenco più completo di coloro che si rifiutano di prestare il giuramento di obbedienza si trova in *Dipl.Cam.SS.*, 1270 sett. 9.

⁶³¹ Dipl.Cam.SS., 1270 sett. 9.

come abate: i camaldolesi non riuscivano a cacciarlo e la sua resistenza ha probabilmente dato coraggio ai monaci che rifiutavano l'abate nominato dal priore. In ogni caso, dal 1270 in poi l'autorità del monastero sul castello sembra non soltanto ripristinata, ma addirittura più forte rispetto al passato. Non vi è traccia di alcuna opposizione nei confronti del podestà nominato dall'abate per il 1271,⁶³² e quando nel 1272 la comunità di Frassineta nomina un procuratore che la rappresenti davanti alle magistrature del comune di Arezzo, ciò avviene con il consenso dell'abate, riportato nel mandato di procura.

3 – Conclusioni

In che modo un abate considerato come un usurpatore dal capo della congregazione cui apparteneva, avendo contro di sé un documento del peso di una donazione vescovile appena rogata e l'ostilità degli abitanti di quella che per decenni era stata la principale fortezza controllata dal monastero, è riuscito ad entrare in quello stesso castello e a resistervi a dispetto di tutto? Il primo elemento da considerare è senz'altro l'atteggiamento del comune di Arezzo, che sostanzialmente si è tenuto fuori dalla disputa, intervenendo soltanto per salvaguardare il proprio primato politico nella zona e appoggiando l'ente che di volta in volta controllava la situazione. Se infatti il comune avesse deciso di agire a sostegno dell'eremo, magari con le armi, l'abate Benedetto non avrebbe potuto far molto. Detto questo, rimane ancora da spiegare come sia riuscito a installarsi nel castello, cosa che è avvenuta fra l'agosto del 1269 – alla fine di luglio vi si trova infatti l'ufficiale inviato da Arezzo – e l'inizio di dicembre, quando fa chiudere le porte di Frassineta in faccia al camerario di Camaldoli.

Si potrebbe supporre che, in cambio del controllo del castello, egli abbia promesso alla comunità condizioni ancora migliori di quelle stabilite nell'accordo con il priore, e che poi quando la disputa con l'eremo si stava per chiudere si sia rimangiato la parola e abbia stretto la presa, sicuro a quel punto di poter contare sull'appoggio della città. Ma esiste una spiegazione decisamente più semplice, peraltro suggerita da alcuni indizi contenuti nella documentazione superstite, cioè l'uso della forza. Trovo infatti del tutto plausibile che, di fronte ad una stabilizzazione della situazione a Frassineta che dava all'eremo un netto vantaggio e portava la popolazione locale dalla parte di quest'ultimo, l'abate abbia deciso di ricorrere, se non proprio ad atti di violenza, alla

⁶³² Dipl.Cam.SS., 1270 dic. 30.

minaccia costituita da un gruppo di armati, reclutato almeno in parte in Romagna, forse ricorrendo ai concessionari delle terre del monastero situate oltre il crinale dell'Appennino e attraverso contatti con chiese della zona. Si deve infatti considerare che una pergamena del 1257 menziona 11 persone che tengono terre del monastero situate in Romagna, probabilmente quasi tutte a Ricò, 634 fra i quali vi è – come ho già avuto modo di dire - quel Ranieri che alla fine del 1269 esercita la carica di rector di Frassineta per conto dell'abate e fronteggia l'inviato del priore davanti alla porta chiusa del castello. L'elenco dei testimoni presenti, pochi giorni dopo, alla stesura della protesta dell'abate contro la citazione, conferma la presenza sul posto di personaggi provenienti dalla Romagna e schierati dalla parte dell'abate: fra questi compaiono infatti un individuo residente a Bagno di Romagna e un famulus del priore dell'ospedale di San Salvatore di Selvapiana (a meno di 10 chilometri in linea d'aria a nord-est di Bagno). Di certo l'abate aveva, almeno dopo esser riuscito ad entrare nel castello, il sostegno anche di persone – presumibilmente pochissime – del posto: in quel medesimo gruppo di testimoni troviamo anche un uomo della villa di Pezza, nel distretto di Frassineta, e addirittura un abitante del castello. Ma è ragionevole ipotizzare che il nucleo di armati che garantiva all'abate il possesso di Frassineta provenisse dalla Romagna. Perché, fra le aree in cui il monastero disponeva di dipendenti, l'abate aveva reclutato questo seguito proprio lì? Il fattore principale sembra essere stato la possibilità di ricorrere a relazioni personali già stabilite, dato che fino alla sua elezione da parte dei monaci l'abate Benedetto era stato il priore della chiesa di San Giovanni di Ricò, 635 che dipendeva da Prataglia e si trovava in una località in cui l'insediamento fondiario del monastero – e quindi il numero dei suoi concessionari – pare aver avuto una certa consistenza. Inoltre doveva trattarsi di una zona fondamentalmente estranea allo scontro fra Camaldoli e Prataglia, cosa che di certo rendeva il reclutamento più facile. Si deve poi considerare la possibilità che almeno alcuni degli uomini che hanno seguito l'abate provenissero da Bagno di Romagna, come il testimone che compare in uno degli atti del 1269; a questo riguardo si deve tener presente che il distretto di Bagno era soggetto ai conti Guidi, i quali ancora nella seconda metà del secolo XIII richiedevano agli abitanti delle loro signorie servizi militari talvolta assai pesanti per costituire i propri seguiti

633 AC.Dipl.Cam., 312 (1272 gen. 1).

635 BELLI, *L'abbazia*, cit., pp. 108-109; per l'atto di elezione di Benedetto ad abate si veda il doc. n. 20 (1269 apr. 8).

⁶³⁴ AC. Dipl. Cam., 243 (1257). Si tratta di un elenco di documenti. Per gli instrumenta di alcuni atti di locazione di terre di Prataglia situate a Ricò si vedano Reg. Cam., 1862 (1227 dic. 21), 1877 (1228 dic. 28), BELLI, L'abbazia, cit., doc. n. 9 (1255 ag. 15), e Dipl. Cam. SS., 1260 giu. 3 e 1262 nov. 1.

armati, ⁶³⁶ e ciò significa che probabilmente vi si trovava un buon numero di persone che avevano una certa esperienza militare e che potrebbero essere state arruolate come mercenari, magari attraverso l'intermediazione delle chiese locali. È addirittura possibile supporre che queste fossero fin dall'inizio le intenzioni dei monaci, e che Benedetto, il quale – si noti – non viveva nel monastero, sia stato eletto come abate proprio perché se ne conoscevano la determinazione e il carattere combattivo, confidando inoltre nella sua capacità di mettere insieme un seguito armato nelle terre al di là dell'Appennino. Se le cose sono andate veramente così, non stupisce che i monaci abbiano dato prova di fermezza resistendo alle pretese dell'eremo mentre l'abate, il loro capo, il loro uomo forte, teneva con le armi Frassineta.

Una prova indiretta di tutto ciò si può forse trovare in un documento del 1277: si tratta dell'atto che attesta la consegna all'arcipresbitero di Galeata (a meno di 20 chilometri a nord di Bagno di Romagna) di una lettera del primicerio della chiesa aretina, con la quale quest'ultimo riferisce all'arcipresbitero che l'abate di Prataglia si è lamentato del fatto che "nonnulli de plebatu vestro [...] ad castrum Frassinete, quod est dicti monasterii speciale et ad ipsum pertinet pleno iure, hostiliter accedentes, ipsum castrum invadere ac spoliare et robbare bona dicti monasterii et suorum fidelium [...] presumpserunt". Il primicerio ordina quindi all'arcipresbitero di fare in modo che in tutte le chiese del plebato venga annunciato che gli autori di questi misfatti hanno 15 giorni di tempo per risarcire il monastero. 637 Dunque una banda brigantesca si è mossa dalla Romagna e ha depredato Frassineta, pochi anni dopo gli eventi del 1269-1270. È una coincidenza interessante. È possibile che non sia affatto una coincidenza. È possibile che i romagnoli reclutati dall'abate, una volta ritornati alle loro case, abbiano raccontato la loro impresa (quale 'soldato' non lo fa?), diffondendo in tal modo notizie abbastanza precise circa un castello – quello appunto di Frassineta – forse relativamente prospero e di certo mal difeso, abitato da una popolazione imbelle. Si deve inoltre osservare che Galeata si trova sulla strada che da Ricò conduce fino a Prataglia passando per Bagno. I motivi per cui nel corso degli anni '70 alcuni abitanti di quella parte della Romagna hanno deciso di effettuare una scorreria richiederebbero

⁶³⁶ Si veda RENZO NELLI, *Bagno e i conti Guidi di Bagno*, in *La Val di Bagno. Contributi per una storia*, Atti del II convegno di studi storici (Bagno di Romagna, 11 ottobre 1991), Romagna toscana, 2, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1995, pp. 75-94. Circa i pesanti servizi militari imposti dai conti Guidi in alcuni castelli della Romagna, i casi per i quali la documentazione è più esplicita sono quelli di Modigliana e Tredozio: si vedano VITTORIO RAGAZZINI, *Modigliana e i conti Guidi in un lodo arbitrale del secolo XIII*, Modigliana, Matteucci editore, 1921, il documento pubblicato alle pp. 55-76 (1271 dic. 29), e ANTONIO BRENTANI, *Tredozio sotto la dominazione dei conti Guidi*, Faenza, Stab. grafico F. Lega, 1930, il documento pubblicato alle pp. 75-85 (1271 mag. 13).

un'indagine specifica che in questo momento non ho il tempo di fare; rimane il fatto che quando ciò è accaduto il loro obbiettivo è stato proprio l'abitato di Frassineta.

Finora ho parlato soltanto dell'abate e della sua azione. Adesso è il caso di fare una breve considerazione sul suo avversario a Frassineta, cioè la comunità. Come ho già detto sopra, la popolazione del castello in questo periodo è poco numerosa ed ha un'articolazione sociale ridotta. Si può aggiungere che non risulta che qualcuno degli abitanti abbia rapporti diretti a livello alto con la città, come accade invece per quelle famiglie di Borgo San Lorenzo che godono della fiducia del comune di Firenze; se delle relazioni di questo tipo vi fossero state il comune di Arezzo avrebbe forse agito in modo diverso nell'estate del 1269. Poiché il nuovo signore – cioè l'eremo – non combatte, nello scontro con l'abate di Prataglia la comunità si trova ad avere a favore soltanto il diritto e la propria coesione interna. Ma la comunanza di interessi materiali e di intenti politici non necessariamente si traduce in forza. In un contesto in cui l'uso della violenza organizzata mantiene un suo ruolo e una sua efficacia, i soggetti che hanno la determinazione e la capacità di mettere in campo gruppi di armati godono di un vantaggio decisivo contro avversari che non hanno queste caratteristiche, anche se questi ultimi hanno dalla loro parte il diritto e il numero. Nel considerare gli eventi del 1269, quel che più mi interessa mettere in evidenza è il dato culturale. Nella prospettiva di uno scontro armato gli abitanti di Frassineta avevano almeno due vantaggi molto importanti, cioè erano uniti e tenevano il castello. Ebbene, non è bastato: se è vero che la loro coesione non è mai venuta meno e che essi hanno perseverato nella difesa dei propri diritti fino al momento in cui la città si è pronunciata contro di loro, è altrettanto vero che non hanno saputo usare la forza, e probabilmente non lo hanno mai neppure tentato. Erano padroni del castello e presumibilmente erano più numerosi degli armati dell'abate: avrebbero potuto difendersi e impedire loro di entrare, oppure avrebbero potuto sopraffarli una volta che questi si fossero insediati nel castello. Avrebbero potuto fare qualunque cosa. Ma l'esercizio della violenza organizzata da parte di una collettività è il prodotto di una cultura, cioè di un insieme di valori, tradizioni ed esperienze che gli abitanti di Frassineta evidentemente non avevano.

Da questo punto di vista, la situazione del monastero di Prataglia era molto diversa, tanto per cominciare perché per i suoi religiosi non si trattava comunque di compiere personalmente degli atti violenti. È però vero che essi non avevano quella

⁶³⁷ Dipl.Cam.SS., 1277 mag. 21.

tradizione di ricorso alla forza militare che fino ai primi decenni del secolo XIII pare essere stata invece una caratteristica del cenobio di Passignano. Tuttavia i monaci di Prataglia avevano a disposizione una persona capace di radunare una forza armata e adatta a svolgere la funzione di capo militare, cioè Benedetto. A quel punto tutto ciò che serviva loro era la determinazione a percorrere questa strada. Se la cultura camaldolese della non-violenza fosse penetrata a fondo a Prataglia, essi non avrebbero potuto farlo. Ma evidentemente non era così, e in un contesto in cui tutto ciò che dovevano fare era decidere di usare la forza e rimanere solidali con il capo che si erano dati, essi ebbero il coraggio di farlo e alla fine prevalsero.

Appendice: un documento sospetto relativo a Frassineta

Nei *Capitoli* del comune di Firenze è trascritto un documento che, come ho già detto sopra, si presenta come la copia autentica – della prima metà del secolo XIV – di un originale rogato il 3 maggio del 1186.⁶³⁸ Si tratta di un accordo fra Ranieri "de Ubertinis" di Ravenna e l'abate di Prataglia, Guglielmo, in merito ai confini fra il *comune* di Corezzo, dei cui abitanti Ranieri è definito *verus dominus*, e il *comune et universitas* di Frassineta, il cui territorio, sempre secondo questo documento, appartiene *pleno iure* al monastero di Prataglia. L'indizione e il nome dell'imperatore sono sbagliati, ma in entrambi i casi si può pensare a dei fraintendimenti avvenuti al momento della copiatura; il nome del rogatario invece manca del tutto. È effettivamente attestato un Ranieri di Ubertino che aveva un ruolo politico di un certo rilievo a Ravenna nell'ultimo decennio del secolo XII.⁶³⁹ Si potrebbe obbiettare che Ranieri "de Ubertinis" è un po' diverso da Ranieri di Ubertino, ma anche in questo caso potrebbe trattarsi di un'interpretazione dell'esemplatore, che ha creduto di poter passare senza problemi dal patronimico al nome di famiglia. Non vi è invece alcuna difficoltà circa l'abate di Prataglia, Guglielmo, che ha ricoperto la carica dal 1184 al 1224.

Il punto problematico è un altro, e consiste nel fatto che Corezzo e Frassineta appaiono qui interamente signorilizzati. Addirittura il *sindicus* di Corezzo è nominato dalla popolazione su mandato di Ranieri, e – come ho appena detto – il distretto di Frassineta appartiene *pleno iure* al monastero, cosa che nelle pergamene non si ritrova

⁶³⁸ Capp.Regg., XXIV, cc. 197v-198r.

Questo personaggio è menzionato in un documento del 1198 pubblicato in appendice in *Magistri Tolosani Chronicon faventinum*, a cura di GIUSEPPE ROSSINI, in *Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L. A. Muratori*, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta, t. XXVIII, parte I, Bologna, Zanichelli, 1936, pp. 206-207.

prima del 1255. Inoltre il documento dice che gli abitanti di Frassineta sono fideles dell'abate, mentre nelle pergamene la definizione della dipendenza dall'abate in termini di fidelitas non è attestata prima del 1247. Ora, nel contesto della documentazione locale questa testimonianza è, come si è visto, del tutto isolata. Tanto per cominciare né fra le pergamene di Prataglia né nell'intero Diplomatico fiorentino si trova l'originale o una copia di questo documento, il che - almeno per quanto riguarda l'archivio di Prataglia – non mi pare di poco conto, considerando che Frassineta divenne nel secolo XIII il nucleo principale del dominio signorile del monastero. Ma soprattutto, per gli ultimi decenni del secolo XII non vi sono elementi certi che facciano pensare che la presenza del monastero a Frassineta avesse già assunto quei tratti signorili che emergono nella documentazione a partire dai decenni centrali del secolo XIII. Apparentemente Wickham non vede in questo documento alcun problema e lo cita come testimonianza del potere signorile del monastero, peraltro datandolo, non capisco perché, al 1187. Poi però, cinque pagine dopo, afferma che il comune di Frassineta è attestato per la prima volta nel 1252. 640 Dà da pensare anche il fatto che Pasqui, il quale pure ha inserito nella sua edizione alcuni documenti tratti dai Capitoli, non l'abbia pubblicato.

Capitolo XI

La signoria dei conti di Romena nel Pratomagno

L'indagine sulla presenza dei conti di Romena nel Pratomagno – più precisamente nella zona intorno a Loro Ciuffenna – avrà caratteristiche abbastanza diverse rispetto ai capitoli precedenti. Ciò rappresenta la conseguenza di una scelta suggerita dal carattere eccezionale delle fonti disponibili per quest'area: laddove infatti per le signorie che ho esaminato fin qui si hanno complessivamente pergamene sciolte, instrumenta su registro, regesti di atti selezionati e registri in cui sono riportati elenchi di concessionari e canoni, per Loro si dispone di alcuni protocolli notarili che coprono praticamente tutta la seconda metà del secolo XIII, cioè due dei tre registri superstiti di Vigoroso di Paradiso da Loro, cui si aggiunge il frammento – soltanto quattro carte – di

⁶⁴⁰ WICKHAM, *La montagna*, cit., pp. 350 e 355.

un protocollo di Pagno di Dato da Ragginopoli. 641 All'interno del periodo e dell'ambito territoriale complessivo che ho preso in considerazione nel corso della ricognizione preliminare delle fonti, questa situazione è unica nel suo genere; infatti anche nei casi di aree per le quali si sono conservati dei registri di imbreviature, essi non hanno l'estensione nel tempo che caratterizza invece quelli di Vigoroso. Dunque ho ritenuto opportuno cogliere l'occasione offerta da questa documentazione e sfruttarla per fare ciò che per gli altri territori signorili non si può fare, eccetto che – in una certa misura – per Poggialvento, cioè uno studio della gestione delle terre appartenenti ai signori, tralasciando invece quasi del tutto l'aspetto che ho curato di più negli altri capitoli, cioè quello delle istituzioni del governo locale, al quale dedicherò poche parole. Ho anche deciso di concentrarmi esclusivamente sul periodo cui si riferiscono le imbreviature, cioè gli anni compresi fra il 1259 e il 1299, senza ripercorrere dall'inizio la storia della formazione della signoria. Quest'ultima scelta rende meno grave il fatto che la trattazione delle istituzioni signorili si riduca ad un breve cenno, dato che – da questo punto di vista – nel corso della seconda metà del secolo XIII la situazione della zona di Loro non muta. Inoltre su Loro esiste uno studio complessivo recente, peraltro basato proprio sui registri di Vigoroso, che certo è ben lungi dall'aver esaurito le possibilità di questa fonte ma ha il pregio di fornire un quadro generale, illustrando fra l'altro i tratti fondamentali dell'assetto politico-istituzionale della zona in questo periodo. 642 Questo capitolo ha dunque due obbiettivi: il primo è quello di analizzare alcuni aspetti della gestione della proprietà fondiaria dei signori del luogo, mentre il secondo è quello di valutare il significato e gli effetti di una forma specifica di concessione, cioè la locazione in feudum, in particolare come strumento del dominio locale dei conti.

_

⁶⁴² SIMONE TADDEUCCI, *Un castrum* e la sua comunità alla metà del XIII secolo: Loro Ciuffenna, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di Giuliano Pinto e Paolo Pirillo, Valdarno medievale, Studi e fonti, 1, Roma, Viella, 2005, pp. 313-342.

I due registri di Vigoroso ai quali mi riferisco sono i codici con segnatura ASF, *Notarile Antecosimiano* (d'ora in poi *Not.Ant.*), 21108 e 21110: contengono circa 4000 imbreviature rogate negli anni fra il 1259 e il 1299. Su questi registri si veda ANTONELLA GHIGNOLI, *I quaterni di ser Vigoroso* (1259-1299), in *Roccaricciarda. Storia e archeologia di un 'castrum' medievale nel Pratomagno aretino*, a cura di Guido Vannini (in corso di stampa). Le carte del registro 21108 non sono numerate: nel citare le imbreviature contenute al suo interno ho indicato il numero della carta secondo una numerazione continua, per seguire la quale il lettore deve però contare le carte da solo. Il frammento di Pagno è segnato *Not.Ant.*, 15968, e contiene 63 imbreviature rogate fra il febbraio del 1278 e il gennaio del 1280. Quasi tutti questi atti sono stati rogati all'interno del territorio signorile che aveva come capoluogo Loro.

1 – L'assetto istituzionale della zona e la tipologia delle locazioni di terre dei conti di Romena

Come ho appena accennato, nella seconda metà del secolo XIII la zona di Loro costituisce una signoria territoriale dei conti di Romena, uno dei rami in cui la famiglia dei conti Guidi si era divisa alla fine del terzo decennio di quel medesimo secolo. 643 I conti vi detenevano tutti i diritti signorili, che emergono con chiarezza dalla documentazione, cioè la giurisdizione in materia sia civile sia penale, la prestazione del servizio militare (dovuta da almeno una parte degli abitanti della signoria), il datium e le tasse sui mercati e sul transito delle merci. Com'è normale a quest'altezza cronologica, all'interno della signoria si erano sviluppate le organizzazioni istituzionali delle comunità: nelle imbreviature di Vigoroso vengono infatti menzionati i comuni di Loro, Sagona, Poggio, Trappola, Renaccio e Anciolina. Si noti che il datium, che è riscosso comune per comune, almeno dagli anni '70 del secolo non spetta tutto ai conti: nel 1274 infatti essi hanno diritto solo a un quarto del datium raccolto dalla comunità di Anciolina, mentre il resto ovviamente rimane nella disponibilità di quel comune. I conti erano rappresentati sul posto da un ufficiale, il quale oltre ad esercitare i diritti signorili a loro nome amministrava i loro beni fondiari situati all'interno del territorio sottoposto alla sua autorità. 644 È appunto su alcune modalità della gestione delle terre dei da

⁻

⁶⁴³ La bibliografia sui conti Guidi è abbastanza ampia e non mi pare opportuno riportarla qui tutta, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei titoli che la compongono – fra i quali tutti quelli più importanti - sono elencati in due ampie note bibliografiche: si vedano MARCO BICCHIERAI, Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 50, Firenze, Olschki, 2005, p. 8, nota 9, e ID., La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi, in Lontano dalle città, cit., pp. 83-116: pp. 85-86, nota 2. Delle due, la bibliografia che si trova nel volume su Poppi è appena più ampia, ed arriva fino al 2003. Successivamente altri lavori hanno arricchito il panorama degli studi dedicati ai Guidi: oltre a quello di Bicchierai sul Valdarno che ho appena citato e a quello di Taddeucci a cui ho fatto riferimento nella nota precedente si hanno infatti GIAMPAOLO FRANCESCONI, La signoria monastica: ipotesi e modelli di funzionamento. Il monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII), in Lontano dalle città, cit., pp. 29-65; PAOLO PIRILLO, Montevarchi: nascita, sviluppo e rifondazione di un centro del Valdarno, in Lontano dalle città, cit., pp. 343-377; CORTESE, Signori, castelli, città, cit., pp. 7-22 e 116-125; COLLAVINI, Le basi materiali, cit.; SALVESTRINI, I conti Guidi e il monachesimo vallombrosano, cit. Come ho già avuto occasione di dire, questi ultimi due saggi saranno pubblicati anche negli atti del convegno dal titolo La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana, tenutosi a Modigliana e a Poppi dal 28 al 31 agosto del 2003 (in corso di stampa).

⁶⁴⁴ Sull'inquadramento istituzionale della zona si veda TADDEUCCI, *Un castrum*, cit., pp. 313-314 e 318 (sulla soggezione ai Guidi), 317 e 320-324 (sugli ufficiali dei Guidi e i loro poteri), e 330-333 (sui comuni rurali). Per quanto riguarda gli atti che testimoniano specifici diritti signorili dei Guidi in quest'area, in questi registri se ne trovano di diversi tipi. Riserva in favore del conte della giurisdizione penale per i reati di sangue: *Not.Ant.*, 21110 c. 151r. (1296 gen. 28) Sentenze di assegnazione provvisoria di beni in liti giudiziarie: *Not.Ant.*, 21108 cc. 97r. (1274 gen. 13) e 93r. (1274 apr. 24). Sentenza di assegnazione definitiva di beni: *Not.Ant.*, 21108 cc. 154r. (1296 mar. 29). Precetti emessi nell'esercizio di prerogative di natura pubblica: *Not.Ant.*, 21108 cc. 107r. (1275 feb. 4), 150r. (1279 sett. 19), e 21110 cc. 155r. (1296 apr. 29 – revoca di precetto) e 162v. (1297 gen. 6). Esenzioni dagli obblighi militari:

Romena che concentrerò adesso la mia attenzione. Innanzitutto si deve osservare che non è possibile pronunciarsi circa l'esistenza nella zona di terreni dei conti a conduzione diretta: nelle locazioni che riguardano i loro fondi non vi sono infatti menzioni di *opere*, ma vi sono molti atti nei quali il canone, ormai fissato dalla consuetudine, non viene menzionato, e non si può escludere che in quei casi i concessionari siano tenuti pure a prestazioni lavorative su beni dominicali, anche in considerazione del fatto che in questi registri alcune attestazioni di *opere* si trovano, anche se dovute a proprietari diversi dai conti. Per quanto riguarda invece le concessioni di terre dei da Romena (esclusi gli spazi sulla piazza del mercato), se ne hanno di tre tipi:

- locazioni in feudum, in tutto 39, perpetue, con entratura, senza indicazione del canone annuo e con riserva della iurisdictio in favore del conte. Il termine iurisdictio indica qui l'insieme dei diritti signorili, e la riserva è inserita per rendere esplicito il fatto che la concessione non comporta il loro trasferimento al locatario;
- locazioni *ad fictum* (o *ad fictum et enfiteosim*), in tutto 14 comprese quelle attestate da promesse di pagamento del canone per locazioni già stipulate, perpetue, quasi sempre senza entratura e con canone annuo in natura;
- una sola locazione a breve termine (tre anni), senza entratura e con canone annuo in natura.

La totale assenza di indicazioni circa la natura e l'entità dei canoni dovuti per le terre concesse dai conti *in feudum* costituisce una difficoltà che, sulla base di queste imbreviature, non si riesce in alcun modo a superare: nei registri di Vigoroso si trovano infatti locazioni *in feudum* concesse da altri soggetti, ma appaiono troppo varie per fornire elementi di confronto utili, dato che in alcune di esse i canoni sono in natura, in altre invece sono in denaro. Potremmo comunque supporre che, analogamente a quanto

Non ho fatto uno studio sistematico delle locazioni al di fuori di quelle che riguardano terre dei conti di Romena, per cui mi limito a indicare due esempi. Si trovano menzioni di opere nelle seguenti imbreviature: *Not.Ant.*, 21108 c. 40v. (1271 feb. 2), e 21110 c. 165r. (1297 feb. 11).

Not.Ant., 21110 cc. 88v. (1286 giu. 11), 90r. (1286 lug. 13), 105r. (1292 ott. 8). Accomandigia con impegno esplicito a servire in armi il conte: Not.Ant., 21110 c. 147v. (1295 nov. 20). Attestazioni del datium signorile: Not.Ant., 21108 cc. 3r. (1261 feb. 24), 90r. (1274 gen. 27: è il pagamento effettuato dal comune di Anciolina cui ho fatto riferimento qui sopra), 120r. (1277 apr. 5), e 21110 c. 150v. (1296 gen. 22). Attestazioni di tasse signorili sui mercati e il transito delle merci: Not.Ant., 21108 c. 104v. (1274 dic. 9), e 21110 cc. 151r. (1296 gen. 28) e 153r. (1296 mar. 18). Autorizzazione a scrivere in forma pubblica gli atti imbreviati da un notaio defunto: Not.Ant., 15968 c. 3v. (1280 gen. 10).

accade per le locazioni di terre dei conti Guidi concesse a loro fideles nel Valdarno inferiore verso la metà del secolo – in una situazione che, come vedremo meglio più avanti, presenta analogie interessanti e illuminanti con quella del Pratomagno – anche per queste locazioni in feudum siano dovuti dei canoni in natura. In ogni caso la funzione di questi atti è evidentemente duplice. Le concessioni in feudum sono infatti innanzitutto il tramite della fidelitas, cioè l'elemento reale in cambio del quale il concessionario diviene fidelis del conte. Dopo di che, esse rappresentano anche una delle forme del prelievo non signorile dei conti, procurando loro sia delle rendite regolari, cioè il canone annuo, sia delle rendite non regolari, attraverso la percezione dell'entratura in occasione della prima concessione e dei vari passaggi dovuti alla circolazione di quelle terre per effetto di compravendite o di doti. Dalle concessioni ad fictum invece il conte ricava soltanto delle rendite regolari, cioè il canone, ma non l'entratura né i pagamenti per i passaggi successivi, nonostante il fatto che anche queste terre circolino. Si deve poi notare che un uomo può diventare fidelis del conte anche in occasione di una concessione ad fictum, ma in queste imbreviature si trova un solo caso di questo tipo, il che significa che si trattava di un modo di procedere del tutto eccezionale.646

Lasciando per il momento da parte l'unica locazione a breve termine, la domanda da porsi adesso è dunque la seguente: quali erano i criteri in base ai quali il conte sceglieva l'una o l'altra forma di concessione? La situazione che ho descritto sopra potrebbe essere spiegata in questo modo. Un individuo originario del luogo 647 che, non tenendo terre dal conte, ne ottenga per la prima volta, le riceve quasi sempre *in feudum*. L'assenza sistematica del canone negli atti di concessione *in feudum* fa pensare che questo fosse predeterminato, e forse addirittura uguale per tutte le locazioni di questo tipo, il che significa che doveva necessariamente essere abbastanza basso. L'entratura e i pagamenti in occasione dei passaggi avevano il duplice scopo di mantenere la nozione dell'appartenenza al conte e di trarre proventi aggiuntivi da terre le cui rendite ordinarie erano relativamente basse. Sia dal punto di vista politico sia da quello economico, l'elemento di forza delle concessioni *in feudum* doveva essere il numero, cioè la diffusione fra la popolazione locale: se si considera che in questa zona devono aver operato in questo cinquantennio fra i 20 e i 30 notai, 648 si può ipotizzare

⁶⁴⁶ Not.Ant., 21108 c. 142r. (1293 apr. 13).

⁶⁴⁷ Quelli che si stabiliscono all'interno del territorio signorile venendo da fuori devono fare atto di accomandigia al conte, assumendo così obblighi analoghi a quelli dei *fideles* anche senza tenere terra in concessione dal conte.

⁶⁴⁸ Su questo si veda il capitolo sulle fonti.

che negli ultimi decenni del secolo XIII quasi tutti i maschi adulti che vivevano all'interno della signoria fossero titolari o contitolari di terre tenute in feudum dal conte, e perciò suoi fideles. Dunque il conte aveva un forte interesse a controllare la circolazione di queste terre, perché ciò costituiva non soltanto un'occasione per ricavare denaro ma soprattutto un modo per mantenere e incrementare il numero delle persone tenute alla *fidelitas* verso di lui. Le concessioni *ad fictum* erano o locazioni successive, cioè concesse a persone che avevano già della terra in feudum dal conte e quindi erano già suoi fideles, o locazioni concesse – anche per la prima volta – a degli accomandati, magari stipulate contemporaneamente all'atto di accomandigia (comandisia), ⁶⁴⁹ oppure anche, ma assai raramente, locazioni concesse per la prima volta a persone originarie del luogo che divenivano allora fideles del conte, nel qual caso si deve supporre che, forse per dei motivi legati alla qualità delle terre o a necessità contingenti del conte, quest'ultimo abbia deciso di concedere la terra a condizioni meno favorevoli al locatario rispetto a quelle proprie della concessione in feudum, cioè ad un canone annuo più alto. Non credo che una persona che riceveva per la prima volta della terra dal conte, in una qualunque forma, potesse rifiutarsi di diventare suo fidelis e prestargli il relativo giuramento. In ogni caso, la funzione principale delle concessioni ad fictum è evidentemente quella di garantire una rendita perpetua in natura allineata con quelle previste da contratti analoghi stipulati da altri proprietari. Rimane dunque l'unica concessione a breve termine dei conti attestata in queste imbreviature, ma il fatto che si tratti di un caso isolato impedisce di sviluppare una riflessione: si può soltanto ipotizzare che lo scopo di questa forma di locazione fosse la massimizzazione del profitto in vista della vendita del prodotto sul mercato. 650

Dire di più è veramente difficile. Fra le questioni che rimangono aperte, una delle più importanti riguarda i contenuti della *fidelitas*, ovviamente non in relazione a quanto è previsto nella forma tipica del giuramento di fedeltà – che in questo periodo si è ormai fissata da tempo – ma in merito alla distinzione fra gli obblighi dovuti dai concessionari in quanto abitanti di una signoria territoriale e quelli che gravano su quegli stessi individui in quanto *fideles* del conte. Ma su questo punto tornerò più avanti, dopo aver esaminato in modo più ampio il panorama delle concessioni *in feudum*

64

⁶⁴⁹ Sull'accomandigia, in riferimento ai conti Guidi, si vedano CHARLES MARIE DE LA RONCIÈRE, Fidélités, patronages, clientèles dans le contado florentin au XIV^e Siècle. Les Seigneuries féodales, le cas des comtes Guidi, in «Ricerche Storiche», XV (1985), n. 1, pp. 35-59: p. 38, e MARCO BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, Raggiolo-Montepulciano, La Brigata di Raggiolo-Editori del Grifo, 1994, p. 109.
⁶⁵⁰ Not.Ant., 21108 c. 118r. (1277 feb. 13).

di questa zona. Si deve peraltro tener presente che le imbreviature di Vigoroso non sono distribuite in modo uniforme nell'arco della seconda metà del secolo: mentre infatti uno dei registri copre l'intero periodo, l'altro contiene atti rogati soltanto negli anni compresi fra il 1280 e il 1299. Se si considera che i due registri contano all'incirca il medesimo numero di imbreviature, si nota che la documentazione di Vigoroso risulta molto più densa per gli ultimi decenni del secolo. Nel panorama complessivo delle imbreviature disponibili per quest'area e per questo periodo, lo sbilanciamento è poi accentuato dal fatto che il frammento del protocollo di Pagno riguarda gli anni compresi fra il 1278 e il 1280. Se dunque l'ampia diffusione delle locazioni in feudum attraverso tutto questo periodo e la loro netta prevalenza numerica rispetto alle altre forme di concessione delle terre dei conti sono così evidenti da indurre a pensare che effettivamente questi dati rispecchino dei fenomeni reali, anche se in misura non proprio rappresentativa, mi sembra pericoloso spingersi più avanti. Ad esempio, credo che non sia consigliabile trarre conclusioni sull'andamento cronologico delle diverse forme di locazione concesse dai conti. In queste imbeviature la prima concessione in feudum è del 1260, mentre la prima ad fictum è del 1278 ed è rogata da Pagno – in Vigoroso non ne compaiono prima del 1284 – e l'unica locazione a tempo determinato è del 1277. Si potrebbe essere tentati di ipotizzare che inizialmente il conte concedesse terre soltanto in feudum e che le altre forme di locazione siano state introdotte negli anni '70 in conseguenza di una maggiore attenzione dei da Romena agli aspetti economici della gestione fondiaria. Ma, come ho detto, non mi pare che questa documentazione permetta di spingersi così lontano.

2 - Un termine di confronto: le signorie dei conti Guidi nel Valdarno inferiore

Qui sopra ho accennato a delle analogie che accomunano per certi aspetti la gestione delle terre dei da Romena nel Pratomagno e quella dei beni fondiari appartenenti a vari rami dei conti Guidi, fra i quali gli stessi conti di Romena, nel Valdarno inferiore alla metà del medesimo secolo XIII. L'utilità del confronto deriva dal fatto che per le signorie dei Guidi in quest'ultima zona disponiamo di una documentazione non solo del tutto esplicita ma anche sistematica, costituita da alcuni elenchi di proventi e concessionari redatti fra il 1254 e il 1255, quando i conti venderono al comune di Firenze le loro signorie territoriali del basso Valdarno, nonché quelle di Montemurlo e Montevarchi, con tutti i beni e i diritti che vi possedevano. Si

tratta di documenti ben noti, pubblicati da Pietro Santini,⁶⁵¹ il quale però nella sua edizione ha omesso le liste dei locatari qualificati come *fideles* o *coloni*, e quelle delle rendite (e degli altri locatari) dei fondi venduti con quei medesimi atti, limitandosi ad inserire in nota alcune indicazioni su di esse, in genere estremamente sommarie. L'analisi di questi elenchi consente di ricostruire la tipologia delle rendite fondiarie percepite dai Guidi nei distretti venduti; perciò, oltre a prendere in considerazione le notizie fornite da Santini su queste liste, ne ho esaminate direttamente alcune che mi sembrano più interessanti delle altre per la combinazione di ricchezza di dati, ampiezza e varietà, cioè quelle relative a due castelli del Valdarno inferiore, Empoli e Vinci. ⁶⁵²

Le rendite e le prestazioni spettanti ai conti Guidi riportate negli atti di vendita del 1254-55 sono di certo tutte quelle che hanno un carattere permanente, anche se soltanto in qualcuna di queste registrazioni compare l'espressione in perpetuum. Per ogni castello troviamo prima la vendita dei fideles-coloni, poi la vendita delle rendite fondiarie prodotte da questi medesimi dipendenti, atto che comporta il trasferimento all'acquirente dei fondi da essi tenuti in concessione. Si noti che in questi documenti i termini fidelis e colonus sono praticamente sinonimi; da alcune imbreviature si capisce che lo stesso accade a Loro, anche se lì la terminologia feudale prevale nettamente su quella colonaria, fino ad eclissarla quasi del tutto. 653 Alcune persone compaiono nella lista dei fideles-coloni accompagnate dalle parole pro podere seguite dall'indicazione di un fondo: in questi casi si tratta dunque non di personaggi di questa condizione, ma di individui tenuti al versamento del canone per dei fondi che, per brevità, chiamerò 'colonici', cioè terre in precedenza coltivate da *fideles-coloni* e perciò gravate – come si vedrà fra poco – da canoni di entità ben precisa. Vi sono anche casi in cui, essendovi in un distretto più di uno di questi fondi colonici tenuti da persone che non sono fidelescoloni, essi sono indicati in una lista separata; allora quelli che vengono dichiarati come oggetti della vendita sono i terreni stessi, con l'indicazione del canone dovuto. 654 È il

6

⁶⁵¹ SANTINI, *Documenti, Appendice*, cit., pp. 48-59 (1254 mar. 31 e apr. 15, 20, 21, 29) per Montevarchi e Montemurlo; pp. 59-62 (1254 apr. 6, 15, 17, 18, 21) per Montemurlo; pp. 62-64 (1254 apr. 6, 15, 21, 29) per Montevarchi e Montemurlo; pp. 65-75 (1254 ag. 12), pp. 78-86 (1254 sett. 10 e nov. 10) e pp. 130-141 (1255 mag. 6 e lug. 28) per le signorie del Valdarno inferiore.

⁶⁵² Capp.Regg., XXX, cc. 132r.-136r. (1254 ag. 12), cc. 136v.-140r. (1254 sett. 10 e nov. 10), cc. 141r.-145r. (1255 mag. 6 e lug. 28); di quest'ultima coppia di atti esiste un'altra copia in Capp.Regg., XXIX, cc. 243r.-250r.

⁶⁵³ Ho trovato un solo atto in cui un dipendente dei conti viene definito *fidelis et colonus*: si veda *Not.Ant.*, 15968 c. 1r. (1279 gen. 20). Ve ne sono però altri due in cui un concessionario della pieve di Gropina e uno di Guido di Bernardino da Montecchio sono definiti rispettivamente *fidelis et colonus* e *fidelis, residens et ascriptitius* del rispettivo proprietario: si tratta, nell'ordine, di *Not.Ant.*, 21108 c. 40v. (1271 feb. 2), e 21110 c. 144v. (1295 sett. 26).

Riporto come esempio una registrazione di questo tipo, relativa ad un fondo situato nel distretto di Vinci, che si legge in *Capp.Regg.*, XXX, c. 132v.: "item podere Compagni quod tenet Lamfranchus

fatto che questo canone assuma il nome di *colta* a rivelare che si tratta di terre coloniche: infatti nel piccolo gruppo di atti di vendita che sto prendendo in considerazione qui, il termine *colta* indica un canone annuo di locazione dovuto per dei fondi i cui concessionari sono di norma soggetti ad obblighi colonari. Né si tratta di un caso isolato: nei primi decenni del secolo XIV la stessa parola è usata con lo stesso significato anche in documenti relativi alla zona di Raggiolo, sul versante nordorientale del Pratomagno, a proposito dei proventi di alcune terre appartenenti al conte Guido Novello il Giovane. Il punto fondamentale è questo: nelle vendite di Empoli e Vinci del 1254-1255 la *colta* consiste in un canone annuo in natura che è identico per tutti i *fideles-coloni* (o per tutte le terre cui sono connessi gli obblighi colonari), ammonta a due staia di grano e due staia di spelta ed è riscosso "pro quolibet focolari".

Vi sono poi gli *affictus*, cioè dei canoni in natura di entità varia che, nel caso specifico delle vendite del 1254-55, sono versati sia da *fideles-coloni* sia da persone che non lo sono, e che dunque sono certamente dovuti per terre non coloniche. Si noti che nella maggior parte dei casi questi canoni sono più alti della *colta*. Troviamo quindi le *pensiones*, termine che designa dei proventi che sono sempre in denaro e che possono essere versati per motivi diversi: in generale questa parola può infatti indicare sia dei canoni dovuti per dei fondi non colonici, sia dei versamenti che sostituiscono obblighi signorili, ⁶⁵⁷ oppure ancora – come accade in alcuni casi proprio nelle vendite del 1254-55 – le componenti monetarie dei canoni misti in natura e denaro. ⁶⁵⁸ Vi sono infine le *comandisie*, tributi consistenti quasi sempre in una certa quantità di pepe, più raramente di cera, versati da parte di coloro che, venendo a stabilirsi nelle signorie dei conti Guidi e non essendo ancora legati a loro da vincoli di dipendenza personale, si accomandano ai conti. Questi quattro tipi di rendite non compaiono in tutti i distretti interessati dalle vendite del 1254-55; vi sono sempre le *colte* e le *comandisie*, mentre possono mancare gli *affictus* e le *pensiones*.

notarius: et duos starios grani et duos starios spelte, quos annuatim pro dicto et ex dicto poderi debent et consueverunt habere pro colta".

⁶⁵⁵ Collavini invece interpreta questa *colta* come una tassa: si veda COLLAVINI, *Le basi materiali*, cit., pp. 22-24. Collavini prende in considerazione proprio il caso del castello di Vinci.

⁶⁵⁶ BICCHIERAI, *Îl castello di Raggiolo*, cit., p. 115: "a Garliano con il termine *colta* si intendono i censi annuali dei terreni". Bicchierai non dice che si tratti di terre concesse a *fideles-coloni* o gravate da obblighi colonari, ma è senz'altro così.

⁶⁵⁷ Come esempio di una commutazione di questo tipo, concessa dal conte Guido Novello, si veda *Dipl.Passerini*, 1286 ag. 24.

⁶⁵⁸È dunque evidente che i notai che hanno rogato gli atti di vendita del 1254-55 hanno raggruppato i vari proventi innanzitutto in base alla loro denominazione.

Dunque il confronto fra la documentazione relativa alle terre dei conti di Romena nel Pratomagno e le vendite del 1254-1255 conferma la mia ipotesi circa i motivi che stanno alla base delle differenze fra le locazioni in feudum e quelle ad fictum concesse dai medesimi conti nella zona di Loro. Vi è un consenso generale circa l'idea che i signori usino la proprie terre principalmente come mezzo per esercitare un potere sugli uomini e solo secondariamente per trarne delle rendite. 659 Tuttavia io credo che questa affermazione necessiti di qualche precisazione non proprio di poco conto. Se consideriamo le signorie dei Guidi a Loro e nel Valdarno inferiore constatiamo che l'osservazione circa la preminenza del valore politico delle concessioni fondiarie su quello economico è sicuramente valido per le locazioni concesse ai fideles (o fidelescoloni). Ma non è possibile effettuare valutazioni quantitative circa il rapporto fra i proventi delle terre locate in questa forma e quelli delle terre locate con canoni annui presumibilmente più adeguati alla rendita prodotta da queste ultime. Ancor più difficile è poi capire come stiano le cose, da questo punto di vista, nelle signorie ecclesiastiche, o almeno in quelle che ho preso in considerazione in questa ricerca, dove la documentazione non permette di cogliere una distinzione simile – cioè che risponda agli stessi criteri - fra tipi di locazioni. Come ho appena detto, non vi sono basi per formulare delle ipotesi. Io però non escluderei che le rendite fondiarie dei signori fossero complessivamente più alte di quanto si tende a pensare.

Probabilmente anche nel Pratomagno, come nel Valdarno inferiore, il canone dovuto per quei terreni che comportavano, per coloro che ne diventavano concessionari, la trasformazione in *fideles* dei conti (nel caso che non lo fossero già), era identico per tutti i locatari ed era relativamente basso. La situazione delle due aree appare invece diversa per quanto riguarda la diffusione della *fidelitas*: mentre infatti a Loro questa sembra essere la condizione della maggior parte dei maschi adulti, nel Valdarno inferiore sono relativamente numerosi gli individui che tengono terre dei conti pagando soltanto un *affictus* e che non compaiono negli elenchi dei *fideles-coloni*. Ciò potrebbe dipendere dalla distanza cronologica fra i registri di imbreviature e il gruppo degli atti di vendita: è possibile che intorno alla metà del secolo la percentuale di *fideles* dei conti presenti a Loro fosse simile a quella attestata per il medesimo periodo a Empoli e a Vinci, e che si sia accresciuta col tempo. Ma è anche possibile che la società di questi due castelli – come probabilmente quella di altri centri di quella zona – abbia opposto una maggiore resistenza al diffondersi della dipendenza personale verso i conti, e in

⁶⁵⁹ Lo si legge ad esempio in PAOLO CAMMAROSANO, Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà

effetti il fatto che siano documentati dei personaggi che tengono in concessione delle terre coloniche senza essere dei *fideles-coloni* mi pare un indizio in questo senso.

3 – Locazioni in feudum, fidelitas e signoria territoriale a Loro

Una riflessione più generale sul significato delle locazioni in feudum e della fidelitas nella zona di Loro in questo periodo richiede un'esame più ampio. I signori del luogo, cioè i conti di Romena, non sono i soli proprietari che concedono terre in feudum all'interno del territorio che sto prendendo in considerazione. Altri soggetti ricorrono infatti a questa forma di locazione: si tratta di cinque laici e di tre enti ecclesiasitici, cioè la pieve di San Pietro di Gropina, il monastero di Santa Trinita in Alpe e la chiesa di Santa Maria di Poggio. Le concessioni in feudum stipulate da loro presenti nei registri di Vigoroso sono veramente poche, cioè 13 in tutto, e nel frammento di Pagno addirittura non se ne trovano affatto. Di queste 13, 4 sono concesse da laici, 3 dalla pieve, 5 dal monastero e infine una dalla chiesa di Poggio. Rispetto a quelle stipulate dai conti hanno caratteri assai meno uniformi: il canone – come ho accennato sopra – può essere sia in natura sia in denaro, l'entratura può esservi o non esservi, la riserva della iurisdictio compare soltanto in due occasioni (in un atto della pieve e in uno del monastero), e in un'altra (un atto del monastero) è menzionato l'obbligo del concessionario di prestare il giuramento di fidelitas all'abate. La loro peculiarità più rilevante è però certamente un'altra, cioè il fatto che in due casi queste locazioni siano non perpetue ma a tempo determinato, una a 29 anni e l'altra a 6, e naturalmente è quest'ultimo il caso che colpisce di più.

Non ho condotto un'esame sistematico di tutti gli atti che riguardano il patrimonio di questi soggetti, ma anche soltanto un rapido sguardo ai registri di Vigoroso è sufficiente per constatare che almeno alcuni di essi, quelli più facilmente individuabili (cioè le chiese), concedono terre in locazione anche con contratti nei quali non si trova la minima traccia del vocabolario feudale. Questa differenza va spiegata, e ciò dev'essere fatto tenendo ben presente che stiamo parlando di atti rogati tutti quanti dal medesimo notaio. Non si può risolvere la cosa semplicemente supponendo che in alcune locazioni perpetue Vigoroso abbia inserito l'espressione *iure feudi* praticamente a caso, cioè senza che il loro contenuto differisse in alcunché dalle altre concessioni fondiarie a tempo indeterminato. Il contesto documentario obbliga ad ipotizzare che

questa diversità, che in vari atti apparentemente è quasi soltanto di forma, corrisponda sempre a una differenza di sostanza.

Quale sia questa differenza è in verità del tutto evidente: come i conti di Romena, altri proprietari usano le locazioni in feudum per produrre dei fideles, cioè degli individui legati a loro da un rapporto di dipendenza personale. Mentre però a quanto pare i conti cercano di espandere il più possibile il numero dei loro fideles, gli altri proprietari selezionano attraverso questo sistema dei gruppi di persone relativamente piccoli. Dunque il nesso fra concessione in feudum e fidelitas non soltanto è quanto prevedono i Libri feudorum, ma è attestato chiaramente per un certo numero di locatari dei conti di Romena, laddove per gli altri proprietari la cosa è invece meno esplicita. Vi sono poi due imbreviature in cui dei dipendenti di due di questi concedenti vengono chiamati fidelis et colonus in un caso e fidelis, residens et ascriptitius nell'altro. 660 È ragionevole pensare che questi *fideles* siano divenuti tali attraverso delle concessioni in feudum. Al di là degli obblighi tipici del giuramento di fedeltà, è difficile dire in cosa consistessero, nella pratica, le prestazioni personali che questi proprietari pretendevano dai fideles. Tali servizi non vengono mai specificati, ed è possibile che non fossero neppure ben definiti: si trattava probabilmente di una disponibilità a svolgere alcuni incarichi i cui limiti erano stabiliti dalla consuetudine, senza che si avvertisse il bisogno di precisarne compiutamente il contenuto. Non si deve pensare necessariamente ed esclusivamente a servizi militari: è plausibile che al fidelis potesse essere chiesto anche soltanto di portare messaggi, accompagnare in certe occasioni il concessionario, recarsi a riscuotere i canoni, o anche effettuare dei lavori manuali non agricoli e non qualificabili come opere. Mi pare dunque che si possa applicare senza difficoltà al secolo XIII ciò che Faini afferma, peraltro sempre per il territorio fiorentino, in relazione ai secoli XI e XII, principalmente sulla base dei regesti del Bullettone, i quali – e la cosa merita la massima considerazione – sono stati redatti nel terzo decennio del secolo XIV e quindi di certo da notai che condividevano con Vigoroso e Pagno il modo di intendere le parole feudum e fidelis:

"il fatto che i regestatori dell'archivio vescovile chiamassero 'feudi' quelle che ai nostri occhi sembrano semplicemente delle locazioni in livello o in affitto è di per sé una cosa piuttosto eloquente. Il vincolo stabilito tramite l'investitura poteva forse assumere forme diverse a seconda delle possibilità e del ruolo sociale di chi

⁶⁶⁰ Ho già citato questi atti poco sopra: si tratta di *Not.Ant.*, 21108 c. 40v. (1271 feb. 2), e 21110 c. 144v. (1295 sett. 26).

doveva fornire il *servitium*: lavoro, quando si trattava di contadini, denaro, se si trattava di persone in grado di procacciarselo, servizio armato, quando a instaurare il rapporto erano individui capaci di mantenere un cavallo e l'armamento congruo. La stessa componente reale del rapporto feudale poteva avere consistenza assai diversa, non solo dal punto di vista della quantità, ma anche da quello della qualità del bene."

In una situazione caratterizzata da una tale varietà di contenuti e di modalità nella prestazione dei servizi personali, il fatto che alcuni atti di questo tipo siano stati stipulati a tempo determinato e addirittura a breve termine non deve stupire. Se dalla documentazione emerge con assoluta chiarezza che nella maggior parte dei casi attestati si trattava di rapporti perpetui, non vi trovo niente di strano nel fatto che, in certe situazioni, delle esigenze diverse abbiano portato a introdurre delle varianti nella durata prevista dallo schema più consueto. Si deve inoltre osservare che la fidelitas non è un legame esclusivo: nei registri di Vigoroso si trovano tre persone che sono allo stesso tempo *fideles* del conte e di un altro soggetto, ⁶⁶² più un altro che è contemporaneamente accomandato del conte per cinque anni - una condizione in tutto equiparabile alla fidelitas – e fidelis di un proprietario laico per sei. 663 La fidelitas si rivela insomma uno strumento estremamente plastico ed adattabile. Quando sussiste nei confronti del potere localmente egemone ha sempre un carattere politico e probabilmente spesso militare, anche se di certo non comporta necessariamente il servizio a cavallo né il fatto che il fidelis si dedichi a quest'attività in modo professionale o quasi. Ma quando è dovuta ad altri soggetti può assumere un profilo decisamente più modesto, e sostanziarsi di quegli obblighi meno vistosi, legati alle attività quotidiane e al lavoro, ai quali ho accennato qui sopra.

All'interno di questo quadro, il fatto che due chiese si riservino la *iurisdictio* in alcune concessioni *in feudum* pone il problema dei rapporti fra *fidelitas* e diritti signorili. Ancora una volta, non è possibile ignorare il fatto che uno stesso notaio usi una parola così 'pesante' in alcuni atti e non in altri. Se ne deve concludere che questi

.

⁶⁶¹ FAINI, *Firenze*, cit., p. 339.

⁶⁶² Si tratta di Giunta e Cenni da Anciolina, figli di Citignone, e di Sardo di Michele della *villa* della pieve di Gropina. Per Giunta e Cenni si vedano *Not.Ant.*, 21108 cc. 8v. (1261 nov. 16) e 15r. (1266 gen. 6). Per Sardo si vedano *Not.Ant.*, 21108 c. 111r. (1275 ag. 13) e 21110 c. 172r. (1297 mag. 12): quest'ultimo atto è una locazione *iure feudi* per 29 anni concessa a Sardo da un laico.

⁶⁶³ Si tratta di Cante da Montemarciano: si vedano *Not.Ant.*, 21110 cc. 5r. (1280 nov. 25) e 10r. (1281 mar. 15).

enti esercitano, almeno su alcuni dei loro *fideles*, dei diritti specificamente signorili. Tuttavia non vi sono elementi per dire quali siano queste prerogative; il termine *iurisdictio* deve essere inteso qui in un senso molto generico, e non come un riferimento preciso a poteri giudiziari. Si può comunque supporre che, poiché l'intera zona era saldamente inquadrata in una signoria territoriale compiutamente sviluppata (quella dei da Romena), i diritti signorili degli altri soggetti fossero abbastanza limitati. In ogni caso, è degno di nota il fatto che i conti non ne avessero il monopolio.

Questa considerazione suggerisce di allargare la riflessione a tutto il problema del rapporto fra fidelitas e signoria territoriale. Il punto fondamentale è la distinzione concettuale fra abitanti del territorio signorile e fideles. Dall'esame della documentazione relativa a Poggialvento, dalle liste di fideles del vescovo di Firenze, dagli atti che riguardano Frassineta e dalle imbreviature di Vigoroso e Pagno si ricava che, a differenza di quanto pensa Piero Brancoli Busdraghi, 664 l'assunzione della condizione di fidelis passa sempre attraverso una locazione di beni, senza la quale questa particolare figura di dipendente non esiste. I fideles del conte di Romena a Loro gli devono il giuramento di fedeltà per la terra che tengono da lui, non perché abitano all'interno di un territorio di cui egli è signore. Certo, questa figura di fidelis non è presa dal diritto feudale in modo puro e semplice: questo tipo di concessionario può infatti essere interamente soggetto – almeno in teoria – al potere signorile. Naturalmente è possibile che l'insieme degli abitanti di una signoria territoriale e quello dei fideles di quello stesso luogo coincidano, come probabilmente si verifica ad esempio a Poggialvento e forse – almeno alla fine del secolo XIII – a Loro. Ma ciò può benissimo non accadere, com'è evidente nel caso di Castiglion Fatalbecco. A questo punto rimane da chiedersi se questa differenza fra abitanti e fideles del signore abbia delle conseguenze nell'ambito degli obblighi signorili. In effetti io credo che sia così. Al di là della questione del giuramento di fedeltà, vi è nella documentazione almeno un indizio del fatto che l'obbligo di prestare servizio militare al seguito del conte sia limitato ai fideles e agli accomandati, 665 mentre non vi sono elementi per non pensare che i poteri giudiziari del signore abbiano un carattere territoriale. Vi sono poi alcuni oneri che, essendo legati all'appartenenza alla comunità, gravano di certo anch'essi su tutti gli

⁶⁶⁴ Mi riferisco a BRANCOLI BUSDRAGHI, <u>Masnada e boni homines</u>, cit., p. 313, dove si legge che "il giuramento di fedeltà può essere prestato anche dal libero coltivatore di un *tenimentum*, oppure dai sudditi di una dominazione territoriale compiutamente sviluppata, i quali non hanno per il resto necessariamente contratto rapporti di concessione agraria".

⁶⁶⁵ *Not.Ant.*, 21110 c. 147v. (1295 nov. 20): si tratta di un atto di accomandigia, in cui i due uomini che si accomandano al conte promettono, fra le altre cose, di "facere sibi ostem et tractam cum aliis fidelibus de Casa Guiciardi".

abitanti del territorio, ad esempio il *datium*, che – come ho detto sopra – è imposto dal conte ai singoli comuni rurali che si trovano all'interno della signoria, i quali provvedono poi a versare al conte quanto gli spetta. Con ogni probabilità hanno questa natura anche i servizi di guardia ai castelli, che però non sono attestati. Il dubbio circa il carattere effettivamente territoriale di questi obblighi comunitari avrebbe ragione di sussistere soltanto se si avesse notizia della presenza di individui di condizione non libera – cioè di veri e propri *servi* – all'interno di questi comuni, perché in tal caso si dovrebbe supporre che quei dipendenti non liberi fossero esclusi dalla partecipazione attiva alla vita e ai doveri della comunità, come ad esempio accade a Modigliana, soggetta nel secolo XIII al dominio signorile di due rami dei conti Guidi, che lo esercitano in comune.

Insomma, all'interno della signoria i fideles costituiscono, assieme agli accomandati, il nucleo di persone tenute, almeno in teoria, a supportare attivamente il conte nella conservazione del suo potere locale, nella sua politica e nella sua azione militare. Ma come ho già osservato più volte in alcuni dei capitoli precedenti, questi obblighi possono benissimo assumere un carattere puramente teorico se il signore non se ne serve e non mobilita gli uomini che sono tenuti a prestarli. È ovvio che in un assetto istituzionale di questo tipo la sorveglianza interna prevista nel giuramento di fedeltà è un vago dovere di lealta e non un'attività, ragione per cui l'unico modo che il signore ha per mentenere viva ed effettiva la dipendenza personale – e quindi una presa relativamente più forte sulla società locale – è il servizio armato. A Poggialvento nel secolo XIII in pratica tutti gli abitanti del distretto sono fideles del monastero di Passignano, ma dalla prima metà del secolo non vengono più mobilitati per operazioni militari condotte dal loro signore e diventano una comunità indipendente e riottosa. Nel caso della signoria dei conti di Romena nel Pratomagno la situazione sembra invece, ancora per tutto il secolo XIII, abbastanza diversa, come pare di poter ricavare dall'esistenza di atti di esenzione dagli obblighi militari: il fatto che se ne trovino induce a pensare che si trattasse di servizi effttivamente richiesti, mentre il fatto che siano pochi (solo tre, tutti rogati da Vigoroso) porta a concludere che erano concessi con estrema parsimonia.

⁶⁶⁶ Not.Ant., 21108 cc. 3r. (1261 feb. 24), 90r. (1274 gen. 27), 120r. (1277 apr. 5).

⁶⁶⁷ Si veda RAGAZZINI, *Modigliana*, cit., il documento pubblicato alle pp. 55-76 (1271 dic. 29). Per le menzioni dei *servi* dei conti Guidi a Modigliana all'interno del documento si veda alle pp. 56 e 61. Accogliendo le richieste dei conti, i quali affermano esplicitamente che essi "non sunt liberi", gli arbitri dichiarano che non devono essere considerati membri della comunità. Sull'esistenza di dipendenti giuridicamente non liberi nel secolo XIII si veda PANERO, *Schiavi*, cit., pp. 108-112, 181, 267 (cita un documento del 1270), e 287-292.

Conclusione generale

Nel primo capitolo ho parlato della serie di parametri proposta da Carocci per l'analisi interna della signoria, esprimendo il proposito di applicarla (nella sua prima versione) in questa ricerca e di esporre i risultati di questa operazione nella conclusione generale. È giunto dunque il momento di farlo. Procederò facendo un discorso su ciascuno di questi punti e approfondendone in particolare alcuni – più altri che non rientrano nello schema – in paragrafi specificamente dedicati. Innanzitutto ricordo che i campi d'indagine indicati da Carocci sono i seguenti:

- l'integrazione fra proprietà fondiaria e diritti signorili;
- l'assetto dei poteri giudiziari e militari, e più in generale la capacità di coercizione;
- la composizione della rendita signorile;
- l'influenza del signore sulla società rurale;
- la fisionomia dei signori.

Come ha osservato il medesimo Carocci, nello studio delle signorie dell'Italia centrosettentrionale a questi ambiti d'indagine si deve aggiungerne un altro, cioè il rapporto con i comuni cittadini, tema che, data l'importanza che ha nei casi che ho studiato, mi pare opportuno affrontare per primo.

1 – Rapporti con i comuni cittadini, terre, rendite, poteri.

Da un punto di vista complessivo non vi è molto da aggiungere rispetto alle acquisizioni della storiografia, soprattutto dopo che si è imposta l'idea che la città comunale e la signoria rurale non rappresentano affatto mondi costitutivamente antitetici e incompatibili, dato che delle signorie possono benissimo essere integrate con una funzione attiva, cioè non semplicemente come poteri sottomessi, all'interno del sistema politico attraverso il quale la città controlla il proprio contado, almeno prima che quest'ultima lo copra interamente con una rete di ufficiali preposti al governo del

territorio e nominati direttamente dagli organi cittadini. ⁶⁶⁸ Quello che semmai la mia ricerca permette di aggiungere è che anche in Toscana, in certe condizioni politiche, vi sono dei signori che introducono delle vere istituzioni di governo locale – cioè ufficiali territorializzati dotati di prerogative di natura pubblica e posti a capo dell'ordinamento locale – soltanto in conseguenza di un impulso che proviene dalla città. È ciò che si verifica nelle signorie del vescovo di Firenze, il quale dalla metà del secolo XII in poi è completamente assoggettato al comune dal punto di vista politico, ma essendo in città ha modo di seguire da vicino gli orientamenti della politica cittadina e di sfruttare le occasioni che essa gli offre per rafforzare la propria autorità come signore, cosa che per gli enti ecclesiastici del contado forse risulta più difficile. Un fenomeno simile è stato illustrato da Tiberini nel suo studio sull'Umbria: egli infatti ha non soltanto rilevato – e addirittura fin dal primo sviluppo delle signorie – quell'integrazione fra signoria rurale e comune cittadino a cui ho appena accennato, ma ha anche osservato come nel caso specifico della canonica di San Mariano di Gubbio la costruzione di un dominio signorile appaia "un riflesso più o meno condizionato della spinta colonizzatrice della città".669 Un po' diverso è il caso del monastero di Passignano, il quale approfitta della tendenza della città a inquadrare meglio le comunità del contado per creare quasi dal nulla una signoria territoriale perfettamente definita e posta sotto il governo di un ufficiale signorile nominato dall'abate.

Ma esaminiamo adesso in modo più ampio la questione del rapporto fra gli ufficiali signorili territorializzati e l'autorità dei comuni urbani. Se osserviamo i casi che ho preso in considerazione in questa ricerca, notiamo che gli agenti del signore assumono un titolo che fa riferimento all'ambito delle prerogative pubbliche (potestas, vicecomes, balius) soltanto quando esercitano dei poteri di tipo giudiziario, con l'unica eccezione dei vicecomites non territorializzati dell'eremo di Camaldoli nel secolo XIII, i quali sono dei puri amministratori di beni fondiari. Ma a parte quest'ultimo caso, se è vero che alcuni di questi ufficiali si occupano regolarmente anche della gestione delle terre del signore, come quelli posti dai conti di Romena a Loro, è però altrettanto vero che sono le competenze giudiziarie ad accomunarli e a distinguerli dai semplici castaldi,

⁶⁶⁸ Si veda ad esempio quanto si legge in alcune sintesi recenti, cioè GIAN MARIA VARANINI, *Aristocrazie* e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia, in RENATO BORDONE, GUIDO CASTELNUOVO, GIAN MARIA VARANINI, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di Renato Bordone, Manuali Laterza, 196, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 121-193: p. 128, ed anche – sempre nel medesimo volume – RENATO BORDONE, *I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, pp. 37-120: pp. 60-61.

⁶⁶⁹ Si veda TIBERINI, *Le signorie rurali*, cit., pp. 21 (da dove è tratta la citazione), 230 e 245 (sul ruolo della canonica nell'evoluzione del comune cittadino).

i quali costituiscono una categoria di agenti che può anche esercitare i diritti signorili, ma soltanto quando il signore da cui dipendono non nomina nell'area di loro competenza un ufficiale dotato di una fisionomia di giusdicente. 670 Se ne conclude che l'assenza di ufficiali signorili in un castello è dovuta al fatto che il signore non vi esercita dei veri poteri giudiziari, anche se magari può intervenire nelle dispute come arbitro o addirittura in modi del tutto informali. Alla fine del secolo XII il vescovo di Firenze e il monastero di Passignano costituiscono i soggetti egemoni a livello locale in almeno alcuni dei loro castelli, ma non vi nominano degli ufficiali e non risulta che vi esercitino la giustizia in modo regolare, come invece cercheranno di fare nel secolo successivo. Sempre all'interno del contado fiorentino invece, e anzi a meno di venti chilometri dalla stessa Firenze, già nella seconda metà del secolo XII i conti Guidi nominano nella loro signoria di Monte di Croce dei vicecomites che hanno sicuramente dei poteri giudiziari. 671 Tutto ciò rivela con la massima chiarezza che in quel periodo istituire degli ufficiali forniti di quei poteri rappresenta una dichiarazione di indipendenza politica: almeno nel contado fiorentino, sono evidentemente quelli a costituire l'elemento decisivo in questo senso, e non l'attività militare o l'imposizione fiscale. Perciò i conti Guidi nominano dei loro ufficiali in distretti che si trovano quasi alle porte della città, mentre il vescovo di Firenze e il monastero di Passignano, che sono soggetti all'influenza fiorentina e sostanzialmente già integrati nella dominazione della città, non si sognano neppure di irritare il comune di Firenze su una questione così importante. D'altra parte nel caso del dominio del monastero di Passignano sul castello di Poggialvento, negli ultimi decenni del secolo XII il potere locale dell'abate appare grazie alla guerra – così saldo che l'inquadramento istituzionale forse risulta addirittura non necessario, almeno nell'immediato. Questo atteggiamento dunque non è la conseguenza di un deficit di cultura politica, ma il risultato di una scelta precisa, ispirata dalla pura e semplice necessità nel caso del vescovo, e dal realismo nel caso del monastero. La situazione è invece molto diversa in quei contadi in cui il comune cittadino si impone nel territorio soltanto più tardi. È appunto il caso del territorio aretino, ragione per cui l'eremo di Camaldoli a Castiglion Fatalbecco e il vescovo di Arezzo a Serravalle – e secondo me anche a Frassineta – pongono in alcuni castelli degli ufficiali signorili fin dalla fine del secolo XII o dai primi anni del XIII, dunque decenni prima che la città spinga fino a quelle zone la propria egemonia politica. Nel

⁶⁷⁰ Si veda ad esempio BRANCOLI BUSDRAGHI, <u>Masnada e boni homines</u>, cit., p. 298, dove viene citato un caso pistoiese del secolo XI in cui un castaldo esercita la giurisdizione sui dei *manentes*.

WICKHAM, La sign. rur. in Toscana, cit., p. 385, e COLLAVINI, Le basi materiali, cit., pp. 17-18.

corso del secolo XIII la cosa cambia completamente aspetto, e con il consolidarsi della presa sul contado da parte delle città, l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di ufficiali nominati da signori politicamente soggetti alla città stessa diventa uno strumento della politica cittadina.

Più in generale, per tutte le signorie che ho esaminato l'atteggiamento dei comuni urbani costituisce uno dei fattori condizionanti più forti. Quasi sempre in quel periodo la città è infatti non soltanto il potere egemone nel proprio contado, e dunque l'autorità alla quale le signorie sono politicamente subordinate, ma anche il soggetto che in buona misura determina l'evoluzione di queste ultime decidendo in merito agli assetti politico-istituzionali a livello locale, cosicché i signori anche all'interno delle loro dominazioni territoriali fanno solo quello che i comuni cittadini permettono loro di fare. Soltanto in quei casi o in quei periodi nei quali la città non interviene nei conflitti locali, o lo fa debolmente e in modo intermittente, le questioni si risolvono effettivamente sul posto e i signori più forti riescono ad affermarsi nella competizione per l'egemonia locale. Ma quando il comune cittadino decide di stringere la presa sul territorio diventa l'arbitro di tutte le questioni politicamente rilevanti. I signori possono ricercare esplicitamente l'appoggio dei comuni urbani, in genere ricorrendo ai loro tribunali, offrendo subordinazione politica e collaborazione nel controllo del territorio – cosa che in genere avviene attraverso la nomina di cittadini come podestà nelle loro signorie e costituisce quel contributo attivo al quale ho accennato sopra – in cambio del sostegno di fronte alle richieste delle comunità soggette. Tuttavia il caso di Poggialvento dimostra che, in una situazione di scontro radicale fra la comunità e il signore, l'appoggio fornito dalla città a quest'ultimo può non essere sufficiente per consentirgli di esercitare i poteri che il comune cittadino gli riconosce.

L'atteggiamento della città dipende da vari fattori e ci vorrebbe uno studio più ampio per individuarli tutti e valutarne adeguatamente il ruolo nella politica cittadina. Ve n'è però uno che dipende dai contesti locali e dalle caratteristiche che la società rurale assume in ciascuno dei vari territori signorili, e che emerge con una certa chiarezza dall'esame di alcuni dei castelli che ho preso in considerazione. Si tratta di questo: quando nel contado vi è un conflitto per il potere locale, il comune cittadino si schiera dalla parte del soggetto (o dei soggetti) che in quel momento ha con la città le relazioni più strette e più cordiali. Questo vale sia in caso di liti fra un signore e una comunità a lui soggetta, come si è visto per il contado fiorentino, sia in caso di dispute fra signori, come nella questione di Castiglion Fatalbecco nel periodo in cui i diritti

dell'eremo di Camaldoli erano usurpati dai da Montacuto. In termini generali è una dinamica semplice ed ovvia, soprattuto una volta abbandonata l'idea che la città sia per natura nemica dei signori e alleata delle universitates rurali. Come infatti si è visto, in diverse occasioni le città hanno sostenuto i signori contro i loro 'sudditi'. Tuttavia quando una comunità soggetta ad un signore è abbastanza differenziata al proprio interno dal punto di vista sociale e alcune persone di un livello relativamente elevato – o addirittura del più elevato, nel caso di laici che portano il titolo di dominus – instaurano rapporti di una certa consistenza con la città egemone, possedendovi beni fondiari di un certo rilievo e magari entrando in relazione con dei membri del gruppo dirigente, la città appoggia quella comunità, o quanto meno evita di sostenere le rivendicazioni del signore del luogo, fenomeno particolarmente evidente nel caso di Borgo San Lorenzo. Anche se la documentazione non fornisce elementi sufficienti per stabilire con sicurezza il ruolo di questi personaggi all'interno della loro comunità, di certo si tratta di esponenti del gruppo dirigente locale. Come si ricava chiaramente dalla causa per la giurisdizione su Poggialvento, il comune cittadino cerca all'interno del proprio contado dei soggetti politici ausiliari, che per essere considerati tali devono probabilmente essere non soltanto legati alla città e politicamente affidabili secondo il giudizio di coloro che in quel momento la governano, ma anche possedere una certa autorevolezza a livello locale, risorse economiche e, più in generale, la capacità di agire in modo efficace nel loro territorio. In ultima analisi, gli uomini di Poggialvento perdono perché non riescono ad instaurare legami abbastanza saldi con la città.

Passiamo adesso ai cinque punti. Per quanto riguarda il primo, cioè l'integrazione fra proprietà fondiaria e diritti signorili, il discorso sarà abbastanza breve, dato che fra i casi che ho esaminato quelli per i quali la documentazione è più abbondante sostanzialmente confermano, anche circa quest'aspetto, le conclusioni della storiografia. Per quanto riguarda la prima fase dell'esistenza di queste signorie, si constata la validità di quanto è già stato affermato da Wickham nel suo saggio sulla signoria rurale in Toscana nel secolo XII, cioè che più ampia è la proprietà fondiaria di un signore in un centro abitato rurale e nella zona immediatamente circostante, più il suo potere locale in quanto signore è forte. Alla fine del secolo XII il monastero di Passignano aveva effettuato numerose acquisizioni di terre a Passignano e a Poggialvento e la sua proprietà fondiaria in questi castelli e nei relativi distretti doveva

⁶⁷² WICKHAM, La sign. rur. in Toscana, cit., pp. 392-393.

già essere decisamente rilevante; indubbiamente poi aveva in questi castelli dei diritti signorili e costituiva il potere egemone a livello locale, anche se non nominava degli ufficiali signorili e non pare che avesse proceduto ad una formalizzazione delle proprie prerogative e dei propri rapporti con la popolazione della zona. Riguardo a quest'ultimo aspetto, mi sembra opportuno aggiungere una considerazione. A prima vista la situazione che ho appena descritto potrebbe far pensare che la forza del monastero fosse tale che esso non aveva alcuna necessità di venire a patti con quelle comunità; ma dato che una delle due, cioè Passignano, aveva una popolazione consistente e un gruppo dirigente costituito da alcune famiglie di milites, è da escludere che l'abate potesse imporre prelievi e prestazioni a proprio arbitrio. Il fenomeno di fronte al quale ci troviamo in questo caso è dunque non un potere signorile illimitato o quasi, ma la mancanza di formalizzazione e di istituzioni signorili. Tornerò più avanti su questo aspetto. Quanto ho appena detto vale per quei periodi e per quelle situazioni in cui i comuni urbani non hanno ancora una presa troppo forte sul territorio, perché a partire da quel momento – che nelle aree che ho preso in considerazione si colloca nel secolo XIII - possiamo invece avere un signore che magari in passato era stato effettivamente il soggetto egemone a livello locale, e che dopo invece risulta dotato di poteri signorili decisamente ridotti anche se la sua proprietà fondiaria nel distretto rimane consistente, come accade al vescovo di Firenze alla fine del secolo XIII a Borgo San Lorenzo. Anche la ritirata dei signori in un ruolo che tende sempre di più a limitarsi a quello di semplici proprietari fondiari – sebbene nel caso di grandi signori come il vescovo di Firenze questo processo non sia affatto compiuto ancora alla fine del secolo XIII – è un fenomeno ben noto, e per quanto riguarda le signorie del vescovado fiorentino è stato rilevato da Conti.673 Vi è inoltre un fatto che emerge chiaramente dal caso di Poggialvento e che mi sembra generalizzabile, almeno nell'ambito della Toscana nordorientale: i caratteri del regime agrario non consentono ai signori di utilizzare la loro posizione di proprietari fondiari come arma politica se non attraverso la minaccia della confisca delle terre date in concessione, neppure nel caso di conflitti gravi con le comunità a loro soggette.

Sarò ancor più rapido nel trattare il secondo punto, cioè "il grado di concentrazione delle prerogative di comando", ⁶⁷⁴ questione in merito alla quale è

6

⁶⁷³ CONTI, *Le proprietà fondiarie*, cit.; si veda ad esempio l'affermazione di Conti in relazione al valore della *fidelitas*, a p. XXVIII.

⁶⁷⁴ CAROCCI, Sign. rur. e mutaz. feud., cit., p. 84.

sufficiente un accenno sintetico. Se si tiene conto del contesto, che è quello dell'Italia comunale, dove la struttura politica è costituita dalle città, si può affermare che nei casi che ho preso in considerazione questi poteri sono abbastanza concentrati: all'inizio del periodo di massima definizione formale e istituzionale di queste signorie i loro titolari in teoria hanno nelle proprie mani tutti i poteri signorili, anche se è sempre difficile dire quali siano quelli effettivamente esercitati. Tuttavia contro di loro agiscono i tre fattori che tipicamente limitano questi poteri obbligando il signore a condividerli con altri, cioè l'espansione dell'autorità cittadina nel contado, le rivendicazioni delle comunità rurali soggette e – ma soltanto in alcuni dei castelli che ho esaminato – la concorrenza di altri poteri signorili. Fra questi, l'elemento più importante, e addirittura decisivo, è senz'altro il primo, ovvero la pressione cittadina, della quale ho appena parlato. L'unico caso in cui il signore mantiene il controllo di tutti i diritti signorili è quello della signoria dei conti di Romena nel Pratomagno.

Veniamo quindi al terzo punto. Le signorie che ho selezionato per questa ricerca sono fra quelle documentate meglio all'interno delle tre diocesi che ho preso in considerazione, eppure risulta impossibile sviluppare un discorso ampio sulla struttura della rendita dei signori. Non sappiamo in che misura vi contribuissero i diversi tipi di entrate, cioè da una parte quelle derivanti dai diritti signorili, come i proventi di giustizia, il *datium* e la fiscalità indiretta (cioè le tasse sui mercati e sul trasporto delle merci), e dall'altra quelle di natura puramente fondiaria, ovvero i canoni di locazione, le entrature e i pagamenti per i passaggi di terre appartenenti al signore. Dunque non possiamo affrontare due delle questioni più importanti nell'ambito di questo problema, cioè il peso economico dei diritti signorili e il rapporto fra questa componente e l'insieme dei proventi fondiari all'interno del quadro generale delle entrate dei signori; si tratta comunque di una difficoltà che riguarda tutti gli studi sulla signoria nell'Italia comunale.

2 – I signori e la società rurale

In merito al quarto punto, cioè l'influenza dei signori sulla società rurale e sulla sua evoluzione, è invece possibile fare un ragionamento più ampio, anche se non privo di zone d'ombra. Inizierò proprio da queste ultime. Per nessuna delle signorie che ho esaminato vi sono elementi che permettano di fare ipotesi fondate circa la misura in cui

la presenza del signore come proprietario fondiario incide sulla società locale da un punto di vista economico: com'è normale nello studio di questi secoli, non conosciamo le rendite complessive dei terreni, perciò non siamo in grado di valutare la portata del prelievo che il signore effettua attraverso canoni, entrature, rinnovi e pagamenti in occasione dei passaggi delle proprie terre da un utilista all'altro. Tutto ciò che si può fare è rilevare che nei casi che ho preso in considerazione le commutazioni dei canoni da pagamenti in denaro e prestazioni di lavoro a versamenti fissi in prodotti agricoli avvengono non prima dell'inizio del secolo XIII, e talvolta addirittura nella seconda metà. Dunque per tutto il secolo XII – e in qualche caso per buona parte del XIII – i concessionari traggono tutto il vantaggio possibile dall'aumento dei prezzi del grano e degli altri cereali. Perciò, in tutto questo periodo, se i signori fecero ricorso a delle forme più adeguate di prelievo queste assunsero necessariamente la forma di imposizioni signorili. Al momento in cui i canoni fissi in natura si generalizzano, valutare la situazione diventa ancora più difficile.

Ancor meno sappiamo circa il peso economico dei diritti signorili – come ho già avuto modo di dire qui sopra – e quindi circa la loro importanza come strumenti di appropriazione del *surplus* da parte del signore. In sintesi, circa gli effetti del prelievo dei signori sull'economia e sulla società dei loro territori signorili noi ignoriamo praticamente tutto: non sappiamo quanta parte della ricchezza prodotta esso, considerato complessivamente, portasse ai signori, se e in che misura questi ultimi abbiano utilizzato la rendita fondiaria e quella signorile per controllare l'arricchimento delle comunità soggette al loro dominio, e se abbiano usato il prelievo come strumento per favorire alcuni dei loro dipendenti e danneggiarne altri.

Le fonti ci mostrano con chiarezza soltanto un modo con il quale il signore può influenzare in maniera rilevante la società locale, cioè l'attività militare. La vicenda del monastero di Passignano dimostra infatti che se quest'attività viene praticata dal signore mobilitando la popolazione locale in modo organizzato e per un tempo sufficientemente lungo (diciamo almeno alcuni decenni), può produrre effetti sia nei rapporti fra il signore e le comunità, sia nella struttura di almeno alcune delle comunità rurali soggette al signore. Per quanto riguarda i rapporti fra il signore e le comunità, la conseguenza di un'attività militare che abbia le caratteristiche che ho appena indicato è il rafforzamento, o addirittura quasi la creazione del legame che li unisce. Ma se e quando quest'attività viene meno, l'intero rapporto fra il signore e la comunità si indebolisce, fino a scomparire del tutto, e dunque anche delle comunità piccole e relativamente poco

differenziate dal punto di vista sociale (come quella di Poggialvento) possono riuscire a sottrarsi al potere del signore. Per quanto riguarda poi la struttura delle comunità, sempre il caso di Passignano mostra come le esigenze militari possano portare alla creazione di un gruppo di milites radicato localmente che si distingue all'interno della popolazione del castello e costituisce il vertice della comunità. Ma il fatto che questo gruppo debba, se non la sua ricchezza, almeno la sua ascesa sociale al signore non vuol dire che continui ad operare come strumento del potere di quest'ultimo all'interno della comunità al momento in cui il periodo delle guerre finisce. Si può anche dire di più: nelle signorie che ho esaminato la guerra appare l'unica occasione di promozione sociale offerta dal signore. Le cariche di ufficiale signorile e quelle assegnate dal signore all'interno dell'organizzazione istituzionale delle comunità (come la carica di rector a Poggialvento) non paiono essere veicoli di mobilità sociale, o almeno non rimanendo all'interno della medesima universitas. Nelle signorie per le quali la documentazione su questo aspetto è più abbondante – soprattutto Poggialvento e Loro – si osserva infatti che le cariche di podestà vengono conferite a cittadini o comunque a personaggi estranei alla comunità, mentre le nomine a quella di *rector* (di Poggialvento) paiono modellarsi sugli assetti esistenti: il signore non se ne serve per creare dei notabili locali e forse neppure per rafforzarli. In generale, la signoria non riesce a competere con le città quanto a prospettive di arricchimento e di ascesa sociale. La scarsa rilevanza complessiva della signoria come motore di fenomeni sociali nella Toscana nordorientale dei secoli XII e XIII fu dunque in buona misura un riflesso della prevalenza cittadina: i signori avevano dei vicini troppo potenti (le città appunto), e in quei secoli era soprattutto a questi vicini che guardavano per l'arricchimento e la promozione sociale quelle parti della società rurale che costituivano i notabilati locali o erano in via di diventarlo.

Mi pare questo il momento più adatto per una breve considerazione sulla questione della pervasività della signoria. Carocci, che ha introdotto e precisato questo concetto, la concepisce come un parametro che dipende a sua volta da fattori di ordine essenzialmente economico. Ma se viene intesa rigorosamente ed esclusivamente in questo modo, tutto ciò che posso dire sulla base dei casi che ho studiato è che in quelle signorie essa in genere non risulta misurabile, e nelle situazioni in cui la documentazione permette di farsene una vaga idea appare decisamente scarsa. Se però si cerca di individuare un modo in cui i signori potevano influire sul "concreto svolgersi

dei rapporti sociali fra i loro sottoposti"⁶⁷⁵ e "condizionare in profondità la vita quotidiana dei loro contadini", ⁶⁷⁶ si ritorna necessariamente all'attività militare, al coinvolgimento dei dipendenti del signore nelle azioni di guerra e soprattutto, come ho già detto più volte, alla creazione di un seguito di *milites* radicati localmente. Non sto dicendo che nelle signorie che ho studiato questo fosse in assoluto l'unica via attraverso la quale il signore influiva in profondità sulle comunità a lui soggette, ma soltanto che è l'unica osservabile sulla base delle fonti disponibili.

Il discorso sul quinto punto infine è strettamente collegato al precedente, perché è nell'atteggiamento verso la guerra, con tutte le conseguenze che esso può avere sul rapporto fra i signori e le comunità soggette al loro dominio, che le differenze nella fisionomia dei signori assumono la massima importanza. Bisogna ricordare che queste conseguenze non sono sempre le stesse: sono importantissime nel caso di Passignano, ma sembrano esserlo assai di meno in altre signorie, ad esempio a Loro. In ogni caso, la distinzione più rilevante è quella fra i signori che hanno una cultura della guerra e quelli che non l'hanno o addirittura ne rifuggono, ed è dunque una differenza di tipo culturale. Sono due atteggiamenti ben distinti, che è opportuno esaminare separatamente. Cominciamo con la cultura della guerra. Essa ha delle origini sociali precise: nel secolo XII è ormai un carattere distintivo dell'aristocrazia, ma attraverso dei membri di questa può penetrare anche negli enti ecclesiastici. Da questo punto di vista il caso più interessante è senz'altro quello del monastero di Passignano, che appare bellicosissimo fino agli inizi del secolo XIII. È un monastero benedettino riformato, membro della congregazione vallombrosana, ma questo non gli ha impedito di dar luogo a una lunga tradizione di ricorso alla forza delle armi e – come ho già detto in uno dei capitoli dedicati alla signoria del monastero - io ritengo che questo fenomeno si spieghi con l'origine sociale degli abati. Ovviamente è del tutto normale constatare l'esistenza di questa cultura nell'aristocrazia laica, sia alta sia bassa. I conti Guidi del ramo di Romena sono dei grandi signori laici attivi in modo continuo sulla scena politica regionale; a Loro pretendono servizi militari e mobilitano i loro dipendenti. Non risulta che essi abbiano nel castello un gruppo di milites, per cui la loro attività militare non produce differenziazioni sociali all'interno della comunità, ma crea comunque un vincolo forte fra il signore e gli individui che gli devono il servizio armato, i quali probabilmente si sentono, più degli altri, 'sudditi' del signore. I signori laici meno

⁶⁷⁵ CAROCCI, *Contadini*, cit., p. 35.

importanti, come i Malapresa, probabilmente hanno una capacità di mobilitare armati ridotta sia per quanto riguarda il numero degli uomini sia per quanto riguarda il periodo complessivo in cui un vero seguito armato esiste ed opera.

L'assenza di una cultura della guerra appare invece un fatto tipico di certi enti ecclesiastici; non di tutti, come si è visto. Questo fenomeno ha due aspetti. Può consistere in una pura e semplice mancanza, ma in tal caso può accadere che uno stimolo particolarmente forte induca dei religiosi a reagire facendo ricorso ad una vera azione militare; si tratta comunque di episodi che non mutano i caratteri del dominio signorile di questi enti. È il caso dei monaci di Prataglia, i quali di fronte alle gravi vessazioni che subiscono alla fine del secolo XII si limitano a protestare, però si rivelano capaci di fare una scelta decisa nel momento in cui, nel 1269, si trovano di fronte al pericolo di essere completamente spossessati dai camaldolesi e assorbiti senza margini di autonomia all'interno della congregazione che fa capo all'eremo. L'estraneità alla cultura della guerra può poi essere determinata dall'adesione ad una cultura opposta, cioè quella della non-violenza, ed è appunto questo che si verifica nell'eremo di Camaldoli. Il confronto fra Camaldoli e Passignano è quanto mai istruttivo nell'ambito del discorso che sto conducendo qui. Entrambi sono frutti della riforma ecclesiastica del secolo XI, entrambi dunque si richiamano a una tradizione di rinnovamento della vita religiosa. A Camaldoli almeno un particolare elemento di questa tradizione, cioè la non-violenza, rimane vivo e operante, evidentemente perché non vi sono penetrate influenze esterne di senso contrario. Ma a Passignano quella società aristocratica che si trova appena fuori dalle porte del monastero vi entra attraverso gli abati, portandovi i propri valori e i propri modi di imporsi e di farsi rispettare.

Nel corso di questa ricerca ho illustrato vari casi in cui vi è un conflitto fra la comunità e il signore per il diritto di nominare il podestà locale. Ciò accade a Borgo San Lorenzo, a Castelfiorentino e a Poggialvento; in quest'ultimo caso però lo scontro – mi riferisco alla causa degli anni 1256-1258 - assume il carattere di un'opposizione nei confronti dell'autorità signorile tout-court, e poiché io intendo concentrarmi adesso su quelle situazioni in cui la dominazione signorile non viene contestata in quanto tale, non prenderò in considerazione la vicenda di Poggialvento se non per alcuni aspetti specifici. Vediamo dunque meglio gli altri due conflitti, innanzitutto mettendo in

⁶⁷⁶ Ivi, p. 36.

evidenza le loro caratteristiche comuni. Entrambi hanno luogo nel secolo XIII, in castelli nei quali il signore esercita dei diritti signorili probabilmente già ben definiti in senso territoriale e costituisce il potere egemone a livello locale. Al momento in cui divampano i conflitti di cui sto parlando, in questi castelli vi sono già delle istituzioni comunitarie consolidate; non vi è invece in alcuno dei due un ufficiale signorile territorializzato, ed anzi è proprio il tentativo del signore di imporre questa figura istituzionale ponendola a capo dell'ordinamento locale che provoca le liti. Ai fini del discorso che sto facendo qui il loro esito non ha importanza, dato che tutto il mio ragionamento riguarda i motivi del loro esplodere.

Consideriamo adesso Castiglion Fatalbecco e Frassineta. La situazione in questi due casi è decisamente più incerta. Tuttavia nel primo vi sono elementi per supporre che le istituzioni comunitarie e l'ufficiale signorile siano stati introdotti nel castello insieme agli stessi diritti signorili e fin da subito, cioè fin dalla sua fondazione. Nel secondo caso invece, sulla base di una plausibile analogia con Serravalle, si può ipotizzare l'esistenza di un ufficiale signorile del vescovo che assieme ai diritti signorili preesisteva, magari di poco, all'organizzazione istituzionale della comunità e la cui memoria non si è perduta con il venir meno del potere del vescovo, ragione per cui la sua eredità è stata racolta senza problemi e forse senza una soluzione di continuità troppo forte, dal monastero di Prataglia, che ha cominciato a nominarvi i podestà apparentemente senza subire alcuna contestazione da parte della comunità locale.

Il punto fondamentale, quello sul quale si deve concentrare l'attenzione, pare dunque essere la cronologia. La differenza fra i primi due casi e gli ultimi due risiede infatti in questo: nei primi le istituzioni comunitarie si affermano prima che il signore introduca un proprio ufficiale nel castello, mentre negli ultimi probabilmente si consolidano contemporaneamente o dopo che ciò è avvenuto. È difficile dire se e in quale misura l'ostilità all'ufficiale signorile territorializzato sia dovuta ai suoi poteri giudiziari, al fatto che la sua presenza produca complessivamente una maggiore efficienza nell'imposizione degli obblighi signorili o al suo ruolo di figura posta gerarchicamente a capo dell'intera comunità. In effetti, dato che il podestà in genere ha un ruolo di giusdicente, per quanto talvolta limitato ai reati minori, è ragionevole pensare che l'amministrazione della giustizia abbia subito dei mutamenti non irrilevanti, diventando più regolare e avvalendosi in misura maggiore di procedure formalizzate, il che naturalmente – dato che era il signore a nominare il podestà – si traduceva di certo

in una tutela più efficace degli interessi e dei diritti del signore. In ogni caso non deve sfuggire il fatto che a Castiglion Fatalbecco e a Frassineta, dove pure la presenza dell'ufficiale signorile doveva avere i medesimi caratteri, nessuno di questi fenomeni ha suscitato contestazioni. Questo vuol dire che la rivendicazione, da parte della comunità, del diritto di nominare i giusdicenti locali, e la sua insofferenza per un'affermazione di superiorità politica che assume l'aspetto visibile di un rappresentante signorile permanente, non accompagnano necessariamente l'introduzione del podestà signorile in una comunità rurale. Certo, questo non vuol dire che in quei casi in cui non vi sia uno scontro nella fase iniziale dell'esistenza del podestà signorile, degli attriti e dei conflitti non possano verificarsi in seguito; si deve però tener presente che il caso di Frassineta è particolare, mentre per Castiglion Fatalbecco non vi sono però prove del fatto che ciò sia accaduto, almeno fino alla fine del secolo XIII, e questo non mi pare irrilevante.

Qual è dunque il fattore decisivo? Non credo che sia da ricercare nella differenza fra le strutture sociali di queste comunità. È vero che sia Borgo San Lorenzo sia Castelfiorentino avevano allora una popolazione più numerosa e – almeno Borgo San Lorenzo – un gruppo dirigente più solido rispetto agli altri due castelli, nonché relazioni dirette con la città dominante. Ma si deve tener presente che Poggialvento, un castello assai simile a Castiglion Fatalbecco e a Frassineta per consistenza demografica, struttura sociale e assenza di rapporti diretti (efficaci) con il comune cittadino egemone, si è battuto in modo compatto, con tenacia e determinazione, contro il monastero che pretendeva di imporsi come signore locale; perciò se è vero che il caso di Poggialvento è diverso dagli altri quattro perché lì la comunità rifiutava, attraverso la contestazione del diritto di eleggere il podestà, l'idea stessa del dominio signorile, è però altrettanto vero – anzi, a maggior ragione – che anche delle comunità che hanno le caratteristiche di Castiglion Fatalbecco, Frassineta e Poggialvento sono in grado di reagire alle pretese dei signori. Perciò il fattore decisivo non può essere la forza della comunità. Dev'essere qualcos'altro, e io credo che sia un'idea di legittimità. È evidente che uso questo termine in un senso debole, fortemente limitato e forse addirittura improprio. Ciò che voglio dire è semplicemente questo: mi pare che nella considerazione di una comunità l'istituzione di governo locale che viene stabilita per prima acquisti, per il semplice fatto di esserci, una sorta di giustificazione della propria esistenza, e se questo è ovvio quando si tratta delle istituzioni comunitarie, è interessante osservare che a quanto pare la comunità dà lo stesso giudizio quando ad essere introdotte per prime - o contemporaneamente a quelle comunitarie – sono le istituzioni signorili. Gli ufficiali signorili di Castiglion Fatalbecco e di Frassineta non vengono contestati al momento della loro introduzione perché, non esistendo ancora delle istituzioni comunitarie o – come pare sia accaduto a Castiglion Fatalbecco – essendo nati assieme a queste ultime, sono percepiti come legittimi; invece a Borgo San Lorenzo e a Castelfiorentino è il contario, perciò tali figure di ufficiali vengono contestate e possono essere effettivamente imposte soltanto dall'intervento del comune cittadino. Voglio comunque chiarire che, nello spiegare quei casi in cui si osserva in una comunità l'assenza di reazioni ostili all'introduzione degli ufficiali signorili, io non intendo affatto sostenere che questa precedenza determini nella comunità un atteggiamento passivo che perdura nel tempo.

Fonti

Fonti inedite

Nota: in questo elenco compaiono soltanto le fonti effettivamente utilizzate, e dunque non quei singoli pezzi archivistici, quei fondi diplomatici o quelle provenienze del fondo *Diplomatico* fiorentino di cui ho semplicemente dato notizia. Inoltre, nell'indicare le fonti che ho utilizzato non menzionerò quei pochissimi fondi diplomatici di cui ho citato nel testo solamente una o due pergamene, senza averne fatto almeno una ricognizione per i secoli XII e XIII.

Firenze

Archivio Arcivescovile di Firenze

Mensa Arcivescovile

- *Bullettoni*, 1 (è il ms. noto semplicemente come *Bullettone*. Una copia del 1384 si trova nell'Archivio di Stato di Firenze, *Manoscritti*, 48 bis)
- Bullettoni, 2

Archivio di Stato di Firenze

Capitoli, Registri, i seguenti pezzi:

- XXIV
- XXX

Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, serie 179, pezzo n. 34

Nel fondo *Diplomatico*, le seguenti provenienze:

- Camaldoli, S. Salvatore
- Passignano, S. Michele e S. Biagio

3.71	.	•	. •	, 11'
Notarile	Antecosimian	0 1 5001	ienti nrc	MACALI1.
Holalic	TimeCosimian	o, i segi	iciiti pit	mocom.

- 15968
- 21108
- 21110

Provvisioni, Registri, V

Poppi

Archivio del monastero di Camaldoli

fondo Diplomatico, sezione Camaldoli

ms. Camaldoli 262

Biblioteca comunale Rilliana di Poppi

ms. 36

ms. 781

Fonti edite

Fonti narrative

- VILLANI GIOVANNI, *Nuova cronica*, a cura di Giuseppe Porta, 3 voll., Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda editore, 1990-1991.

Fonti documentarie

- J. F. BÖHMER, Regesta Imperii, t. IV: Altere Staufer, parte III: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI, 1165(1190)-1197, nuova edizione a cura di GERHARD BAAKEN, Köln-Wien, Böhlau, 1972.
- J. F. BÖHMER, Regesta Imperii, t. V: Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-1272, vol. I: Kaiser und Könige, a cura di JULIUS FICKER, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1881-1882.
- Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII), a cura di LUCIANA MOSIICI, Deputazione di storia patria per la Toscana, Documenti di storia italiana, s. II, 4, Firenze, Olschki, 1990.
- CIONI MICHELE, *Una ricognizione di beni feudali a Castelfiorentino*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», XX (1912), fasc. 2, pp. 84-92, fasc. 3, pp. 127-151; XXII (1914), fasc. 1-2, pp. 20-50, fasc. 3 pp. 189-199; XXIII (1915), fasc. 1-2, pp. 16-36.
- Le consulte della repubblica fiorentina, dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII, a cura di Alessandro Gherardi, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1896-1898.
- Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, a cura di PIETRO SANTINI, Regia Deputazione sugli studi di storia patria per le province di Toscana e dell'Umbria, Documenti di storia italiana, 10, Firenze, G. P. Vieusseux, 1895.

- Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice, a cura di PIETRO SANTINI, Deputazione di storia patria per la Toscana, Documenti di storia italiana, 15, Firenze, Olschki, 1952.
- Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, a cura di UBALDO PASQUI, 3 voll., Regia Deputazione toscana sugli studi di storia patria, Documenti di storia italiana, 11, 13, 14, Firenze, Regia Deputazione di storia patria, 1899-1937. Vi è anche un vol. IV, che non fu pubblicato dalla Deputazione, stampato ad Arezzo, Tipografia Bellotti, 1904.
- LAMI GIOVANNI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, 4 voll., Firenze, Ex Typographio Deiparae ab Angelo Salutatae, 1758.
- Liber Extimationum (Il Libro degli Estimi) (An. MCCLXIX), a cura di OLOF BRATTÖ, in «Acta universitatis Gothoburgensis – Göteborgs universitets årsskrift», LXII (1956), 2 (pubblicato anche come Romanica Gothoburgensia, 2, Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1956).
- *Il Libro di Montaperti (An. MCCLX)*, a cura di CESARE PAOLI, Regia Deputazione sugli studi di storia patria per le province di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, Documenti di storia italiana, 9, Firenze, G. P. Vieusseux, 1889.
- LISINI ALESSANDRO, R.. Archivio di stato in Siena. Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico, dall'anno 736 all'anno 1250, parte I, Siena, Tipografia e litografia Lazzeri, 1908.
- Magistri Tolosani Chronicon faventinum, a cura di GIUSEPPE ROSSINI, in Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L. A. Muratori, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta, t. XXVIII, parte I, Bologna, Zanichelli, 1936.
- MITTARELLI GIOVANNI BENEDETTO, COSTADONI ANSELMO, Annales Camaldulenses
 Ordinis Sancti Benedicti, 9 voll., Venezia, Monastero di San Michele di Murano,
 1755-1773.

- Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae t. IV: Conradi II diplomata, a cura di HARRY BRESSLAU, Hannover-Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1909.
- Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, parte II: Friderici I diplomata inde ab a. MCLVIII usque ad a. MCLXVII, a cura di HEINRICH APPELT, con la collaborazione di RAINER MARIA HERKENRATH e WALTER KOCH, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1979.
- Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. X, parte III: Friderici I diplomata inde ab a. MCLXVIII usque ad a. MCLXXX, a cura di HEINRICH APPELT, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1985.
- Regesto di Camaldoli, voll. I-II a cura di Luigi Schiaparelli e Francesco Baldasseroni, Istituto Storico Italiano, Istituto Storico Prussiano, Regesta Chartarum Italiae, 2, 5, Roma, Loescher, 1907-1909; vol. III, a cura di Ernesto Lasinio, Istituto Storico Italiano, Istituto Storico Prussiano, Regesta Chartarum Italiae, 13, Roma, Loescher, 1914; vol. IV, a cura di Ernesto Lasinio, Istituto Storico Italiano, Regesta Chartarum Italiae, 14, Roma, P. Maglione & C. Strini, 1922.
- Statuti della lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374), a cura di FILIPPO BELLANDI, FAUSTO BERTI, MARIO MANTOVANI, Fonti sui comuni rurali toscani, raccolte a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 9, Firenze, Olschki, 1984.

Bibliografia

- Albertoni Giuseppe, Provero Luigi, *Il feudalesimo in Italia*, Le bussole, 93, Studi storici, Roma, Carocci, 2003.
- Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales XI^e-XIV^e siècles: réalités et représentations paysannes, a cura di Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena, Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004.
- Dagli archivi all'Archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini, a cura di Carlo Vivoli, Archivio di Stato di Firenze, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 3, Firenze, EDIFIR, 1991.
- BARBOLANI DI MONTAUTO FABRIZIO, Signorie e comuni rurali nell'alta valle del Tevere nei secoli XI e XII, in I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del II convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979), Pisa, Pacini, 1982, pp. 101-118.
- BELLI FEDERICA, *L'abbazia di Prataglia dalle origini al 1270*, Quaderni della Rilliana, 20, Poppi, Comune di Poppi, 1998.
- BERTI FAUSTO ET ALII, Ceramiche rinascimentali di Borgo San Lorenzo. Lo scarico di fornace di Via Montebello, Archivio per la documentazione ceramica, 1, Firenze, Polistampa, 1999.
- BICCHIERAI MARCO, Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, Raggiolo-Montepulciano, La Brigata di Raggiolo-Editori del Grifo, 1994.
- ID., Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 50, Firenze, Olschki, 2005.

- ID., La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di Giuliano Pinto e Paolo Pirillo, Valdarno medievale, Studi e fonti, 1, Roma, Viella, 2005, pp. 83-116.
- BISCIONE GIUSEPPE, La conservazione delle scritture notarili a Firenze dal XII secolo all'istituzione del Pubblico generale archivio dei contratti, in Dagli archivi all'Archivio, cit., pp. 27-52.
- BOGLIONE ALESSANDRO, Montegrossi tra l'impero e il comune di Firenze, in Montegrossoli e Semifonte. Due capisaldi della politica imperiale nella Toscana del XII secolo, Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani "Clante", 1993, pp. 25-48.
- BORDONE RENATO, *I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, in BORDONE RENATO, CASTELNUOVO GUIDO, VARANINI GIAN MARIA, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di Renato Bordone, Manuali Laterza, 196, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 37-120.
- ID., CASTELNUOVO GUIDO, VARANINI GIAN MARIA, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di Renato Bordone, Manuali Laterza, 196, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- BOURIN MONIQUE, FREEDMAN PAUL, *Conclusion*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII (2000), II: *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouveleé?*, Actes de la table ronde de Rome (8 et 9 octobre 1999), pp. 1039-1055.
- BRANCOLI BUSDRAGHI PIERO, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Testi, studi strumenti, 15, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999 (seconda edizione, riveduta e ampliata; la prima è stata pubblicata a Milano, da Giuffrè, nel 1965).
- ID., <u>Masnada e boni homines</u> come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei

secoli X-XIII, a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Atti della XXXVII settimana di studio (Trento, 12-16 settembre 1994), Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 44, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 287-342.

- ID., Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo, in Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del IV convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze, Papafava, 1982, cit., pp. 29-55.
- Brentani Antonio, *Tredozio sotto la dominazione dei conti Guidi*, Faenza, Stab. grafico F. Lega, 1930.
- BURKE PETER, Storia e teoria sociale, Universale Paperbacks, 298, Bologna, Il Mulino, 1995 (ediz. orig. col titolo History and social theory, Cambridge, Polity Press, 1992).
- CABY CÉCILE, De l'érémitisme rural au monachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 305, Rome, École française de Rome, 1999.
- CAGGESE ROMOLO, *Classi e comuni rurali nel Medio Evo italiano*, 2 voll., Pubblicazioni del R. Istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" in Firenze, 2, Firenze, Tipografia Galileiana, 1907-1909.
- CAMMAROSANO PAOLO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Documenti della Storia, 7, Torino, Loescher, 1974 (ristampa 1988).
- ID., La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII, Biblioteca degli Studi medievali, 6, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1974.
- ID., Feudo e proprietà nel Medioevo toscano, in Nobiltà e ceti dirigenti, cit., pp. 1-12.

- ID., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Studi superiori, 109, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991.
- CAROCCI SANDRO, Contadini, mercato della terra e signoria nell'Europa medievale, in «Storica», IX (2003), nn. 25-26, pp. 9-42.
- ID., Feudo, vassallaggio e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec. inizio XIII sec.), in Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle, a cura di Pierre Bonnassie, Colloque international organisé par le Centre Européen d'Art et Civilisation Médiévale de Conques et l'Université de Toulouse Le Mirail (Conques, 6-8 luglio 1998), Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, 2002, pp. 43-73.
- ID., Signori e signorie, in Storia d'Europa e del Mediterraneo, vol. VIII, Il Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche, a cura di Sandro Carocci, Roma, Salerno, 2006, pp. 409-448.
- ID., La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII), in La signoria rurale nel Medioevo italiano, 2 voll., a cura di Amleto Spicciani e Cinzio Violante, Atti del Seminario tenuto nel Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa e nella Scuola Normale Superiore di Pisa (Pisa, 23-25 marzo 1995), Studi Medioevali, 3 e 4, Pisa, ETS, 1997-1998, vol. I, pp. 167-198.
- ID., Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione, in «Storica», III (1997), n. 8, pp. 49-91.
- ID., Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana, in Pour une anthropologie, cit., pp. 63-82. (questo testo è stato pubblicato anche in rete, e lo si può leggere al seguente URL: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori C/RM-Carocci-Signoria.zip> URL controllato in data 21/10/2006).

- Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, vol. I, a cura di Riccardo Francovich e Maria Ginatempo, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2000.
- CECCARELLI LEMUT MARIA LUISA, I conti Alberti in Toscana fino all'inizio del XIII secolo, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Atti del secondo convegno (Pisa, 3-4 dicembre 1993), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 39, Roma, ISIME, 1996, pp. 179-210.
- EAD., La fondazione di Semifonte nel contesto della politica di affermazione signorile dei conti Alberti, in Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale, a cura di Paolo Pirillo, Atti del convegno nazionale (Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 2002), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 46, Firenze, Olschki, 2004, pp. 213-233.
- EAD., Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel <u>Comitatus</u> di Pisa (secoli XI-XIII), in La signoria rurale nel Medioevo italiano, cit., vol. II, pp. 87-137.
- *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del II convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979), Pisa, Pacini, 1982.
- CIONI MICHELE, *Di alcune relazioni tra S. Gimignano e Castelfiorentino nel secolo XIII*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», VII (1899), fasc. 2, pp. 124-138.
- ID., Castelfiorentino giura fedeltà al vescovo di Firenze (1236), in «Miscellanea storica della Valdelsa», XIX (1911), fasc. 1-2, pp. 26-45.
- ID., *Documenta historica castrensia*, Castelfiorentino, Ex Typographio A. Propheti, 1889.
- ID., Origine del patrimonio comunale di Castelfiorentino in quel di Volterra, in «Miscellanea storica della Valdelsa», XIV (1906), fasc. 2, pp. 81-100.

- COLLAVINI SIMONE M., Le basi materiali della contea dei conti Guidi tra prelievo signorile e obblighi militari (1150 c.-1230 c.), in «Società e storia», XXX (2007), n. 115, pp. 1-32. Questo saggio è inoltre in corso di stampa in La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana, Atti del convegno (Modigliana e Poppi, 28-31 agosto 2003), a cura di Federico Canaccini.
- ID., La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane, in La signoria rurale in Italia nel medioevo, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Studi Medioevali, 11, Pisa, ETS, 2006, pp. 331-384 (nella sua forma definitiva, questo saggio è stato completato nel luglio 1999).
- ID., "Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da 'conti' a 'principi territoriali' (secoli IX-XIII), Studi Medioevali, 6, Pisa, ETS, 1998.
- ID., *Il 'servaggio' in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII (2000), II: *La servitude*, cit., pp. 775-801. Questo testo è stato pubblicato anche in rete, e lo si può leggere al seguente URL: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_C/RM-Collavini-Servaggio.zip (URL controllato in data 21/10/2006).
- Comba Rinaldo, Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII), in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, vol. I: Il Medioevo, t. I, I quadri generali, Torino, UTET, 1988, pp. 91-116.
- CONTE EMANUELE, *Declino e rilancio della servitù: tra teoria e pratica giuridica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII, (2000), II: *La servitude*, cit., pp. 663-685.
- ID., Servi medievali: dinamiche del diritto comune, Ius nostrum, 21, Roma, Viella, 1996.

- CONTI ELIO, La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino,
 vol. I: Le campagne nell'età precomunale, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
 Studi Storici, 18 (fasc. 51-55), Roma, ISIME, 1965.
- ID., Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Dugento, in RENZO NELLI, Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo. Con un saggio di Elio Conti su: Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Dugento, Documenti e ricerche, 2, Pontassieve, Comune di Pontassieve, 1985, pp. XI-XLIII.
- CORTESE MARIA ELENA, Assetti insediativi ed equilibri di potere: Semifonte nel contesto delle nuove fondazioni signorili in Toscana, in Semifonte in Val d'Elsa, cit., pp. 197-211.
- EAD., <u>Castra</u> e terre nuove. Strategie signorili e cittadine per la fondazione di nuovi insediamenti in Toscana (metà XII-fine XIII sec.), in Le Terre nuove, a cura di David Friedman e Paolo Pirillo, Atti del seminario internazionale (Firenze San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 44, Firenze, Olschki, 2004, pp. 283-318.
- EAD., L'incastellamento nel territorio di Arezzo (secoli X-XII), in Castelli, cit., pp. 67-109: pp. 79, 89 e 90.
- EAD., Signori, castelli, città. L'aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 53, Firenze, Olschki, 2007.
- CORTONESI ALFIO, Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII inizi sec. XIV). Qualche osservazione, in Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII metà XIV), Sedicesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 89-123.

- DAMERON GEORGE, Episcopal lordship in the diocese of Florence and the origins of the commune of San Casciano Val di Pesa, 1230-1247, in «Journal of Medieval History», XII (1986), n. 2, pp. 135-154.
- ID., Episcopal power and Florentine society 1000-1320, Harvard historical studies,
 107, Cambridge (Massachussetts) London (England), Harvard University Press,
 1991.
- ID., Manuscript and published versions of the 1323 Florentine episcopal Register (the Bullettone), in «Manuscripta», XXXIII (1989), pp. 40-46.
- DAVIDSOHN ROBERT, Storia di Firenze, 8 voll., Firenze, Sansoni, 1956-1968, e nuova ediz. 1977-1978 (ediz. orig. col titolo: Geschichte von Florenz, 4 voll. in 7 tomi, Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1896-1927).
- DELUMEAU JEAN PIERRE, *Arezzo. Espace et sociétés*, 715-1230. Recherches sur *Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, 2 voll., Collection de l'École française de Rome, 219, Rome, École française de Rome, 1996.
- DUCCINI ANTONELLA, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzioni (secoli X-XIII), Biblioteca della Miscellanea storica della Valdelsa, 14, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1998.
- FAINI ENRICO, Firenze nell'età romanica (1000-1211), (in corso di stampa).
- ID., Firenze fra fine secolo XI e inizi XIII: economia e società, Tesi di dottorato in Storia medievale (ciclo XVII) discussa presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2005.
- ID., Note sullo sviluppo urbanistico di Borgo San Lorenzo in relazione al contesto socio politico: secoli X XIII, in BERTI ET ALII, Ceramiche, cit., pp. 169-175.
- FASOLI GINA, Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale, in Storia d'Italia, Annali, vol. VI: Economia

- naturale, economia monetaria, a cura di Ruggiero Romano e Ugo Tucci, Torino, Einaudi, 1983, pp. 67-89.
- *Les féodalités*, a cura di Eric Bournazel e Jean-Pierre Poly, Historire générale des systèmes politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
- Il feudalesimo nell'Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVII (Spoleto, 8-12 aprile 1999), 2 tomi, Spoleto, CISAM, 2000.
- Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle, a cura di Pierre Bonnassie, Colloque international organisé par le Centre Européen d'Art et Civilisation Médiévale de Conques et l'Université de Toulouse Le Mirail (Conques, 6-8 luglio 1998), Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, 2002.
- Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, edited by Nicolai Rubinstein, London, Faber and Faber, 1968.
- Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Atti del secondo convegno (Pisa, 3-4 dicembre 1993), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 39, Roma, ISIME, 1996.
- FRANCESCONI GIAMPAOLO, Tra Riforma, vescovo e <u>clientes</u>. Camaldoli e le società locali (secoli XI-XIII), tesi di dottorato in Storia medievale, ciclo XIII, discussa presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2005.
- ID., La signoria monastica: ipotesi e modelli di funzionamento. Il monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII), in Lontano dalle città, cit., pp. 29-65.
- Francovich Riccardo, *I castelli del contado fiorentino nei secoli XII e XIII*, Firenze, CLUSF, 1973.

- GASPARRI STEFANO, *I <u>milites</u> cittadini. Sudi sulla cavalleria in Italia*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 19, Roma, ISIME, 1992.
- GHIGNOLI ANTONELLA, *I quaterni di ser Vigoroso (1259-1299)*, in *Roccaricciarda*. Storia e archeologia di un 'castrum' medievale nel Pratomagno aretino, a cura di Guido Vannini (in corso di stampa).
- Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza, a cura di Jacques Revel, I libri di Viella, 54, Roma, Viella, 2006 (ed orig. col titolo Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'experience, a cura di Jacques Revel, Paris, Gallimard - Editions du Seuil, 1996).
- GIORDANENGO GÉRARD, Les féodalités italiennes, in Les féodalités, cit., pp. 211-262.
- La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI), 2 voll., Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV (Spoleto, 11-17 aprile 1996), Spoleto, CISAM, 1997.
- GRILLO PAOLO, Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale, Quadrante Laterza, 142, Roma-Bari, Laterza, 2008.
- Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215), Atti della settima Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto 3 settembre 1977),
 Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Miscellanea del Centro di studi medievali, 9, Milano, Vita e Pensiero, 1980.
- JONES PHILIP, Una grande proprietà monastica nella Toscana tardomedievale: Camaldoli, in ID., Economia e società nell'Italia medievale, Biblioteca di cultura storica, 141, Torino, Einaudi, 1980, pp. 295-315 (già pubblicato col titolo: A tuscan monastic lordship in the later Middle Ages: Camaldoli, in «Journal of Ecclesiastical History», V (1954), pp. 168-183).

- ID., *Le terre del capitolo della cattedrale di Lucca (900-1200)*, in ID., *Economia e società*, cit., pp. 275-294 (già pubblicato, con il titolo *An Italian Estate*, 900-1200, in «Economic History Review», serie II, vol. VII (1954), fasc. 1, pp. 18-32).
- KOTEL'NIKOVA LJUBOV ALEKSANDROVNA, Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale, Saggi, 232, Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. orig. col titolo Ital'janskoe krest'janstvo i gorod v XI-XIV v.v., Moskva, Izdatelstvo Nauka, 1967).
- Kurze Wilhelm, Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo analisi storiche, in Id., Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1989, pp. 1-22.
- LANSING CAROL, *The Florentine Magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton, Princeton University Press, 1991.
- DE LA RONCIÈRE CHARLES MARIE, Fidélités, patronages, clientèles dans le contado florentin au XIV^e Siècle. Les Seigneuries féodales, le cas des comtes Guidi, in «Ricerche Storiche», XV (1985), n. 1, pp. 35-59.
- LEVI GIOVANNI, L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, Microstorie, 10, Torino, Einaudi, 1985.
- Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV), Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci e G. Borri, Studi e ricerche, 1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999.
- LICCIARDELLO PIERLUIGI, SCHARF GIAN PAOLO G., Statuto di Moggiona e documenti annessi (fine 1268 - inizi 1269), in «Archivio storico italiano», CLXV (2007), disp. I, pp. 121-144.

- LITTA POMPEO, *Buondelmonti*, all'interno dell'opera *Famiglie celebri italiane*, dispensa 122, tavola VI, Milano, Tipografia Ferrario, 1850.
- Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di Giuliano Pinto e Paolo Pirillo, Valdarno medievale, Studi e fonti, 1, Roma, Viella, 2005.
- La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana, Atti del convegno (Modigliana e Poppi, 28-31 agosto 2003), a cura di Federico Canaccini (in corso di stampa).
- MAGNA LAURA, Gli Ubaldini del Mugello: una signoria feudale nel contado fiorentino, in I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII, cit., pp. 13-65.
- MAIRE VIGUEUR JEAN-CLAUDE, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale, Bologna, Il Mulino, 2004 (ediz. orig. col titolo Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^e-XIII^e siècles, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2003).
- ID., Conclusioni, in Semifonte in Val d'Elsa, cit., pp. 337-349.
- I manoscritti della Biblioteca comunale di Poppi (secoli XII-XVI). Un esperimento di catalogazione diretto da Emanuele Casamassima, revisione del catalogo di Guglielmo Bartoletti e Ilaria Pescini, presentazione di Giancarlo Savino, Inventari e cataloghi toscani, 42, Firenze-Milano, Giunta regionale toscana-Editrice Bibliografica, 1993.
- Le marché de la terre au Moyen Âge, a cura di Laurent Feller e Chris Wickham,
 Collection de l'École française de Rome, 350, Rome, École française de Rome,
 2005.
- MENANT FRANÇOIS, Les écuyers (<u>scutiferi</u>) vassaux paysans d'Italie du Nord au XII^e siècle, in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches, Colloque international organisé par le

Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 10-13 octobre 1978), Collection de l'École française de Rome, 44, Rome, École française de Rome, 1980, pp. 285-297.

- ID., La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècles, in Il feudalesimo nell'Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVII (Spoleto, 8-12 aprile 1999), 2 tomi, Spoleto, CISAM, 2000, t. I, pp. 347-383.
- MODIGLIANI MOSÈ, *Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», s. IV, t.V (1880), pp. 3-30.
- ID., Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII, in «Archivio storico italiano», s. IV, t.VI (1880), pp. 225-261.
- Montegrossoli e Semifonte. Due capisaldi della politica imperiale nella Toscana del XII secolo, Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani "Clante", 1993.
- MORI SILVANO, Solidarietà e assistenza nella società valdelsana medievale: il caso di Castelfiorentino, in L'ospedale di S. Verdiana nella comunità valdelsana, Atti del convegno (Castelfiorentino, 24 aprile 1993), Firenze, Titivillus, 1993, pp. 19-41.
- MOSIICI LUCIANA, Note sul più antico protocollo notarile del territorio fiorentino e su altri registri di imbreviature del secolo XIII, in Il notariato nella civiltà toscana, Atti di un convegno (maggio 1981), Studi storici sul notariato italiano, 8, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1985, pp. 173-238.
- NELLI RENZO, Bagno e i conti Guidi di Bagno, in La Val di Bagno. Contributi per una storia, Atti del II convegno di studi storici (Bagno di Romagna, 11 ottobre 1991), Romagna toscana, 2, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1995, pp. 75-94.
- ID., Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo. Con un saggio di Elio Conti su: Le proprietà fondiarie del vescovado di

Firenze nel Dugento, Documenti e ricerche, 2, Pontassieve, Comune di Pontassieve, 1985.

- ID., La signoria dei vescovi di Firenze su Castelfiorentino, in La società fiorentina nel Basso Medioevo. Per Elio Conti, a cura di Renzo Ninci, Atti del convegno (Roma-Firenze, 16-18 dicembre 1992), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 29, Roma, ISIME, 1995, pp. 115-130.
- Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del IV convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze, Papafava, 1982.
- *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un convegno (maggio 1981), Studi storici sul notariato italiano, 8, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1985.
- L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Atti della XXXV settimana di studio (Trento, 7-12 settembre 1992) Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 37, Bologna, Il Mulino, 1994.
- L'ospedale di S. Verdiana nella comunità valdelsana, Atti del convegno (Castelfiorentino, 24 aprile 1993), Firenze, Titivillus, 1993.
- Panero Francesco, Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XII^e et XIII^e siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», CXII, (2000), II: Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne, Actes de la table ronde de Nanterre (12 et 13 décembre 1997) pp. 551-561.
- ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Le Testimonianze del Passato, 11, Torino, Paravia, 1999.

- PAPACCIO GLORIA, *I mulini del monastero di Passignano*, in *Passignano e i vallombrosani nel Chianti*, Atti della giornata di studi (Badia a Passignano, 3 ottobre 1988), a cura di Italo Moretti, numero monografico di «Il Chianti. Storia, arte, cultura, territorio. Periodico del Centro di studi storici chiantigiani», n. 23 (2004), pp. 63-89.
- DI PIETRO GIAN FRANCO, FANELLI GIOVANNI, *La Valle tiberina toscana*, Censimento dei beni culturali del territorio della provincia di Arezzo, 1, Arezzo, Ente provinciale per il turismo di Arezzo, 1973.
- PINTO GIULIANO, Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348, Biblioteca storica toscana, a cura della Deputazione toscana di storia patria, 18, Firenze, Olschki, 1978.
- ID., La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, Sansoni, 1982.
- PAOLO PIRILLO, Montevarchi: nascita, sviluppo e rifondazione di un centro del Valdarno, in Lontano dalle città, cit., pp. 343-377.
- ID., Semifonte: nascita e morte di un centro fondato, in Semifonte in Val d'Elsa, cit., pp. 235-271.
- PLESNER JOHAN, L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo, Firenze, Papafava, 1979 (ediz. orig. col titolo L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII siècle, Copenhagen, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1934).
- PROVERO LUIGI, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Studi superiori, 362, Le Italie medievali, Roma, Carocci, 1998.
- Puncuh Dino, Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento, in Libro, scrittura, documento, cit., 1999, pp. 341-380.

- RAGAZZINI VITTORIO, *Modigliana e i conti Guidi in un lodo arbitrale del secolo XIII*, Modigliana, Matteucci editore, 1921.
- RAVEGGI SERGIO, TARASSI MASSIMO, MEDICI DANIELA, PARENTI PATRIZIA, Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Biblioteca di storia, 23, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
- I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon, Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 72, Roma, Herder, 2003.
- REYNOLDS SUSAN, Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali, Storia, 48, Roma, Jouvence, 2004 (ediz. orig. col titolo Fiefs and vassals. The medieval evidence reinterpreted, Oxford, Oxford University Press, 1994).
- Roccaricciarda. Storia e archeologia di un 'castrum' medievale nel Pratomagno aretino, a cura di Guido Vannini (in corso di stampa).
- DE ROSA DANIELA, Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al 'primo popolo' (1172-1260), Firenze, Arnaud, 1995.
- SALVESTRINI FRANCESCO, I conti Guidi e il monachesimo vallombrosano,
 http://centri.univr.it/RM/biblioteca/ scaffale/Download/Autori_S/RM-Savestrini-Guidi.zip> (URL controllato in data 14/10/2004), in corso di stampa in La lunga storia di una stirpe comitale, cit.
- ID., Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale, Biblioteca storica toscana, a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 33, Firenze, Olschki, 1998.
- SCHARF GIAN PAOLO G., Le due più antiche lettere del comune di Sansepolcro e i rapporti con il comune di Arezzo nel periodo 1270-1281, in «Pagine altotiberine», VII (2003), fasc. 21, pp. 31-46.

- ID, Alla periferia dell'impero: le strutture del <u>Regnum</u> nel contado aretino della prima metà del Duecento, in «Società e storia», XXVIII (2005), n. 109, pp. 459-475.
- ID., Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1230-1300), tesi di dottorato in Storia urbana e rurale, ciclo XIII, discussa presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2003.
- ID., Gli statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatalbecco (Anghiari), in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), disp. II, pp. 291-311.
- *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXVIII (Spoleto, 19-25 aprile 1990), 2 tomi, Spoleto, CISAM, 1991.
- Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale, a cura di Paolo Pirillo, Atti del convegno nazionale (Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 2002), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 46, Firenze, Olschki, 2004.
- SERGI GIUSEPPE, L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali, in La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI), cit., t. I, pp. 313-341.
- ID., Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale, in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, vol. II: Il Medioevo, t. 2, Popoli e strutture politiche. Torino, UTET, 1986, pp. 369-393.
- SETTIA ALDO A., Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Nuovo Medioevo, 23, Napoli, Liguori, 1984.
- *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Studi Medioevali, 11, Pisa, ETS, 2006.

- *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, 2 voll., a cura di Amleto Spicciani e Cinzio Violante, Atti del Seminario tenuto nel Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa e nella Scuola Normale Superiore di Pisa (Pisa, 23-25 marzo 1995), Studi Medioevali, 3 e 4, Pisa, ETS, 1997-1998.
- La società fiorentina nel Basso Medioevo. Per Elio Conti, a cura di Renzo Ninci,
 Atti del convegno (Roma-Firenze, 16-18 dicembre 1992), Istituto Storico Italiano
 per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 29, Roma, ISIME, 1995.
- Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, 2 voll., Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994.
- Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII metà XIV), Sedicesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999.
- SPICCIANI AMLETO, Benefici, livelli, feudi. Intreccio di rapporti fra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica, Studi Medioevali, 2, Pisa, ETS, 1996 (si tratta della rielaborazione di alcuni saggi scritti fra il 1984 e il 1992).
- ID., Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale (secoli X-XI), in Il feudalesimo nell'Alto Medioevo, cit., pp. 175-222.
- Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, a cura di Andrea Zorzi e William J. Connell, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, Biblioteca, 2, Pisa, Pacini, 2001.
- Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches, Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 10-13

- octobre 1978), Collection de l'École française de Rome, 44, Rome, École française de Rome, 1980.
- Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Atti della XXXVII settimana di studio (Trento, 12-16 settembre 1994), Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 44, Bologna, Il Mulino, 1996.
- TABACCO GIOVANNI, L'allodialità del potere nel Medioevo, in ID., Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 15-66 (già pubblicato in «Studi medievali», s. III, XI (1970), pp. 565-615).
- ID., Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Piccola biblioteca Einaudi, 379, Torino, Einaudi, 1979 (già pubblicato eccetto l'introduzione storiografica e l'appendice col titolo La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali, in Storia d'Italia, vol. II: Dalla cauta dell'Impero romano al secolo XVIII, t. I, Torino, Einaudi, 1974, pp. 5-274).
- ID., Feudo e signoria nell'Italia dei comuni. L'evoluzione di un tema storiografico, in ID., Dai re ai signori, cit., pp. 108-145 (ediz. orig. col titolo: Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'évolution d'un thème historiographique, in «Le Moyen Âge», LXXV (1969), pp. 5-37 e 203-218).
- TADDEI GABRIELE, *Comuni rurali toscani: metodologie a confronto*, in «Archivio Storico Italiano», CLXI (2003), disp. IV, pp. 717-776.
- TADDEUCCI SIMONE, Un <u>castrum</u> e la sua comunità alla metà del XIII secolo: Loro Ciuffenna, in Lontano dalle città, cit., pp. 313-342.
- TAVILLA CARMELO E., <u>Homo alterius</u>: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato <u>De hominiciis</u> di Martino da Fano, Università degli studi di Reggio Calabria, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza di Catanzaro, 22, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993.

- Le Terre nuove, a cura di David Friedman e Paolo Pirillo, Atti del seminario internazionale (Firenze San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), Deputazione di storia patria per la Toscana, Biblioteca storica toscana, 44, Firenze, Olschki, 2004.
- TIBERINI SANDRO, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 52, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999.
- TOUBERT PIERRE, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle, 2 voll., Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221, Rome, École française de Rome, 1973.
- La Val di Bagno. Contributi per una storia, Atti del II convegno di studi storici (Bagno di Romagna, 11 ottobre 1991), Romagna toscana, 2, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1995.
- VARANINI GIAN MARIA, Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia, in BORDONE, CASTELNUOVO, VARANINI, Le aristocrazie, cit., pp. 121-193.
- VEDOVATO GIUSEPPE, Camaldoli e la sua congregazione dalle origini al 1184.
 Storia e documentazione, Italia benedettina, 13, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, Centro storico benedettino italiano, 1994.
- VIOLANTE CINZIO, Fluidità del feudalesimo nel regno italico (secoli X e XI).
 Alternanze e compenetrazioni di forme giuridiche delle concessioni di terre ecclesiastiche a laici, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento»,
 XXI (1995), pp. 11-39.
- ID., Monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria (secoli XI-XIII), in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente, cit., pp. 369-416.

- ID., La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII, in Strutture e trasformazioni, cit., pp. 7-56.
- ID., La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche, in Il secolo di ferro, cit., t. I, pp. 329-385.
- WALEY DANIEL P., The Army of the Florentine Republic from the Twelfth to the Fourteenth Century, in Florentine Studies, cit., pp. 70-108.
- WEBER FLORENCE, De l'anthropologie économique à l'ethnographie des transactions, in Le marché de la terre au Moyen Âge, cit., pp. 29-48.
- WICKHAM CHRIS, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca, I libri di Viella, 5, Roma, Viella, 1995.
- ID., Le forme del feudalesimo, in Il feudalesimo nell'Alto Medioevo, cit., t. I, pp. 15-46.
- ID., Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, a cura di Antonio C. Sennis, I libri di Viella, 23, Roma, Viella, 2000.
- ID., Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in Società, istituzioni, spiritualità, cit., vol. II, pp. 1067-1080.
- ID., La montagna e la città. L'Appennino toscano nell'alto medioevo, Gli Alambicchi, 14, Torino, Scriptorium, 1997 (ed. orig. col titolo *The mountains and the city. The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages*, Oxford, Oxford University Press, 1988).
- ID., La signoria rurale in Toscana, in Strutture e trasformazioni, cit., pp. 343-409.
- ID., *Vendite di terra e mercato della terra in Toscana nel secolo XI*, in «Quaderni storici», n.s., 65, XXII (1987), fasc. 2, pp. 355-377.

- ZORZI ANDREA, La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, 'costituzione materiale', in Lo stato territoriale fiorentino, cit., pp. 189-221.
- ID., L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in L'organizzazione del territorio, cit., pp. 279-349.

XxxxxxxxxxxX